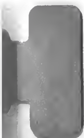
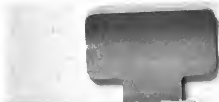



BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
15 D
19





CAPITOLI

PER LA

LIBERTÀ RELIGIOSA E PONTIFICIA

E

PER LA RECIPROCA INDIPENDENZA

DEL RE D' ITALIA E DEL SOMMO PONTEFICE

IN ROMA

CORREDATI DI NUMEROSI DOCUMENTI

E PROPOSTI

COME SOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA

DA ACHILLE GENNARELLI

AVVOCATO DELLA CURIA ROMANA
GIÀ PROFESSORE DI DIPLOMATICA NELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ED ORA DI ARCHEOLOGIA
...TITUTO DI STUDI SUPERIORI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE.



FIRENZE
TIPOGRAFIA DI G. CARNESECCHI E FIGLI
Piazza d'Arno N. 1
1870.

Occupando Roma, l'Italia non ha risoluto la questione romana; è però necessario di risolverla, e nel farlo, l'Italia dovrà mostrarsi non degenere dalla sua passata grandezza. L'occasione non potrebbe essere meglio propizia, e spero che non ci sfuggirà.

Il problema dell'unità italiana sarebbe presto sciolto, come lo fu quello dell'unità francese, della unità iberica, se non vi fosse di mezzo la questione pontificia, alla quale prendono parte le nazioni cattoliche, ed anche le non cattoliche dei due emisferi. Il Papato poi, per la diplomazia, è una forza morale non solo grandissima, ma della quale si potrebbe fare abuso a danno dei diversi popoli. È quindi mestieri per essa che questa forza sia autonoma, sia neutrale; che l'Italia non ne possa fare strumento delle sue ambizioni, delle sue aspirazioni, che non abbia facoltà di turbarne la libera azione, nè alterarne la natura o lo svolgimento.

E per questo i vari Governi credono di aver diritto di ingerirsi nelle cose italiane. Caddero tutte le sovranità della penisola, e le nazioni ci rispetta-

rono; ci rispetteranno anche, ne siamo certi, dopo la caduta del Re di Roma, ma a patto che questo Re, restato sommo sacerdote, sia, come tale, rispettato, e reso assolutamente libero e indipendente da ogni potere. E noi lo faremo, per omaggio alla libertà, e per sodisfare non solo ai governi, i quali, pressochè tutti ci si mostrarono benevoli, ma altresì ai cattolici, che in Italia stessa formano la grande maggioranza del popolo.

Cittadino romano, io ho lungamente studiato questo grave problema; e specialmente nel mio esilio ventenne da Roma ne preparai, secondo le mie forze la soluzione, mettendo in evidenza con i non pochi miei scritti, con i moltissimi documenti aggiuntivi, l'incompatibilità del potere spirituale col temporale, i danni immensi che quest'ultimo recava alla religione, la necessità di riportare il Papato alla sua nobile e civilizzatrice missione, religiosa e morale unicamente [1].

---

[1] Debbo riferirmi a queste pubblicazioni che sono le seguenti:

Johannis Burchardi Argentinensis, protonotarii apostolici et episcopi Hortani, cappellae pontificiae sacrorum rituum magistri *Diarium Innocentii VIII*, *Alexandri VI*, *Pii III*, *et Julii II* tempora complectens, nunc primum publici juris factum commentariis et monumentis quamplurimis et arcanis adjectis ab *Achille Gennarelli.* — Florentiae 1854, impensis Societatis pro edendis Fontibus italicae Historiae, super Porticibus Frumentariis.

(Di questo Diario fu solo pubblicato il pontificato di Innocenzo VIII, e parte di quello di Alessandro VI, perchè la S. Sede volle che il Governo Toscano me ne impedisse la continuazione).

Processo a carico del P. Francesco Pisani e dei suoi confratelli della Compagnia di Gesù, compilàto per ordine di Sua Santità Clemente XIV. — Firenze 1854, Tipografia sulle Logge del Grano.

Il Governo Pontificio e lo Stato Romano. Documenti preceduti da una esposizione storica, e raccolti per decreto del Governo delle Romagne. — Prato 1860, Albergbetti, 2 vol. gr. in 8.°

Ora, venuto il tempo del conchiudere la lunga lite con sentenza che dia stabilità alle cose, ho ripreso a studiare in tutte le sue specialità la questione, mettendo innanzi e risolvendo, secondo il mio giudizio, tutte le difficoltà pratiche. Chi non è romano, chi non passò la vita in mezzo agli ordinamenti romani studiando le ragioni di essi; chi ignora la natura e la parte arcana di tante istituzioni, è molto difficile che possa antivedere le possibili controversie, le calorose opposizioni, e proporre i rimedi. È per questo che ho ripreso in mani l'argomento, è per questo che torno ad esaminarlo in presenza delle nuove condizioni fatte al Papato e alla patria co-

---

I LUTTI DELLO STATO ROMANO, e l'avvenire della Corte Romana rivelazioni storiche. — Firenze 1860.

IL GOVERNO PONTIFICIO surrogato nel Decennio da quello Imperiale di Austria nelle Romagne. — Firenze 1860.

PROCESSO DI MORTE compilato dalla Sacra Consulta contro Cesare Locatelli, annotato e preceduto da un discorso. — Firenze 1862.

LA POLITICA DELLA SANTA SEDE e gli atti dei Buonaparte. — Firenze 1862, Mariani.

LE DOTTRINE CIVILI e religiose della Corte di Roma in ordine al dominio temporale; osservazioni e documenti arcani. — Firenze 1862.

LE SVENTURE ITALIANE durante il Pontificato di Pio IX; rivelazioni accompagnate da documenti arcani ed importantissimi, tratti dagli archivi intimi dell'ultimo Granduca di Toscana. — Firenze 1863.

EPISTOLARIO POLITICO TOSCANO ed atti diversi da servire di illustrazione e di complemento alla storia della restaurazione granducale, e al volume *delle Sventure Italiane durante il Pontificato di Pio IX*. — Pirenze 1863.

ATTI E DOCUMENTI DIVERSI da servire d'illustrazione e di complemento al volume *delle Sventure Italiane durante il Pontificato di Pio IX* e dell' *Epistolario Politico Toscano*. — Firenze 1863, Mariani.

LA ROMA DEGLI ITALIANI e la Roma dei Cattolici, osservazioni e Risposta alla lettera del signor Duca di Persigny indirizzata al Presidente del Senato Francese. — Firenze 1865, Niccolai.

mune. Così avrò adempito al dovere di italiano, e più a quello di cittadino romano. Non appartenendo ad alcuna consorteria, ne troverò guiderdone solo nella mia coscienza.

Siccome però i giorni volano, come suol dirsi, siccome le dispute sono ardenti e la diplomazia si è già impadronita dell' argomento, intanto che si sta stampando un lavoro più lungo e più ponderato, io do in questo piccolo volume il sommario, il riassunto dell' altra mia fatica.

E aggiungo a questo, come all' altro lavoro, una scelta di documenti, che varranno a corroborare i miei asserti. Essi, già pubblicati da me in parte, ma inediti per la parte maggiore, mostreranno il deplorabile abuso che il clericato fece del potere spirituale, dell' ascendente sulle coscienze, a fini umani e non sempre lodevoli; metteranno a vedere come la Corte di Roma cercasse di turbare gli Stati e i Governi coll' opera dei Vescovi troppo docili; come la S. Sede tentasse continuo di sovrapporsi a tutti i poteri e di arrestare tutti i progressi della civiltà — come infine l' inclita Chiesa dei Santi, la proclamatrice del diritto dell' uomo, e dell' umana uguaglianza, si sforzasse a diventare, nei nuovi tempi, un Sant' Uffizio generale, e ferocemente dispotico.

La civiltà è stata più potente di questi conati che spaventarono la società per corso lungo di secoli; essa ha costretto la religione a rimaner nei confini a lei segnati dal divino suo institutore, l' ha liberata dall' incubo della potenza temporale in Francia, in Germania, in Italia; e così rimondata, l' ha in qualche modo costretta a ritornar grande qual fu nei secoli delle sue conquiste, e delle sue glorie.

La Santa Sede, o a dir meglio gli alunni del partito clericale, gridano altamente alla *spoliazione*, per il potere temporale tolto al Papa, per i beni già spettanti alle istituzioni ecclesiastiche ed ora incamerati al Governo. Ma anche qui la nostra azione s'informa al dritto e alla giustizia; e quando diciamo *dritto*, intendiamo anche di quello ecclesiastico. Non è spoliazione. Il fondamento giuridico delle sovranità, anche per il dritto ecclesiastico, è il voto della società, o popolo: lo ammette perfino il Bellarmino, gesuita, e cardinale. « Nei regni umani, egli dice, la potestà dei Re proviene dal popolo, perchè è il popolo che crea il Re, il quale, in caso diverso, sarebbe un uomo privato come gli altri. E la ragione è che tutti gli uomini naturalmente sono liberi, ed uguali fra loro, nè ad uno sarebbe lecito elevarsi sopra gli altri, se questi a lui non si sottomettessero, e non gli dessero podestà sopra di sè medesimi ». — Ma v'ha qualche cosa di più. Nel Rituale romano si legge fra le preci: . . . . *famulo tuo N. quem ad culmen apostolicum* JUDICIUM COMUNE TUAE PLEBIS ELEGIT. L'elezione popolare dunque, non solo dell'Imperatore, ma del Papa, era ed è per la S. Sede cosa così sacramentale, che, cangiato il modo di elezione, non si ebbe il coraggio di cambiare il rito e la prece, perchè si tratta di dritto naturale.

Così noi possiamo domandare alla S. Sede, qual fondamento di giustizia avrebbe una sovranità elettiva, ma della quale gli elettori non appartenessero al popolo al quale è dato il Sovrano? Il Papa era Re dello Stato Romano. Chi eleggeva il Papa? Non più il popolo romano, ma Cardinali *italiani*, *francesi*, *spagnoli*, *tedeschi*, *belgi*, *americani* se vi piace.... È un

caso non preveduto da alcun diritto pubblico, e appare talmente enorme e fuor di ragione, che solo dovrebbe chiedersi come sia stato tollerato finora. Tutto conviene che rientri nel dritto. Era in antico una grande ingiustizia che il popolo romano dovesse nominare un Papa, che aveva autorità spirituale fuori di Roma, anzi nel mondo: l'ingiustizia fu corretta: ed oggi i Cardinali, che appartengono a tutte le nazioni, nominano il Sommo Pontefice preposto alla società cattolica universale. Ma del pari non i Cardinali — ma il solo popolo governato deve scegliere il proprio Re. E gli italiani e i romani lo fecero, e la scelta non cadde sul Papa. Bisogna che la Santa Sede si rassegni e si ricordi che innanzi alla giustizia eterna, a quella giustizia che è come emanazione di Dio, il regno temporale del Papa era il più illegittimo della terra, era una empietà — e che per istituzione divina (parlo il linguaggio della S. Sede) il solo uomo non elegibile ad una monarchia umana è il Papa.

Si grida inoltre ad altra spoliazione, quella dei beni del clero secolare e regolare. Prima di ogni cosa rettifichiamo la frase: non fu spoliazione. Al culto cattolico fu provveduto, e si provvederà. Ma in quanto al resto è facile mostrare che il Governo italiano, con l'incameramento, e con le soppressioni, non fece atto di iniquità, e di usurpazione. Le larghezze della società cattolica verso il clero nei diversi secoli avevano per correspettivo non solo il culto, ma la carità e la filantropia. Il clero sobbarcavasi al peso dell'istruzione pubblica, degli orfanotrofi, degli ospedali, delle prigioni, degli asili di educazione, di tutte le opere pie ed utili. Il nuovo ordinamento sociale ha sgravato il clero di tutto questo, e gli ha sur-

rogato il Governo. Il quale perciò non aveva che l'obbligo di provvedere al culto, unico ufficio che resti al clero; e lo fece e lo farà con la giusta liquidazione dell'asse ecclesiastico; il quale doveva, per di più, esser tolto, in nome di un altro principio, quello della necessità ed utilità sociale, alla condizione di mano morta.

L'Italia, liberando la S. Sede dal potere temporale, purificando le sue istituzioni di quello che era irragionevole, e troppo mondano, e ponendole più in armonia con le condizioni della società (alla quale ripugnano come anacronismi gli ordinamenti del medio evo) avrà diritto alla gratitudine dell'Universo, e più specialmente della religione cattolica.

Ora deve compire l'opera, deve mostrare che non vuol sostituirsi alla Corte di Roma negli abusi, ma inaugurare il regno della giustizia. Il programma di soluzione della questione Romana sta in queste dottrine fondamentali:

Libertà religiosa.

Indipendenza Pontificia.

Abolizione dei privilegi.

Dritto comune per tutti i cittadini.

Non allontanandosi da queste dottrine, tutte le questioni si risolvono in modo da non poter suscitare querele: la *libertà senza restrizioni* e un *Dritto eguale per tutti, basato sulla giustizia.* Si avrà mestieri di espedienti transitôri, perchè le abitudini, e i pregiudizii non si vincono in un istante, ma questa è la meta alla quale si deve arrivare.

La questione romana dunque sta nello studiare come si possa traversare il periodo transitorio, fino all'applicazione completa della libertà, a quell'ap-

plicazione che diventi possibile in fatto; perchè oggi presso tutte le nazioni, tranne gli Stati Uniti di America, la Chiesa è schiava allo Stato, e più specialmente in Francia; e per converso la Chiesa combatte dovunque le teorie della libertà, pretendendo per sè i privilegi. Le teorie del Sillabo, e i decreti ecclesiastici riuniti nell'appendice di questo scritto, dicono per di più che la Corte di Roma è l'antitesi della civiltà e del progresso. — La società civile deve trovare il rimedio. — Le proposte qui contenute, sarebbero fra noi l'inaugurazione della libertà religiosa, la preparazione del suo trionfo in Europa; ed intanto un sistema di tolleranza che, senza ledere la libertà in Italia, esprimerebbe atto di deferenza e di omaggio alle nazioni amiche, ed ai cattolici dei due emisferi, agevolerebbe la via conducente naturalmente e senza scosse alla meta.

Noi dobbiamo specialmente vincere preconcetti e pregiudizi che sono anch'essi una difficoltà. Si crede impossibile la convivenza in Roma del Papa e del Re d'Italia, anche da uomini èminenti e di buona fede. Io non concepisco l'antitesi quando il Pontefice non rappresenta che il potere spirituale, e quando non ha mezzi coercitivi. Il Papa vivrà vicino al Re, come il Prefetto vicino al Vescovo. S. Bernardo disse ad Eugenio III: *tu non sei Re dei Vescovi*, *sei uno di loro*. Noi diciamo che, inaugurando la libertà, non vi sono antitesi possibili. I fondatori del cristianesimo non chiesero all'Impero romano che la facoltà di predicare il nuovo verbo, che era il dritto dell'uomo: noi glie l'accordiamo intera, perchè moralizzi e renda migliore l'Universo.

E qui dobbiamo osservare che la questione ro-

mana, che racchiude i più alti principii di libertà civile, di libertà religiosa, ha duopo oggi di essere studiata, non tanto nella sua parte dottrinale, quanto nella pratica. Il Pontificato romano si allontanò di troppo dall'essenza sua primitiva: anzi perpetrò nei decorsi giorni la suprema delle enormezze, con la dichiarazione dell'infallibilità; or bene chi volesse risolvere i problemi che presenta il Papato in Roma con l'Evangelo, con le dottrine dei Santi Padri — perderebbe il suo tempo: noi dobbiamo rispondere ai quesiti che corrispondono ai fatti, non occuparci di ciò che dovrebbe essere, per non restare nel campo delle astrazioni.

Veniamo quindi alla prima ricerca, la sede del Papa. Ai nostri tempi tutti sono politici, e la scienza politica si apprende nelle piazze e nei caffè: e si disputa specialmente di politica religiosa. Così non pochi propongono che il Papa vada a Gerusalemme, in qualche isola, e che so io. Invece, nella questione, dobbiamo ricordarci che, per il cattolicismo, non v'è altro Papa, se non è il Vescovo di Roma; e il Vescovo deve stare nella sua sede. Se ne consolino quelli che vorrebbero il Papa alle Isole Baleari; il Papa, senza potere temporale, non è la maggiore delle sciagure per Roma! È l'autorità morale che si è sostituita nel mondo a quella dell'impero Romano. Io non so se sia desiderabile che una simile forza sia usufruita da un altro paese! Quando si trattano così supremi interessi, conviene separarsi dalle proprie passioni, e non guardare che l'interesse, che l'utile della patria. Non dobbiamo essere che cittadini, ispirati da un solo dovere, quello del pubblico bene.

Le mie proposte, basate sui principii di diritto, di libertà, vengono pressochè tutte sul terreno pratico, esse prendono di mira tutte le istituzioni. Il Governo e il Parlamento, ad esempio,. rimasero a mezza via nel tentativo di separazione della Chiesa dallo Stato. Soppressero gli ordini monastici, dissero di incamerare i beni di altre istituzioni.... e si riposarono come l'Eterno dopo la creazione del mondo. E pure stava principalmente in questo la questione romana. Vescovi, Capitoli, Monasteri, Seminari, Parrochi, tutto rimase là, minacciato e non regolato, quasi che il Potere dicesse — Vorrei, ma non sò che fare. — Il mio progetto entra radicalmente a risolvere la questione religiosa in tutte le sue parti: perchè essa è questione sociale, e non può rimaner più sospesa, e indecisa. Quindi prende di mira le istituzioni che circondano e completano il Papato.

Come diceva da principio, in quest' opuscolo io non offro che i capitoli, che dovrebbero servire di fondamento allo scioglimento della questione, che oggi è italiana e non più romana. Lo svolgimento forma parte di altro lavoro che succederà presto al presente; e ve n'è bisogno. Valga un esempio. Deplorabili malintesi fecero, per un momento, palpitare vari cittadini di Roma, che dubitarono di esser messi al bando del dritto pubblico italiano. Nè io, che primo imaginai la neutralizzazione della città Leonina, nè altri, credo, vollero creare un dritto diverso per i cittadini romani. Nessun cittadino deve esser sottratto alla legge comune. La regione del Vaticano, (con i confini da me segnati nel capitolo XXXVII, secondo la bolla di Pio IV) deve accogliere, nello spazio della villa Barberini, e nelle poche case intorno ai

palazzi apostolici di S. Pietro, per eccezione, le istituzioni regolari colpite dalle leggi, nella forma di loro atttuale esistenza, con le case generalizie. Non si potrebbe dare di meno di queste franchigie territoriali, che ricevono complemento nella inviolabilità del Papa, e nella immunità delle sue abitazioni.

Si è chiesto che cosa sieno queste franchigie territoriali: si sono spogliati i trattatisti di dritto pubblico: si è creato un nuovo mondo in questo territorio con franchigie. Eppure il linguaggio del capo dello Stato era molto semplice. Un Sommo sacerdote, al quale non si accorda che *autorità spirituale* non può avere che franchigie per le sue istituzioni, per il libero esercizio del suo ministero. Il territorio con le franchigie, pare a me che sarà la regione vaticana, nella quale potrà erigere stabilimenti, celebrare nelle solite forme la solennità del *Corpus Domini*, e cose simili. E siccome si tratterà di suolo italiano, neutralizzato per le sole istituzioni ecclesiastiche, non sarà mai questione di governo pontificio, ma di libertà ecclesiastica. E per esprimermi meglio coi diffidenti, coi dubitanti, dirò che quella franchigia dovrebbe considerarsi come un allargamento dei giardini vaticani alla villa Barberini ed ai pochi edifici circostanti. Conviene pure essere ragionevoli, e ricordarsi in quali condizioni era Roma nel mese di Luglio: bisognerà pur pensare che il Governo ebbe mestieri di rassicurare l'Europa.

Le mie proposte, assommate in articoli, hanno principalmente a scopo di chiamare la pubblica attenzione su tutte le parti della controversia per far tesoro dei lumi di tutti. Pure espongo qui poche altre considerazioni.

Le leggi italiane fecero varie eccezioni alle disposizioni abolitive di tanti instituti: queste eccezioni debbono essere maggiori in Roma, ed i proposti capitoli ne accennano le ragioni, che saranno svolte nel mio volume. Tutto quello che è monumentale, moralmente e materialmente, deve essere pure rispettato. In quanto poi alle istituzioni conservate, esse dovevano avere un limite nel numero. Gli Arcivescovi, i Vescovi, i Capitoli, i Seminarii, i Parrochi, dovevano corrispondere ai bisogni della comunità religiosa, non eccederli. Da questo principio le limitazioni da me proposte, e che credo esser giuste per la metropoli del mondo cattolico.

Ma con questa proposta (Cap. IV. e V.) non vorrei essere accusato di contradizione, proponendo una illegittima ingerenza dello Stato nella Chiesa, il che non sarebbe la libertà. Rispondo. È una volta sola che lo Stato deve investigare le condizioni della Chiesa: quando cioè avrà a liquidare l'asse ecclesiastico, con gli assegnamenti delle temporalità. Io ho preso, come termine di confronto, due nazioni cattoliche, la Francia e l'Austria, ed ho consigliato che gli ufficii della Gerarchia ecclesiastica abbiano in Italia a modello quelli esempi, che ottennero anche il suffragio della S. Sede. Così nulla metto innanzi di capriccioso. Sò che si declamerà da ogni parte, e con lo stile moderato della Civiltà cattolica, contro la riduzione, ad esempio, dei Vescovati. Or bene io aggiungo qui che (oltre l'esempio della Francia e dell'Austria) sò con certezza avere il Santo Padre detto esser più facile trovare sessanta che 236 vescovi esemplari; e che quindi la riduzione non sarà un gran male. Basta?

Però io abborro di fare dei ministri della religione i salariati dello Stato, ed anche qui (forse con dispiacere di molti sinceri liberali, educati alle dottrine del Giannone, e di Pietro Leopoldo) mi tengo alle teorie della libertà. I beni debbono essere restituiti alla circolazione; il culto deve avere il suo splendore; ma gli assegnamenti fatti al Clero per simile titolo non debbono iscriversi nel gran libro. In questo caso sarebbe in facoltà dello Stato far cessare l'assegnamento. Io invece propongo che, venduti i beni, sia fatta ad ogni Ente una provvisione, in livelli, in censi, in rendite ipotecate trasmissibili ai successori; e che, sotto la vigilanza dei Comuni, i successori nelle amministrazioni ecclesiastiche abbiano da provvedere ai cangiamenti di proprietà, surrogando nuove alle cessanti garanzie.

Così ho proposto di conservare, in generale, le chiese di Roma, perchè monumentali ed aventi una storia inseparabile da quella civile. Avrei potuto aggiungere che una quantità di esse sorsero pel concorso delle varie nazioni, che nel medio evo avevano in Roma le loro *schole*, e che oggi vi ritrovano i loro monumenti, i loro santi, i loro voti. La religione in Roma riveste il suo carattere di universalità anche nella parte materiale, e questo carattere è troppo rispettabile. E siccome in Roma tutto ha un ordinamento, così le arti e le industrie, ed anche i mestieri, hanno una Chiesa, che servì a tenerli uniti. Perchè non rispettare simili memorie? Quei corpi d'arte con le proprie bandiere il dì 2 ottobre andarono a votare pel *sì* sul Campidoglio. Il tempio non nocque al patriottismo dei fratelli! Le mie proposte hanno sempre in appoggio ragioni storiche e sociali.

Io non seguirò più oltre nelle mie osservazioni sulle proposte che sottopongo allo studio di tutti, e specialmente dei miei concittadini. Mi basterà di conchiudere su questa pubblicazione anticipata, che, vedendo ogni giorno come sorgano nuove controversie nella stampa periodica, senza che da alcuno si metta innanzi tutta intera la questione italiana e la romana con una proposta intesa a risolverla nelle varie sue parti, mi parve non fare opera nè inutile nè biasimevole a presentare tutto il vasto e difficile problema. Io mi sono anche provato a risolverlo: giudicherà più tardi il paese se io sia in questo riuscito; e mi sarà, in ogni caso perdonata l'insufficienza, alla quale non fece difetto il buon volere.

I capitoli che seguono sono compilati in formole che affermano l'idea, e la ragione della medesima. Quindi la forma non è legislativa. In una materia tanto nuova era necessario questo metodo, perchè la chiarezza non facesse difetto.

CAPITOLI

I.

S. M., d'accordo col Parlamento Italiano, volendo mostrare al mondo civile che la libertà può essere senza restrizioni applicata alla Chiesa cattolica, e alle altre società religiose, rinunzia, nella sua qualità di successore alle antiche sovranità italiane, e come Re d'Italia, a tutti i diritti che possono derivargli dai Concordati fra la S. Sede ed i varii stati della penisola in tutto quello che ha relazione alle nomine dei Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Parrochi, ed altri dignitari della Chiesa — e dichiara che, in omaggio alla libertà religiosa, la Chiesa è perfettamente libera, e che le sue istituzioni non sono subordinate che alle leggi comuni che regolano i diritti dei cittadini, e delle Società.

II.

Rinunzia del pari, per gli atti ecclesiastici del Sommo Pontefice, e della sua Camera Apostolica, ai dritti del regio placito, degli *exequatur*, e ad altri simili, volendo che il Governo rimanga interamente estraneo agli affari religiosi.

III.

Tutti i diritti Regii, di attinenza esclusivamente religiosa, cesseranno del pari per la Sicilia, volendo il Re rinunziare alle prerogative delle quali i suoi predecessori furono investiti dalla Santa Sede con la Legazia di Sicilia.

2

IV.

La libertà religiosa, e per conseguenza quella della Chiesa Cattolica, avrà il solo limite della sicurezza nazionale nel numero delle istituzioni, e nelle norme che offendessero il dritto, o l'economia sociale, e costituissero nn pericolo e nn danno. Quindi, dovendo il Governo italiano venire alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, salvi i diritti quesiti delle persone viventi, dichiara fino da questo momento che le temporalità da assegnarsi snllo stesso asse ecclesiastico al Clero, avranno per misura la conservazione di dieci Arcivescovi, di cinquanta Vescovi, di sessanta Capitoli cattedrali, e di sessanta Seminarî, dovendosi considerare come soppressi i rimanenti 176 Vescovati, 208 Capitoli, e 228 Seminarî.

Questa misura corrisponde alle proporzioni, che furono dalla Santa Sede riconosciute ginste nei Concordati con la Francia e con l'Austria, in ragione del numero dei fedeli, aventi bisogno del ministero spirituale.

Resta però stabilito che qnesti enti non possono possedere nella condizione di mani morte, e che saranno loro assegnate rendite in ricchezza mobile ipotecata, nella misnra che verrà stabilita dal Parlamento.

I sei Cardinali dell'Ordine dei Vescovi, e quindi i sei Vescovati suburbicarii, non sono compresi in questa misura di soppressione.

I Capitoli delle cinque Basiliche Patriarcali di Roma saranno pure mantenuti.

V.

Egualmente il Governo provvederà sull'asse ecclesiastico alla conveniente sussistenza di 15 mila Parrochi, con titoli ipotecati di ricchezza mobile. Gli assegnamenti da farsi ai Parrochi di Città saranno di nna rendita certa di franchi mille; quelli da farsi alle Parrocchie rurali saranno di lire ottocento.

VI.

Il numero indicato di Arcivescovi, Vescovi, Capitoli, Seminarii, e Parrocchie, non significa pel Governo che la norma per determinare le temporalità da liquidarsi nell'atto della separazione della Chiesa dallo Stato. Ma rimane sempre libero alla Santa Sede il nominare quanti Prelati o Ministri ecclesiastici riputerà utile o necessario, senza corespettivi od obblighi di sorta nel Governo italiano.

VII.

Siccome i titoli di rendita in ricchezza mobile dovranno crearsi con la vendita dell' asse ecclesiastico, così fino alla consegna di questi titoli, i Parrochi conseguiranno in rate semestrali anticipate le predette somme dal tesoro dello Stato possessore dei beni.

Gli assegnamenti fatti alle istituzioni ecclesiastiche in titoli ipotecati anzichè snl gran libro, mostreranno che il Governo non vnole, nei componenti il Clero, i salariati dello Stato, ma che intende tradurre in fatto la libertà religiosa.

VIII.

S. M. riconosce e dichiara avere il S. Padre diritto, nella sna qualità di Sommo Pontefice, alla piena indipendenza da ogni potere, ed al libero esercizio della sna spirituale antorità.

IX.

S. M. promette di lasciare alla S. Sede tutta la libertà pel suo svolgimento religioso e per la propaganda cattolica, in modo che, in Roma, la presenza del Governo Italiano non abbia menomamente ad inceppare la libera azione del Papa nelle materie ecclesiastiche.

X.

Per questo, Roma, mentre sarà la capitale del nuovo Regno italiano, continuerà ad essere la residenza del supremo Gerarca del Cattolicismo.

XI.

La persona del Papa sarà inviolabile e sacra come quella del Re.

XII.

I Cardinali godranno della immunità personale della quale godono i Senatori del Regno, e ne godranno altresì il Vice-Camarlengo della Chiesa, ed in tempo di Sede vacante, il Maresciallo del Conclave.

XIII.

Il Santo Padre, i Cardinali, i Prelati abiteranno in Roma dove meglio loro talenta. Gli Instituti pii, ed ecclesiastici, non soppressi dalle leggi del Regno, continueranno a rimaner dove sono.

XIV.

Godranno dell'immunità i Palazzi Pontificii del Vaticano, quello di S. Giovanni in Laterano, e quello di S. Maria Maggiore, e l'altro suburbano di Castel Gandolfo, ed i loro giardini, ed annessi; e saranno considerati come palazzi pontificii anche quelli ove risiederà la Dateria, la Cancelleria, e la Congregazione del Concilio. In quanto alle altre congregazioni, adunandosi nel Palazzo Pontificio, non avranno bisogno di speciali garanzie.

XV.

Il grande institnto di *Propaganda fede* con l'immunità conserverà i suoi beni, con l'obbligo della conversione per gli stabili, da eseguirsi per opera degli Amministratori, o di una Commissione nominata da Sua Santità. La conversione non ha altro scopo che quello di far cessare la mano morta, e di rendere la libertà a tutti i beni; e quindi sarà in arbitrio dello stabilimento di allivellarli, o di convertirli in ricchezza mobile ipotecata. L'edificio ove ha sede la Propaganda è dispensato da quest'obbligo.

Il Governo italiano, non guardando alle transitorie deviazioni di questo stabilimento dal suo vero scopo, ascrive a sna gloria non solo di conservare questa famosa istituzione che mira ad allargare il cristianesimo e diffondere la civiltà, ma di proteggerla con la sua autorità, dovunqne si estenda.

Il Governo ricorda volentieri che le molte lingue che si insegnano in qnesto grande stabilimento, e la sua tipografia, e biblioteca poliglotta — formano — con il concetto fondamentale della istitnzione, una gloria italiana.

XVI.

La Romana Inquisizione, avente sede nella regione Vaticana, che sarà neutralizzata per le istituzioni ecclesiastiche, non potrà esercitare in alcun luogo poteri coercitivi. Ogni tentativo di questa natura sarebbe pnnito come un delitto; perchè il Governo italiano neutralizzando la regione Vaticana per certe istituzioni pontificie, non potrà mai tollerare la violazione del diritto pnbblico e naturale, permettendo fatti simiglianti ai rapimenti Mortara e Coen, e alle prigionie e torture Galileiane. Le Congregazioni pontificie potranno definire o condannare moralmente le dottrine, non costringere le volontà e le coscienze.

XVII.

Per ciò che riguarda le sue relazioni fuori d'Italia, la S. Sede avrà del pari pienissima libertà d'azione.

Quindi il corso del Tevere, dal Ponte Elio ad Ostia, sarà dichiarato libero.

XVIII.

La corrispondenza di Sua Santità e dei suoi rappresentanti sarà inviolabile, come quella di tutti i cittadini italiani.

Per dare però maggiori garanzie a Sua Santità, oltre il corso del Tevere da Roma ad Ostia dichiarato libero, nella ferrovia da Roma a Civitavecchia potrà prender posto un ufficiale o corriere di Sua Santità, portatore inviolabile delle corrispondenze papali.

XIX.

Un filo telegrafico sarà posto ad uso esclusivo della S. Sede, la quale avrà due ufficii suoi, l'uno al Vaticano, l'altro in Civitavecchia. I dispacci di Sua Santità, o dei suoi rappresentanti, potranno essere scritti in cifra, e saranno così ammessi in tutti gli uffici telegrafici del Regno.

XX.

La corrispondenza attiva postale di Sua Santità, e della sua Camera Apostolica, sarà esente da tasse negli uffici postali italiani, dovendo però le corrispondenze portare la marca della *Camera Apostolica.* Le corrispondenze indirizzate a Sua Santità ed alla sua Camera avranno del pari la franchigia postale.

XXI.

In tempo di Sede vacante il cardinale Camarlengo

rappresenterà, per la giurisdizione, il Papa nel circondario Vaticano, dove adunerassi il Conclave come in altri secoli.

XXII.

Se la libertà del Conclave avesse mestieri di essere protetta, ad ogni richiesta del cardinale Camarlengo, o dei Cardinali aventi giurisdizione, il Governo Italiano assicurerà pienissima indipendenza al Sacro Collegio.

XXIII.

Per le temporalità, delle quali godono gli ecclesiastici, il dritto canonico al quale essi volonterosi obbediscono, sarà dai tribunali del regno applicato quale dritto convenzionale fra gli aventi interesse, come avviene degli Statuti di tutte le società.

XXIV.

Il culto sarà liberissimo, ed, ove occorra, protetto, nel recinto dei Tempii. Non potrà però esercitarsi nel suolo pubblico, nè con solennità spettacolose, nè con esposizioni di imagini o di simboli religiosi — e ciò anche in nome della pubblica sicurezza, dovendosi evitare le facili collisioni fra i professanti culti diversi, e le conseguenze spesso fatali del fanatismo religioso.

XXV.

Essendo riservato ai soli Governi tirannici di esercitare autorità sulle coscienze, e di astringere i cittadini ad atti religiosi, il Governo italiano manterrà l'obbligo dell'atto civile nei matrimoni, e lascerà libero ai seguaci dei varî culti l'nniformarsi ai riti della propria religione.

XXVI.

Il ginramento religioso sarà convertito in giuramento

civile negli atti pubblici nei qnali la legge lo esige, e con una formula, e con un rito eguale per tutti i cittadini.

XXVII.

Le disposizioni dei codici italiani sui delitti contro la religione, saranno riformati col concetto del diritto comune, e fuori di ogni sanzione penale sugli atti liberi della coscienza.

XXVIII.

Il Re, divenuto capo di un gran popolo, potente per influenza, per armi e per marina, proteggerà sempre, seguendo l'esempio delle altre potenze cattoliche e specialmente della Francia, in ogni parte di mondo le missioni religiose, perchè la luce della fede e della civiltà penetri più agevolmente, e si diffonda dove ancora non giunse e non prosperò.

XXIX.

Egualmente il Re d'Italia si obbliga verso il Sommo Pontefice e i suoi successori a non far rivivere, per virtù del plebiscito di Roma, alcuno dei diritti degli Imperatori romani, o dei Re d'Italia intorno alla conferma delle elezioni dei Papi, o sopra alcun punto toccante la libertà della Chiesa nell'ordine spirituale; perchè egli, nel prender le redini della riunita gloriosa nazione, non intende di far risorgere tempi nei quali la Chiesa era non subordinata, ma schiava allo Stato.

XXX.

Il Re d'Italia promette di adoprare tutta l'opera sua presso i Sovrani cattolici, perchè rinunzino al diritto di apporre nelle elezioni de' Sommi Pontefici quel *veto* che offende essenzialmente la libertà della Chiesa.

XXXI.

Tutti i componenti la Cnria pontificia, Cardinali, Prelati, o Ufficiali minori, italiani e non italiani, non avranno, nel regno, i diritti di cittadinanza: e quindi non potranno essere eletti nè deputati nè senatori; e ciò perchè i loro doveri verso il Pontefice non si trovino in collisione con i doveri verso la patria.

XXXII.

I senatori e i deputati che accettassero un grado nella Curia pontificia, s'intenderanno *ipso facto* decaduti dal loro ufficio, e non potranno essere rieletti.

XXXIII.

I Cardinali ed i Vescovi non formanti parte della *Curia* ed in essa non residenti, non potranno essere senatori o deputati, trattandosi di nffici che sono in opposizione con gli obblighi dell'episcopato e del cardinalato, e con i sacri Canoni.

XXXIV.

La regione Vaticana sarà neutralizzata sotto il reggimento delle leggi italiane. La neutralizzazione di questo circondario non ha altro significato se non quello che vi sono permesse quelle istituzioni ecclesiastiche che furono abolite dalle Leggi del regno, come sarà meglio espresso negli articoli seguenti.

I cittadini laici che vi abiteranno, ed anche gli ecclesiastici non regolari, non perderanno i diritti della cittadinanza romana e saranno in tutto equiparati agli altri cittadini romani.

I possidenti di fondi urbani in quella città o rione di Roma potranno essere espropriati dei medesimi in causa di pubblica utilità, salvo legale compenso.

XXXV.

Quindi il Concilio ecumenico, attualmente adunato, continuerà, nella città Vaticana neutralizzata, l'opera sua nella pienezza di qnella indipendenza, che troverebbe pure in ogni città italiana, come ve la trovano i Vescovi che votarono l'infallibilità personale del Papa.

XXXVI.

Per Città Vaticana s' intende quella parte di Roma sulla destra del Tevere, che fu principalmente edificata e circondata di mnra da Leone IV. Il suo perimetro sarà qnello determinato dalla bolla di Pio IV che incomincia — *Romamanum decet Pontificem almam Urbem* — pubblicata in Roma il 5 Dicembre 1562 e portante la data del 23 Agosto dello stesso anno.

XXXVII.

Quindi la regione di Borgo Pio non è compresa nella Città Vaticana, determinata dalla precitata bolla all'antico Borgo S. Pietro, che ha per limiti dal centro delle Mura in *via dei Bastioni*, la *via degli Ombrellari*, *di Orfeo*, *dell'Erba*, *la piazza Scossacavalli*, *la via dei Penitenzieri*, *il Borgo S. Spirito* fino alla sua Porta, e le *mura bastionate che circondano la vasta Villa Barberini*, e quindi le rimanenti mura che da *Porta Cavalleggieri* circondano il *Monte Vaticano* e i Palazzi e giardini Pontifici fino all'angolo rientrante delle mura dove incomincia la via dei Bastioni, e fino alla linea di via degli Ombrellari.

XXXVIII.

La legge sulla soppressione degli Ordini religiosi ed altri enti ecclesiastici, dovendo essere, in virtù del plebiscito, applicata a Roma e alle nuove provincie, essa avrà nella metropoli italiana le seguenti limitazioni.

La Città Vaticana essendo neutralizzata, il Santo Padre, prevalendosi della neutralità del suolo, potrà tenervi le case generalizie dei varii ordini religiosi, le quali saranno esclusivamente ad esso subordinate. I membri di queste case generalizie saranno considerati come stranieri, e soggetti solamente alle leggi di sicurezza pubblica. In quanto ai beni che questi Enti del suolo neutrale potessero possedere nel regno, essi non hanno alcun privilegio, e sono soggetti alla legge comune.

XXXIX.

Gli ordini religiosi che sono attualmente in Roma, cederanno subito metà delle loro case, e si ritireranno nelle rimanenti, intanto che gli edifici della regione Vaticana sieno preparati a ricevere le case generalizie.

XL.

Occupandosi dal Governo gli edifici degli ordini religiosi dei due sessi, saranno dati al Santo Padre tanti edifici nella Città Vaticana quanti bastino ad accogliere i componenti di queste case generalizie.

XLI.

Gli ordini religiosi femminili cesseranno in Roma per la legge di soppressione, e perchè inutili alla propaganda religiosa. Essi potranno, volendo, ricostituirsi come associazioni libere. La soppressione di questi ordini, oltre essere consigliata dalla inutilità di simili multiformi instituti di contemplatrici, lo è anche dal fatto che i monasteri occupano spesso i luoghi più classici di Roma, e con le loro clausure impediscono la scoperta e la restituzione di monumenti che illustrano la topografia romana e la storia di 25 secoli.

Niuno vieterà a queste pie e rispettabili devote di unirsi a pregar Dio ed esercitare atti di pietà in più modesti edificii, in più umili forme, e senza pubblico danno.

Le suore di Carità, se riverenti alle leggi, e dedite

esclusivamente ad opere di pietà, troveranno nelle nuove provincie romane la protezione che oggi le copre in fatto in tutto il reame italiano.

XLII.

I Collegii esteri, istituiti dalle varie nazioni in Roma, saranno rispettati e protetti, come lo furono per tanti secoli. Queste istituzioni monumentali, affermanti il primato di Roma in tutte le epoche, e delle quali è sempre crescente l'ntilità, troveranno nel Governo italiano la protezione alla quale hanno dritto.

I Collegii italiani, e le istituzioni artistiche saranno pure conservate e poste sotto la protezione del Ministro della pubblica istruzione.

In quanto all'insegnamento nei Seminari, e nei Collegii ecclesiastici — e in quanto alla disciplina, tutto è posto in Roma sotto l'autorità della Santa Sede. Il Governo non vi eserciterà che la vigilanza richiesta dall'ordine pubblico.

XLIII.

Il Seminario Romano, e l'Accademia ecclesiastica rimangono esclusivamente sotto l'Autorità del Santo Padre.

XLIV.

L'ordine di S. Benedetto, benemerito della Civiltà, e della Scienza, conserverà il Monastero e la Chiesa di S. Calisto, e riceverà in custodia il tempio di S. Paolo, e la Badia Farfense.

XLV.

Se qnalche altra casa monastica, per insigne benemerenza verso la società e la scienza meritasse eguali riguardi, il Parlamento italiano applicherà alla città eterna le norme che gli furono gnida in Italia per nobili e lodate eccezioni.

XLVI.

Le associazioni religiose, come tali, e senza personalità civile privilegiata, sono permesse come tutte le altre associazioni, e regolate dal dritto pubblico nazionale in tutto il Regno.

XLVII.

Gli ordini o istituti monastici esteri, stabiliti in Roma a causa religiosa, saranno conservati, perchè, oltre essere gli istrumenti principali con i quali la S. Sede esercita la propaganda cristiana nel mondo, essi ravvicinano l'Italia alle altre nazioni più direttamente, ed allargano il campo agli studi filologici e storici.

XLVIII.

La legge sulle fabbricerie non sarà applicata alla Reverenda Fabbrica di S. Pietro, salvo l'obbligo della conversione dei beni.

XLIX.

Le chiese, le quali pressochè tutte in Roma sono monumentali, ed hanno una storia che si confonde in generale con quella civile, saranno conservate, anche se esuberanti ai bisogni religiosi. Saranno eccettuate quelle che, trovandosi presso a poco nelle condizioni del Pantheon, debbono essere reintegrate e restituite al culto della scienza.

L.

I monumenti della Roma cristiana non solo saranno rispettati, ma verrà provveduto alla migliore conservazione di essi, che ricordano lo splendido periodo della terza civiltà italiana.

LI.

In qnanto alle Catacombe, il Commissario delle antichità e gli ufficiali del Governo vi eserciteranno l'autorità che spetta allo Stato nei monumenti, ma la congregazione delle indulgenze e sacre reliquie conserverà i suoi diritti nelle sacre memorie, che non verranno mai profanate.

LII.

L'Archiginnasio romano è posto sotto la dipendenza del Ministro della Pubblica Istruzione. Conserverà tutti gli insegnamenti che attualmente vi esistono, e gli saranno aggiunti, specialmente nella facoltà Legale, quelli che vi mancano al confronto delle Università Italiane. Il Collegio degli Avvocati Concistoriali sarà surrogato da nn Collegio eguale agli altri universitarii per la facoltà Giuridica.

LIII.

Le Gallerie e i Musei Vaticani e quello di S. Giovanni, ragionevolmente riguardati come meraviglie del mondo e storia superstite di tanti secoli di glorie italiane, essendo proprietà nazionali, verranno trasportati negli edificii dei nuovi Musei, unitamente agli altri monumenti che fossero sparsi nei palazzi o giardini papali.

LIV.

Le memorie delle munificenze pontificie non saranno scompagnate dai monumenti fissi o portatili.

LV.

Il Museo Kircheriano, custodito nella Casa gesuitica del Collegio Romano, sarà trasferito nelle sale del Museo Capitolino.

Il Gabinetto e le raccolte di Storia naturale del Col-

legio Romano saranno riuniti a quelli dell'Archiginnasio. L'Osservatorio astronomico del Collegio romano sarà mantenuto, e l'illustre Padre Secchi resterà al suo posto.

LVI.

I monumenti del rione Vaticano, e dei Palazzi pontificî, come il grande obelisco, il Giudizio di Michelangiolo, gli affreschi di Raffaello e degli altri grandi artisti, conserveranno la qualità di proprietà nazionali, saranno visibili al pubblico con le norme attuali di Roma, e resteranno specialmente raccomandati al Governo italiano per la manutenzione, ed alla civiltà dei Sommi Pontefici per la conservazione.

LVII.

Ove poi il Santo Padre consentisse che queste proprietà dello Stato e glorie nazionali rimanessero dove attualmente si trovano, cioè nello splendido edificio del Vaticano eretto a pubbliche spese, esse saranno custodite da ufficiali civili del Regno d'Italia.

LVIII.

Alla Biblioteca e agli Archivi Vaticani, essendo ancor essi di pubblica ragione, si applicheranno le norme dei Musei. Però il S. Padre potrà estrarre i Registri pontificî, gli atti dei Concilii, le bolle e tutte quelle carte che possono riguardarsi come documenti e storia della Religione e del Pontificato, e formare l'archivio segreto ed intangibile dei Papi.

LIX.

Il Re d'Italia, volendo lasciar libera la S. Sede in tutti i suoi atti e specialmente in quelli con le nazioni cattoliche, dichiara di non accettare alcuna responsabilità per tutto quello che S. Santità facesse a carico di principi o di popoli.

LX.

Le grandi potenze e le potenze cattoliche, approvando le presenti immntabili convenzioni, dichiarano unanimi che nessun potentato ha diritto di violare il territorio italiano col pretesto di far gnerra al Papa, anche se questi avesse scomunicato o interdetto monarchi e Stati, ed eccitato popoli alla ribellione; poichè il Papa, nel solo esercizio dell'autorità spirituale, non può essere soggetto di guerra.

LXI.

Le nazioni cattoliche, verso le quali l'Italia assume l'obbligazione di lasciare al Sommo Pontefice pienissima libertà, avranno in Roma, nella doppia rappresentanza diplomatica e religiosa, i più autorevoli testimoni delle adempite promesse. Qnindi il Corpo diplomatico residente presso il Re d'Italia, e quello ecclesiastico residente presso il Papa, faranno garanzia ai popoli che rappresentano, della piena libertà del Padre dei fedeli.

LXII.

Il Re d'Italia avrà, come gli altri sovrani cattolici, o governanti paesi cattolici, il suo rappresentante presso il S. Padre.

LXIII.

Avendo il S. Padre a provvedere al proprio splendore, alle Nunziature apostoliche, al trattamento dci cardinali residenti in Curia, ai prelati che coprivano cariche non ecclesiastiche, riceverà dal Regno italiano una *lista civile* eguale a qnella che riceve attualmente, o capitali liberi che fruttino la rendita stessa; il tutto esente da tasse.

APPENDICE DI DOCUMENTI



A

I.

Lettera di Leone XII a Leopoldo II Granduca di Toscana
(Avuta a mano dall' Arcivescovo di Pisa Mancini)

Altezza

L'Arcivescovo di Siena portatosi quì all' occasione del Giubileo ci ha comunicato segretamente che V. A. Imp. e Reale, ne' sentimenti del suo animo religiosissimo, desidera di conoscere sopra quali articoli della Legislazione Toscana in materie ecclesiastiche si credesse da Noi necessaria una prudente riforma.

Questa secreta e confidenziale comunicazione, tanto degna della pietà di V. A. e tanto conforme ai voti del nostro cuore, ci ha riempiti di grande consolazione. Mentre pertanto ci congratuliamo sinceramente con V. A. per sì egregie disposizioni comprovanti sempre più il suo amore per la religione ed il suo figliale attaccamento a questa S. Sede abbracciamo assai di buon grado la occasione che V. A. ci offerisce, e non lasciamo di corrisponderle prontamente con quella fiducia che Ella stessa c' inspira, ed insieme con quell' interesse che i doveri del Nostro Apostolico Ministero c' impongono, svelandole sull' argomento tutto il nostro pensiero.

Fin dal principio del Nostro Pontificato abbiamo bramato di avere un Nunzio in Toscana, al che non dubitiamo che V. A. non avrebbe difficoltà di aderire, siccome ne siamo assicurati da più parti.

Ma poichè la missione di un Nunzio Apostolico sarebbe di poca efficacia, se prima non venissero appianati certi punti che formano discordanza fra le due autorità, e che recano molta amarezza al Nostro cuore, perciò gradiremmo che sopra tali punti l' A. V. si compiacesse di portare le sue speciali considerazioni, e quindi emettesse gli ordini corrispondenti, onde o prima, o contemporaneamente alla riapertura della Nunziatura, le difficoltà stesse venissero tolte di mezzo.

Converrebbe una più libera comunicazione dei sudditi dell'A. V. con la Santa Sede per ottenere grazie spirituali, o immediatamente a questa annesse, senza l' intervento della Segreteria del R. Diritto; ed insieme una più libera comunicazione di tutti i Regolari coi loro supremi maggiori: una più estesa libertà ai Vescovi d' imprimere

e divulgare lo loro pastorali: una interdiziono dei ricorsi che in detta Segreterla si ricevono contro le persone ecclesiasticho, non esclusi i Vescovi, come pure del sistema in essa vigente d'inquirere o secretamente o apertamente sulla condotta e spirituale Governo dei Prelati, ed anche di riprenderli, e minacciarli; una maggiore facilitazione a questi di rimovere i cattivi parrochi, e di punire condegnamente gli ecclesiastici incorreggibili; e finalmente una maggiore Sovrana protezione ai Vescovi ed ai Parrochi per potere reprimere i disseminatori della empietà o colle parole, o colla propagazione dei libri perversi, e i contravventori delle leggi divine ed ecclesiastiche.

Noi crederemmo di fare ingiurla ai lumi ed alla pietà di V. A. se ci estendessimo in lunghe parole per provare che sopra punti di così grave importanza e per sè stessi e per le loro conseguenze non è possibile di transigere; e che tanto il bene e la tranquillità de' suoi sudditi, quanto la sicurezza della coscienza dell'A. V. reclamano indispensabilmente che siano presi analoghi provvedimenti, non disgiunti da quei mezzi più cauti e più prudenti che la somma saviezza dell'A. V. saprà suggerirle. Qualora V. A. si compiacesse di manifestarci sopra i detti essenziali punti le sue adesive intenzioni, nulla di più utile potrebbe riescire, quanto la missione del Nunzio Apostolico, per mezzo del quale verrebbe a stringersi sempreppiù la relazione della Sua Imperiale e R. Corte con la Santa Sede, e quindi una sempre maggiore consistenza prenderebbero le indicate necessarie riformazioni dall'A. V. volute e determinate.

Consolidata per tal guisa una intelligenza più diretta e più fiduciale con la S. Sede Apostolica, V. A. nel Nunzio da inviarsi potrà trovare ancora un mezzo intermediario e sicuro per farci noti i suoi ulteriori desiderii, e potranno parimenti con ogni agevolezza e maturità discutersi e definirsi gli altri punti che presentano discordanza fra le leggi canoniche e civili, nella sicurezza che intorno ai punti di minor rilievo V. A. troverà in Noi tutta la possibile condiscendenza. Noi le parliamo da padre. e possiamo ben darle tutta la sicurezza che Noi abbiamo il più vivo interesse e zelo sul bene dell'A. V. della sua I. e R. Famiglia e del suo Stato; ed è appunto questo interesse e questo zelo che Ci ha mossi a parlarle con quella candidezza, e con quella verità che ci pongono nelle labbra e nel cuore i precetti e l'esempio del Divino Nostro Maestro, di cui. benchè immeritevolmente, sosteniamo le veci. V. A. poi tenga per fermo che chiunque le parlasse in contrario La indurrebbe in errore, e sia certa eziandio che il Signore benedirà copiosamente le sue buone risoluzioni, dirette come sono alla gloria di Dio, alla obbedienza della comune madre la Chiesa, al bene dei sudditi, ed alla prosperità del Principe.

Ecco aperto a V. A. il Nostro cuore, pieno di una fondata speranza di vedere coronata ogni cosa dal miglior successo. Intanto

assicuriamo V. A. che tutto per la Nostra parte resta riservato e secreto: e poichè il Nostro Venerabile Fratello l'Arcivescovo di Siena non ha alcuna commissione o rappresentanza per farsi relatore a V. A. di questi sentimenti, abbiamo stimato opportuno di comunicarli direttamente all'A. V. con la presente, pregandola di tenere celato il nome del degno Prelato, il quale in modo unicamente narrativo, ed incoraggito dal tratto di degnazione usatagli dall'A. V., ha voluto depositare nel Nostro cuore le piissime e commendevolissime brame di V. A.

Imploriamo a V. A. ed alla sua I. R. famiglia ogni bene e felicità e restiamo col darle la paterna Apostolica Benedizione.

Roma il 1 Febbraio 1826.

Leo PP XII.

II.

Lettera di Gregorio XVI a Leopoldo II Granduca di Toscana.

Altezza Imperiale e Reale.

Nella effusione del cuore, penetrato da particolare affetto per l'A. V. e con quella fiducia che ci ispira e l'animo suo religiosissimo e la santità dell'oggetto, adempiamo la promessa fattale nel nostro confidenziale abboccamento. Gli interessi della religione, i diritti della Chiesa e la spirituale tranquillità de' suoi sudditi, sono gli oggetti sacrosanti che esigono dall'A. V. un rimedio che, nel proteggere l'Altare rinforzerà il Trono, mentre conosciamo per esperienza che si opera alla depressione del primo per rovesciare insiememente il secondo.

Le disposizioni che in cose di religione espiscaronsi scaltramente dalla buona fede degli Augusti suoi antecessori col pretesto dei diritti di Sovranità, sono purtroppo la zizzania, che soffocando fra suoi popoli il frumento eletto, a Lei appartiensi con cristiana fermezza SVELLERE RADICALMENTE.

I fogli compiegati all'A. V. additeranno, se risultamento lagrimevolo delle medesime disposizioni, sia appunto l'annientare l'ecclesiastica immunità, il rovesciare in più articoli la sacra disciplina, il cattivare il Divino Ministero e l'Episcopato, il por mano nell'insegnamento e con esso nel deposito stesso della fede, l'agevolare la corruzione della sana dottrina, lo spezzare o almeno indebolire i vincoli di dipendenza del Gregge dal Pastore, e il sottoporre infine alla terrena la spirituale podestà. Noi rimettiamo pienamente alla somma

sua saviezza il giudicarne, onde conoscerò quanto giuste ed indispensabili sieno le nostre sollecitudini per ottenerne la revoca o almeno la moderazione.

È la religione, è la Chiesa, diremo di più, è la prosperità dei suoi popoli, che esigono questo atto di giustizia, che lungi di essere disonorevole per l'A. V. e per la memoria degli Illustri suoi Maggiori, porgerà anzi a suoi sudditi e all'intera cristianità motivi luminosissimi di ammirare l'amor del vero, che solo il guida nelle sovrane sue determinazioni. Prendendo per consigliere quell'interno convincimento che Le addimostrerà la lealtà delle nostre insinuazioni, secondando senza subalterni riguardi li slanci della sua soda pietà, e fedele agli impulsi del Padre dei lumi, che da Lei attende la cessazione dei mali che contro ogni sua aspettazione affliggono ne' suoi dominii la chiesa: affretti l'A. V. un momento che sarà il più glorioso del suo Governo, il più vantaggioso pe' suoi sudditi, il più lieto per chi ama con sincerità la vera gloria e il vero bene di Vostra Altezza.

Convinta Ella sotto ogni rapporto, che togliesi al Principato un grande sostegno collo screditare presso i popoli il sacerdozio, ben ravviserà quale funesta cospirazione dei nemici dell'ordine pubblico sia quella d'insinuare ai Sovrani dei sentimenti di diffidenza verso la potestà ecclesiastica e di disistima per il clero, tal che poi s'inducano a vincolare la Chiesa e il Sacro Ministero con dure prescrizioni od umilianti riserve.

Le scriviamo con tenerezza di Padre che non si quieterà che nel vedernela ricolma delle celesti benedizioni, le quali possono aversi soltanto da chi difende e protegge la Chiesa che il figliuolo di Dio si formò collo spargimento del preziosissimo suo sangue. Noi intanto ci esibiamo pronti a darle mano nella grande opera di cui Ella non può non sentirne la vera necessità: e persuasi come siamo per fatale esperienza, doversi dare alcuna cosa a tanta asprezza dei tempi, accorreremo, ove il meglio lo esiga, con quelle facilitazioni, alle quali si prestò sempre questa Santa Sede, onde così rendere regolare colla legittima autorità quel che un abuso di podestà incompetente aveva prodotto di vizioso e d'illegale.

È in questi sentimenti che nell'augurare ogni prosperità all'A. V. ed alla Augusta di Lei famiglia Le ne diamo il pegno affettuosissimo dell'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano 15 Novembre 1833.

GREGORIO PP. XVI.

III.

Nota unita alla lettera di Sua Santità Papa Gregorio XVI 14 gennajo 1833.

Molte sono le prescrizioni pubblicate in Toscana sopra oggetti Ecclesiastici. Il Segretario del R. Diritto ne veglia alla esecuzione, ed è perciò che nelle attribuzioni del medesimo se ne riuniscono le massime regolatrici. Fondansi esse per base sul principio che la Chiesa nella *esteriore sua disciplina* debba dipendere dalle Leggi e dalla civile autorità dello Stato, principio che il B. Card. Tommasi credette essere « haeresim oppositam revelationi Divinae quam « nobis Deus manifestavit in libris novi Testamenti. Disciplina enim « exterior et visibilis Ecclesiae sita est in regimine Ecclesiae visi- « bilis, quod regimen non homo sed Deus, non Regibus sed Episco- « pis dedit (Tom. 7. Opusc. 16).

Una occhiata che diasi sulle medesime prescrizioni, basterà per convincersene, come ravviserassi sul momento, quanto esse oppongansi alla *Legislazione* ed all'*insegnamento della Chiesa*, oggetti venerandi, che colla propria sovversione, quella seco porterebbero della Divina costituzione della Chiesa medesima, se potesse mancare la parola di un Dio.

Potrebbe bastare per tutte, la Notificazione diretta alli Ordinarj di Toscana sotto il 7 *Gennaio 1780*, confermatoria di ogni altra anteriore ordinanza. Le espressioni precettive di *comando* d'*ingiunzione* di *Volontà Sovrana* ripetute in essa e nelle altre toccanti le materie di Chiesa, importano in chi così ordina, il *diritto di dar Legge* su di essa, e la infrazione con ciò di quella Autorità di Legislazione che conta privativamente la Chiesa sopra cose che la riguardano.

Nè ad essa oppongonsi solo nella *forma*, ma più ancora la rovesciano nella *sostanza*. Prova ne sia l'abolizione della Giurisdizione delle Curie Vescovili (30 Ottobre 1784), a cui se lasciasi in oggetti meramente spirituali alcuna Ispezione, *vuolsi che approvati ne sieno dal Governo, i Ministri* (13 Sett. 1783).

Quindi attribuitosi ai Ministri Regi privati veramente l'incarico di compilare i Processi criminali contro li Ecclesiastici (10 Gennaio 1778, e 8 Ottobre 1782), non possono i vescovi inquirere che sulle loro mancanze nei doveri particolari del loro stato, sottoponendoli solo a pene Canoniche, aperto sempre il ricorso al Governo per chi credesi aggravato (13 Ottobre 1762. Art. 6. 7, e 30 Genn. 1793. Art. 7.) Resta così privata la Chiesa della *podestà coercitiva* negatale già dai Catari, e dai Protestanti.

Quà spetta l'immischiarsi la potestà laica in oggetti riguardanti non meramente i Sacramenti. Ricordinsi le istruzioni date ai Vescovi

di delegare ai Parrochi indistintamente la facoltà di assolvere dai casi riservati (1 Febb. 1785), l'ordine di sospendere *a divinis* i Sacerdoti inquisiti (18 Maggio 1774), il divieto di non pubblicare i Trasgressori del Precetto Pasquale (27 maggio 1779), le proibizioni dei matrimonj di coscienza (22 Giugno 1786): la dichiarazione che nel foro non danno li Sponsali veruna azione contro i promittenti (3 Novembre 1790), l' annullamento dei Sponsali dei figli di famiglia se non furono celebrati in scritto (30 Genn. 1793), la promessa di sanzionare delle mutazioni sugli impedimenti matrimoniali (4 Nov. 1786): le prescrizioni infine sulle sacre Ordinazioni, e sui titoli patrimoniali che pur si sottomettono all' approvazione del Governo (18 Marzo 1789 — 15 Giugno 1778 — 28 Sett. 1788 — 26 Maggio 1792 — 18 Marzo 1769 — 16 Nov. 1776).

Nè può quì dissimularsi sull' abrogazione delle Pontificie riserve in materie benefiziali (12 Agosto 1783), sulla collocazione dei Benefizi e di Dignità, quelle ancora comprese che vacassero in Curia (13 Luglio 1787, e 15 Genn. 1787), e sul non accettare le Bolle Pontificie di coadiutorie, o di renunzia (28 Ottob. 1777, e 7 Genn. 1780 § 11), sulla avvocazione delle Cause beneficiarie dichiarate di *privativa cognizione* dei Tribunali laici, sulle attribuzioni date ai medesimi in riguardo alla provvista dei Benefizi ecclesiastici di Patronato Regio e di Corpi morali (10 Luglio 1781 — 2 Marzo 1782). Appartengono a questa classe le ordinazioni altresì, che in opposizione del Tridentino esigono età maggiore per le Professioni religiose (2 Sett. 1788), e quelle che insinuano ai Vescovi delle riduzioni di obblighi, sebbene sia solo della pienezza della podestà Pontificia il concederlo (15 Giugno 1778), e quelle che raggiransi sulle Cure tenute dai Regolari (20 agosto 1779), non che quelle che inducono l' abolizione delle Decime (24 Febb. 1783), e quelle che dichiarano vacanti i Benefizj posseduti dai Rettori che sono fuòri di Stato (9 Giugno 1789).

Non meno che nella legislativa potestà rimangono offesi i sacri diritti della Chiesa nell' *insegnamento*, che *per Divina ordinazione ad essa spetta privativamente,* siccome mezzo sostanzialmente unito alla custodia del deposito augusto della fede, che l' Autore della medesima le affidò. Fu infatti opera del Governo il procurare la compilazione del Catechismo sulle traccie del Colbert, che poi si trasmise ai Parrochi (7 Gennajo 1780) art. 9. — Sinodo di Pistoja. Appendice N.o 30, come prescritti furono dal Governo i libri da usarsi nei Seminarj (24 Agosto 1789).

Più ancora; debbonsi sottoporre alla revisione del Governo le Pastorali, e le Notificazioni dei Vescovi sì in stampa che manoscritte (8 Agosto 1788); anzi nè anche i Sinodi possono pubblicarsi senza la regia approvazione, (2 Agosto 1785), con che assuntasi dal Governo la persona di Giudice e di Maestro nelle materie di Fede e della Morale, veggonsi ridotti i Maestri d'Israele alla qualità umiliante di Discepoli del laico, anzi di ufficiali del R. Diritto, obbligati non rare

volte a depennare verità inconcusse di Canoniche prescrizioni, perchè mal convenienti alle idee politiche del tempo, e colle Dottrine di Scrittori non favorevoli alla Chiesa Cattolica ed alla Santa Sede. Posti con atti pubblici e così solenni nella diffidenza dei Popoli, i Ministri del Santuario giacciono per necessità nel disprezzo, nè sono ascoltati nell' insegnamento.

Potrebbe quì rammentarsi eziandio il divieto di dare, senza il previo assento del Governo, li Esercizi spirituali e le Missioni al Popolo (13 Sett. 1792 art. 4), quasi che dal Governo abbiano i Pastori ad implorare l'esercizio di quella Divina legazione, di cui Dio li rivestì.

Finalmente il *Governo della Chiesa* soffre gravemente sotto l'influsso delle ordinanze Toscane. Vincolata si è duramente la comunicazione dei Vescovi e dei fedeli col Pontefice, nè si permette senza la licenza antecedente del Governo il ricorso alla Santa Sede, a cui si dà spesso il nome di *Autorità straniera* (28 Ott. 1777); e ben anche della relazione triennale dello Stato della Diogesi vuolsi dal Governo la copia prima che si trasmetta a Roma (12 Dic. 1786).

Le Costituzioni, le Bolle, i Rescritti di qualsiasi genere provenienti da Roma non hanno vigore in Toscana se prima non vengano approvati e come sanzionati dalla potestà laica. Preservasi espressamente il libero appello ai Tribunali laici contro le determinazioni dei Vescovi, (30 Genn. § 7): l'appello alla Santa Sede, anzi alli Arcivescovi che sieno fuori dello Stato Toscano, è vietato sotto la generale espressione che non siano i Sudditi tirati a litigare fuori di Stato (7 Genn. 1780. Art. 22).

Queste ed altre molte sono le infrazioni dei sacri Diritti della Chiesa, contro le quali se inutili furono i reclami dei Vescovi Toscani, non ebbero più felice risultamento le rimostranze della Santa Sede. Avea il Gran Duca Ferdinando, di sempre gloriosa ricordazione, fatti dei cambiamenti su di esse, ma non erano essi sufficienti: videsi intanto dopo la felice ristanrazione del Governo richiamato in vigore il sistema legislativo sulle Mani morte (9 Sett 1814), e sopra altri punti di privativa pertinenza dell' Autorità Ecclesiastica: riassunse il Segretario del R. Diritto le sue attribuzioni in guisa che amarissime querele ne fecero i Vescovi. Diessi luogo allo trattative colla Santa Sede, ma conviene pur dirlo per la verità, *restano ancora aperte delle* GRANDI FERITE ALLA LIBERTÀ DELLA CHIESA.

Quel Dio nelle cui mani è il cuore de' Principi ha riservato alla Religione ed alla pietà di Leopoldo II la gloria di rendere a Dio, quel che è di Dio, sicuro che sarà egli sovrabbondantemente prosperato nel godere di quello che è di Cesare. Abbia esso sempre su di ciò per norma infallibile delle sue Sovrane determinazioni l'avviso dei Padri del Concilio Tridentino, appartenere cioè al suo incarico, *non tantum concedere jus suum Ecclesiae restitui, sed etiam subditos*

suos omnes ad debitam ergo Clerum reverentiam revocare, nec permittere ut Officiales, aut inferiores Magistratus, Ecclesiae et personarum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio sua inconsideratione aliqua violent. (Sess. 25. Cap. 20, de Reformationo).

IV

Altra Lettera di Gregorio XVI a Leopoldo II Granduca di Toscana.

Altezza Imperiale e Reale

Abbiamo molto gradita la lettera che V. A. Imperiale ci ha scritto li 31 del passato mese, considerandola come una nuova testimonianza non meno della sua pietà e religione, che della figliale affezione ed attaccamento alla Nostra Persona. Quindi mentre noi sicuri di paterno affetto ci uniamo di buon grado a Lei nel porgere a Sua Divina Maestà li dovuti ringraziamenti pel benefici fin qui compartitici, intendiamo pure ringraziarla particolarmente per quelli dei quali si è degnata copiosamento segnalare l'A. V., cui protestiamo la sincera nostra riconoscenza per le obbliganti espressioni di augurii e di felicitazioni che ha praticate verso di noi e che con effusione di cuore Le contracambiamo.

Passando poi a parlare dei due oggetti sui quali ha invocata la Nostra annuenza ed il concorso della Nostra Apostolica Autorità, per la quiete di sua coscienza riguardò ad una, e per la miglior sistemazione nello forme canoniche riguardo all'altro, l'assicuriamo anticipatamente della Nostra somma propensione in tutte quelle cose che le possono essere di gradimento, e nelle quali i nostri doveri ci permettono di contentarla. Perciò intorno al primo, non possiamo non convenire pienamente sul saggio e religioso di Lei divisamento, che i Beni male acquistati (specialmente d' indole ecclesiastica) non portano fortuna nelle famiglie, e l'esperienza stessa ne somministra evidentissima prova.

Ad evitare adunque tale infortunio nella di Lei casa, Noi, prese in considerazione le attuali circostanze della cosa, e più ancora per li riguardi che vogliamo usare con V. A. per le buone di Lei disposizioni (che ce le promettiamo sempre migliori) in favore della Chiesa, e degli imprescindibili suoi diritti, Le accordiamo la richiesta facoltà di acquistare e possedere la Tenuta nelle Maremme Toscane chiamata *Albarese,* di proprietà in origine della Religione di Malta, ed ora ritenuta da cotesto di Lei Governo; e di poterne di

essa liberamente disporre. Qui però non vogliamo nasconderlo la viva pena di cui ci soffre l'animo rapporto all'inclito ordine Militare di Malta, che mentre si è reso tanto benemerito della Chiesa e della società, veggasi ora ridotto quasi al totale deperimento, privato pressochè di ogni considerazione e mezzo di sussistenza. Noi perciò lo raccomandiamo caldamente a V. A.

Riguardo poi al secondo oggetto relativo all'erezione di una nuova sede Vescovile colla corrispondente Diocesi nella parte di Toscana a Lei soggetta al di quà dell'appennino dismembrandone il territorio da più di una Diocesi del Nostro Stato, non possiamo darle una risposta adeguata se non dopo che avremo veduto ed esaminato il progetto che si propone inviarci. Egli è questo un affare da doversi comporre nelle forme canoniche, e che perciò ha bisogno di essere attentamente considerato in tutte le parti che interessano il il bene spirituale dei fedeli, il decoro della dignità Vescovile, ed i diritti dei terzi possessori, quali sono gli attuali Ordinarii. Noi vogliamo lusingarci che nel progetto che ci offrirà e nei concerti che si dovranno prendere in seguito, tutte queste cose potranno facilmente conciliarsi di comune accordo, ed in questo caso saremo ben contenti di poternela compiacere.

Nel rimanente staremo attendendo la proposizione dei candidati per le Chiese di Pistoia e Grosseto, che speriamo siano tali quali ci promette, degni del Ministero spirituale in Diocesi bisognose di dotti e zelanti pastori, e frattanto con tutta la pienezza del Nostro affetto compartiamo a V. A. I. e R., Consorte e figlio, e tutta la di Lei famiglia, l'Apostolica benedizione.

Dal Nostro Palazzo Vaticano
Li 12 Gennaio 1837.

GREGORIO XVI

V.

RELAZIONE del Conte di LUTZOW Ambasciatore d'Austria a Roma e come tale incaricato d'affari dall'Arciduca d'Austria LEOPOLDO II Granduca di Toscana.

PRÉCIS *des explications dans lesquelles le S. Père était entré lors d'un entretien qu'Il avait eu avec l'Ambassadeur de Sa Majesté I. et R. A.*	SUNTO delle spiegazioni date dal Santo Padre in occasione di un colloquio da Lui avuto coll'Ambasciatore di S. Maestà I. e R. A.
4 Août 1839	4 Agosto 1839
Dimanche 4 d'Août le S. Père avait bien voulu me recevoir en	Domenica 4 Agosto, il Santo Padre si compiacque ricevermi

audience particulière et privée que Sa Sainteté m'avait fixée Elle-même, ayant des communications à me faire. Le Pape ne me laissa pas longtemps dans le doute sur le véritable motif de l'entretien qu'Il voulait avoir avec moi: il s'agissait des rapports du S. Siége avec la Toscane, des entraves que le pouvoir ecclésiastique y rencontrait sans cesse, de la manière arbitraire dont le Gouvernement y disposait du bien de l'Eglise, des dotations des siéges épiscopaux; la conclusion était que, hormis la Prusse, il n'y avait que la Toscane d'où Il recevait des humiliations, des manques d'égards.

« Dopo la Prussia — *c'étaient* « *là les paroles du S. Père* — non « c'è spina che mi tormenti, mi « affligga di più che la Toscana. »

Le Saint Père me retraça ici une autre fois ses griefs contre la Toscane, presque contre le Grand-Duc personnellement. Sa Sainteté m'avait déjà longuement entretenu sur ce sujet lors d'une audience qu'Elle m'accorda au mois de mai passé.

Le Pape me fit la lecture de sa correspondance avec le Grand-Duc, et S. S. releva avec beaucoup d'humeur que, tandis qu'Elle Lui adressait des lettres confidentielles, de cabinet, Son Altesse Imp. ne Lui répondait que par des lettres d'office et ministérielles, dictées par des conseillers dont le sentiment hostile qu'ils entretenaient envers le S. Siége ne Lui était nullement un mystère. Le Pape releva que le Gouvernement Tos-

in udienza particolare e privata che la Santità Sua, per alcune partecipazioni da farmi, mi aveva già Essa medesima prestabilita. Il Papa non mi lasciò a lungo incerto circa il vero scopo del colloquio ch' Egli voleva aver meco: si trattava delle relazioni fra la Santa Sede o la Toscana, degli ostacoli che il potere ecclesiastico incessantemente incontrava in questo paese, del modo arbitrario con cui il Governo vi disponeva dei beni della Chiesa, delle dotazioni delle Sedi vescovili; e la conclusione era che, tranno la Prussia, non v' era se non la Toscana da cui ricevesse umiliazioni e mancanze di riguardi.

« *Dopo la Prussia* » così esprimevasi il Santo Padre « *non v'è* « *spina che mi tormenti e mi af-* « *fligga di più che la Toscana* »

Il Santo Padre mi riepilogò quindi un' altra volta i suoi motivi di lagnanza contro la Toscana e quasi contro il Granduca personalmente. Sua Santità già aveva a lungo meco parlato su questo proposito, in occasione di una udienza ch' Essa mi concesse nello scorso Maggio.

Il Papa mi diè lettura della sua corrispondenza col Granduca; e S. S. fece notare con molta vivezza che mentre Essa gli scriveva lettere confidenziali, di gabinetto, Sua Altezza Imperiale non Le rispondeva se non con lettere d'ufficio e ministeriali, dettate da consiglieri, la cui ostilità verso la Santa Sede non era sicuramente un mistero. Il Papa fece spiccare come il Governo Toscano, facendosi modello delle

can, à l'instar des Cours protestantes, faisait toujours valoir sa législation aussi souvent que l' Eglise réclamait ses droits et le respect dû à ses décrets. Il se plaignit que le pouvoir épiscopal y était nul et que les Evêques ne rencontraient que des entraves en voulant s'adresser au S. Siége: que les Evêques étaient réduits aux mêmes rapports avec le Chef de l'Eglise que permettaient les souverains acatholiques, les adversaires de notre S. Religion, à ceux qui administraient des Diocèses dans leurs Etats. Il revint sur l' aliénation des biens des siéges vacants, nommément sur ceux de l' Archevêché de Pise privé d'un pasteur depuis plus de trois ans, pour pouvoir achever plus systématiquement l' œuvre que l'on s'était proposé et qui ne se limitait plus même à la vente des immeubles. Il dit que tout annonçait le plan d'une assimilation des Evêques aux autres fonctionnaires de l'Etat. Sa Sainteté me cita ici l'Evêché d'Arezzo vacant depuis peu de mois et qui allait, de même que celui de Pise, être soumis à une administration fiscale et privée de ses biens-fonds. Le Pape me disait qu'il était clair que l'on voulait s'en tenir aux dispositions synodales de Pistoja que le S. Siége avait solemnellement condamnées; Sa Sainteté m'assura qu'Elle se sentait avilie par la manière dont Elle était traitée par la Toscane qui répondait à chaque démarche conciliante de la Cour de Rome, à chaque réclamation fondée en droit, par quelque nouvel acte d'autorité et de prépotence; conduite qui

Corti Protestanti, metteva sempre innanzi la propria legislazione ogni qual volta la Chiesa reclamava i suoi diritti ed il rispetto dovuto ai suoi decreti. Si lagnò che il potere episcopale vi fosse nullo e che i Vescovi non incontrassero altro che ostacoli quando volevano ricorrere alla Santa Sede: che i Vescovi fossero ridotti alle stesse relazioni col Capo della Chiesa che sarebbero permesse dai Sovrani acattolici, dagli avversarii della nostra Santa Religione, a coloro che amministrassero Diocesi nei loro Stati. Tornò a parlare dell' alienazione dei beni delle Sedi vacanti, ed in ispecie di quelli dell' Arcivescovato di Pisa, privo di pastore già da più di tre anni, onde più sistematicamente potesse compiersi l'opera preconcetta e che già non si limitava più alla sola vendita degl' immobili. Egli disse che tutto annunciava il progetto di una assimilazione dei Vescovi agli altri funzionarii dello Stato. Sua Santità mi citò allora il Vescovato d'Arezzo, vacante da pochi mesi e che, come quello di Pisa, stava per esser consegnato ad un' amministrazione fiscale e privata dei suoi immobili. Il Papa dicevami che era evidente volersi colà strettamente attenere alle disposizioni sinodali di Pistoia, disposizioni solennemente condannate dalla Santa Sede. Sua Santità mi affermò sentirsi Essa avvilita dal modo con cui era trattata dalla Toscana che, ad ogni passo conciliativo della Corte di Roma, ad ogni reclamo fatto di pieno diritto, rispondeva con qualche nuovo atto di autorità e di prepoten-

était en opposition avec celle qu'observaient les autres Cours Catholiques à l'égard du Souverain Pontife. Le Pape ajouta à la fin qu'il était de son devoir de parler, d'élever sa voix et de mettre sa conscience à l'abri de tout reproche qu' Il aurait à s'adresser en agissant différemment. Sa Sainteté revint alors à la demande qu'Elle avait en quelque sorte déjà mise en avant, il y a quelques mois, c'est-à-dire que je voulusse me charger de la commission de me rendre auprès du Grand-Duc et de lui exposer en personne les désirs, les vœux, les réclamations, les griefs du S. Père. Quelque flatté que je pouvais être par cette marque de haute confiance dont m'honore le S. Père, j'ai pris la liberté de Lui observer que ce ne pouvait être qu'en hésitant et avec la plus juste défiance de moi-même, de l'insuffisance de mes moyens d'agir sur l'esprit de Monseigneur le Grand-Duc, sur celui de Son Ministère, que je pouvais déclarer au S. Père que je serai heureux de le servir et de Lui offrir par mon empressement une nouvelle et irréfragable preuve du vif intérêt que prend mon Auguste Cour à tout ce qui peut contribuer à la gloire et à la satisfaction de Sa Sainteté, et à rétablir de bons rapports avec un Souverain, Prince de la Maison d'Autriche, uni à Sa Majesté l'Empereur par les liens du sang et par eux d'une amitié sincère.

Le Cardinal Secrétaire d'Etat voulut bien me faire connaître depuis, et d'une manière explicite le désir de Sa Sainteté, et me met-

za, condotta completamente opposta a quella tenuta dalle altre Corti verso il Sommo Pontefice. Il Papa aggiunse finalmente esser suo dovere il parlare, l'innalzar la sua voce, e sgravar la sua coscienza da qualunqne rimprovero che Egli dovrebbe fare a sè stesso qualora agisse in modo diverso. Sua Santità rimise allora in campo la dimanda già fatta in qualche modo alcuni mesi prima, che cioè io assnmessi l'incarico di andare al Granduca e fare a lui noti personalmente i desiderii, i voti, i reclami, le lagnanze del Santo Padre. Per onorato che mi potessi reputare dalla prova di così alta fiducia che il Santo Padre degnavasi accordarmi, mi feci lecito fare a Lui notare che solo con esitazione e con la più giusta diffidenza in me stesso e nell'insufficienza dei miei mezzi per agire sull'animo di S. A. il Granduca e su quello del Suo Ministero, poteva io dichiarare al Santo Padre che mi stimava fortunatissimo di poterlo servire e di offrigli mediante la mia premura una nuova ed irrefragabile prova del vivo interesse che l'Augusta mia Corte prende a quanto può contribuire alla gloria ed alla sodisfazione di Sua Santità, ed a nuovamente stabilire buone relazioni con un Sovrano, Principe di Casa d'Austria, unito a Sua Maestà l' Imperatore coi legami del sangue, e con quelli di una sincera amicizia.

Il Cardinale Segretario di Stato si compiacque in seguito farmi noto in modo esplicito il desiderio di Sua Santità e pormi in grado

tre à même de connaitre avec précision ce que Sa Sainteté veut, et sur quoi portent spécialement ses plaintes: ces notices se rapportent presque entièrement au texte des lettres que le Pape avait adressées au Grand-Duc le 14 Novembre 1833 et le 13 Mars 1834, et aux réponses que Son Altesse Impériale y avait faites.

Le Pape voulut voir l'Ambassadeur une seconde fois et, l'avant-veille de son départ pour Florence, Sa Sainteté lui réitéra tout ce qu'Elle lui avait dit précédemment et le conjura de rendre S. A. I. attentive à l'état de souffrance et d'oppression dans lequel se trouvait l'Episcopat et l'Eglise en Toscane. « Cinq Siéges, en partie depuis des années sans pasteurs, et les biens de l'Eglise vendus au plus offrant, ou réunis aux domaines de l'Etat: j'en appelle à la rectitude, à la piété, à la religion de Monseigneur le Grand-Duc». C'étaient les dernières paroles que le S. Père proféra, en m'imposant de ne pas laisser ignorer à son A. I. et R. que sa conscience l'obligera de prouver au Monde Catholique qu'Il ne saurait admettre qu'aux portes de Rome l'Eglise soit frustrée de ses biens et l'Episcopat mis dans l'impossibilité de remplir ses devoirs et de recourir au Chef de l'Eglise.

di conoscere con precisione ciò che vuole la Santità Sua e di che in special modo si lagni: queste indicazioni si riferiscono quasi totalmente al testo delle lettere scritte dal Papa al Granduca il 14 Novembre 1833 ed il 13 Marzo 1834 ed alle risposte che a quelle aveva date Sua Altezza Imperiale.

Il Papa volle vedere l'Ambasciatore una seconda volta, e l'antivigilia della sua partenza per Firenze Sua Santità gli reiterò tuttociò ch'Essa già avevagli detto e lo scongiurò a destar l'attenzione di S. A. I. circa allo stato di patimento e d'oppressione in cui trovavansi l'Episcopato e la Chiesa in Toscana. « Cinque Sedi senza pastore, alcune delle quali da varii anni, ed i Beni della Chiesa venduti al maggior offerente: me n'appello alla rettitudine, alla devozione, alla religione di S. A. il Granduca. » Queste furono le ultime parole che il Santo Padre proferì, mentre imponevami di non lasciare ignorare a S. A. I. e R. che la sua coscienza lo costringerebbe a provare al Mondo Cattolico che Egli non poteva permettere che alle porte di Roma, la Chiesa fosse frustrata dei suoi Beni, e l'Episcopato posto nell' impossibilità di adempire ai suoi doveri, e di ricorrere al Capo della Chiesa.

VI.

ESTRATTO della Nota passata a mano al Ministro Austriaco a Roma il 5 settembre 1839.

La legislazione contro cui si reclama è osservata da 70 anni, è amalgamata con gli usi, e gl'interessi dello Stato, è basata su prin-

cipj sanzionati dalle Leggi di tanti Stati Cattolici di Europa, e la deroga sarebbe ingiusta e dannosa. Ciò nonostante l'attual Governo vi ha operate tutte quelle modificazioni che ha reputate savie, e convenienti. — I Vescovi godono di una libertà piena nei loro rapporti colla Santa Sede; la loro Autorità è protetta, e fatta rispettare in tutte le occasioni; il loro voto è decisivo nella concessione dei Benefizj di libera collazione, e preponderante nella presentazione ai Benefizj di Patronato Regio. — Fa meraviglia che siasi insinuato al Santo Padre che il sistema di ammministrazione tenda a ridurre il Clero alla condizione degli altri funzionari dello Stato stipendiati dal Tesoro. Si riconosce al contrario il vantaggio morale che resulta dal sistema che assicura alli Ecclesiastici il possesso delle proprietà fondiarie; e per l'aumento del patrimonio della Chiesa si fanno tutto dì concessioni; e dal 1814 sono grandemente aumentati i Capitali donati alla Chiesa. Enormi spese sono state fatte dal Tesoro Regio per restauri, e ricostruzione di Chiese parrocchiali, e Case Canonicali, e per restauri delle principali magnifiche Metropolitane dello Stato, trascurate nei tempi precedenti, sebbene essendo quì il Culto dotato con beni fondi la finanza dello Stato dovesse essere esente da tali spese. — La nomina dei Vescovi è stata talvolta trattenuta per le difficoltà sulla scelta delle persone. — Non si è mai pensato a fare innovazione alla proprietà fondiaria della Mensa di Arezzo. — Una parte dei beni rurali appartenenti alla Mensa di Grosseto era situata nel distretto di questa provincia ove i più importanti lavori di disseccamento, e risanamento, e di agricoltura dovevano farsi. Questi beni, erano sottoposti alla espropriazione per causa di utilità pubblica come le altre proprietà private. Una ampiissima indennità fissata da una perizia regolare, e approvata dal Tribunale, fu assegnata sul Tesoro a profitto del Vescovado. Le altre proprietà fondiarie che non erano nella medesima località formano sempre il patrimonio della Mensa, la quale per le operazioni suddette ha molto aumentato la sua rendita. — La vasta Tenuta di Vada appartenente all'Arcivescovado di Pisa, e che causava grandi spese al Titolari per la cultura, entrava nel piano dei lavori di risanamento, e di agricoltura da eseguirsi in una provincia limitrofa a Grosseto. Lo Stato si è caricato di tutta la spesa necessaria per questi lavori, ma è stato indispensabile di acquistare la Tenuta con perizia approvata dal Tribunale, e la Mensa ha infinitamente aumentato le sue rendite. Ciò nonostante si pensa al modo di far rientrare, se il nuovo Vescovo ne esprime il desiderio, nel dominio diretto della Mensa i beni formanti la Tenuta medesima. Dopo che i lavori saranno terminati sarà offerto al Titolare o di continuare a percipere la rendita che gli è stata assegnata sulla Cassa dello Stato, o di ritirare le rendite enfiteutiche dai cessionarj dei terreni, o di ristabilire la Mensa in tutti i diritti dependenti dalla sua qualità di proprietaria diretta dei Beni.

In quanto all'affare relativo alle promesse di matrimonio, e all'altro concernente il vizio di simonia nella collazione di un Benefizio, il Governo li prenderà in considerazione particolare e saranno sottoposti ad uno scrupoloso esame.

VII

L'Arcivescovo di Firenze, a Leopoldo II, Granduca

Altezza Imperiale e Reale

Prima che per altro mezzo V. A. I. e R. venga in cognizione di una lettera circolare di Sua Santità da me ricevuta colla posta di ieri, ho creduto mio dovere di trasmettergliene una copia fatta di mia mano, giacchè non *ne* ho, se non erro, prudentemente, voluto che altri ne fosse avanti informato di V. A. I. e R.

Per quanto il ricevimento di questa lettera circolare *abbia seriamente colpito il mio cuore*, mi consola per altro la religione, e saviezza di V. A. I. e R. dalla quale io non diffido che sarà trovato modo, per cui il S. Padre debba convincersi, anche in quest'affare, del figliale attaccamento di V. A. I. e R. alla Santa Sede, del quale ne ha in tante e tante occasioni dato luminosissime prove.

Profitto intanto di questo incontro per protestarmi col dovuto rispetto

Di V. A. I. e R.

Firenze 11 Dicembre 1839.

Um.o Dev.mo Obbl.mo Servo e Suddito
Ferdinando Arciv. di Firenze.

VIII

Il Vescovo di Fiesole, a Leopoldo II Granduca

Altezza I. e R.

Ieri sera per mezzo della Legazione Pontificia mi fu rimessa una lettera del S. Padre, indirizzata a tutti gli Ordinarii del Granducato, una copia della quale io credo mio rispettoso dovere di presentare senza ritardo all' I. e R. A. V. acciò ne conosca prima d'ogni altro ciò che vi si contiene, e per supplicarla altresì che anche in questa occasione voglia attestare, nella sua eminente religiosità alla S. Madre Chiesa, quel figliale attaccamento che sempre l' A. V. Le ha dimostrato singolarissimo, coll'aiutarci colla potente sua autorità al conseguimento di quel fine che la circolare summentovata se ne propone.

XVIII.

Anche in quest' atto di mia umile riverenza spero che V. A. I. R. si degnerà di riconoscervi un omaggio di quella devozione che io Le professo sincera, con cui ho l'alto onore di segnarmi

Di V. A. I. e R.

Firenze 11 Decembre 1839.

Um.o Dev.mo Obbl.mo Servo e Suddito
Gio. Batta V. di Fiesole.

IX.

LETTERA CIRCOLARE di GREGORIO XVI.
ai vescovi della Toscana
contro le leggi dello Stato,
sulla nullità della conversione dell'asse ecclesiastico (1).

GREGORIUS PP. XVI. — Venerabiles Fratres, et Dilecti Filii, salutem et Apostolicam benedictionem.

Inter assiduas Pontificatus Nostri sollicitudines non ultimum profecto tenet locum ea, quae, ex nonnullis legibus circa res ecclesiasticas in ista Magni Hetruriae Ducis ditione vigentibus, promanat. Neque enim dissimulare possumus, illas sacris Ecclesiae juribus ac libertati plurimum adversari, et quarta propositione pseudo-Synodi Pistoriensis ab Apostolica Sede solemniter damnatae, veluti fundamento innixas videri. Perspectum hinc est, qua Apostolici zeli constantia Praedecessores Nostri saepius in id reclamaverint: quod quidem Nos etiam, illorum exemplum imitati, praestare identidem non omisimus. Dum autem consentaneum justitiae curisque Nostris exitum praestolaremur, novam Ecclesiasticae auctoritati injuriam nuper illatam dolenter intelleximus. In manibus namque Nostris versantur litterae die 17 Septembris proximi Florentiae typis editae quibus, post commemoratum praedicti Magni Ducis decretum de vastissimo praedio ex dominio Mensae Archiepiscopalis Pisanae in reipublicae proprietatem per emptionis et venditionis contractum

(1) Con quest' atto Gregorio XVI tenta turbare le coscienze, ed impedire un atto del legittimo Governo, diretto a migliorare le condizioni dell'agricoltura e della proprietà. S. Gregorio Magno fece l'inverso. Inviò (adoperando la virtù dell'obbedienza,) ai Vescovi un editto dell'Imp. Maurizio sebbene nol credesse diretto al maggior bene dell'anima. Si trattava di vietare ai soldati di prendere abiti monastici finchè non avessero soddisfatto al loro dovere nell'esercito. Quel santo Pontefice fece modestamente le sue osservazioni al Principe, ed ubbidì, non protestò con lettere o con allocuzioni quasi predicando la rivolta!!

transferendo, denunciatur perducta jam ad effectum translatio hujusmodi, et ratio praeterea indicitur, bona illud ipsum praedium constituentia alienandi per Emphyteusim, juxta normam super fundis Mensae Episcopalis Grossetanae pridem servatam. Porro quanta cum Ecclesiae et hujus Sanctæ Sedis lesione haec omnia fuerint peracta, satis perspicitis, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii, quibus exploratum ceteroquin est, quo sacratissimo jure in temporales res suas Ecclesia ipsa potiatur; quam graviter Sacri Canones vetent eas a quopiam invadi, vel etiam absque Apostolica facultate quomodolibet alienari; quibusque tantum positis conditionibus, et adhibitis solemnitatibus, liceat quandoque de iis contractus inire. Jam vero mittimus, ne inspecta quidem emptionis et venditionis perficiendae natura, illegitimam apparere illam, de qua supra dictum est: quippe cum inter administratorem Mensae Archiepiscopalis ab laico Principe deputatum et Principem ipsum habita fuerit; adeoque in unam eamdemque personam venditor emptorque coaluerit. At, quod ad rem nostram attinet, inde illegitima prorsus censeri debet, quia Apostolicum beneplacitum, quin impetratum fuerit, nullo plane modo petitum est: quemadmodum etiam accidit circa bona ad Mensam Grossetanam spectantia. Quid, quod universum illud negotium ita processerit ac si proprietas, quae inest Ecclesiae circa temporalia sua bona, aut subsit rei publicae dominio, aut verae proprietatis indole minime praestet? Haec cum sint, memores officii, quod Nobis, ad tuenda Ecclesiae hujusque Apostolicae Sedis jura divinitus impositum est, non possumus quin vobis, Venerabiles Fratres, et Dilecti Filii, quorum est in id ipsum tota studii alacritate Nobiscum pro vestra parte contendere, mentem Nostram molesta ejusmodi de re significemus. Itaque singulis in memoriam revocamus, alienationes bonorum ecclesiasticorum, tum quas superius recensuimus, tum alias quascumque per istud civile Gubernium hactenus factas, nec non subsequutas dein, aut in posterum subsequuturas cessiones illorum in emphyteusim, nulla Nostra Sanctæque Sedis accedente auctoritate, juxta canonicas sanctiones irritas coram Ecclesia planeque nullas existere; easque uti tales omnino habendas edicimus. Vestrum hinc erit, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii, debitas super iis ad saecularem potestatem deferre vestras, immo Nostras et Ecclesiae expostulationes, atque ab hujusmodi contractibus adprobandis, et a quavis opera ipsis praestanda prorsus abstinere, simulque singulari qua polletis prudentia illos, ad quos per enunciatas emphyteuticas cessiones praedicta bona illegitime pervenerint, opportune et caute commonefacere, neminem ipsorum posse tuta conscientia acceptam possessionem retinere. Illud insuper ex ea, quam in hanc Beati Petri Cathedram geritis fide atque observantia, Nobis certissime pollicemur, vos scilicet pastorali muneri non defuturos in sacris Ecclesiae juribus constanter adserendis. Hac de unoquoque Vestrum fiducia freti, paternae caritatis Nostrae testem Apostolicam Bene-

dictionem Vobis, gregibusque curae vestrae concreditis peramanter in Domino impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 30 Novembris anni 1839 Pontificatus Nostri Anno Nono.

GREGORIUS PP. XVI

X.

ABUSI DELLE COSE PIÙ SACRE IN MATERIE PROFANE.

Il Padre Spirituale, o Confessore del Principe, adoperato dalla Corte di Roma per riuscire nei suoi fini.

Altezza Imperiale Reale,

Vengo con questa mia a presentarmi a V. A. I. e R. come il più sicuro e veridico Segretario del suo cuore, che tale è il Direttore dell'anima, e con la Sacerdotale libertà le paleso l'afflizione dell'animo mio che provo nel modo il più sensibile.

Speravo dietro alle di Lei promesse di vedere un resultato dell'affare, che gli è noto, e m'era anche lusingato favorevolmente, ma il sentire *nuove premure che mi si fanno da Roma,* e mi si inculca come dovere del mio ministero, che esercito sull'anima sua, che le parli, che torni a parlarle, e le faccia conoscere la verità, ci metterei di coscienza se tacessi. (1) Io, è vero, ho taciuto nel passato, ma debbo ingenuamente confessarle, che vivevo quieto, perchè tenevo per certo, che nel suo viaggio fatto per quella Capitale, si fosse accomodato per la sua tranquillità di spirito; oltre al riflettere alle di Lei buone qualità di devozione e di religione, che manifestava, non dando luogo a temere per la buona causa, e mi era anche noto che il Santo Padre ne era rimasto contento di sue espressioni. Di più mi assicuravo del suo contegno cattolico in affari ecclesiastici, nel supporre che Monsignor Arcivescovo Nostro ne avesse dati gli opportuni schiarimenti da V. A. I. e R. richiesti, attesa la stima grande e giustissima che gli professa. *Ma avendomi illuminato il Santo Padre su di questo e fattomi palese il suo cuore esacerbato* verso l'A. Sua per le fatte irregolari operazioni, tradirei l'anima

(1) La sintassi, lo stile, e i ragionamenti esprimono abbastanza la suprema ignoranza di questo ministro non dell'altare, ma della Curia Romana; il quale, se fosse ancora vivo, avrebbe potuto imparare dal Confessore del Conte di Cavour come si risponda alla Corte di Roma investigante i secreti delle coscienze.

mia e la sua, se io non insistessi nuovamente a pregarla di aderire alla voce del Santo Pontefice, che tanto l'ama, e sì caritatevolmente l'avverte, sentimenti esternatili da me che per due volte di ciò gli ho parlato. (1)

Non posso parlarle a viva voce, mi sono ardito fare questo scritto che gli accludo e da cui chiaramente rileverà quale è il dovere di figlio obbediente alla Chiesa, e dalle verità ivi esposte conoscerà, che Ella adesso non può in alcun modo transigere, cioè o fare alla suprema podestà della Chiesa il suo indispensabile dovere, o rimanere soggetto alle censure minacciate, che già si contraggono, quando uno è stato illuminato, ostinandosi nel proprio parere. Se prima d'ora ne avessi avuto notizia, avrei detto con l'istessa libertà evangelica quanto ora le dico, ma attualmente che nulla mi è ignoto, non posso fare altro; *nè io, nè altro Sacerdote,* anche in seguito di particolari facoltà, *può nello stato suo presente compartirle il beneficio de' SS. Sacramenti, se prima come cattolico ed obbediente figlio di Nostra Chiesa non si accomoda col Sommo Pontefice.*

Sa bene, Altezza Reale, quanto l'amo, e quanto per V. A. sono disposto a fare per Lei; ma seguitando pacificamente, e con umano riguardo *andressimo ambedue all'Inferno*; *ora assolutamente non voglio che ci vada* NÈ LEI NÈ IO. *La SS. Vergine* della quale Ella ne è tanto devoto, *le presenterà questa mia,* alla di cui protezione l'ho raccomandato, essendo imminente la sua gran festività del suo immacolato Concepimento, e l'inspirerà quella efficace e pronta risoluzione di convenire famigliarmente col Santo Padre in questi suoi affari ecclesiastici, e questo le farà ricuperare quella pace interna che porta necessariamente la grazia di Dio ne' nostri cuori e così non rinunzierà, lo spero, a quei buoni sentimenti che come buona madre sarà per inspirar la Chiesa Santissima. La di Lei docilità ed impegno per quello che concerne il bene dell'anima sua, ed il di Lei ottimo carattere, mi danno tutta la più sicura speranza della sua sottomissione alla S. Chiesa. Non mancano, lo so, persone che cercano d'illudere un Sovrano dotato di tanto buon cuore, e che può rimanere ingannato, non potendo sapere, nè conoscere tutta la dottrina che riguarda le leggi canoniche.

Faccio continuamente voti a Dio per la prosperità del suo stato, per la conservazione di V. A. I. R. e per la salvezza dell'anima sua, che è il gran tesoro ed unico che deve soltanto interessarci. Mi auguro il bene di rimanere contento nel mio spirito con essere assicu-

(1) Quasi tutti i documenti che pubblico qui formavano parte dell'archivio segreto del Granduca di Toscana; ma componevano una filza che fu portata a Torino, dove nel 1862 mi fu accordato di prenderne copia. Ignoro dove ora siano; e sono dolente di non poter metterne in luce altri preziosissimi sui quali aveva posto le sue cure il compianto avvocato Vincenzo Salvagnoli, perchè non sono mai riuscito a rinvenirli.



rato dal sapere per qualche mezzo che si è effettuato quanto la speranza che nutro in me mi lusinga e mi fa credere, e col più profondo ossequio, venerazione e sudditanza mi confermo

Di V. A. I. R.
Firenze, S. Felicita 4 Decembre 1839.

Dev. Aff. Um. Servo e Suddito
P. GIUSEPPE BALOCCHI Priore
Parroco della Reale Corte.

XI

Voto sulla natura de' beni ecclesiastici, aggiunta alla precedente lettera.

Il possesso in cui si trova la cattolica chiesa dei beni temporali è un sacro istituto della nostra santa religione; possesso che mai gli è mancato sino dalla sua prima origine. *(sic)* O si riguardi la legge naturale o la legge Mosaica, o la legge evangelica, sono dovute necessariamente alla Chiesa le temporali possessioni. Giustamente dunque dal Sinodo di Costanza venne condannato l'articolo di Giovanni Wiclef che diceva: *Decimae sunt purae eleemosynae et Parochiani possunt propter peccata suorum Praelatorum ad libitum suum eas auferre*: e per questo fu anche esso condannato dalla chiesa, contro della quale pretendeva sostenere questa sua ereticale proposizione *ditare Ecclesiam est contra regulam Cristi.* Fino da quando Gesù Cristo era su questa terra cominciò la Chiesa ad essere in possesso di alcuni beni e fatti suoi propri, e consistevano nelle volontarie oblazioni dei fedeli e come poi in seguito è sempre stato. (1)

Ma perchè Iddio ha voluto che fosse perseguitata la sua Chiesa per risaltare poi più gloriosa e più certa, avvenne che la prepotenza degli infedeli che usurparono tutto quello che gli apparteneva, una gran parte de' primi suoi beni consistevano in cose mobili ad oggetto di poterle occultare nelle calamitose vicende e trasportarle di luogo in luogo. Concessa poi la calma alla Chiesa dall' Imperatore Costantino cominciò ad abbondare di fondi immobili, molti dei quali erano ad essa concessi o per donazioni *intèr vivos* o per ultime testamentarie disposizioni. Eusebio di più nella sua istoria lib. X c. 5 pag. 482, (2) assicura che gli Imperatori cristiani che a lui suc-

(1) Questo Parroco, direttore spirituale del Principe, aveva sicuramente studiato nella Biblioteca di Don Abondio.

(2) Siccome non cita l'edizione, è possibile che il parroco abbia creduto che quel libro fosse l'autografo di Eusebio!

cessero, vollero che dal pubblico erario fossero alle Chiese pagate delle somme di danaro assai cospicue; e sebbene Giuliano Apostata arbitrariamente gliele togliesse, Marciano Imperatore con maggior profusione ne restituì e di mano in mano che cresceva la luce dell'Evangelo e si aumentavano i fedeli, la chiesa cattolica finalmente fu dichiarata vera posseditrice, ed anche dalle leggi civili fu con solennità sanzionato il pieno diritto de' suoi beni, ordinandone la conservazione e proibendone l'alienazione. Da tutto questo resta atterrata la contraria opinione che dice che la chiesa, giusta le regole datele da Gesù Cristo, non può possedere beni temporali.

Su tali basi appunto fondate dai Sacri Canoni che senza grave colpa disprezzare non si possono, si dicono i beni della Chiesa *voti dei fedeli, ora prezzo dei peccati, ora patrimonio dei poveri e di Gesù Cristo.*

E perchè si dicono *voti dei fedeli?* Così si appellano i beni temporali della Chiesa, perchè la principale loro intenzione è di offrire a Gesù Cristo ed a Lui consacrare le proprie sostanze. Nel sinodo di Valenza così si dice.

Perchè prezzo de' peccati? Perchè i medesimi fedeli secondo il divino consiglio gli offrano in elemosina per redimere i loro peccati, le loro sostanze, la quale pia e generosa donazione combina con quelle espressioni dell'Evangelo *facite vobis amicos de mammona iniquitatis ut cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.*

Perchè patrimonio dei poveri? Per esprimere le obbligazioni di chi gli possiede. Così San Gregorio e San Bernardo dicono *Patrimonia pauperum facultates Ecclesiarum.* Ed un Concilio del secolo VI dice con solenne decreto: *veluti egentes, peccatores ab Ecclesiarum limitibus arceantur* appellando così coloro che ritengono le offerte dei fedeli fatte da essi e consacrate alla Chiesa e perciò meritevoli di pene ecclesiastiche.

Ora in maggior conferma della verità, è da sapere che di tutti i beni che consistevano in quelle volontarie oblazioni fatte dai fedeli alla Chiesa, Gesù Cristo prescrisse di unirli tutti insieme ed accumularli e S. Agostino che ne dà di ciò la sicurezza, chiamò questo cumulo: *Fidam Reipublicae Domini,* e ad un solo ne sia commessa la cura di distribuirle secondo la necessità della Chiesa ed il bisogno dei poveri, e questo sistema durò per quattro secoli. Poi quando la Chiesa fu divisa in varie Diocesi particolari con il suo Vescovo e clero, ciascuna chiesa fu messa in possesso delle sue facoltà per provvedere ai loro bisogni; e l'Ordinario era unicamente il depositario di questi beni assegnatili per distriburli alle circostanze sì proprie che degli altri, e come è stato sempre in seguito praticato; e se in progresso altre divisioni furono fatte di questi beni ecclesiastici, o per erezioni dei beneficii per provvedere altri ministri, o per mantenimento dei Vescovi e dei Capitolari, anche non

più vivendo in comune come in principio, ma particolarmente da per sè e separati, queste allora si chiamarono *Prebende*.

Non ostante tutte queste divisioni mai variarono natura i beni della Chiesa e sempre furono riguardati come erano in sè stessi rendite ecclesiastiche, e tanto dai Pontefici, quanto dai Concilii furono sempre tenute per *offerte dei fedeli per patrimonio dei poveri, sostanze di Gesù Cristo*, cose sacre ed appartenenti a Dio e perciò sottoposte e soggette al capo della Chiesa, al sommo Pontefice: talchè con tanti certi ed infallibili fondamenti può dirsi *Dogma della Chiesa cattolica (sic)* la proprietà e la conservazione degli ecclesiastici proventi.

Ora da tutto questo è facile il dedurne per necessaria conseguenza che l'alienazione dei beni della Chiesa è proibita per legge Divina, per legge civile e canonica è vietata sotto scomunica. Vedasi il Concilio Tridentino *de reformat sessione* 2 c. 11 ed anche in altri luoghi del medesimo.

Cosa dunque dobbiamo intendere per questa proibita *Alienazione?* Il giuscanonico la definisce e la spiega per quella traslazione di uno in un altro del Dominio utile o diretto di una qualche cosa; e ciò può avvenire o per donazione, ovvero permuta, vendita, compra, cessione, ipoteca, ed enfiteusi. Per questa alienazione di quella appartiene alla Chiesa quando vi sia la necessità o certissima utilità, o quelle condizioni che si ricercano dai Sacri canoni, è necessario sempre v'intervenga il beneplacito apostolico e con l'autorità del Sommo Pontefice, e ciò si riporta ancora nella costituzione di Paolo II *in Extravag.* I Canoni perciò della Chiesa che sono quelle Sacro-Sante leggi con cui si governa la chiesa come con le sue qualunque terreno Governo, sono sempre in tutto il loro pieno vigore contro coloro che temerariamente si avanzano ad usurpare quello che alla chiesa medesima appartiene e ne è in possesso, e che senza verun titolo e con arbitrio si arrogano l'Ecclesiastica giurisdizione, incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata al Sommo Pontefice, come incorrerebbe egualmente nell'indignazione del Sovrano e nella minacciata penale chiunque violasse arditamente le sue leggi, e questa è la sana ed unica dottrina a cui contradire non possono coi loro sofismi ed illusorie opinioni i Novatori.

XII

Altezza Imperiale e Reale

Con la protesta di non mancare al rispetto che debbo intimamente a V. A. I. e R. e che in un nutro sincerissimo, ho creduto ben fatto, ed Ella me lo saprà compatire, di prevalermi della penna per significarle, che fin qui *non ho avuta alcuna risposta da Roma*

relativamente alla quiete di sua coscienza. Vostra A. soltanto può rendere sollecito l'esito che tanto è necessario, avvicinandosi a gran passi il giorno solenne del dì 16 del corrente, (1) con dirigere al S. Padre un foglio a Lui stesso diretto, chiedendole tale facoltà, servendo così per quell'atto di obbedienza che gli è dovuto, e che poi porta alla tranquillità dell'anima. Era dovere prevenire in ciò V. A. I. e R. interessandomi di cuore il suo bene spirituale, e per non trovarsi nel caso di non potere esercitare il mio ministero.

Accetti, la prego, questo mio ardimentoso foglio con benignità e pazienza, e sono e sarò sempre fedelissimo suddito.

Di V. A. I. R.
S. Felicita 6 Aprile 1840.

Umo. Dev.mo Aff.mo Servo e suddito
P. Gius. Balocchi Priore.

XIII

Altezza Imperiale e Reale

Le lettere di Roma che ho avute non sono direttamente scrittemi dal Papa, *ma di Lui tutti i sentimenti, e di Lui gli ordini per mezzo di aderente Persona* (2) e che non è del Ministero.

L'ultime portano che il Santo Padre dice di avere ricevuto lettere di qui che provano un passo forte fatto già, e quasi non aspettato (per sè tutto contrario a quanto fin qui). Che una *lettera di sottomissione* scritta da V. A. al Papa, e *richiesta* insieme *di una sanatoria*, sarebbe una bella corona, o anche una promessa fatta ma *sicura* ma *sincera*, con pieno proposito, che *Ella ritornerà pienamente all' obbedienza del S. Padre*, quale tanto brama che ritorni in sua grazia.

Risposi, ed ho insistito per la facoltà necessaria, attesa l'imminente pubblica funzione giacchè in un momento non può farsi tutto e spero dimani per la posta una consolante risposta, e come l'ho avuta, comunque sia, allora subito mi porterò ai suoi piedi.

Mi rinuovo fedelissimo suddito
Di V. A. I. e R.
8 Aprile 1840

U.mo Dev.mo Servo
P. Gius. Balocchi Parroco.

(1) Giorno di Pasqua.
(2) V'era anche *aderente persona!*

XIV

Gregorio XVI a Monsignor Arcivescovo di Firenze.

Monsignor Arcivescovo

Avrà Ella di già ricevuta, o riceverà in questo stesso ordinario dal Cardinale Penitenziere la facoltativa risposta all'altra di Lei supplica fattaci presentare dal Cardinale Bianchi. Ora rispondiamo alla sua dei 4 corrente.

Essendo cosa notoria, che S. A. I. e R. il Granduca ci ha fatto chiedere ultimamente, con nota Ministeriale, il beneplacito apostolico per le alienazioni eseguite dei beni spettanti alla Mensa di Pisa, con esternare altresì il suo desiderio di conciliare pienamente su tale oggetto le cose con questa Santa Sede, e dovendosi perciò supporre che abbia l'A. S. l'istesso animo anche riguardo ai beni della Mensa di Grosseto e che riconosca nella Chiesa il diritto di vera proprietà dei suoi beni, e sia quindi disposto a rispettarmelo e farnelo rispettare in conformità dei Sacri Canoni; ben volentieri concediamo a Lei le facoltà necessarie ed opportune, anche suddelegabili, di assolverlo nel foro interno dalle censure incorse per le alienazioni dei beni ecclesiastici, *senza però che s' intendano con questo sanati i rispettivi contratti;* cosa da regolarizzarsi nelle trattative. Dello stesse facoltà potrà Ella usare anche con li Ministri e Cortigiani che ebbero parte nelle divisate alienazioni, e fossero nella disposizione sopraindicata.

E qui con effusione di cuore compartiamo a Lei, e col suo mezzo a S. A. I. e R. l'Apostolica Benedizione.

Dal Nostro Palazzo Vaticano
Il 9 Aprile 1840

Gregorio PP. XVI.

XV

Lettera di Gregorio XVI a Leopoldo II.

Altezza Imperiale e Reale

La lettera direttaci da V. A. Imp. e Reale sin dal giorno 15 dello scorso Marzo fu per noi un motivo di particolare conforto fra le moltiplici amarezze da cui il Nostro cuore è disgraziatamente oppresso. Ed il nostro contento fu anche maggiore attesi i nobili

sentimenti ond'Ella rende ginstizia alle Nostre domande riguardo ai contratti ed altre operazioni del suo Governo sulla Tenuta di Vada spettante alla Mensa Arcivescovile di Pisa, e sui diversi fondi di pertinenza di quella di Grosseto.

Niente meno dovevamo prometterci dalla religione di V. A. I. R., dal suo sommo rispetto verso la S. Sede, e dal figliale attaccamento che professa alla Nostra porsona. Presso le susseguenti comunicazioni fatteci per mezzo del sig. Ambasciatore Conte di Lutzow essendosi con reciproca soddisfazione ultimato l'affare, ci è grato di dar corso in pari tempo ai duo brevi coi quali accordiamo ai Monsignori Arcivescovi di Pisa e Vescovo di Grosseto le necessarie facoltà per regolarizzare nelle forme canoniche i contratti ed operazioni anzidette. In questa congiuntura si avvlva in Noi la speranza che V. A. Imp. R. non tarderà a rivolgere la più seria attenzione, ed a mettersi d'intelligenza colla S. Sede su tutti gli altri oggetti di cui in voce ed in lscritto le abbiamo tenuto proposito più volte. Per ciò che a Noi spetta, come ci protestiamo di non essere mossi che dall'intimo convincimento dei Nostri Sacri doveri, e dal vivo desiderio del verace di Lei bene, così torniamo ad esibirle tutte quelle facilitazioni, che sieno richieste dall'asprezza dei tempi, ed a cui in somiglianti circostanze si sono sempre prestati i Nostri antecessori. In tale lusinga pregandole dal cielo i lumi e le grazie corrispondenti alla grandezza dell'opera, compartiamo con paterna affezione a V. A. I. e R. ed alla sua Augusta famiglia l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano il 10 Maggio 1840.

GREGORIO PP. XVI.

XVI.

L'Arcivescovo di Firenze.
A S. A. Imp. e Reale
LEOPOLDO Granduca di TOSCANA

Altezza Imp. e Reale

Poichè al di sopra di tutte le cure e di tutte le grandezze della Sovranità non vi è cosa che stia tanto a cuore di V. A. I. e R. quanto la salute dell'anima, io credo che, nella opportunità, l'avvertirla intorno a ciò che riguarda questo Interessantissimo affare sia un adempiere al primo e più sacro de' miei doveri, e un secondare il più santo de' suoi desiderii, nè poteva il mio silenzio giustificarsi presso l'A. V. I. e R.

La risoluzione partecipatami in nome di V. A. I. R. a carico di quei Religiosi Serviti che si portarono a Roma in occasione del Capitolo Generale, chiamativi con pressantissimo obbligatorio in-

vito, mi colpì d'una dolorosa sorpresa; ma senza richiamare ad esame gli inviti, che la provocarono, credo non andar lungi dal vero pensando, che l'A. V. I. e R. persuaso di esercitare un diritto suo proprio, ignorava quali fossero le canoniche disposizioni e quali le censure che incorronsi in atti di simil genere: censure cioè riservate esclusivamente al Sommo Pontefice. Fermo in questo pensiero credei opportuno rivolgermi al Santo Padre, già consapevole dell'accaduto, onde ottenere le facoltà necessarie per provvedere alla coscienza di V. A. e prevenire in tal modo *il caso che accostandosi Ella al Tribunale di penitenza dovesse tornarsene inassoluto con grave suo dispiacere.* La Santità Sua pertanto si è benignamente e sollecitamente degnata concedermi la dimandata facoltà comunicabile al di Lei confessore, acciò, previe le necessarie disposizioni possa compartirle la sagramentale assoluzione, e con questo tratto di sua paterna condiscendenza offrire all'A. V. I. e R. novello argomento che il di lei primo e più ardente desiderio si è quello di provvedere alla tranquillità della coscienza, desiderio più volte esternatomi rapporto agli affari ecclesiastici della Toscana in pendenza.

Persuaso che l'A. V. per quello spirito di religione e pietà ond'è animato, non sia per disdegnare questa mia *segretissima* comunicazione dell'operato da me che, debitore siccome sono a Dio di tutte le anime alla mia cura affidate, tengo per la più cara quella dell'amatissimo mio Sovrano, con profondo rispetto e venerazione ho l'onore di rassegnarmi.

Dell'A. V. I. e R.

Il 13 Agosto 1841

Ums. Devm. Obbm. Servo e Suddito
FERDINANDO Arciv. di Firenze

XVII.

Protesta di Gregorio XVI contro le leggi ecclesiastiche vigenti in Toscana.

Gregorius PP. XVI.

Venerabiles fratres salutem et Apostolicam Benedictionem. Pluries quidem Romani Pontifices Predecessores nostri gravissima vulnera ecclesiae libertati ac juribus illata per tot contrarias sacris Canonibus leges in ista Magni Hetruriae Ducis ditione vigente, qua voce qua scripto, tum per se, tum Episcoporum opera conquesti sunt: iidem opportunum tanto malo remedium ab iis ad quos pertinebat omni apostolici officii contentione reclamarunt. Nec sane effectu penitus caruerunt si mem: praesertim Pii VII curae apud Ferdinandum III, a

quo notum est non modo benevole exceptas, et justitiae consentaneas agnitas Pontificias expostulationes, verum etiam unam vel alteram earum legum, aliqua saltem ex parte fuisse emendatam. Testis autem est Ille, cujus vicaria potestate, immerentes licet, fungimur in terris, Nos ab ipso Pontificatus exordio decessorum Nostrorum zelum æmulantes eamdem in rem cogitationes omnes et studia constanter intendisse. Iteratis namque in Urbe colloquiis cum carissimo in Christo Filio Nostro Leopoldo II, datisque ad eum bis ac tertio paternis litteris, luculenter exposuimus quantam memoratae leges sacræ auctoritati injuriam et divinæ ipsi ecclesiae constitutioni subversionem importent. Verum, maximo cum mœrore dicimus, in irritum plane cesserunt hortationes suasionesque Nostrae: idque eo molestius Nobis accidit, quod felicior exitus videretur expectandus ex propenso, quem celsissimus Dux coram expresserat animo, et ex declarata non semel per Nos mente eam indulgentiae rationem in negotio adhibendi, quae cum difficili temporum conditione et concrediti Nobis ministeri sanctitate conciliari posset. Eo igitur rebus adductis, ut augeri in dies videatur sacrorum canonum contemptus, ac durior evadere servitus, qua opprimitur ecclesiastica auctoritas, profecto non dissimulamus, Nos, quemadmodum vehementer angimur ob impensas hactenus nullo fructu sollicitudines, ita quae muneris Nostri partes sint intime sentire, atque adeo nil esse omissuros, quod ad sacratissimam ecclesiae causam tuendam requiratur. Ea tamen adhuc sustentamur spe, fore ut apud Catholicum Principem Romanæ urbi, in qua Petri Cathedra et Magisterium veritatis est, fere conterminum, religionis demum sensus justitiaeque voces prevaleant. Haec porro causa Nobis fuit, Venerabiles fratres, cooperationem vestram hisce litteris excitandi; etsi non ignoremus quanta identidem cura ac firmitate in rem ipsam adlaboraveritis. Nec vero scribentes ad vos necesse arbitramur singillatim persequi legum capita, quæ circa ecclesiae negotia, maxima cum ipsius lesione istic usitantur. Jam alias data epistola ad omnes Hetruriæ antistites die 30 Novembris 1839 animadvertimus eas leges quarta propositione pseudo-synodi Pistojensis, ab Apostolica sede solemniter damnata, veluti fundamento innixas videri. Proinde dum ex una parte supremam ejusdem sedis auctoritatem juraque ex tradito divinitus Romanis Pontificibus Petri successoribus primatu dimanantia perperam labefactant; en altera magnopere impediunt Episcoporum potestatem qui ut Concilii Tridentini Patres loquuntur, Sess: XIII Can. 6, *ex divina ordinatione positi sunt ad Ecclesiam Dei externo regimine disciplinae et jurisditione regendam.* Quae certe quantum officiant gubernando, uti par esset fideli gregi, eique in Religione ac moribus recte instituendo, nemo vestrum non videt. Hujusmodi in primis est substracta Vestræ auctoritati censura librorum, qui per istas regiones typis eduntur, vel aliunde invecti passim disseminantur, ut propterea boni quique acriter doleant, in florentissima Italiae

parte pessimae doctrinae scripta impune vagari. Hujusmodi pariter est arctata vobis potestas in criminosis potissimum clericis puniendis, quibus preterea de Episcopali judicio conquerentibus datum est apud laicum Tribunal patrocinium invenire. Hujusmodi etiam sunt ipsi *verbi ministerio, quod a Domino accepistis*, injecta impedimenta, ita ut commissum fidei vestrae populum libere docere, sive pastoralibus litteris, sive alia ratione per Vos ipsos, aut per evangelicos operarios nequeatis. Ad haec accedit ademptum Vobis, et laicis judicibus attributum jus definiendi causas ad res ecclesiasticas spectantes: unde paucis ab hinc annis, novo vel in ista ditione exemplo, supremum Regium Consilium non dubitaverit acta omnia gesta sententiasque datas a curiis vestris in controversia super validitate sponsalium *de futuro*, irritas ex capite, ut ajunt *incompetentiae*, declarare penitusque rescindere. Quid, quod eo etiam deventum fuerit, ut ex eodem capite, nullius roboris habitum sit judicium in causa simoniae ab Episcopali Curia Soanensi et Metropolitana Senensi prolatum? Mittimus alia permulta quibus ecclesiae potestas, ac jurisdictio vestra per summam injuriam intercipitur, quae quae vos magis tristi experientia nostis, quam nos distinctim enumerare possimus. Quae cum ita sint apprime intelligentes, Venerabiles Fratres, vestrum omnino esse ingeminatis curis studiisque in id Nobiscum impensius adhuc incumbere, ut, tanta scandali pravitate de domo Israel sublata, Ecclesiae quae sunt integre reddantur. Agite itaque et memores sacramenti, quo in solemni vestra inauguratione Ecclesiasticae auctoritati ac libertati vindicandae vosmetipsos addixistis, aptis documentis, consiliis, suasionibus apud istum Celsissimum Ducem, Nostro etiam nomine, instate atque contendite, illud opportune recolentes, nihil saecularibus principibus majori fructui gloriaeque esse posse, quam si ut sapientissimus Pontifex S. Felix ad Zenonem Imperatorem scribens adnotabat *ecclesiam catholicam.... sinant uti legibus suis, nec libertati eius quemquam permittant obsistere.... certum est enim hoc rebus suis esse salutare, ut cum de causis Dei agatur, juxta ipsius constitutum, Regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeant subdere non preaferre.* Felicem autem istius modi curarum exitum Nobis pollicentes, una simul diligentiae vestrae committimus, ut hujusce Nostrae Epistolae exemplar ad singulos uniusquiusque suffraganeos Episcopos caute quidem perveniat, quo nempe et ipsi eumdem in finem operam suam alacriter impendant. Atque hic uberem coelestis auxilii copiam Vobis omnibus enixe adprecantes, optati eventus auspicem simulque praecipuae charitatis nostrae testem Apostolicam Benedictionem cuique vestrum amantissime impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 19 Januari 1842. Pontificatus nostri anno undecimo.

Gregorius PP. XVI.

XVIII

Il Vescovo di S. Sepolcro a Leopoldo II.
(Insistenza perchè secondi il S. Padre).

Altezza Imp. e Reale

Il Re del Cielo e della terra ha dato a V. A. un regno terreno promettendole un altro nel Cielo, purchè governi con sapienza quello che ha quaggiù ricevuto. Questo è ciò che desidero a V.A. con la maggiore espansione del cuore e per cui prego sempre il Signore che si maturino sull'augusto suo capo le celesti benedizioni, onde qui in terra regni fedelmente e felicemente poi in Cielo.

Mosso da cotal brama vivissima, e in obbedienza ai veneratissimi comandi del comune padre dei fedeli il Regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI, presento con tutta umiltà e reverenza a V. A. I. e R. nuove gravissime rimostranze, affinchè si degni condurre a buon termine la cosa che le domandò il S. Padre fino dal 1839 e, benignissimo com' Ella è *ridoni* ne' suoi felicissimi stati *alla Chiesa quella libertà che L'è dovuta.*

Il carattere di cui, quantunque indegnamente, sono rivestito m' impone, o Sire, di farle questa rimostranza in nome del Santo Padre. Bisogna dare a Dio quello che è di Dio. Di questo io la supplico con tutto il fervore della preghiera non solo per il bene della Chiesa, ma ancora perchè l'Altissimo feliciti sempre più V. A. I. e R. e la sua augusta famiglia, ed è per me dolcissima la speranza che vorrà consolare specialmente il supremo Gerarca con ritornare nel suo primiero vigore l' ecclesiastica immunità in questa sua religiosissima penisola. E rassegnando anche in questa circostanza a V. A. I. e R. i sensi della mia sincera soggezione e del mio profondo rispetto mi glorio d' essere.

Di V. A. I. e R.

S. Sepolcro 7 Febbraio 1842

Um. Devot. Servitore e Suddito
ANNIBALE Vesc. di S. Sepolcro

XIX.

Lettera che accompagna una rimostranza dei Vescovi della Toscana, a Leopoldo II, per comando del Papa.

Altezza Imp. e Reale

Il 12 Maggio 1842

Lo scritto che rispettosamente accompagno a V. A. I. e R., combinato in principio dai tre Arcivescovi della Toscana in obbedienza

a quanto loro ingiunse il sommo Pontefice con sua Enciclica sotto il 19 Gennaio dell'anno corr. comparisce senza ulteriore ritardo innanzi al R. suo Trono, munito colle firme di altri Vescovi che a ciascuno dei Metropolitani espressero il desiderio che avevano di secoloro unirsi nel rappresentare tale affaro che tutto interessa l'Episcopato, anche per tema di recare soverchio incomodo all'A. V. I. e R. se, o in persona, o con lettera avesse ciascuno eseguiti i Pontificii comandi, e di dare alla cosa una increscevole pubblicità. Tale scritto mi ero proposto di umiliare all'A. V. I. R. a nome ancora de' miei rispettabili colleghi in un giorno di questa settimana; ma avendo inteso che lontano Ella trovavasi da questa capitale, nè essere tanto vicino il di Lei ritorno, ho stimato bene dirigere all'A. V. la summentovata scrittura per non ritardare ad eseguire la commissione affidatami dai miei confratelli. Quanto in essa si contiene è pienamente conforme alle canoniche disposizioni, o a quanto prescrive il Sacrosanto Concilio di Trento, che ricevuto in Toscana, aver dovrebbe tutta la forza di legge ecclesiastica in questo stato, o ricevere le modificazioni opportune alle circostanze dei tempi dalla prima autorità della Chiesa, che all'uopo dimostrerebbe le più benigne condiscendenze.

Accolga l'A. V. I. R. gli ingenui rispettosi sentimenti di quelli che si è compiaciuto onorare di sua fiducia eleggendoli alle Sedi Episcopali de' suoi felicissimi stati, che nutrono per la di Lei augusta Persona il più sincero coscienzioso affetto, che sentono siccome uno dei principali loro doveri quello di promuovere nei rispettivi popoli il rispetto, la fedeltà e l'obbedienza all'amatissimo loro Sovrano, e pregando intanto il Santo Spirito disceso per insegnarci la verità, acciò diffonda sull'A. V. I. e R. i suoi celesti doni, con profonda venerazione ho l'onore di protestarmi.

Di V. A. I. e R.

Um. Dev. Obbl. Servo e Suddito
FERDINANDO Arciv. di Firenze.

XX

Memoria dei Vescovi della Toscana a Leopoldo II.

Altezza Imperiale e Reale.

I sottoscritti Arcivescovi e Vescovi, servi umilissimi dell'Altezza Vostra Imperiale e Reale, col più alto ossequio e reverenza si fanno un dovere di rappresentare:

Come, essendo stata loro diretta dal S. Padre Gregorio XVI una Enciclica o Breve Epistolare, in data del 19 Gennajo 1842, ove autorevolmente e con la maggiore vivezza gli eccita ed esorta a pre-

stare la loro cooperazione a quanto egli ha reclamato nel prelodato Breve: ed a fare anche in di lui nome tutte quelle diligenze e premure che per loro si potranno presso l'A. V. I. R. acciò si degni reintegrare ne' suoi felicissimi Stati quei diritti che appartengono alla Chiesa, e che da alcune vigenti leggi in diversi tempi Le furono tolti.

Quindi è che gli umili oratori essendo in obbligo di obbedire ai comandamenti ed esortazioni del S. Padre, ed in forza ancora dei *giuramenti* solennemente da essi prestati nella loro consacrazione *di sempre difendere* e vendicare l'autorità e *libertà ecclesiastica:* giuramenti loro espressamente rammentati dal S. Padre al fine preindicato, umiliano all'alta sapienza dell'A. V. I. e R. le seguenti osservazioni:

1. Che i diritti, privilegi e libertà della Chiesa rammentati dal S. Padre, non altro sono che le leggi ed i Decreti emanati dal S. Concilio di Trento, ammesso e ricevuto in Toscana, e che perciò siffatte leggi e disposizioni solennemente concordate tra le due supreme podestà ecclesiastica e laica, non possono perdere il loro vigore per una benchè lunga prescrizione, seppure non venissero stabilite per mezzo di una convenzione col capo della Chiesa delle modificazioni, o abrogazioni di alcune di esse, attese le circostanze dei tempi, alle quali la S. Sede ha avuto sempre riguardo.

2. Che l'osservanza o per dir meglio la ripristinazione di tali conciliari disposizioni furono reclamate anche reiteratamente dai Pontefici Pio VII e Leone XII, come accenna il S. Padre in questo Breve; e ciò essendo stato formalmente annunziato dal Sommo Pontefice ai Vescovi toscani, qual motivo che deve indurli ad unire alle sue le loro istanze, non possono essi non appoggiare tali leggi conciliarie e volontariamente aderire all'inosservanza di esse, dovendo insieme obbedire al concilio, ed alla voce del capo della Chiesa.

3. Per soddisfare a queste gravissime loro obbligazioni ardiscono gli oratori rappresentare col massimo rispetto, conoscersi pur troppo da loro per trista esperienza che le leggi civili di cui trattasi, specialmente alcune fra esse, si oppongono all'autorità episcopale ed alla libertà del Sacro Ministero, il quale rimane quasi sempre paralizzato ed inceppato da sistemi e misure governative. La religione ne soffre infiniti danni, giacchè essendo i Vescovi destinati a tutelare la conservazione della fede e dei buoni costumi, vengono loro tolti i mezzi di adempiere a questi essenzialissimi doveri. Uno di questi, e forse nel nostro secolo il più importante, quello sarebbe di sorvegliare *ex officio* all'impressione e pubblicazione dei libri. Il Concilio di Trento nella sessione 18 *De librorum delectu* e quindi nella sessione 25 *De libris vel suspectis vel perniciosis,* si occupò della promulgazione di certe regole che in sì importante materia servissero di legge alla Chiesa universale. Tali regole, in numero di 10, sono apposte all'Indice e seguite da diverse istruzioni dei Sommi Pontefici. La regola decima deter-

mina *(omissis)* che, in conformità di quanto fu decretato nel concilio Lateranense sotto Leone X Sess. 10, ai Vescovi appartenga l'esame ed approvazione dei libri da stamparsi nelle loro Diocesi, senza la quale approvazione non possa dai Librai nè imprimersi nè spacciarsi verun libro; e quanto ai libri che di fuori s' introducono nelle rispettive Diocesi, non potrebbero darsi nè alienarsi ad alcuno senza la licenza dei Deputati Episcopali.

Or questa solenne disposizione conciliare non ha luogo in Toscana e sebbene la legge del 5 Gennajo 1793 voglia sottoposti alla revisione dei Vescovi i libri che interessano la religione ed il Dogma, non comprende quelli che riguardano la morale.

Qui pertanto si permettono gli oratori due osservazioni: la prima che appena si tiene conto ai dì nostri del disposto della citata legge Sovrana nella parte che favorisce la Chiesa, la 2.ª essere incongruo che i Vescovi non prendano cognizione dei libri, che in qualunque modo interessano la pubblica morale, non dandosi religione senza morale, nè morale senza religione.

Ora è cosa di fatto che, malgrado le precitate sanzioni, i Vescovi nulla più possono fare circa la pubblicazione dei libri, dei quali se ne ristampano ancora in Toscana dei cattivi, o almen pericolosi e perfino di quelli proibiti dalla Chiesa: e non è data loro veruna attribuzione o influenza per impedire, e se non altro diminuire, la circolazione di molti libri pessimi provenienti dall'estero. Di questi se ne spacciano continuamente dai negozianti di libri e nelle stesse officine librarie, usandosi mille arti per eludere la polizia. I Vescovi lo sanno e non possono rimediarvi, e' se ne fanno qualche confidenziale rimostranza alle Autorità locali, non ne vedono alcun resultato concludente.

Non omettono in fine di rilevare gli umili oratori che in Toscana neppur si pubblicano i Decreti della S. C. dell' Indice che vengono di anno in anno fatti pubblicare dalla S. Sede; che anzi l' Indice stesso non si riconosce dal Governo, tosto che si accorda la ristampa dei libri in esso proibiti. Per verità è cosa singolarissima che mentre non si trova uomo di buona coscienza, che senza la permissione apostolica legga i libri contenuti nell' Indice, tale Indice non venga in fatto ammesso, nè considerato ad alcun effetto civile.

4. Quanto all'immunità ecclesiastica, essa è sconosciuta e può dirsi obliterata in Toscana: or l' immunità reale e personale non solo è di gius ecclesiastico e civile, ma ancora Divino e Naturale. Che se fu essa stabilita da Dio nell' antica legge (Levit. 27, 28) in cui i Sacerdoti erano esenti dalla giurisdizione dei laici non pagando tributi ec. con quanto più di ragione non debbono essere immuni nella nuova legge? Lo pronunziava Costantino il Grande nel Concilio Niceno, Can. *futurum 19 et 1* e il *Conc. Later. sub Leone X. Sess. 9.* È poi di gius naturale, perchè la Potestà ecclesiastica essendo di un ordine più elevato che la podestà civile, non deve a questo soggiacere. Ed è sommamente rimarcabile quanto si riscontra nella S. Scrittura che cioè

due Re Gentili, uno il Faraone dei tempi di Giuseppe (Gen. 47-22) l'altro l'Artaserse del secolo di Esdra (I. Esdrac 7-24) stabilirono le immunità reali a favore dei Sacerdoti, che già vigevano anche per quelli delle loro false religioni. Or questa immunità, di cui è quasi totalmente privato dalle leggi il clero Toscano, forma una generale depressione, ed avvilimento del Sacro carattere abbastanza spregiato, e contradetto dalla troppa dilatata miscredenza, ed indifferentismo religioso. Ciò toglie senza dubbio ai Vescovi, ai Parrochi e Sacerdoti la considerazione, ed il rispetto loro dovuto e quella libertà e vigore di azione che è necessaria per istruire, ammonire e dirigere, come si conviene, i popoli alla loro cura affidati pel regime spirituale.

Ma quello che soprattutto nuoce alla immunità e libertà del clero, si è la sorveglianza, il sindacato, e *diritto correzionale* attribuito dalle leggi alla Segreteria del R. Diritto, in rapporto agli andamenti dei Vescovi e dei Preti. Qualunque misura dei Prelati non che di tutti gli altri ecclesiastici può essere soggetta alle perquisizioni, ai rimproveri ed anche alle coercizioni di quel Dipartimento. Qualsiasi persona, anche d'infima condizione, anche di milizia, ricorra alla Segreteria del R. Diritto contro un ecclesiastico, benchè costituito in dignità, deve essere ascoltato. E per non uscire dalla linea del clero, se un parroco, un prete qualunque ricorre contro il suo Vescovo, questi viene richiamato per lettera dal Segretario del R. Diritto a dar conto dell'affare. Talvolta nel dimandar tal conto si fa traspirare con certe osservazioni, dubitarsi che la ragione sia del ricorrente e il torto del Vescovo. Nè può essere a meno in forza del sistema legislativo, giacché si protestano gli scriventi che unicamente del sistema intendono parlare, non già *del modo*, con cui tali cose si eseguiscono, giacchè per quanto possa essere officioso e gentile, esso non può troncare il male in radice e rendere inefficace il sistema. Or questo è evidentemente lesivo dell'Autorità episcopale, che non ha altra superiore nelle materie spirituali, che quella del Sommo Pontefice capo della Chiesa, contro i vincoli di unità di tutto l'episcopato. E se non altro il sistema di cui trattasi li spaventa, li coarta e lor pone un vincolo ad agire liberamente, e giusta i dettami della legge della Chiesa e della coscienza. Ne avviene infatti quello che il S. Padre accenna nel Breve, che cioè i Vescovi non possono talvolta punire i loro ecclesiastici secondo il merito; e siffatto ostacolo rimane principalmente dannoso, quando trattasi di cattivi Parrochi, che per tali opposizioni non possono talvolta rimuoversi dai Vescovi, con incalcolabile pregiudizio delle anime, alle quali presiedono questi indegni soggetti.

Gesù Cristo fondò una vera società, ma ciò che costituisce la società è il potere, e dalla natura del potere dipende la natura della società. Tolta la *podestà coercitiva* alla Chiesa, non sarà società che di nome. La potestà coercitiva, di cui gode la Chiesa in vigore della sua istituzione, quella si è *quae valet exerceri in alterum etiam*

invitum ad dirigendos subditos in viam salutis eternae. Così Gersone *(de potest. Eccl. Consider. 4)* autore non pregiudicato. Il negare alla Chiesa tal potere sarebbe una formale eresia, come fu deciso contro la proposizione seconda di Marc'Antonio De Dominis dalla facoltà teologica di Parigi: *hæc propositio est hæretica, totius ordinis Jerarchici perturbativa, atque confusionem Babylonicam in Ecclesia generans.* (Collect Judicior. T. I. pag. 2).

5. Avendo il S. Padre espresso il suo cordoglio pel vincolo opposto in Toscana alla libera pubblicazione delle Pastorali dei Vescovi, che devono essere sottoposte alla revisione ed approvazione della Segreteria del R. Diritto, si permettono gli oratori di umiliare qualche riflessione in proposito.

1. È verità di fede che come il dovere, così il diritto d'insegnare forma uno dei principii costitutivi della vera Chiesa di Gesù Cristo. *Euntes docete omnes gentes...... praedicate Evangelium omni creaturae.* Questa divina missione in termini così assoluti ed appoggiata a quella istessa Potestà che il Padre diede al figlio *(sicut misit me Pater et ego mitto vos.* Joan. 20, 21) non suppone certo, ma esclude qualunque umano vincolo o dipendenza.

2. La Chiesa fino dal suo nascere esercitò questo diritto, malgrado l'opposizione della Potestà temporale, cioè per tre secoli degl'Imperatori pagani. Ond'è che Onorio Imperatore così scriveva a Teodosio Augusto*: Sub Principibus christianis non perdat Ecclesia quod sub aliis Imperatoribus non amisit.* Il pio Basilio Macedone così parlò: *Oportet nos cum timore et fide sincera Pastores audire, et a facie eorum vereri, cum sint Ministri Domini et ejus formam possideant, et nihil amplius quam quae nostri ordinis sunt requirere. Conc. Constant. IV apud Labb.* T. VIII. Fol. 1154.

L'obbligare i Vescovi a sottoporre i loro scritti ad una revisione fa credere che il Governo non abbia fiducia in loro, e dubiti che non siano per commettere imprudenze, ed errori: ma come, senza fare ingiuria all'Episcopato può e dee mai supporsi che i Prelati della Chiesa, posti a tutelare il buon ordine, inculcare la sudditanza al Principe, il rispetto alle leggi, sieno per agire in contradizione del loro santo Ministero? Che se il Sommo Imperante gli onorò dell'alta sua fiducia, allorquando a di lui proposizione furono promossi alle Sedi Episcopali, non avranno essi diritto di sperare che egli sia per dar loro un pegno della perseveranza di sua Real fiducia col sottrarli da una restrizione sì mortificante, cui neppure van soggetti gli Avvocati ed i Procuratori?

6. La devoluzione delle cause ecclesiastiche ai Tribunali civili, specialmente delle cause di sponsali e beneficiarie, sembra agli umili oratori un altro essenzialissimo articolo che meriti assolutamente una riforma. La maniera di trattarle fu prescritta e definita dal S. Concilio di Trento (Sess. 24 Cap. 20 de Res.) Quanto alle cause sponsalizie, delle quali gli oratori si limitano a parlare, siccome il

contratto di matrimonio, fu elevato da G. C. alla dignità di Sacramento, ed appartiene quindi alla giurisdizione della Chiesa, ad essa pure appartenere debbono gli antecedenti e conseguenti del medesimo, come alla Chiesa spetta gli esami degli antecedenti e conseguenti di qualunque altro sacramento. Le cause adunque sulla validità o invalidità delli sponsali sono anch' esse vere cause matrimoniali che devono esercitarsi nel foro ecclesiastico, come definì il S. Concilio di Trento, Sess. 24 Can. 12. *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad Judices ecclesiasticos, anatema sit.* Tale è pure la sentenza dei Sacri Teologi e Canonisti: e vaglia per tutti l'immortale Benedetto XIV. *Aliae causae, excitatae sunt super* validitate *sponsalium . . . . et istæ pariter ob illum respectum quem habent ad Matrimonii Sacramentum, ad solum Judicem ecclesiasticum deferuntur, quod deducitur ex Cap. 10 ex Litteris de sponsalibus* etc. . . Quel Sapientissimo Pontefice adduce una fortissima ragione aggiungendo: *Sponsalia previa sunt ad matrimonium celebrandum obligatio.* Aggiunge bensì appartenere alla politica ed agli interessi temporali diverse cause connesse col matrimonio, come quella circa la dote, e donativi, ragioni di nozze, successione ereditaria, alimenti ec. e queste egli conviene potersi trattare al foro laico e decidersi dai giudici secolari (De Syn. Dioces. L. IX. C. 9. § 4.)

Frattanto in Toscana viene stabilito per legge che si faccia quello che il solo asserire potersi lecitamente fare, sarebbe eresia, cioè rimanga abolito il ricorso alle curie ecclesiastiche per le cause beneficiali e matrimoniali in quella parte relativa a conoscere l'esistenza o validità della promessa di sponsali per *verba de futuro* (Mot. 30 64. 1784). Ora siccome in forza della lettera del 26 Agosto 1789, del Mot. del 3 Novembre 1790 e dell'altro Mot. del 30 Giugno 1793 devono tenersi per invalidi e non sussistenti diversi sponsali, che per le leggi canoniche essere possono validi ed obbligatorii, ne può avvenire la deplorabile conseguenza, e chi sa quante volte non sarà avvenuta, che congiungendosi uno dei due promessi sposi al consanguineo, o alla consanguinea dell' altro in primo grado, facciano realmente un matrimonio nullo per il capo della pubblica onestà. Questa conseguenza è inevitabile sempre che un giudice secolare dichiari, a forma delle leggi civili, invalidi quelli sponsali che non lo sono a forma delle leggi del Tridentino, e che poi si contragga il matrimonio dallo sposo, o dalla sposa con parenti in primo grado dell' uno o dell' altra rispettivamente.

Gli umili esponenti hanno creduto necessario di tener discorso soltanto dei predetti articoli perchè rammentati nell'Enciclica del S. Padre. Tale per altro è la loro importanza che qualora cadesse sopra di essi una pronta riforma, credono gli oratori che ciò arrecherebbe al S. Padre una indicibile consolazione, e che farebbe strada ad una perfetta e generale concordia. Osservano infatti avere S. S. accennato con soddisfazione, che taluna delle leggi giurisdizio-

nali circa il foro ecclesiastico furono almeno in parte amendate dalla felice memoria dell'Augusto genitore dell'A. V. I. e R. Opinano adunque gli esponenti che qualora l'A. V. I. e R. si degnasse annuire che fossero presi in considerazione certi punti principali, onde rettificarli con intelligenza del Sommo Pontefice, già venisse a darsi un felice iniziamento a più estese trattative, in guisa che non rimanesse più alcuna collisione tra le due podestà Ecclesiastica e secolare.

Inclinati pertanto avanti il R. Trono con tutto il fervore ed energia del loro spirito implorano dalla somma bontà e religione dell'A. V. I. e R. la grazia che da sì lungo corso di anni si sospira dall'Episcopato Toscano, che venga cioè ristabilita quella buona intelligenza tra la S. Sede e la Toscana che in tempi molto recenti si è procurata dai Principi Cattolici, ed eziandio eterodossi nei loro Stati.

Una tale opera reclamata da chiunque ama sinceramente la cattolica religione ed il suo Principe e conseguentemente la pace tra il Sacerdozio e l'Impero, formerà l'epoca più gloriosa del Regno dell'A. V. I. e R. restituendo il suo decoro all'Episcopato ed al clero che fra tutti i suoi fedelissimi sudditi è incontrastabilmente la porzione più eletta e più affezionata all'ottimo suo Sovrano.

Protestano finalmente gli umili esponenti che niuna mira d'ambizione o d'interesse gli ha indotti ad umiliare la presente supplica, ma unicamente il dovere di coscienza che gli obbliga a custodire il Sacro deposito della fede, e della disciplina, essendo esse continuamente fra loro collegate, mentre la disciplina forma parte della costituzione della Chiesa, nè può esser quindi regolata che dal capo della Chiesa: e questo è domma al quale si oppone il fatto dell'alterazione delle regole di ecclesiastica Disciplina per parte dell'Autorità secolare.

Che della Grazia ecc.

Ferdinando Arcivescovo di Firenze
Giuseppe Arcivescovo di Siena
G. Batta Arcivescovo di Pisa
Gius. M. Vescovo di Massa e Populonia
Francesco M. Vescovo di Sovana
Gian Dom. Vescovo di Grosseto
Gius. Gaet. Vescovo di Volterra
Giovanni Vescovo di M. Alcino
Gio. Batta Vescovo di Pistoia, e Prato
Vincenzo Vescovo di Pescia
Michele Angelo Vescovo di Pontremoli
Attilio Vescovo di Colle

XXI

Relazione dell'Inviato Toscano a Roma sulle pretese della S. Sede.

Altezza imp. Reale

Inerendo agli ordini ricevuti nel decorso giorno, mi reco a dovere di umiliare senza indugio all'A. V. I. e R. alcuni cenni sulle cose che formarono principalmente soggetto dei due colloqui che ebbi l'onore di avere negli scorsi giorni con S. S.

E profondamente inchinato al R. Trono ho l'alta gloria di essere
Dell'A. V. I. e R.

Firenze 23 Ottobre 1846.

Suo servo e suddito
Scipione Baroagli.

XXII.

Cenni delle cose più importanti toccate in due colloqui, avuti dallo scrivente, con Sua Santità nella prima gita fatta a Roma in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Senza ripetere le proteste generali di alta stima, ed attaccamento alla persona di S. A. I. e R. il Granduca, e sua famiglia, e le dichiarazioni delle migliori intenzioni del S. Padre, onde tutto proceda nella migliore intelligenza fra i due Stati, facendo pur anche in specie presentire che molte delle cose, su cui si querelavano i Voscovi Toscani, potessero senza difficoltà appianarsi.

In primo luogo fece con molta delicatezza notare, che dubitava che in qualche parte le leggi Leopoldine, stassero in una tal quale collisione coi Canoni della Chiesa.

Che presso a poco le stesse differenze sussistevano anche nell'Austria per le riforme di Giuseppe II.

Che fino da qualche tempo erano stati aperti dal suo antecessore dei negoziati per esaminare questa parte di Legislazione.

Mostrò per altro in qualche modo, che in quanto alla Toscana, pareva a Lui stesso, di attendere omai l'esito delle pendenti trattative con quello Stato.

A questo proposito, fu dallo scrivente soggiunto rispettosamente.

Che mentre era alieno dal fare qualunque osservazione sul dubbio affacciato, non poteva però, profittando di quella franchezza alla quale era stato incoraggiato, astenersi dal sottoporre alle sue considerazioni quale effetto e quali conseguenze avrebbe potuto portare

nell'animo del pubblico la sola idea di toccare le Istituzioni fondamentali di un paese vigenti da tanto tempo, ed alle quali si annette dal pubblico la maggiore importanza ed attaccamento.

Che Egli (Pontefice) aveva date luminose prove della cognizione dello spirito del tempo per non illudersi a quali gravi conseguenze esporrebbe la quiete del Paese un solo tentativo, che darebbe pronta occasione ai turbolenti di segnalarlo alla pubblica opinione come indizio manifesto di voler procedere in un sistema retrogrado, arme che, nelle attuali condizioni della Società, è la più formidabile contro il potere.

Sua Santità valutò immensamente queste osservazioni concorrendovi non tanto colle espressioni affermative, quanto collo dimostrazioni colle quali accompagnò le sue parole.

2.o Raccomandò il più sollecito rimpiazzo delle Sedi Vacanti, facendo apprendere quanto danno risulti dalle transitorie e precarie amministrazioni, sì per gli effetti spirituali che temporali.

Che maggiori sono i pregiudizi che ne risente lo spirituale, attesa la minore forza di agire che trovasi nei Vicarii capitolari, i quali dovendo lasciare il potere e la direzione, difficilmente provvedono ai bisogni o schivano d'incorrere in odiosità.

3.o Parlò più particolarmente di provvedere alla Sede vacante di Montalcino, notando che era in età cadente l'attuale d'altronde benemerito vicario capitolare Chiarini.

Che il Clero era demoralizzato e che non sussisteva, per quanto aveva inteso dire, altro soggetto da potervi sostituire.

Rispose il sottoscritto essere tutto ciò concordato dal Principe, che si era fatto di tutto perchè alla venuta in Roma del nuovo Ministro fosse egli latore di proposte per la provvista di qualche Sede Vescovile, ma che ciò non potè effettuarsi al seguito di qualche rinunzia.

E che in quanto ai bisogni urgenti della Chiesa di Montalcino, non avrebbe mancato di farli presenti al suo Augusto rappresentante.

4.o Sua Santità rammentò soltanto l'affare Martelli, dal quale passò a parlare sulla giurisdizione degli sponsali. Disse che temeva che le attuali leggi Toscane invadessero in questo punto le competenze ecclesiastiche.

Su di che fu soggiunto essere a notizia dello scrivente che la decisione del supremo Tribunale di Cassazione in affare Martelli, aveva richiamata tutta l'attenzione del Principe, e che aveva Egli ordinato che la prima Magistratura dello Stato, la sua R. Consulta, si occupasse di questa parte di Legislazione, ed emettesse il suo parere, sulla veduta di stabilire, nella cognizione di tali materie, la vera linea di separazione fra le competenze del Foro Civile e quello ecclesiastico, al quale voleva che fossero d'altronde conservati i diritti in tutta la loro integrità.

Questa replica lo soddisfece interamente.

5.o Fra i lamenti dei Vescovi in genere, disse che gli compariva avere una qualche sussistenza quello di andare essi sottoposti alla censura nella pubblicazione delle loro Pastorali o altre produzioni.

Avvertiva in tuono sempre di spiegazione che se gli avvocati Toscani godono di un diritto di fiducia nell'andare esenti da questa revisione del Governo nei loro scritti, tanto più, in astratto, paravagli che di una tal fiducia dovessero essere onorati i Vescovi, sì per il loro carattere religioso, e prudenza, quanto per la loro dignità.

Aggiungeva che tali subiezioni degradano il più alto ministero del Sacerdozio, e che difficilmente può ispirare nel clero rispetto e devozione un Dignitario della Chiesa, quando è costituito in tali condizioni da dover sottoporre le sue opere alla censura o di un ecclesiastico suo sottoposto o di un secolare.

A queste osservazioni fu risposto

Che in omaggio al vero, gli scritti dei Vescovi non sono fra Noi sottoposti alla censura ordinaria.

Che per loro se ne occupa direttamente il Governo, mediante il Ministero esclusivamente addetto agli Affari Ecclesiastici, e ciò appunto per riguardo dovuto alla Chiesa.

Che se è vera l'esenzione accordata ai legali, deve degnarsi d'osservare quanto appresso:

Che un avvocato, abusando del diritto che gli veniva accordato, non poteva ciò portare ad altre conseguenze, che o di un offesa personale o di attaccare ai principii generali di buona morale o di Governo, pei quali le leggi davano tutte le facoltà di reprimerli e di far sentire all'autore dello scritto, tutte le conseguenze di una responsabilità non effimera ma sostanziale. — I mali che possono derivare da un siffatto abuso dei Vescovi, e che possono procedere eventualmente, o da mal animo o da una tal quale esaltazione di principii religiosi, sono di tal natura o di tal forza da non potervi portare ulteriore riparo.

La diversità del paragone è così evidente che io non starò qui a ripetere tutto quello che credei dover soggiungere per farla risaltare. Infatti il S. Padre mostrò di valutare assai le umiliate rispettose considerazioni, e solo soggiunse: non vi potrebbe essere egli un compenso da garantire il Governo da questi pericoli remoti, e sciogliere da una servitù che punge l'Episcopato?

Venne nella discussione l'idea di esaminare se potesse essere addottabile il compenso che i Vescovi nell'atto di pubblicare le loro Pastorali, omelie, o altri scritti, dovessero preventivamente inviare alla Segreteria di Stato un esemplare già stampato. E quando il superiore Dipartimento non avesse osservazioni o schiarimenti da chiedere, potesse il Vescovo diffondere e pubblicare il suo scritto. Questo compenso che salverebbe la convenienza del Vescovo e tutele-

rebbe il Governo, parve al S. Padre che fosse da prendersi in considerazione nell'interesse dei Vescovi.

E un ultima osservazione fu messa in campo circa alla convenienza che la censura, che poteva essere affidata anche a secolari, fosse richiamata ad interpellare il Vescovo, quando in fatto di pubblicazioni si trattasse di materie gravi di religione, prima di concedere il permesso.

Locchè costituendo una doppia garanzia anche pel Governo Nostro, parve al sottoscritto, non essendo bene informato dei sistemi che si praticano in proposito, di potere assicurare S. S. che quest'articolo compariva così ragionevole che se non fosse in vigore non vi sarebbe stata difficoltà per abbracciarlo.

Il S. Padre rimasto, nell'insieme dei discorsi tenuti reciprocamente nei due colloquii, bastantemente, per quanto vi è luogo a credere, soddisfatto delle spiegazioni in modo confidenziale ottenute, e, per altra parte veduta la facilità d'intendersi sul resto con reciproca soddisfazione, terminò e chiuse il suo discorso con una preghiera generica. E questa in sostanza consistè nell'esprimere il desiderio, che fosse unicamente fatto parola a S. A. I. e R. il Granduca del suo voto perchè fosse data all'Autorità Episcopale la maggior possibile latitudine, onde i Vescovi aumentassero d'influenza presso il clero, nella veduta di migliorarlo, e ciò non tanto nell'interesse del migliore andamento delle cose della Chiesa quanto per l'utilità e tranquillità dello Stato.

Il 23 Ottobre 1846.

SCIPIONE BARGAGLI.

XXIII.

PIO IX A LEOPOLDO II Granduca di Toscana.

(Nuove insistenze per la libertà della Chiesa)

Altezza Reale,

L'alta opinione che ho sempre nudrita dell'esimia pietà e religione di V. A. mi ha sempre fatto credere che a Lei fossero piuttosto mancate le occasioni che l'animo e la volontà di emendare quella parte della legislazione granducale che vincola in qualche parte la libertà della Chiesa nei suoi stati, che per tante ragioni possono chiamarsi felici. Non entro nel dettaglio delle conseguenze prodotte dalla detta Legislazione, limitandomi ad accennare che il Clero è messo talvolta in una posizione che lo costringe a cercare

nella propria coscenza una transazione (che non può essere sempre felice) tra le leggi Divine ed umane.

Mi avevauo già riescito di conforto le espressioni fattemi dal Cav. Bargagli Ministro Pleuipotenziario di V. A. allorchè giunse in Roma, ma ora avendo sentito che V. A. abbia già rivolte le sue cure ad una rifusione delle leggi Granducali, ci confidiamo che sia questa la opportunità che i miei desiderii e dirò con paterno affetto anche i suoi, da lungo tempo invocavano. Per lo che reputo un dovere dell'Apostolico Ministero di non lasciarla trascorrere senza rinnovare a V. A. le preghiere e i consigli che da questa S. Sede Ella ha più volte ascoltati. E volendo tutto aprire il cuore a V. A. dirò che tanto più mi credo in obbligo di farlo, quanto che recentemente, nella occasione di una nuova legge che a tutti allargava la facoltà di produrre le proprie opinioni con la stampa, pel clero ho veduto mantenersi i vincoli che ristringono la sua facoltà nell'esercizio del Sacro Ministero, o almeno sottopongono la sua parola al giudizio di una Autorità che in punto di Religione non è certamente sopra li altri fedeli. Raccomando per tanto a V. A. che mentre io prego il Padre dei lumi e il Datore di ogni bene a voler coronare di amplissimi successi le cure che Ella spande per la prosperità dei suoi popoli, sia dato a me ed ai Vescovi miei cooperatori di dare il vero compimento con la felicità spirituale, sicchè li esempi nobilissimi di tutte le religiose virtù di cui rifulge l'Augusta famiglia che ne è Sovrana, siano più generalmente imitati nei suoi dominii. Sono certo che non le si potrebbe fare preghiera cui l'animo di V. A. fosse meglio disposto a consentire pienamente. E intanto come segno del Paterno affetto che a Lei mi lega, comparto a Lei e a tutta la piissima sua famiglia dall'intimo del cuore la Paterna Beuediziono.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem.

Die 17 Giugno 1847.

Pius PP. IX.

XXIV.

Leopoldo II Granduca di Toscana a Pio IX.

Li 5 Agosto 1847

Beatissimo Padre

Debbo chiedere scusa a V. S. per avere tardato a dare replica alla veneratissima sua del 17 Giugno p. p.

Certamente il primo mio desiderio è stato sempre, ed è quello del migliore accordo col Governo della Santa Sede, e la *bramata* armonia spero che non sarà mai, come *non è stata*, minimamente alterata.

XLIV.

In quanto alle pubblicazioni dei Vescovi colle stampe, ha gradito il Governo di volgervi un occhio preventivo per ovviare qualche involontario trascorso di penna: e mai si è udito un lamento per parte degli Ordinarii per osservazioni fatte sui loro scritti; ed anzi hanno rese grazie se talvolta è stata loro suggerita qualche savia modificazione. E questo incarico di delicatissima e riservata vigilanza è affidato al mio segretario del R. Diritto, soggetto sempre dotato delle più eminenti virtù.

Ma se fosse del gradimento di V. S. che di ciò si occupasse un Dicastero anco più elevato, e immediatamente dipendente da me, lo stesso Dipartimento di Stato, mia prima segreteria, diretta superiormente dal Consigliere Segretario di Stato, e particolarmente da altro Consigliere di Stato, io ne sarei contento, e V. S. riceverà qnanto prima in questo senso ministeriali comunicazioni.

Nel giorno di ieri il Datore d'ogni bene mi fece lieto della nascita di un altro figlio, che sarà oggi elevato al Sacro fonte col nome di Luigi. Io supplico V. S. Padre comune dei fedeli, perchè voglia degnarsi d'invocare sopra di esso le celesti benedizioni, e sopra di me e la intiera mia famiglia, e sopra tutte il mio popolo.

Ed inclinato al Trono Pontificio ho la gloria di segnarmi

Della Santità Vostra
U.mo e Obbedientissimo figlio
LEOPOLDO.

XXV

LETTERA di S. A. I. e R. il Granduca a S. Santità Pio IX.

Napoli 28 Maggio 1849.

Beatissimo Padre

Ricevei la Lettera che la Santità Vostra degnò dirigermi, relativa ad una dimanda del Vicario Capitolare della Diocesi di Lucca: questa dimanda sarà da me presa in debita considerazione: Ella conosce il desiderio mio sincero che una conciliazione abbia luogo, per la quale diverse vertenze si regolino, e siano appianate, che attualmente hanno fatto imbarazzo in materia giurisdizionale.

Con molto dolore ho appresi i gravi fatti intorno a Roma, ed i disturbi e pericoli in cui si trova quella Città: e sono stato a parte delle amarezze che devonsi essere aggiunte alle molte che già contristavano l'animo della Santità Vostra. La provvidenza darà soccorso forse più presto, che per il correr delli umani eventi si possa da noi prevedere.

Ringrazio con effusione di cuore della benevolenza colla quale Ella si congratula meco di quanto è avvenuto nel paese mio. In esso l'ordine si ristabilisce e come la Santità Vostra, lo spero durevole.

E pregandola dell'Apostolica Benedizione per me e la famiglia mia, con filialo devozione e rispetto mi confermo

Di V. S.
Obbedientissimo figlio
LEOPOLDO

XXVI.

Napoli 10 Giugno 1849.

LETTERA di S. A. I. e R. il Granduca, al Presidente del Consiglio dei Ministri a Firenze.

Rispondendo all' ultima sua ringrazierò da primo delle notizie di Firenzé e di Toscana. Ella ed i suoi Colleghi non dubitino che conosco abbastanza e pondero le gravi difficoltà che sono intorno alle materie giurisdizionali, ed in specie alle manimorte; nè si preoccupa per ora con altre conferenze la trattativa, che persona specialmente incaricata far debba a suo tempo con le debite istruzioni, e con i documenti necessari. Recentemente, in un caso individuale, dal Papa per mezzo di Massoni si appoggiava una domanda dell'Arcivescovo di Firenze per un lascito per testamento ai Padri delle Missioni; e fu da me al Massoni risposto che quella domanda sarebbe da me rinviata a Firenze per il conveniente esame.

LEOPOLDO

XXVII

A Monsig. Massoni, (Nunzio pontificio) in Firenze — Il ministro degli affari esteri; li 2 Novembre 1849.

Illust. e Rev.mo Monsignore.

Ho ricevuta la Nota, che V. S. Ill.ma e Rev.ma ha favorito dirigermi nel di 28 Ottobre caduto, ed il gravissimo argomento che ne forma il soggetto non era certo sfuggito alle sollecitudini del Governo Toscano.

Quindi bene a ragione V. S. Ill.ma e Rev.ma incomincia la Nota stessa colla espressione della giusta fiducia, che le ispirano la *certa conformità dei principj col Governo medesimo, e l' uguale*

impegno di raggiungere lo stesso fine onde fortemente reprimere gli empj tentativi della propaganda protestante.

Della giustizia di tale fiducia sono luminose prove la Circolare emanata dal Ministro dell'Interno alle Autorità Governative del Granducato diretta ad impedire lo smercio di alcuni riprovevoli e pericolosi libercoli, alla quale V. S. Ill.ma e Rev.ma rende il dovuto omaggio, e la premura ben motivata che il Governo si è data onde allontanare dallo Stato un aperto fautore di tale propaganda, premura, che viene pure onorevolmente menzionata nella Nota medesima.

Questi Atti parlano assai chiaramente da loro stessi per dimostrare, quale sia lo spirito, che, a seconda di tutti i suoi precedenti, anima, e continuerà ad animare il Governo toscano; e debbono rendere certo quello di Sua Santità, che esso proseguirà a tenersi in quella via, che l'attaccamento alla Nostra Santa Religione, e i doveri di sana politica gli faranno apparire essere la migliore per conservare in piena osservanza le leggi vigenti destinate a tutelare *la sola Religione dello Stato.*

Il Governo toscano non ignora che coll'applicazione di queste e di quelle misure preventive che la sua prudenza saprà suggerirgli, serve insieme ai precetti che la coscienza ed il bene pubblico impongono, onde preservare la Santa Religione Cattolica Apostolica Romana da qualunque anco più remoto attentato.

Esso si augura che V. S. Ill.ma e Rev.ma avendo creduto di inalzare al Santo Padre il contenuto della sua Nota, si compiacerà altresì elevare alla Santità Sua quello della presente replica, nella giusta convinzione che il Sommo Pontefice lo troverà conforme a quei sentimenti dei quali sa essere penetrato il Governo toscano.

Accolga V. S. Ill.ma e Rev.ma i sensi dell a mia più distinta considerazione.

XXVIII

Leopoldo II a Pio IX.

Beatissimo Padre,

Il rinnovamento dell'anno mi porge la gradita occàsione di presentarmi a V. S., per offerirle con sentimenti di sincera e filiale devozione i miei più fervidi auguri di prosperità e di pace. Io prego il Signore che si degni far sì, che la Chiesa fieramente agitata dalle macchinazioni dei malvagi, ritorni a quella calma, che è il desiderio di tutte le anime buone; e vivamente io bramo, che dopo tante avversità siano conceduti dalla Provvidenza a V. Beatitudine giorni finalmente tranquilli.

Questi miei voti io le offro, Santo Padre, mosso non tanto dall'affetto ossequioso, che mi stringe al Supremo Gerarca, quanto

dalla gratitudine, ch'io debbo in particolare a V. Santità per la grande benevolenza dimostratami, e per le prove di amorevole sollecitudine che Ella si compiacque di porgermi in momenti perigliosi e solenni.

La supplico intanto di accogliere con l'usata sua benignità queste veraci espressioni del mio cuore, ed implorando su me, e sulla mia famiglia l'Apostolica sua Benedizione, passo a ripetermi con alta riconoscenza e venerazione.

Di V. S.
Firenze, 26 Dicembre 1849.

Obbedientissimo F.
LEOPOLDO.

XXIX

LETTERA DI PIO IX al Granduca per la libera associazione dei Vescovi.

Altezza Imperiale e Reale.

Non posso in veruna maniera dubitare della sincerità dei voti che V. A. I. e R. si compiace dirigermi, e accettandoli di tutto cuore desidero di vederli compiti.

Se nelle prove alle quali è piaciuto alla divina provvidenza di assoggettare V. A., ha potuto esercitare la sua pazienza e la rassegnazione, Iddio benedetto glie ne darà il giusto premio anche in questo mondo, col farle godere i frutti dell'ordine e della pace, dei quali la onesta società ha tanto bisogno e se ne mostra tanto desiderosa. Sono sicuro che la protezione che V. A. accorderà alla Chiesa, sarà un mezzo potente per ottenere il primo intento. E a questo proposito non posso dispensarmi dal raccomandare a V. A. di *permettere ai Vescovi le conferenze*, affinchè possano coi comuni consigli disporre i mezzi di difesa per adoperarli contro le passioni degli empj. Come pure di metterlo sott'occhio la condizione della chiesa di Lucca, affinchè non perda i vantaggi che ha goduto fin ora, e che dal suo Governo si studia ogni giorno di toglierle: e finalmente la ferita fatta alla chiesa di Massa Marittima, affinchè V. A. nella sua pietà o religione procuri di sanarla. (1)

(1) Gli effetti di queste conferenze nello Stato Romano possono vedersi nell'altro mio lavoro: *Le dottrine civili e religiose della Corte di Roma in ordine al dominio temporale:* documento nº XLVII pag. 98 e seg.

Altezza Reale, Iddio vede il mio cuore, e sa che parlo perchè la coscienza mi stimola, e perchè il silenzio mi renderebbe reo avanti a Lui; ma so di parlare ad un Principe veramente cristiano, e perciò spero che vorrà tutto mettere in opera, affinchè le prerogative della Chiesa non siano prese di mira da chi, sotto aspetto di sostenere i diritti del principato, ad altro non tende che a indebolirli, attaccando questa istituzione divina, che è il vero sostegno dei troni e delle nazioni.

Riceva l'Apostolica Benedizione che con effusione di cuore comparto a V. A., alla Granduchessa sua consorte, ed a tutta la sua augusta famiglia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici
Die 2 Januarii 1850.

PIUS PP. IX.

XXX

1850. — 26 Marzo

A. S. S. PIO IX.

Beatissimo Padre,

Nel religioso raccoglimento di questi giorni, santificati dalla memoria della passione di un Dio che ci redense, io ritorno, Beatissimo Padre, col pensiero alla solennità, di cui eran gravi per me nell'anno decorso i giorni medesimi, quando mi fu dalla provvidenza concesso di poter meditarli, fra i dolori dell'esilio, vicino alla Santità vostra: nè posso rammentare, senza la più profonda commozione dell'animo mio, quanto soave e prezioso mi fu il ricevere allora il Sacramento del Corpo di Cristo, e il passare con vostra Beatitudine la santa giornata di Pasqua, e l'essere in quella benedetto dalla venerata destra del Padre della Cristianità.

Volti in meglio i tempi per singolar favore del Cielo, io pieno pur sempre l'animo di questi pensieri, ed il cuore di affettuosa riconoscenza per la Santità vostra, me le presento umilmente adesso per offrirle con tenerezza filiale i miei più caldi e sinceri augurj di prosperità e di pace nella prossima festività della Pasqua. e prego vivamente il Signore, che siccome risorse Egli da morte, risorga così nei cuori cristiani l'affetto illanguidito verso la cara nostra madre la Santa Chiesa e risorga per vostra Beatitudine il sole, di più tranquilli giorni e col ritorno del Pontefice a Roma

sorga più bello lo splendore di quella Cattedra, contro di cui si sono acerbamente rivolte le macchinazioni dei perversi.

E qui le chiedo, Beatissimo Padre, perdono, se mi permetto di toccare *una tra le grandi afflizioni,* che più deve aver ferito profondamente a questi giorni il suo cuore paterno; voglio dire *le innovazioni, che vanno arditamente operandosi nel Piemonte.*

Ma se io proferisco parola di questo, nol fo già solo per rassegnare a Vostra Santità la sterile manifestazione della parte sincera che prendo alle sue gravi amarezze, ma sì, perchè *mi conforta la speranza che debba il dolore della Santità vostra essere mitigato da consolazione per altra parte, mentre vanno ad aprirsi dal mio Governo le opportune pratiche con la Corte di Roma* PER STRINGERE UN CONCORDATO *che componga le cose di Toscana in materia ecclesiastica;* alle quali trattative io supplico intanto V. Santità a volere impetrare con le sue preghiere i lumi e i favori del Cielo.

Con questi sentimenti io imploro, Beatissimo Padre, per me e per la mia famiglia l'Apostolica sua Benedizione; la quale faccia liete al tempo stesso le nozze della mia diletta figliuola, e torno a ripetermi con alta gratitudine o venerazione

Di V. S.

Obbedientissimo figlio
LEOPOLDO.

XXXI.

Altra lettera di S. SANTITÀ a LEOPOLDO II, sulla libertà della stampa.

Altezza Reale.

Più tardi di quello che il mio dovere avrebbe voluto, rispondo alla lettera che V. A. I. e R. si è compiaciuto dirigermi. Può bene V. A. immaginare il motivo, prodotto dalle disposizioni del viaggio, e dalle maggiori occupazioni trovate dopo l'arrivo. Vero è però che l'assenza, il viaggio, e il ritorno sono state tutte azioni guidate e benedette da Dio, al quale sia sempre onore e gloria in eterno. Speriamo con tutto fondamento che questa protezione che scende dall'alto, non verrà meno anche per l'avvenire, che non è privo di grandi difficoltà.

Pur troppo le vicende del Piemonte sono lacrimevoli, e se qualche pensiero può diminuire la funesta impressione, quello è certamente che non furono punto accelerate da una supposta intrattabilità della Santa Sede, il che con troppa avventatezza e falsità fu asserito. Intanto ringrazio V. A. della notizia che mi comunica,

essere, cioè, tutto disposto per parte del suo Governo per aprire le trattative con questa Santa Sede. Altezza, la prego di cuore a prevalersi del tempo di tregua e vorrei dire anche di pace, per dare efficaci disposizioni contro la licenza della stampa. Ella farà tutto quello che crederà di fare per il miglior bene del suo popolo intorno alla forma di Governo, ma quello che è intrinsecamente cattivo, come la detta disordinata libertà di stampa, fa duopo porvi riparo. Confido nella sua pietà, e nella cooperazione dei suoi Ministri.

Riceva l'Apostolica Benedizione che comparto a V. A., alla Granduchessa, ed a tutta l'I. e R. famiglia, come ancora a tutti i suoi sudditi.

Datum Romae, die 18 Aprilis 1850.

PIUS PP. IX.

XXXII.

Altra lettera di S. SANTITA' a S. A. il Granduca LEOPOLDO II. sui preliminari del Concordato.

Altezza Imperiale e Reale,

Giunsero in piena regola li articoli firmati da V. A., ed è stata per me una vera consolazione di avere veduto condotto a termine questa iniziativa di concordato. Spero che il Signore vorrà spargere anche per questo, nuove misericordie sulla Toscana, e vorrà benedire l'A. V. per la rettitudine di sue intenzioni, e per i sentimenti della sua religiosa pietà.

Qui acclusa troverà la lettera che ho già firmata a tutti i Vescovi dei suoi Stati, e che sarà diramata subito che la presente sarà giunta in Firenze. Nella prima parte degli articoli concordati, e nella seconda insinuo le massime da adottarsi dal Corpo episcopale. Piaccia al Signore di confermare, e di dare la opportuna efficacia alle mie parole, come io di cuore lo prego a volerlo fare.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che con sempre maggiore effusione di cuore comparto a V. A. e a tutta l'imperiale e reale famiglia.

Datum Romae apud S. Petrum, die 30 Junii 1851.

PIUS PP. IX.

XXXIII.

Altra lettera del S. P. a S. A. il Granduca Leopoldo sulle franchigie del Clero lucchese.

Altezza Imperiale e Reale.

Con molta consolazione dell'animo mio ho sentito come V. A. I. e R. prosegua sempre più a mostrarsi in ogni maniera propenso a sostenere i diritti della Chiesa, e proteggere i buoni ecclesiastici, i quali, così animati, potranno meglio disimpegnare la loro missione relativa alla santificazione dei popoli, inculcando loro l'amore pratico verso la religione, dal quale deriva il sentimento di rispetto verso le pubbliche autorità e verso i sovrani. In questa circostanza non posso a meno di fare i dovuti elogi del clero e del popolo del Ducato di Lucca, *il quale è educato con principii alquanto diversi da quelli del resto della Toscana.* Disgraziatamente però questa porzione di sudditi di V. A., è talmente presa di mira dal Ministero toscano, il quale sembra che riguardi quella porzione con occhio sospetto, e usi talvolta maniere totalmente opposte alla gentilezza toscana. Di due cose il Ministero di V. A. non vuole persuadersi, e cioè che il sistema adottato in Lucca è migliore assai di quello che vige in Toscana (1), e in secondo luogo che il volere prendere di mira gli usi, le abitudini e talvolta ancora certe leggi che in quella provincia sono stato sempre in vigore, è un procedere contrario alla carità, alla prudenza, e talvolta anche alla giustizia, senza nulla dire che è anche contrario alla politica (2). Frequenti sono i reclami che qui giungono da quella parte dei suoi dominii, e spesso questi reclami sono poggiati sulla più evidente giustizia. Perlochè non posso a meno d'interessare la pietà di V. A. *affinchè voglia illuminare i suoi Ministri, e con quella autorità che riposa nelle di lei mani* OBBLIGARGLI *a condursi per i Lucchesi in modo diverso.* Gli articoli concordati saranno adottati anche in Lucca, ma quelli che non lo sono impediscono assolutamente a quest'ultima di parificarsi agli altri sudditi toscani. È questo un punto di grande importanza, che bisogna mettere in chiaro ed in pratica. Confido pienamente nella religione e fortezza dell'A. V., e spero che Iddio le darà tutta la forza e l'energia che richiedesi per una materia di tanta importanza.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che di cuore comparto a lei,

(1) Era difficile che se ne persuadesse anche un ministro assoluto.

(2) E pure, contro la carità, la prudenza, la giustizia e la politica, la Corte di Roma insisteva per vedere trasformato il diritto ecclesiastico Toscano, radicato nel paese da tanto tempo!

alla Granduchessa, a tutta l'augusta famiglia, ed a tutti i suoi sudditi.

Datum Romae apud S. Petrum, die 14 Octobris 1851.

PIUS PP. IX.

XXXIV.

LETTERA di PIO IX a LEOPOLDO II.

Altezza Imperiale, e Reale

La grata memoria che Vostra Altezza si compiace di conservare dei consigli ricevuti in altra ben grave circostanza è tutta prova del suo bell'animo; e la fiducia con cui ora ricorre al Capo della Chiesa per esser chiarita in dubbio morale, è pienamente conforme ai distinti sentimenti di Religione, e di pietà, dai quali Ella è penetrata.

Ho letto il pregiato foglio del 14 corrente e vi ho rilevato, che essendosi costì per abolire lo Statuto, vorrebbesi concedere, o per meglio dire, conservare agli Ebrei ed Acattolici l'esercizio delle professioni richiedenti matricola, ma con alcune cautele, e restrizioni contenute nel progetto della circolare che pure m'invia; a tal uopo vorrebbesi inserire nell'atto di abolizione il seguente paragrafo — « I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al « cospetto della Legge, e tutti ammissibili all'esercizio delle profes- « sioni richiedenti matricola, salve, quanto alle professioni cu- « riali, quelle restrizioni, e condizioni che siano prescritte dagli « ordini. »

Il dubbio insortole è sulla lecitudine di conservare agli Ebrei ed Acattolici l'esercizio di tali professioni. Non ignora V. A. che lo spirito della Chiesa, manifestato con le varie disposizioni, e decreti, sino a proibire che gli Ebrei fossero ammessi al conseguimento delle lauree dottorali, è stato sempre quello di tenere lontani il più possibile i Cattolici dal contatto degl'Infedeli. Non è già il contatto fra loro quello che possa produrre la conversione degl'Infedeli, ma bensì l'esempio delle virtù e specialmente della carità dei Cattolici, quello che può edificare e illuminare protestanti, e infedeli, che vivono in mezzo ai primi. Se i contatti, e specialmente quelli che seco portono un'influenza morale sono pericolosi fra gl'individui in società, Ella ben vede che non possono essere indifferenti, anzi debbono riguardarsi come assai pericolosi quelli che passano tra Clienti e Procuratori, tra Infermi e Medici, supponendo, o ingenerando tali contatti una rispettosa stima, e fiducia dei primi verso i secondi. Per questi riflessi l'A. V. ben comprende quale debba essere la mia risposta al dubbio proposto sulla lecitudine della ecce-

zione che vorrebbesi costì apporre all' atto Sovrano dell' abolizione dello Statuto. Nè io però intendo con ciò di escludere tutti i casi per modo che in via eccezionale non possa esservene alcuno, che, pel complesso delle sue circostanze, rendendo remoto ogni spirituale pericolo, non possa essere autorizzato. I casi però di tal natura, perchè appunto eccezionali, non possono formare oggetto di una Legge, ma debbono considerarsi ammissibili soltanto in via di Grazia, la quale, a seconda delle speciali, e sempre variabili circostanze dei casi stessi, potrebbero consigliare ad accordare l' esercizio, più o meno cautelato e condizionato, di tali professioni; previi concerti con la suprema autorità della Chiesa per la dispensa dalle Leggi che vietano l' ammissione degli Ebrei ai gradi Accademici nelle Università Cattoliche, ed ai Cattolici di valersi dell' opera dei medesimi nell' esercizio di tali professioni.

In proposito poi dell' atto Sovrano di cui parlasi, non posso omettere di osservare come nel Granducato, che è uno Stato Cattolico posto in mezzo all' Italia tutta Cattolica, ove il Papa è Primate, nel Granducato io dico, nel quale viene proclamata la Religione Cattolica, come Religione dello Stato, possono adottarsi le frasi « Toscani, qualunque sia il culto che esercitano »? Tali frasi, poste in un atto legislativo e cotanto solenne quale si è appunto l' atto abrogrante lo Statuto, farebbero in certo modo supporre l' esistenza legale di altri culti, o per lo meno farebbero considerare la cosa come indifferente. Ella nel suo fino discernimento ben comprende, che altra cosa è il supporre in uno Stato Cattolico esistere di fatto alcuni individui non cattolici, ed altra cosa il contemplarli indistintamente in una disposizione comune, e generale. Inoltre l' esercizio di quelle professioni, mettendoli in parità della dichiarata eguaglianza dei Toscani indistintamente al cospetto della Legge, potrebbe, a mio avviso, aprire l' adito a domandare perchè, attesa tale eguaglianza, non si accordino agli Ebrei ed agli Acattolici tutti i diritti civili, ed al pari dei cattolici Toscani. (1)

Conchiudo pertanto col dire, che volendosi costì abolire lo Statuto, non vedrei altro partito da prendersi che emettere l' atto Sovrano di abolizione in modo puro, e semplice, onde ritornare le cose su questo argomento allo stato primiero senz' aggiungere una nuova conferma agli atti Governativi precedentemente fatti in opposizione

(1) L' intolleranza, gli eccessi gridano sempre la Corte di Roma verso la sua rovina, nella quale travolge gli amici. La casa di Lorena, per suggerimento di S. Santità abolì lo Statuto, concluse un concordato, si ispirò ai consigli, infine della Corte di Roma. Come il Granduca di Toscana rinnegò le dottrine Leopoldine, così l' imperatore d' Austria con un altro concordato cancellò le Giuseppine. Che cosa abbia fruttato alla Santa Sede, alla casa d'Austria, a quella di Lorena la rinnegazione delle teorie della Civiltà che sono quelle della giustizia, lo vede il mondo.

ai principj e massime della Chiesa. Facendosi altrimenti, V. A. non potrebbe essere tranquilla nella lecitudine dell'atto; si metterebbe nell'imbarazzo di concedere per legge quello che sarebbe ammissibile in via di grazia, ed aprirebbe l'adito alla richiesta di altri diritti civili a favore delli Ebrei e delli Acattolici sull'appoggio della dichiarata eguaglianza dei Toscani al cospetto della Legge, qualunque sia il culto al quale essi appartengono.

Sono stato consolato nel sentire da V. A. la buona impressione ricevuta in Lucca, ed in tal circostanza mi è grato di assicurarla, che quanto più il Clero conoscerà di esser libero nell'esercizio del santo suo Ministero, tanto più sarà utile alle anime, e più alla portata di spargere la sua influenza nel popolo per guidarlo, e per ispirargli il rispetto prima a Dio e poi al Sovrano.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che di vero cuore le comparto

Datum Romae apud S. Petrum die 21 Februari 1852.

PIUS PP. IX.

XXXV

LETTERA di Papa PIO IX a LEOPOLDO II.

Altezza Imperiale e Reale.

Dalla lettera ricevuta, che Vostra Altezza mi dirige colla data del 16 Aprile corrente, e consegnatami dal Sig. Ministro Bargagli, rilevo che si è combinato dal suo Ministero che il decreto dell'abolizione dello Statuto debba essere accompagnato da una contemporanea circolare da inviarsi manoscritta alle autorità Governative del Granducato, e della quale mi unisce copia.

Quantunque questa circolare conferisca indirettamente a tutti gli Ebrei del Granducato la facoltà di applicarsi alli studi legali per poi, dopo avere ottenuti i gradi e la matricola, esercitare la professione di Avvocati, togliendo così a V. A. la sovrana prerogativa di accordare le grazie volta per volta, pure non vedo che possa incontrarsi altra grave difficoltà, subito che l'esercizio sia ristretto fra Ebreo ed Ebreo, come si esprime la minuta che mi ha trasmesso. Sicchè per questa parte non trovo altra osservazione in contrario. Spiacemi solo e spiacemi assai, di vedere che la opposizione fatta a V. A. dal Ministero esca dai confini del Gabinetto, e vada cercando appoggio per tutto il Granducato e fuori, solleticando così le passioni niente ancora calmate; e quello che è peggio esagerando, variando, inventando il motivo del disparere fra V. A. e i suoi Ministri.

Non posso aascondere la pessima impressioae prodotta nell'aaimo mio dalla lettura di una lettera scritta da uao dei suoi Ministri ad un tale qui in Roma (1) che ha percorsa la sua luaga carriera politica aella professione di coafidente. Questa lettera è stata lasciata, non si sà da chi, nell'aaticamera del mio Cardiaale Segretario di Stato, ed io con tutta riserva la trasmetto in copia a V. A. affinchè conosca che, presto o tardi, Ella dovrà adottare qualche misura, che serva a garantire sempre meglio la di Lei dignità, ed a confondere l'altrui debolezza. Dico debolezza, perchè in sostaaza credo che sia la sorgente principale della opposizione, la quale vuole appoggiarsi sopra ua fondamento di creta, qual'è ai nostri giorni la popolarità.

In questa occasione raccomando assai a V. A. la situazione dei Regolari in Toscana, uno dei quali mi diceva di trovarsi coa la Santa Sede in una posizioae inferiore a quella dell'infimo proletario, al quale noa è interdetto d'intendersola direttameate col Papa. Se questa proposizione è un poco esagerata, è ben vero però che i Regolari in Toscana abbisognano di questa libera comunicazione, senza la quale non può esistere la uniformità della disciplina, e la osservanza ne scapita sempre.

Riceva l'Apostolica Benedizioae cho di tutto cuore comparto a Lei e a tutta la I. e R. famiglia.

Datum Romae apud S. Petrum die 22 Aprilis 1852.

Pius PP. IX.

XXXVI.

Al Miaistro Bargagli a Roma.

17 Luglio 1853.

Ella riceverà officiali comunicazioni intorno ad alcune osservazioni fatte sopra certi articoli del auovo codice criminale. Nondimeno il Gran Duca desidera che Ella sia riservatamente informato di alcune circostanze delle quali non sa se sarà fatto conto nel Dispaccio Ministeriale a ciò relativo.

Fu certamente il Gran Duca il quale in uno studio fatto da sè con molta diligenza sul codice ed in ripetute discussioni, sostenne e volle che fossero cresciute le pene per siffatte gravi offese in materia di religione, o fu cagione che nel caso contemplato delle *particole consacrate* salisse la pena fia dove poteva salire. Venne al Gran Duca istesso alcun dubbio sull'espressione, ma mentre erano diversi delitti contro la Divinità, parve all'A. S. che il dire *la pre-*

(1) Il Ministro era Landucci, la spia il Cav. Pontini.

senza di Gesù Cristo non fosse opportuno in un codice come è questo, e lasciò perciò correre le parole quali sono, fidando nell'esattezza e perizia del Prof. Mori: nè fu da altri fatta osservazione nè molto studio della materia. S. A. non controverte che possa essersi incorso in inesattezza di locuzione: ma ora resta a sapersi se in vista della buona fede non che della pubblicazione già avvenuta del codice, si giudichi costà a Roma essere di necessità farvi correzione, la quale potrebbesi in caso più opportunamente fare eseguire in una ristampa del libro, o all'occasione di qualche correzione, che pure al codice stesso potesse convenire che fosse fatta.

Portate così per ordine Sovrano a di lei notizia queste circostanze tutte particolari che accompagnarono l'esame e la risoluzione del Principe nella materia di che si tratta, io mi pregio. ec.

LUIGI VENTURI.

XXXVII.

Al cav. LUIGI VENTURI
Segretario intimo del Granduca.

Roma il 19 Luglio 1853.

Sig. Luigi Pregmo.

Non tardo un momento a darle un primo riscontro sulla pregiata sua dei 17 corr. puntualmente pervenutami in questa mattina.

Niuna officiale comunicazione mi è per anche giunta da Firenze intorno a qualche inesattezza di locuzione che sarebbe incorsa nel nuovo codice penale, in uno degli articoli relativi ai delitti contro la Divinità.

Però avendo veduto questa mattina il Cardinale Antonelli, ho rilevato che M. Massoni aveva già dato un cenno di osservazioni fatte in proposito da qualche Vescovo. Ma in omaggio al vero, debbo dire che la cosa è stata a lui rappresentata con molta moderazione, notando la buona fede in cui erano il Principe ed il Governo, non che la facilità di trovare un compenso di mutua soddisfazione, alla scelta del quale si prestava con molto zelo il Consiglier Bologna, in unione di ecclesiastici. (1)

Queste confidenziali aperture del Card. Antonelli, mi hanno dato animo a corrispondere con pari fiducia, e a confidargli quanto Ella in prevenzione mi scriveva.

L'effetto non poteva corrispondermi meglio, perchè il Cardinale ha sommamente gradito di conoscere la frase posta personalmente dal Principe per aggravare le pene ai delitti contro la Divinità e la Religione.

E quanto all'oggetto, mentre ha ammirato il raro sentimento

(1) Così il Governo toscano era subordinato alla Santa Sede in modo completo.

di coscienza che muoveva il Principe stesso, trovava a prima giunta plausibili i compensi di rettificazione indicati nella di lei lettera, salvo quel maggiore esame che fosse richiamato a fare della cosa.

Questo è quanto m'incombe di significarlo pel momento, mentre riserbandomi di supplire al di più occorrendo, passo a ripetermi con vera stima ed attaccamento.

Di Lei Pregmo Signore

Dev. Obb. Servo
S. Bargagli.

XXXVIII.

Roma 23 Luglio 1863.

Sig. Luigi Pregmo.

Ricevo puntualmente questa mattina la favorita sua del 21.

Presento dalla medesima che non siavi altrimenti ragione, che il Governo Granducale proceda a spiegazioni con Roma rapporto alla dizione del noto Art. 133 del nuovo codice penale.

Tanto meglio: ma non ostante se ciò avesse dovuto verificarsi, le cose trovavansi qui preparate in modo che non avrebbe dovuto temersi per parte della S. Sede una risposta spiacevole.

Infatti voglio confidarle che il Santo Padre, prevenuto di quella mia confidenzialissima apertura fatta al Card. Antonelli, dopo i cenni che ne aveva dati Mons. Massoni, volle aver sott'occhio il testo dell'articolo, e ieri sera per mezzo di Monsignor Cannella, Segretario degli affari ecclesiastici, mi fece presentire, in modo tutto particolare, che sebbene quella espressione non fosse *esatta*, pure per la natura di essa, e per la qualità del Libro in cui era inscrita, non essendo urgente un provvedimento, la S. Sede di proprio non se ne occuperebbe; e se vi fosse in ipotesi richiamata, era desiderio in questo caso del S. Padre, che venisse assicurata S. A. I. e R. il Granduca, che mai sarebbesi presa altra linea di compensi che quella tracciata nella di lei lettera dei 17 corr. (1)

Tanto mi correva debito confidarle per notizia e regola.

Quanto poi al P. Abb. Belli, gli ampli riscontri contenuti nella memoria del Consiglier Bologna, che ha tanta impronta di candida verità, non potranno a meno di contrapporre nua impressione nell'animo del S. Padre. Io non manco di insistere a quest'effetto col Card. Antonelli, ma siccome trattasi di affari che il Papa vuole esclusivamente a sè riservati, così oltre tutto quel più che gli dirò in una prossima udienza, non ho mancato di profittare dell'influenza di Monsig. Cannella, che è specialmente sentito dal Papa in tali materie.

(1) Pure che tutti tremassero della Corte di Roma.

A questa mediazione ho pure ricorso per l'altra inveterata pendenza della foresta di Prato Vecchio; e so di positivo che è stata scritta, a nome del Papa stesso, una parola di sollecitazione a codosto M. Arcivescovo.

Mi creda frattanto con vera stima ed ossequio
Suo Dev. Obblmo. Servitore

S. BARGAGLI.

XXXIX

Al Granduca Leopoldo II. Il Segretario intimo.

Firenze 25 Luglio 1853.

Altezza Imperiale e Reale

Pervenutami poco fa l'annessa lettera del Ministro Bargagli, io mi faccio un dovere di trasmetterla subito alle auguste mani di V. A. I. R.

Essa contiene notizie importanti, e di tal natura che l' A. V. potrà, spero, restarne appagata. L'apertura confidenziale fatta al Cardinale Antonelli, e pervenuta così alle orecchie del S. P., ha dato luogo ad una manifestazione di S. S. la quale, per quanto sia puramente confidenziale e riservatissima, pure non può non avere un valore, e serve intanto a tranquillizzare l'anima di V. A. Godo che sia avvenuto così; ma così sempre avviene, quando si ricorre con semplicità ed umile schiettezza al Padre dei fedeli, e V. A. operando in tal guisa, ha provato in ben altre circostanze la verità di questa asserzione.

Risponde il Bargagli anche sul proposito del P. Belli, e dice di voler anche profittare della influenza di Monsignor Canuella per muovere l' animo del Papa.

Io apprezzo altamente, e venero, A. I., le sue convinzioni; ma per l' amor del cielo, cerchi di essere ben chiaro su questo affare. Altre cose mi sono giunte all' orecchio sul conto di questo Monaco, le quali convaliderebbero assai i timori del Pontefice, e mostrerebbero che la nomina di lui a Vescovo non sarebbe scelta laudabile.

Abbia la degnazione, Altezza, di ricordarsi qual concetto era stato ingerito sulla persona del P. Bini di S. Marco; come io fui costretto a riferire cose contrarie a quella opinione; come Essa dovè, con meglio appurate notizie modificare le sue idee, o come finalmente Iddio, per troncare ogni dubbiezza, tolse dal mondo quel Religioso, che avrebbe fatto del male assai, posto a capo di una Diocesi. Badi Altezza non sia questo un caso consimile! Se gli elogi del Belli Le vengon fatti direttamente da più parti, e da persone

dotte, pie e zelatrici del vero bene della Chiesa di Gesù Cristo, sia pure; ma se escono dalla bocca di Ministri, o di persone foggiate sullo stampo della prudenza ministeriale(1) Ella ha tutto il diritto di diffidare e di procurarsi da più pure sorgenti informazioni non sospette, sapendo per lunga e non mai smentita prova quanto stortamente coloro giudichino di siffatte materie.

Filii Agar exquirunt prudentiam, quæ de terra est, viam autem sapientiæ nescierunt (Baruch).

Prudentia carnis mors est, prudentia autem spiritus, vita et pax, quoniam sapientia carnis inimica est Deo; legi enim Dei non est subiecta, nec enim potest (ad Romanos).

Vostra Altezza vorrà, lo spero, benignamente perdonarmi la libertà delle mie parole, le quali tanto più mi escono sincere dal labbro, in quanto si tratta di cosa gravissima, che interessa l'onore di Dio, il bene della Chiesa, e la felicità di una parte di paese affidato alle paterne sue cure.

Domani il giorno, o doman l' altro mattina, profittando del gentile permesso accordatomi dalla bontà di V. A. farò la mia brevissima gita nella montagna pistoiese.

Inchinato al R. Trono ho l' onore di ripetermi con profonda venerazione, e con sentimenti di affezione incancellabile,

Di V. A. I. e Reale.

U.mo e fedelissimo Servo, e Suddito
LUIGI VENTURI.

XL

Pio IX, al Granduca di Toscana.

Altezza Imperiale e Reale

Quando il Ministro di V. A. Signor Marchese Bargagli mi parlò della persona del P. Belli proposto per Vescovo, risposi che avrei mandato in Firenze una persona la quale avrebbe potuto avere l'onore di abboccarsi con V. A. affine di darle le informazioni del soggetto.

(1) Di questo segretario del Granduca abbiamo parlato in altre pubblicazioni ed abbiamo messo in luce altri nuovi documenti. Fu precisamente esso che ebbe una ispirazione da S. Caterina da Siena, per la quale il Granduca partì dalla Toscana nel 1849 - Vedi il libro che s'intitola - *Le avventure italiane durante il Pontificato di Pio IX*- dove si trovano questi documenti.

Il Padre Belli, monaco dotto, ed esemplare per pietà, aveva, per sua disgrazia, dettato le iscrizioni funebri per i morti di Curtatone e Montanara. Ecco il grande delitto!

LX.

Questa persona è il P. Ab. Casaretto Presidente o sia Generale della Congregazione Cassineso che presenterà la presente. Egli viene per comunicarle le notizie opportune con tutta riserva, affinchè V. A. possa formare il giusto criterio riguardo al Belli. Dopo che avrà Ella avuto la bontà di ascoltarlo, potrà esternarmi il suo sentimento. Intanto prego l'A. V. ad assicurarsi che qualunque volta trova in me qualche renuenza per complacerla in questo genere di desideri, la renuenza deriva sempre da giuste cagioni.

Riceva l'Apostolica Benedizione ecc.

Datum Romæ apud S. M. Majorem die 12 Augusti anni 1853.

Pius pp. ix.

XLI.

Leopoldo II al Papa Pio IX.

Firenze 30 Agosto 1853.

Beatissimo Padre

Dal P. Abate Casaretto Generale dei Monaci Cassinesi mi fu presentata ai Bagni di Lucca la lettera, con cui V. S. lo indirizzava a me. Io ascoltai tutto ciò che egli seppe dirmi sul conto del P. Belli; e le comunicazioni e notizie da lui manifestatemi su questo importante argomento furono bastanti a dimostrarmi la convenienza di non insistere ulteriormente sulla scelta di quel Monaco al sacro ministero Vescovile.

Io prego pertanto la S. V. a voler accogliere i sentimenti della mia gratitudine per la schietta confidenza e bontà con cui Le è piaciuto di pormi a parte delle sue stesse segrete informazioni inviandomi da Roma la persona medesima da cui Ella le aveva ricevute, col solo fine di schiarirmi in cosa sommamente delicata e rilevante: e torna in pari tempo a ripeterle adesso quello cho desiderai le dicesse a voce il P. Casaretto, cioè che io desisto oramai dalle premure che erano state avanzate in favore del P. Belli.

Ed implorando ec. ec.,

Leopoldo

XLII

Al Cav. Luigi Venturi, L'Arcivescovo di Siena.

Ill.mo Signore.

Adempio al grato dovere di rendere a V. S. Ill.ma le più distinte grazie per la segreta comunicazione fattami per parte di

S. A. I. e R. il Granduca relativamente all'affare del Sig. Cardinale Corsi.

La prego ad esternare alla prefata A. S. la inesprimibile mia riconoscenza per sì amorevole tratto di Sovrana bontà, ed accertarla, che eseguirò esattissimamente i supremi suoi voleri.

Il colloquio che alcuni mesi addietro ebbi l' onore di tenere col Principe sul prelodato soggetto, rimase a Corsi sempre segretissimo ossia affatto ignoto, come pure rimarrà dal canto mio lo stato presente della cosa, e mi limiterò ad un amichevole esortazione per il caso ec.

Non mi resta che pregarla a conservarmi la sua benevolenza e con distinto ossequio o considerazione segnarmi

Di V. S. Ill.ma
Villa di Torri 14 Ottobre 1853.

Dev.mo Obbl.mo Servo
Gius. Arcivescovo di Siena.

XLIII.

Al Cav. Luigi Venturi. Il Ministro Toscano a Roma.

Roma 5 Decembre 1853

Sig. Segretario Pregiatissimo

Riscontro contemporaneamente le due pregiate lettere di V. S. Illma. dei 30 Novembre p. p. e dei 3 corrente, assicurandola, quanto alla seconda, di aver già rimessa nelle mani del S. Padre, la Sovrana lettera autografa di S. A. I. R. il Granduca.

Debbo pure prevenirla che essendomi pervenuta in questo stesso giorno dal Ministero degli affari Esteri, la Quaderna per la provvista della Chiesa Primaziale di Pisa, ho immediatamente rimesse nelle mani del Cardinale Segretario di Stato la relativa nota di presentazione; e che la traslazione dell'E.mo Card. Corsi formerà principal parte dell' imminente Concistoro.

Quanto poi alla prima lettera dei 30 Novembre relativa alla procedura da osservarsi nelle cause ecclesiastiche, ho ben compreso qual sia la Sovrana mente; ed anzi aggiungerò che la linea tracciata dalla prefata S. S. è l' unica base di qualche speranza, perchè parlando chiaro Canoni e Concordato, non vi è altra via che quella della Grazia. In questa io cammino, e per ottenere qualche cosa mi appoggio principalmente a due ragioni, alla consuetudine di quasi 80 anni, e più al gran fatto che la graziosa concessione non deroga minimamente al principio della giurisdizione Ecclesiastica.

LXII.

Ora non nascondo che in una prima sessione tenuta coll'Emo. Card. Santucci e col Segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari Mons. Cannella, mi sono sentito obiettare forti argomenti.

Si pone innanzi la difficoltà di rimetter le mani oggi in un Concordato stipulato ieri. Concordato che il disgraziato incidente delle *Circolari* ebbe bisogno di difesa, perchè ritenuto per quell'atto che era. Si osserva la pratica di tutto il mondo Cattolico. Si segnalano i pericoli di una modificazione ai canoni, come di grave e dannoso esempio, in ispecie in Italia — Non si ammette la ragione dei dispendi delle parti, o della minor difesa, avendo la Chiesa colle sue istituzioni a tutto provveduto. Delegare essa di frequente nei singoli casi la giurisdizione della seconda Istanza ad altro Metropolitano, ma ciò volta per volta, e non per sistema. Mai può avvenire che una tale Delegazione abbracci la 3.a Istanza, che si esaurisce in Roma indistintamente per tutti gli stati Cattolici del Mondo.

Con tutto ciò, mi son destreggiato in modo da lasciare la trattativa aperta, evitando un *nò* che una volta pronunciato è facilmente *irrevocabile*.

Io mi terrei molto fortunato se l'esito dell'ardua e pregiudicata trattativa, portasse a veder delegata al Metropolitani la 2.a Istanza, qualunque fossero i Giudici della Prima, Vescovi o Metropolitani, ed a ciò mirano tutte le mie fatiche.

Ma fra le altre difficoltà, un incidente del momento sorge ad attraversarmi il cammino.

Il Concordato che si tratta coll'Austria, riconduce sulle basi canoniche la giurisdizione delle cause ecclesiastiche; benchè la nuova legge non esista ancora, pure un Metropolitano di quell'Impero, nella certezza che il fatto avverrà, ha dimandato al suo Governo di non prendere cognizione di una causa che in 3.a Istanza a Lui si deferiva, proponendo invece di rimetterla a Roma. Quello però che più maraviglia è il sapere che il Governo ha aderito alla proposta, ed ha rimesso al Conte De Goltz il relativo processo perchè sia introdotta la causa in Concilio. Si tratta di validità di matrimonio fra un Cattolico e una Protestante.

Pur tuttavia non mi perdo di coraggio e col tempo (risorsa la più sicura qui) non rinunzio alla speranza di ottenere una qualche cosa.

Ho l'onore di essere con vera stima ed amicizia.

Dev. ob. Serv. ed Am.

S. Bargagli

Legislazione Recentissima del S. Uffizio.

XLIV

Noi Fra Filippo Bertolotti dell' Ordine de' Predicatori, maestro in S. Teologia nelle Città e diocesi di Pesaro, Rimini, Fano, Pennabilli, e nelle terre e luoghi annessi, Inquisitore Generale della S. Sede Apostolica contro l'Eretica, pravità specialmente Delegato.

Pesaro 15 settembre 1851.

Desiderando Noi, come esige il carico di questo S. Offizio a noi imposto, che la Cattolica Fede (senza la quale, come scrive l'Ap. S. Paolo agl' Ebrei, è impossibile piacere a Dio) si conservi in questa nostra giurisdizione da ogni ereticale contagio immacolata e pura: ed essendoci per esperienza manifesto che molti per malizia, altri per inobbedienza,ed altri per ignoranza *non sodisfino all' obbligo strettissimo che hanno di denunziare al S. Offizio i delitti spettanti ad esso,*e che da ciò nascono grandissimi inconvenienti ed errori non solamente contro i buoni costumi, ma espressamente ancora contro la Cattolica Fede; Noi pertanto, ai quali specialmente deve essere a cuore la gloria di Dio, la piena conservazione ed aumento di essa S. Fede, e la salute delle anime, per ovviare a ogni disordine, con l' autorità Apostolica a noi concessa COMANDIAMO in virtù di S. Obbedienza, e *sotto pena di scomunica di lata sentenza,* oltre le altre pene prescritte dai Sacri Canoni, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici col presente Editto a tutti ed a ciascuna persona di qualunque stato, grado, condizione o dignità, così Ecclesiastica come Secolare, *che entro il termine di un mese, dieci giorni del quale restano assegnati pel primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio* DEBBANO RIVELARE *e giuridicamente notificare a Noi* o ai nostri Vicarii, o agli Ordinarii rispettivi dei luoghi, tutti e ciascuno di quelli de' quali sappiano o abbiano avuto o avranno notizia:

Che siano Eretici o sospetti, o diffamati di Eresia, o fautori, o *ricettatori* o difensori *di essi,* o abbiano aderito o aderiscano a' riti de' Giudei e de' Maomettani, o de' Gentili, o *abbiano apostatato* dalla S. Cattolica Fede.

Che abbiano fatto o facciano atti dai quali si possa argomentare PATTO ESPRESSO O TACITO COL DEMONIO *esercitando incanti, magie, sortilegii,* PORGENDO AL MEDESIMO SUFFUMIGII, *incensi,* o *preghiere per trovar tesori* o altri indebiti fini, invocandolo o promettendogli obbedienza, o *facendo* altre *cose nelle quali intervenga il nome od opera di esso.*

Che si siano ingeriti o ingeriscano nel fare esperimenti di Negromanzia o di qualsisia sorte di magia, coll' abuso di Sacramenti, Sacramentali, di cose sacre o benedette.

Che non essendo sacerdoti, con sacrilego ardire s' abbiano usurpato o si usurpino di celebrare la S. Messa, o abbiano presunto di amministrare il Sacramento della Penitenza ai Fedeli di Gesù Cristo.

Che abbiano abusato o abusino del Sacramento della Penitenza o del luogo del medesimo contro i Decreti e Costituzioni Apostoliche.

Che abbiano tenuto o tenghino occulte conventicole o adunanze in pregiudizio, disprezzo e contro la S. Cattolica Religione.

Che contro Dio Benedetto, la Santissima Vergine Maria e contro i Santi *abbiano proferito,* o *proferiscano bestemmie ereticali* o abbiano fatto o facciano qualunque siasi atto di disprezzo di offesa contro le S. Immagini.

Che nonostante il voto solenne fatto nella professione di qualsivoglia religione dalla Chiesa approvata, e dopo aver preso l'Ordine Sacro, abbiano contratto o contraggano o tentino di contrarre Matrimonio.

Che, vivente la prima moglie, prendino la seconda: o vivente il primo marito prendino il secondo o abbiano tentato o tentino di ciò fare.

Che abbiano impedito o *impediscano in qualunque modo l'Uffizio della S. Inquisizione:* o che in qualunque maniera abbiano contravvenuto alla Bolla della S. M. di S. Pio V, che incomincia *si de protegendis.*

Che abbiano fatto Satire o *divulgati scritti contro il Sommo Pontefice, Sacro Collegio, Superiori, Ecclesiastici* o *contro* gli ordini Regolari, o che abbiano composte e divulgate Scritture in qualunque siasi modo nelle quali siavi abuso o profanamento di parole sacre.

Che senza la dovuta licenza ritengano scritti o *stampe che contengano eresie,* o *libri di Eretici,* che trattino *ex-professo* contro la Religione; o che si legghino, stampino, o facciano stampare; o *li introducano* o *diffondano sotto qualsivoglia pretesto o colore.*

Che sieno persone le quali, senza necessità o licenza, *abbiano mangiato o dato a mangiare carni, uova, latticini nei giorni vietati, con disprezzo dei precetti della S. Chiesa.*

Che abbiano indotto qualche cristiano ad abbracciare il Giudaismo od altra setta contraria alla S. Religione Cattolica; o abbiano impedito in qualsivoglia maniera i Giudei, o Turchi a battezzarsi. Si dichiara perchè per la detta espressione dei casi da *noi specifi-*

cati da rivelarsi al S. Offizio non si escludono gli altri casi spettanti ad esso, i quali restano compresi nei Sacri Canoni, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici. Nemmeno col presente Editto s'intende derogato alle altre provvidenze canoniche apostoliche, ed agli altri editti dagli Ordinarii o dagli inquisitori emanati: *si dichiara inoltre che quelli i quali non denuncieranno, come si ordina dal presente editto, non potranno essere assoluti da alcuno dalla incorsa scomunica se non dopo che avranno, come sopra, giuridicamente rivelato i delinquenti.* E che sebbene passato il termine del mese assegnato, come sopra, *rimane sempre l'obbligo di rivelare, e denunziare sotto le stesse pene, sino a che la persona informata abbia effettivamente rivelato e denunziato.* Ed a ciò il presente editto con gli ordini tanto generali quanto particolari passi a notizia di tutti, ordiniamo e comandiamo *che si tenga affisso nelle sagrestie delle Chiese appartenenti tanto al Clero secolare quanto al Clero regolare.* Perchè niuno poi possa ignorare i presenti ordini e sottrarsi all'obbedienza, *ingiungiamo agli stampatori, librai, gabellieri, dazieri, portinari, osti, locandieri, e bottegari,* tutti respettivamente, *che debbano tenere affisso un esemplare del presente editto nelle loro rispettive stamperie, librerie, dogane, porte, osterie, locande, e botteghe* ed in luogo patente, onde possa essere da tutti veduto e letto.

Fr. Filippo Bertolotti
Inquisitore del Santo Offizio

XLVII.

Legislazione religiosa e politica dei Vescovi attuali.

EDITTO

Il Cardinale Arcivescovo, i Cardinali Vescovi e gli altri Arcivescovi e Vescovi delle Marche e della Provincia Urbinate.

Ai loro Amatissimi Diocesani pace e benedizione in G. C.

Per mezzo di speciale Congregazione degli Eminentissimi Signori Cardinali di S. R. C. interpreti del Sacrosanto Concilio di Trento, la Santità di Nostro Signore Pio Papa IX felicemente regnante con venerato Dispaccio del 14 Giugno 1855 si è degnata approvare le determinazioni prese dall'Episcopato delle Marche e della provincia Urbinate riunito per le Conferenze Ecclesiastiche disciplinari in Loreto nei mesi di febbraio e di marzo dell'anno 1850. Quindi è che i sottoscritti Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, nella Quaresima del corrente anno 1856 si fanno un sacro dovere di pubblicare le disposi-

zioni che si giudicarono opportune a rimuovere i disordini e gli scandali che nel popolo cristiano si sono resi più frequenti.

La *Bestemmia*, l'*Inosservanza delle Feste*, la *Profanazione delle Chiese*, la *Violazione dei Digiuni*, la *Immoralità* sono i capi, dai quali sogliono derivare gli scandali, e perciò su questi più specialmente abbiamo dovuto portare la nostra attenzione.

Noi qui non ripetiamo quanto *orrenda* sia la *Bestemmia*, colla quale si maledice e disonora direttamente quel Dio che ci donò l'esistenza per benedirlo ed onorarlo: quanto *irreligiosa e dannosa* insieme l'*inosservanza delle Feste* e per la grave offesa che si fa a Dio, il quale come Padrone de' tempi ha scelto per sè tai giorni e riserbati a suo culto, e per la privazione dei beni e gravezza dei mali che, secondo la infallibile di Lui promessa, l'accompagnano; quanto *empia la profanazione delle Chiese*, che son luoghi di Dio, eletti a sua più speciale dimora, della sua Maestà ripieni, luoghi di orazione e di culto: quanto *ingiuriosa* alla Chiesa *la violazione* dei *digiuni* per lo spreto di un precetto, che mentre in nulla nuoce, anzi giova alla salute stessa del corpo, è d'immenso vantaggio allo spirito: e quanto *indecente l'immoralità* per l'abbrutimento di quelli, fra' quali, siccome tra i santi, neppur dovrebbesi nominare qualsiasi immondezza.

Ci asterremo ancora dal rammentare con quai severi castighi abbia Iddio comandato nelle Divine Scritture si punissero i suddetti delitti, con quali eziandio sieno puniti dalle Leggi Canoniche e Civili. Tutti sanno che, secondo le qualità delle delinquenze e delle persone, secondo le circostanze ed i tempi, or la *scomunica*, or il *carcere*, or *le multe*, or *la fustigazione*, or *anche la morte furono sempre le pene ordinarie*.

Senza punto derogare a quanto su ciò trovasi ancor oggi in vigore, noi qui veniamo a prescrivere ciò che principalmente tende a reprimere e ad impedire gli scandali.

Di somma repugnanza ed angustia si è per Noi il dover solo pubblicare delle misure dirette a questo fine, quasi che fra i Cristiani vi sia chi più si contenga in dovere pel timore delle nostre pene, che per le minaccie dello stesso Divin Maestro, di cui sempre presenti aver dovrebbonsi quelle terribili parole — *Guai a colui, pel quale nasce lo scandalo — Vae mundo a scandalis — Vae homini illi per quem scandalum venit.*

Ma poichè l'esperienza ci assicura che nè l'amore verso Dio, nè la forza del dovere, nè il timore degli eterni ed anche temporali castighi da Dio minacciati valgono ad impedir in taluni la pubblica violazione delle Divine ed Ecclesiastiche leggi, Noi, cui incombe di procurare con ogni studio la salvezza delle anime tutte, alle pastorali nostre cure commesse, non possiamo non far uso della *verga* che Dio ha depositato nelle nostre mani per edificazione, ove la necessità lo richieda, senza renderci responsabili della perdizione di

coloro che per nostra colpa o dalla via dell' errore non ritraessero il piede, o i mali esempi non puniti seguissero.

Mentre però non abbiamo potuto dispensarci dallo stabilire delle pene contro coloro che fossero per mancare sugli accennati titoli, abbiamo avuto in animo più di medicare che di punire (1); onde Ci siamo proposti di distinguere i delinquenti pervertitori dei delinquenti pervertiti, quelli cioè che si fanno pubblici trasgressori delle leggi di Dio e della Chiesa per attenuare o vilipendere il rispetto e la venerazione che si deve alle cose tutte che riguardano la Religione, da quelli che lo fanno per non essere dileggiati, o per inconsideratezza, o per facilità di seguire i pravi esempi. Contro i primi Noi ci crediamo obbligati di procedere con tutto il rigore delle Leggi Canoniche e Civili. Contro i secondi poi, avuto specialmente riflesso alla qualità degli scandali e delle seduzioni che hanno avuto luogo nei recenti sconvolgimenti politici e religiosi, nella speranza di conseguire l' emenda anche con pene miti, o meglio temperamenti medicinali, abbiamo stabilito di procedere colle norme seguenti.

TITOLO PRIMO

Della Bestemmia

Art. 1. La Bestemmia, e qualunque ingiuria proferita all' altrui presenza contro il Santissimo Nome di Dio, o della Beatissima Vergine, o dei Santi, sarà punita correzionalmente con dieci a trenta giorni di carcere, o di rigorosi spirituali esercizi in qualche Casa Religiosa, ad arbitrio dell' Ordinario.

Art. 2. Nel caso di recidività la pena sarà più estesa, e dovrà espiarsi anche con *alcuni giorni in pane ed acqua*, secondo la maggiore o minor gravezza delle circostanze del delitto e del delinquente.

Art. 3. Nelle recidive ulteriori si applicheranno le pene ordinarie Canoniche o Civili in vigore, *ad arbitrio dell' Ordinario.*

Art. 4. I Caffettieri, *Osti, Bettolieri*, Trattori e simili, sotto le pene comprese nell'Art. 1 *saranno tenuti a correggere i bestemmiatori*, ed anche espellere dalle loro botteghe, sale, e ridotti coloro che proseguissero a bestemmiare dopo la correzione.

Art. 5. Nel caso che i suddetti trovassero opposizione e non riescissero ad espellere i bestemmiatori, come sopra, ne faranno rapporto sollecitamente alla Curia; al che mancando ripetutamente, saranno prese contro essi misure di maggiore rigore.

Art. 6. Sotto questo titolo non s' intendono compresi coloro che studiatamente introducono o con parole o con scritti false massime contro la Divinità, e contro la dottrina della Chiesa; ed in genere

(1) Più innanzi si vedrà quale medicina questi reverendi Vescovi avessero preparato !

quei che proferiscono bestemmie ereticali, perchè questi non sono semplici bestemmiatori, ma dogmatizzanti ed eretici, o per lo meno sospetti di eresia. Contro di questi si procederà nelle forme consuete. E ricordiamo l'*obbligo gravissimo* che corre ad ognuno *di denunziare* a' competenti Tribunali Ecclesiastici fra il termine di un mese sotto pena di scomunica *di lata sentenza* i nomi di quei che avranno conosciuto aver esternato le suddette e simili perverse massime o proferito bestemmie ereticali.

Art. 7. Essendo per esperienza molto giovevole ad impedire le bestemmie la erezione di una Confraternita di pie persone, le quali, *vestite di sacco e coperte col cappuccio*, quando l'Ordinario così crederà più espediente, *vadano presentandosi o sole o in due nei ridotti e luoghi ove più frequente è questo vizio*, per correggere con amorevoli modi e con fraterne parole i bestemmiatori: non che il suono della Campana maggiore del Luogo in giorni ed ore determinate per richiamare alla memoria di ciascuno e l'impegno di astenersi dalla bestemmia, e l'obbligo della fraterna correzione: *in ciascuna città e paese* dello nostre Diocesi *verrà eretta*, ove non esiste, la suddetta Confraternita sotto il titolo del Santissimo Nome di Dio, e non potendosi questa erigere, sarà ingiunto lo stesso officio ad una Confraternita già eretta canonicamente; ed ordiniamo che in ciascuna città e paese si suoni una Campana del maggior Tempio per un quarto d'ora in ogni sabato alle ore due di notte.

TITOLO SECONDO

Della inosservanza delle feste.

Art. 8. Nei giorni festivi di precetto, dalla mezza notte antecedente sino alla mezza notte susseguente, ognuno si astenga da qualunque opera servile e da ogni altra anche non servile in detti giorni vietata.

Art. 9. Nei casi di necessità non contemplati negli articoli seguenti, dovrà ciascuno riportare il gratuito permesso da Noi o dal Nostro Vicario Generale nelle Città, dai Vicari Foranei nelle Diocesi, e, in mancanza di essi, dal proprio Parroco.

Art. 10. È vietato far mercati: onde, cadendo questi in giorno di festa, sieno trasportati ad altro giorno non festivo antecedente o susseguente. Lo stesso dicasi delle fiere. Se però alcuna di queste sarà stata fin qui tollerata in giorno festivo da tempo antichissimo, lo sarà anche in appresso, purchè si chiudano le botteghe e si desista dal negoziare nelle ore dei divini Uffici, a forma della Costit. di Benedetto XIV, *Ab eo tempore*, 5 novembre 1745.

Art. 11. È proibito egualmente esporre sulle piazze ed altri luoghi pubblici, e portare in giro mercanzie di ogni genere.

Art. 12. Quelli però i quali, in luogo fisso e consueto, vendono pesci, frutta, erbaggi ed altre cose commestibili, saranno tollerati, purchè stieno lontani dalle Chiese, in prossimità delle quali sarà sempre proibito il situarsi, ed in tempo dei divini Uffizi tengano coperte le loro merci, desistendo dallo spacciarle.

Art. 13. Tutte le botteghe, fondaci, officine e luoghi consimili debbono rimaner sempre chiusi, e non potranno aprirsi, se non nel caso che servano d' ingresso alle proprie abitazioni, pel solo comodo di entrarvi o di uscirne.

Art. 14. I Caffettieri, Trattori, Spacciatori di sale e tabacco, Pizzicagnoli, Macellai, Fornari, Venditori di farina e di altre cose commestibili, Osti, Bettolieri ed altri Venditori di vino anche in case private, potranno stare solamente con lo sportello aperto e senza alcuna cosa in mostra, tranne il tempo dei divini Uffizi, in cui dovranno tenere affatto chiuse le loro botteghe e luoghi di smercio.

Art. 15. I Barbieri, eccettuate le ore dei divini Uffizi ed i giorni di Pasqua e di Natale potranno tenere lo sportello aperto, ma ricoperto con una tenda.

Art. 16. Gli Speziali, in qualunque giorno ed ora, potranno somministrare medicine, e tenere aperte le loro farmacie quanto basti ad avere lume sufficiente.

Art. 17. Niuno potrà trasportar merci, o altra roba qualunque con carri, con bestie o in ogni altra maniera, se non nel caso che continui il viaggio intrapreso in giorno di lavoro, e *dopo ascoltata la S. Messa.*

Art. 18. È proibito dovunque ogni ballo, come pure ogni giuoco nei Caffè, Osterie, Bettole, Taverne e simili ed anche nelle piazze e nelle strade tanto nelle Città che nella Diocesi. Solo nelle ore pomeridiane, terminate le Sacre Funzioni, si tollereranno i giuochi non proibiti dalle vigenti leggi; ma i giuochi di bocce, di palla, di pallone, di ruzzola e simili, sono del tutto proibiti in vicinanza delle Chiese, dei Monasteri, dei Conservatorj di Zittelle e degli Ospedali degl' Infermi.

Art. 19. Non potranno i Ciarlatani, Saltimbanchi ed altri Circolatori, sotto qualunque nome si comprendano, montare in palco, nè tenere circoli di giuoco, di canti, suoni ed altro, nè vendere acque, balsami e cose simili. In questo numero sono compresi quei girovaghi che espongono nelle strade e nelle piazze altarini, credenzette, o altri continenti di statue e d' immagini sacre, narrando storielle, predicando miracoli, vendendo brevetti, cartine, ed altro sotto titolo di devozione, *il che resta sempre proibito anche ne' giorni feriali.*

Art. 20. Non si potranno egualmente far pubblici Spettacoli e Rappresentanze anche religiose, senza formale permesso.

Art. 21. Ogni trasgressione degli ordini espressi in questo titolo sarà punita correzionalmente con la multa da paoli cinque a scudi

tre, o col carcere dai due ai dodici giorni, avvertendo che si procederà con maggior rigore contro i Padri, Padroni e Curatori che avessero ai loro figli e dipendenti fatto fare simili opere vietate.

Art. 22. Sarà duplicata la pena contro i recidivi, contro i Caffettieri, Osti, Bettolieri e simili che permettessero il giuoco (a senso dell'art. 18) nelle loro botteghe; contro coloro che facessero feste di ballo o prestassero il locale; e contro quelli che, godendo della tolleranza o permissione di vendere nel tempo lecito i soli commestibili, spacciassero o vendessero in detto tempo altre merci in frode della legge.

Art. 23. Nelle recidività ulteriori si prenderanno misure di maggior rigore, secondo la qualità della contravvenzione e la gravezza delle circostanze.

TITOLO TERZO

Della profanazione delle Chiese.

Art. 24. Dovendosi assistere con tutta devozione alle Funzioni sacre, massime al sacrosanto Sacrifizio della Messa, e dovendosi rimuovere tutto ciò che può perturbare la celebrazione dei Divini Misteri, o recare scandalo, o distrarre i fedeli dall'orazione e dal raccoglimento, si entri nella Chiesa con devota umiltà e senza strepito: con le ginocchia piegate e con ogni riverenza vi si adori l'Augustissimo Sacramento; e vi si stia sempre con edificante compostezza; non vi si domandino elemosine dai poveri se non se fuori delle porte; non vi si eccitino rumori o cicaleggi, od altri atti vani e indecenti; e molto meno vi si ardisca di amoreggiare o di commettere qualsiasi oscenità con isguardi, cenni, sorrisi ecc. Ognuno genufletta all'elevazione dell'Ostia sacrosanta e alla Benedizione col Venerabile, nè più si veda la pratica veramente scandalosa e deplorabile di molti Cristiani, di starsene in piedi nel tempo in cui si mostra al popolo il Sacramentato Signore per essere specialmente adorato, e diffondere sopra di esso le copiose sue benedizioni.

Art. 25. Facendosi nelle Chiese musiche con istrumenti, sieno esse tali da coadiuvare bensì il canto, ma non opprimerlo, perchè le parole devono essere sempre così distintamente profferite, che da ciascuno facilmente s'intendano.

Art. 26. Essendo inoltre le suddette musiche introdotte e tollerate nelle chiese per eccitare nei fedeli pii affetti verso Dio, maggior fervore e rispetto nelle festività più solenni, restano vietate le musiche ad uso teatrale e senza gravità ecclesiastica, non che quelle armonie o melodie, anche coll'organo soltanto, le quali richiamino alla memoria altre consimili che ne' pubblici spettacoli servirono ad eccitare o accompagnare sentimenti amorosi e lascivi.

Art. 27. Si riprova altamente la scandalosa abitudine di molti che si recano alla chiesa ne' suddetti giorni più solenni al solo fine di ricreare l'animo colla musica; e senza alcun sentimento di fede, di pietà, e di religione, dopo essersi trattenuti anche indecentemente nella chiesa durante la musica, al terminare di essa, e non della funzione, se ne partono. Che se anche pel tempo avvenire le suddette musiche serviranno di occasione a tale scandalo, verranno esse del tutto proibite.

Art. 28. Si entri nelle chiese con vestiario rispettivamente conveniente, e senz'armi indosso. Le donne poi si guardino dall'entrarvi a capo scoperto, o immodestamente vestite ed ornate, non solo pel rispetto dovuto al Luogo santo, ma anche per evitare il grave peccato di scandalo, di cui si renderebbero colpevoli; e sappiano, che ove si presentassero così immodestamente vestite a ricevere i Santissimi Sacramenti, ne saranno tenute lontane, a norma dell'Editto d'Innocenzo XI di S. M., promulgato e confermato da Clemente XI, sotto il dì 5 luglio 1713.

Art. 29. È vietato appoggiarsi indecentemente ai sacri altari, posarvi sopra cappelli od altro, e di sedere irriverentemente colle spalle voltate al Santissimo Sacramento, come altresì assidersi entro i confessionali.

Art. 30. Non si conducano cani nelle chiese, nè vi si portino canestri con polli od altri animali, *i quali rimarranno a profitto dei sagrestani e custodi delle medesime.*

Art. 31. Presso le porte delle chiese, di fuori, e più di dentro, è proibito starsi fermi in atto di vedere o molestare chi entra e chi n'esce.

Art. 32. In prossimità delle chiese medesime non si facciano bagordi, giuochi, strepiti e suoni, nè si aprano osterie, bettole ed altri luoghi consimili di ridotto e di clamore.

Art. 33. Nelle sagrestie non s'introducano persone secolari, e molto meno donne, senza necessità, e vi si osservi, per quanto è possibile, esatto silenzio.

Art. 34. Nelle processioni si osservi la debita religiosità; e quando s'incontri nelle pubbliche vie il Santissimo Viatico, a capo scoperto si pieghino le ginocchia a terra.

Art. 35. Contro i violatori delle prescrizioni suddette si procederà con pene correzionali, giusta la gravità della colpa, e lo scandalo da essa derivato.

Art. 36. I recidivi saranno puniti con pene più gravi; ed i rei più volte infruttuosamente puniti con pene correzionali, o responsabili di delitti più gravi, saranno puniti a forma de' Sacri Canoni e del vigente Regolamento penale art. 74 e seguenti.

———

TITOLO QUARTO

Della violazione dei digiuni.

Art. 37. Nei giorni di digiuno, ed in quelli in cui sono vietati i cibi di grasso, intervenendo giusta causa, è lecito in privato il far uso di questi, previo il giudizio del Medico. Ad evitare però lo scandalo, non potranno i Locandieri, Trattori, Caffettieri, Osti e simili, somministrare cibi vietati se non a quelle persone che saranno munite di attestato firmato dal Medico e dal Parroco respettivo.

Art. 38. I Medici e i Parrochi non potranno rilasciare questi attestati che a persone che, secondo la loro perizia e coscienza, giudicheranno aver bisogno di far uso di cibi vietati.

Art. 39. A quei che sono legittimamente dispensati dai cibi proibiti è vietato farne uso ne' giorni di astinenza e di digiuno palesemente nelle Trattorie, Locande, Caffè, Osterie od altri luoghi pubblici; solo si permette prenderli in luoghi o camere separate.

Art. 40. È cosa veramente deplorabile cho alcuni Locandieri, Trattori, Osti e simili, con grave scandalo e con ammirazione dei buoni, non abbiano in pronto ne' giorni di astiuenza cibi di magro da apprestare agli ospiti che non sono premuniti d'attestato del Medico e Parroco, come sopra. Si rammenta ad essi l'obbligo stretto che loro corre di non far mancare ne' loro alberghi in detti giorni i nominati cibi, e la reità che in caso opposto incorrerebbero di legge violata.

Art. 41. Gli Osti non potranno cuocere pubblicamente cibi di grasso nei giorni suindicati; e qualora loro ne portassero porsone abilitate a mangiarne con licenza in iscritto, *li prepareranno in focolari non esposti al pubblico.*

Art. 42. I contravventori dello disposizioni comprese in questo Titolo saranno correzionalmente puniti come all'Art. 21.

Art. 42. Doppia sarà la pena pei recidivi; e contro quelli che si faranno rei di moltiplicate recidività, o di formale disprezzo, si procederà con tutto il rigore delle leggi Canoniche o Civili vigenti.

TITOLO QUINTO

Della immoralità.

Art. 44. È vietato il vendere, donare, somministrare ad altri in qualsivoglia maniera, o esporre al pubblico sotto qualunque pretesto libri, stampe, ed immagini oscene, sotto pena di detenzione dai cinque ai quindici giorni, oltre la perdita degli oggetti.

Art. 45. I canti osceni in qualunque luogo e tempo, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni.

Art. 46. Sotto la stessa pena sono vietati i bagni e la pesca a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati, o in vicinanza dell' abitato, o con promiscuità di persone dei due sessi.

Art. 47. Le rappresentazioni licenziose in qualunque maniera fatte, se in privato saranno punite col carcere dai cinque ai quindici giorni, se in pubblico col doppio della pena.

Art. 48. Saranno egualmente puniti coloro che nelle proprie Bettole, Cantine, Osterie, Alberghi ed altri luoghi somiglianti danno comodo a persone d'ambo i sessi di perdersi in licenziosi trattenimenti; e non desistendo, si faranno sospendere dal loro esercizio.

Art. 49. È vietato agli Osti, Locandieri, Caffettieri e simili di ritenere al servizio del Caffè, Locande, Osterie e simili le donne precettate dalla Curia per la loro cattiva condotta. In caso di trasgressione, se ammoniti continueranno a ritenerle, saranno puniti come all'Articolo precedente.

Art. 50. Le pratiche sospette di delitti contrari al buon costume, quando consti dello scandalo, se saranno continuate dopo le ammonizioni, verranno represse coi precetti delle Curie; e in caso di contravvenzione avranno luogo le pene determinate nel precetto,

Art. 51. Tutti coloro ai quali incombe la cura e custodia dei giovani, quando siano riconosciuti o conniventi ai loro amori licenziosi, o colpevolmente trascurati nel rimuovere le occasioni, se ammoniti persisteranno, saranno puniti col carcere dai tre ai nove giorni. Accadendo il caso che debbano punirsi le giovani da loro dipendenti, essi pure saranno puniti col doppio della pena, e verranno rigettate le istanze ed azioni che venissero promosse per ottenere compensi o riparazioni di qualunque specie.

Art. 52. Nei casi di recidività, in qualunque contravvenzione contemplata in questo Titolo, s'infliggeranno pene più gravi secondo le circostanze.

Art. 53. Contro quelli che saranno poi ripetutamente recidivi, o rei di altri delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà, compresi specialmente nel Regolamento penale in vigore, dal § 168 al § 187, inclusivamente, si procederà a forma delle vigenti leggi Canoniche o Civili.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54. In tutti i casi sopraespressi, per applicare la pena meramente correzionale, avrà luogo una procedura spedita e sommaria quando consti del fatto in genere e in specie, e i nomi dei delatori e dei testimoni saranno tenuti segreti.

Art. 55. Le multe andranno per metà a beneficio dei Luoghi Pii da stabilirsi dall'Ordinario; e per l'altra metà si darà una parte ai delatori, e l'altra alla forza pubblica se vi sarà intervenuta. Allor-

chè poi saranno inflitto altre pene, se il reo avrà mezzi, dovrà anche pagare baiocchi 50, a beneficio dei delatori e della pubblica forza, come sopra, oltre le consuete di alimenti ed altro, come di ragione.

Art. 56. I Cursori ed altri Agenti dello Curie non che la pubblica forza sono incaricati di attentamente vigilare per l'esecuzione di quanto si prescrive in questo Editto, e di procedere anche all'immediato arresto dei delinquenti in caso di deprensione in flagranti.

Art. 57. Se i suddetti saranno trascurati nell'adempiere i loro doveri, si procederà, quanto ai Cursori ed altri Agenti, all'immediata loro destituzione; e quanto agli individui della pubblica forza, si provocheranno contro essi dai Superiori Militari gli opportuni provvedimenti.

Art. 58. Il presente Editto dovrà tenersi sempre pubblicamente affisso nelle Sagrestie delle Chiese Parrocchiali e delle altre più distinte o frequentate, come pure nelle Locande, Trattorie, e Osterie sotto pena della multa di baiocchi 20 da applicarsi, come sopra, Art. 55.

Art. 59. Sarà inoltre questo Editto pubblicato dai RR. Parrochi dall' Altare, ed affisso ne' luoghi consueti; dopo di che avrà forza come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dato a Loreto addì 8 Marzo 1850.

Filippo *Card. Arciv. di Fermo, Presidente*
Giovanni *Card. Vesc. di Osimo e Cingoli*
Domenico *Card. Vesc. di Senigaglia.*
Carlo Luigi *Card, Arciv. Vesc. di Jesi*
Anton Maria Benedetto *Arciv, Vesc. di Ancona*
Alessandro *Arc. di Urbino*
Felicissimo *Arc. di Camerino*
Luigi *Vesc. di Fano*
Francesco *Vesc. di Fabriano e Matelica*
Bonifacio *Vesc. di Pergola e Cagli*
Eleonoro *Vesc. di Montalto*
Francesco *Vesc. di Sanseverino*
Amadio *Vesc. di Macerata e Tolentino*
Guerr' Antonio *Vesc. di S. Angelo in Vado e di Urbino*
Crispino *Vesc. di Montefeltro*
Filippo *Vesc. di Fossombrone*
Fedele *Vesc. di Ripatransone*
Gianfrancesco *Vesc. di Recanati e Loreto*
Carlo *Vesc. di Ascoli*
Giovanni Battista Ceruti *Vicario Apostolico di Pesaro.*

———

DOCUMENTI STORICI

SULLA

CITTÀ LEONINA

STORIA
DELLE
ORIGINI DELLA CITTÀ LEONINA
estratta
DAL LIBER PONTIFICALIS IN VITA S. LEONIS QUARTI.

Dicere nunc post universa, quae retroscripta sunt, libet. aeternaeque memoriae praesentibus literis enodare, quae vel quanta permaximus, ac venerabilis praesul solerti, pioque studio pro defensione universae matris Ecclesiae, zelo scilicet compunctus divino, infra paucorum spatia temporum perhoneste ac nobiliter dedicavit. Quamobrem dum universa Romanorum nobilitas pro illa, quam jamdudum depraedatione nefandi ac malevoli Sarraceni intulerant, in nimia lamentatione consisteret, ne deinceps (nisi ecclesia beati Petri apostoli muris undique munita citius foret) pejora valuissent committere, isdem amabilis Pontifex magnam pro Romanis omnibus coepit habere angustiam; et quo modo, vel ordine ab eorum cordibus tantum potuisset rancorem sive timorem auferre, anxius cogitare.

Cumque in his diuturnis crebro laboribus desudaret, Deo revelante, huiusmodi protinus consilium sumpsit, ut hoc ipsum suo dilecto, ac spiritali filio domno Lothario luce clarius indicaret Augusto, quatenus per illius, Domino annuente, adjutorium atque consilium, civitatem illam, quam praedecessor Leo papa III, erga ecclesiam praenominati Apostoli aedificare coeperat, et cujus multis jam in locis fundamenta posuerat (licet post suum transitum a quibusdam ablata fuissent hominibus, ita ut nec aditus appareret, ubi prius inchoationem praefatus habuerat murus) si vita comes adesset, desideratum opus, (1) Christo solaciante, ad effectum posset perducere. Hoc denique piissimus, ac serenissimus Caesar agnoscens, magna est illico laetitia, et exultatione repletus, rogans que jam fatum summopere Praesulem, patremque per omnia spiritalem ut quantocyus tanti operis fabricam sedulo labore perficeret: (2) Ad quam ipse

(1) Christo solaciante. Christo juvante, auxilium et solatium ferente. Idem verbum usurpatum a S. Gregor. lib. 1, epist. 13 Huic nos solatiari, quo sibi necesse fuerit et lib. 17 epist. 68 in fin.

(2) Ad quam ipse cum suis fratribus non modicas argenti libras direxit. Cum basilica Sancti Petri ultra Tiberim posita, obnoxia esset latronum adgressionibus, et rapinis, cogitaverat jam antea Leo III, moeniis munire, regionemque illam omnem vallare muro, ut ab hostium incursibus tuta esset. Fundamenta ille jacere caeperat, sed mors inceptum opus abrupit. Leo IV, divino instinctu, magnum opus suscepit secundo pontificatus anno, et sexto absolvit. Suam et Lotharius imperator symbolam contulit, et non modicam pecuniae quantitatem Romam transmisit.

cum suis fratribus non modicas argenti libras direxit, ut, sicut dictum est, tam proficuum opus indeliberatum minime remaneret.

Ex quo nuncio praeoptato Praesul praecipuus ultra modum hilaris est effectus. Coepit autem ex tunc de praedicto negotio valde esse sollicitus, convocansque cunctos sanctae Dei fideles ecclesiae, petens ab eis ore suo consilium, qualiter tanta murorum cito valuisset fabrica consummari: (1) Tunc omnibus ita visum est, ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis, ac monasteriis per vices suas generaliter advenire fecisset, sicut et factum est. Quamobrem secundo praesulatus sui anno praefata civitas aedificandi sumpsit exordium. Et in sexto consecrationis suae anno, utpote magnis ac mirabilibus fabricis, omnis civitas undique consummata est: Cumque per multos labores atque certamina beatissimi Praesulis, totum ut desiderabat, murorum opus completum, delibératumque fuisset, coepit omnipotenti Deo multimodas, sivo innumeras gratias agere, qui suas quotidianas prec es pro nova aedificatione murorum exaudire, et adimplere dignatus est.

Nam quantam, qualemque curam, vel studium, simulque solicitudinem pius, ac laudabilis Pastor, quousque construeretur, diebus singulis ac noctibus habuit, nullius hominis lingua breviter enarrare potest, et quia nihil aliud post debita sacrorum mandatorum officia agebat, praeter id, quod superius exaratum est, revera non frigus, neque flatus ventorum, vel pluviae, aut aeris grandis vel modica conturbatio pigrum in eundo de die in diem quolibet modo facere potuit. Sed modo hic, modo illic per diversas murorum fabricas vigil ac sollicitus discurrebat, ut suum bonum propositum, ac desiderium per apostolorum pia Petri Paulique suffragia, Redemptor noster omnipotens praepopere adimplere decrevisset, utque modo omnes conspicimus.

Tunc demum consummatis simulque perfectis, ut crebro retulimus, novae civitatis universis operibus, Papa beatissimus, et per omnia et in omnibus semper laudabilis (2), ut praedicta civitas, quae a proprio conditoris sui nomine LEONIANA vocabatur, ut perpetualiter firma ac roborata consisteret, jussit, cum magna animi

(1) TUNC OMNIBUS ITA VISUM EST UT DE SINGULIS CIVITATIBUS, MASSISQUE UNIVERSIS PUBBLICIS, AC MONASTERIIS etc. Ad murorum constructionem et civitates pontificiae ditionis, et massae, et monasteria operas ministrarunt, quibus et sumtus levarent, et rem ad exitum citius perducerent.

(2) UT PRAEDICTA CIVITAS, QUAE A PROPRIO CONDITORIS SUI NOMINE LEONIANA VOCABATUR, UT PERPETUALITER etc. Haec nova, muris vallata, dicta est *urbs Leoniana*. Describit hic Bibliotecarius ritum omnem quo Sanctissimus Papa voluit novam urbem quodammodo consecrare, et sanctorum, atque Angelorum praesidio communire. Ipse cum omni clero nudis pedibus omnem murorum ambitum circuivit, aqua lustrali conspersit, precesque ad tres urbis portas adposite recitavit. Qui haec scribit fuisse textem oculatum ex contextu dignoscitur.

devotione, cordisque laetitia, ut omnes cum eo episcopi pariter, ac Sacerdotes incolae urbis, et universi ordines clericorum sanctae catholicae, et apostolicae Romanae ecclesiae, post letanias, et psalterium decantatum, cum hymnis et canticis spiritalibus per totum murorum ambitum nudis pedibus cinerem portantes in capite circuirent, et inter cetera ab episcopis Cardinalibus aquam fieri benedictam praecepit, ut inter orationum officia, aquam ipsam transeuntes per murum, sanctificationis gratia jactare omnimodis studuissent, qui, ut ab eo jussum fuerat, humiliter peregerunt.

Ipse autem venerabilis Pontifex ore suo tres super eumdem murum orationes, multis cum lacrimis ac suspiriis dedit, rogans ac petens, ut saepedicta civitas, et Christi conservaretur in aevum auxilio, et Sanctorum omnium, Angelorumque praesidio ab universo inimicorum secura, et imperterrita perduraret incursu. Primam denique orationem fecit super portam, quae respicit ad sanctum Peregrinum, cujus finis, et principium tale est: ✠ ✠ ✠

Deus, qui apostolo tuo Petro, collatis clavibus regni coelestis, ligandi, atque solvendi pontificium tradidisti, concede, ut intercessionis ejus auxilio a peccatorum nostrorum nexibus liberemur, et hanc civitatem, quam noviter, te adjuvante, fundavimus, fac ab ira tua in perpetuum manere securam, et de hostibus, quorum causa constructa est, novos ac multiplices habere triumphos.

Secundam quoque isdem pius Papa dedit orationem super posterulam, (1) ubi mirum in modum castellum praeminet, quae vocitatur Sancti Angeli: cujus orationis talis est textus.

Deus qui ab ipso hujus mundi exordio, hanc sanctam catholicam, et apostolicam Romanam ecclesiam ab hostibus custodire et conservare dignatus es, iniquitatis nostrae chyrographum propitiatus emunda et civitatem hanc, quam tuo Sancto nomini per Apostolorum tuorum Petri et Pauli suffragia noviter dedicavimus, ab omnibus inimicorum insidiis securam semper, atque imperterritam manere permitte. Per etc,

Tertiam vero orationem cecinit, (2) super posterulam aliam,

(1) UBI MIRUM IN MODUM CASTELLUM PRAEMINET. Aedificaverat Augustus insigne mausoleum ad ripam Tiberis intra Romam, in quo Augustorum, Augustarumque deinde decedentium corpora reconderentur. Augusti magnificentiam Hadrianus imperator imitari voluit alterum mausoleum excitando, multo amplius et magnificentius, in adversa parte Tiberis in sui reconditorium, quod *moles Hadriani* dicebatur. Card. Baronius in notis ad Martyrologium Romanum die XXIX Septembris tradit, Leonem IV hanc molem communivisse in novae urbis tutelam, et in castellum convertisse, quod hodie etiam *castellum Sancti Angeli dicitur* in cujus honorem dicatum est.

(2) *Super posterulam aliam, quae respicit ad Scholam Saxonum.* Tres istae portae urbis Leonianae hodie diversimode vocantur: I Sancti Peregrini, dicitur *porta Angelica*: ad castellum Sancti Angeli: *porta Castello*: III ad Scholam Saxonum; *porta Cavalleggeri.*

quae respicit ad scholam Saxonum quae ex eorum vocabulo *Saxonum posterula* appellatur, et ipsa oratio tertia hunc specialiter continet modum;

Praesta, quaesumus, omnipotens et misericors Deus, ut ad te toto corde clamantes, intercedente beato Petro apostolo tuo, tuae pietatis indulgentiam consequamur, et pro civitate hac, quam ego famulus tuus Leo IV episcopus, te auxiliante, novo opere dedicavi, meoque nomine LEONINA *vocatur, jubeas ut semper illaesa maneat ac secura, apud clementiam majestatis tuae jugiter exoramus, Per Dominum etc.* Quomobrem secundo praesulatus sui anno præfata civitas sumpsit exordium et in VI consecrationis suae anno civitas undique consummata est. IN ILLA ITAQUE PAX ET LAETITIA MAXIMA FUIT CLERICIS ET PROCERIBUS OMNIBUS. Hac itaque civitate expleta, condolebat Praesul, quod minime populus sibi erat ibi ad habitandum. Eodem igitur tempore advenit populus Corsarum; qui, propter metum gentis Agarenorum, civitates suas, et terras ac possessiones reliquerat. Cui, cum nimio gaudio, hanc civitatem summus Praesul donavit, multisque divitiis ditavit, atque multas possessiones eis contribuit.

In qua scilicet civitate juxta promissum sui desiderii, quod Deo voverat, magnam sive Romanis, sive diversis nationibus, in summae solemnitatis die rogam distribuit. Deinde cum ceteris, ut praefatum est, Sacerdotibus, et omnibus Romanorum proceribus ad ecclesiam beati Petri apostoli cum orationibus, divinisque laudibus tendens, missam pro salute populi et civitatis incolumitate, ac stabilitate perpetua, honorifice decantavit. (1) Is itaque sacris peractis officiis, cunctos nobiles Romae multiplicibus donis, non tantum in auro, argentove, sed et sericis palliis honoravit atque ditavit. Fuitque die illo magna cunctis laetitia, videlicet, die septimo et vicesimo mensis Junii pridie ante beatissimorum apostolorum Petri, et Pauli vigilias, sed et per totam Romanam urbem infinita gaudia et exultationes innumerae celebratae sunt. Inde magis dignum est, atque conveniens, ut pro tanto Praesule tantoque pastore cunctipotentem Dominum toto corde puroque animo jugiter imploremus, per quem tam admirabile, perhonestumque opus, Chisti solatiante potentia, celeri exercitatione expletum, ob salutem Christianorum omnium, consummatumque cognoscimus, in nostris orationibus, quatenus et hic diutissime vigeat, et illic cum Sanctis omnibus pro suis innumeris certaminibus, ac laboribus perpetualiter aeterna mereatur praemia possidere.

(1) IS ITAQUE SACRIS PERACTIS OFFICIS CUNCTOS NOBILES ROMAE MULTIPLICIBUS DONIS, NON TANTUM IN AURO, ARGENTOVE, SED ET SERICIS PALLIIS HONORAVIT ATQUE DITAVIT. In argumentum publicae laetitiae quemadmodum Romani tmperatores congiaria populo distribuebant, Leo Sanctissimus rogam et Romanis atque exteris distribuit, et praesertim omnibus nobilibus Romae speciosiora munera in auro, argento, et sericis vestibus largitus est.

(Traduzione)

Dopo tutte le retrodescritte cose, ci piace ora discorrere, e colle presenti lettere di eterna ricordazione degne, spiegare, quali e quante quel più che massimo e venerabile Presule, con solerte e pio studio, a difesa della universale madre la Chiesa, acceso e compenetrato da zelo divino, nello spazio di pochi tempi assai onestamente e nobilmente consacrò. Il perchè mentre l'intera Nobiltà dei Romani, a cagione di quella funesta depredazione che arrecato aveano i nefandi e malevoglienti Saraceni, in troppi alti lamenti prorompeva, temendo che in seguito capaci fossero di commettere enormità peggiori (se la chiesa del beato Pietro apostolo non venisse al più presto cinta per ogni parte di muri), il medesimo amabile Pontefice cominciò a provare per tutti i Romani una grande angustia, e a pensare con ansietà in qual modo od ordine avesse potuto dai loro cuori sradicare tanto rancore o temenza.

E mentre in queste diuturne fatiche assiduamente si martellava, per divina rivelazione immantinenti si appigliò a siffatto consiglio, sì che questo stesso, della luce più chiaro, manifestasse al suo dilotto e spirituale figliuolo Lotario Augusto, in quanto che coll'aiuto e parere di lui, Dio assenziente, potesse, ove gli bastasse appunto la vita, condurre ad effetto (1) con l'ajuto del Signore la desiderata impresa, quella, cioè, di edificare la città che il predecessore Leone Papa III. avea incominciato a costruire verso la Chiesa del prenominato Apostolo, e della quale già in molti luoghi gettato avea le fondamenta, quantunque dopo la sua morte da taluni fossero state tolte, cosicchè più non apparisse l'ingresso dove dapprima il menzionato muro avea avuto il suo iniziamento. Ciò finalmente conoscendo il piissimo e serenissimo imperatore, fu tosto ricolmo di grande letizia ed esultazione, pregando il già sommamente laudato Pontefice e in tutte le cose padre suo spirituale, acciocchè quanto prima compisse con indefesso lavoro una fabbrica di tanta mole (2). Per la quale esso coi suoi fratelli indirizzò non iscarse

(1) Christo solaciante dice il teslo; vale a dire (come si potrebbe tradurre) *Criste giovante*, cieè, *Cristo apportante ajuto e conforto*. La stessa parola adoperata (nen troppo in vero lalinamente), da San Gregorio nel libro 1. epistola tredicesima *huic nos solatiari quo sibi necesse fuerit* - giovarci di questo di cui si sentisse necessità; e nel libre 17 epistola 68 in fine.

(2) Per la qual (fabbrica) esso coi suoi fratelli indirizzò non iscarse libbre d'argento. La Basilica di San Pietro, posta al di là del Tevere, essendo soggetta alle aggressieni e alle rapine dei predoni, già innanzi, Leone III. avea pensato di munire di mura e circonvallare di un fosso tutta quella regione, acciocchè fosse sicura dalle scerrerie dei nemici. Quello aveva incominciato a gettare le fondamenta; ma la morte ruppe a mezzo l'opera iniziata. Leone IV, per divino intuito, si sobbarcò alla grande intrapresa l'anno secende del suo pontificato e la cempiè nel seste. Letario imperatore centribuì anch'esso il suo scotto, e mandò a Roma una non tenne quantità di denaro.

libbre d'argento, affinchè, siccome fu detto, opera si vantaggiosa non rimanesse per deficienza di mezzi incompleta.

Pel quale annunzio desideratissimo il Sommo Presule oltre ogni credere divenne allegro. Cominciò quindi sin d'allora a mostrarsi molto sollecito del predetto affare, convocando tutti i fedeli della santa chiesa di Dio, chiedendo loro a viva voce consiglio, di qual maniera tanta costruzione di muri essere potesse prestamente compiuta. (1) Allora parve bene a tutti che dalle singole città, e da tutte le masse pubbliche, e dai monasteri avesse fatto generalmente venire operai con alternata vicenda, come fu appunto eseguito. Per la qual cosa l'anno secondo del suo Pontificato si pose mano all'edificazione della prenominata città. E nel sesto anno dalla sua consecrazione, tutta la città, poichè adorna di grandi e maravigliosi fabbricati, fu da ogni parte compiuta. E quando dopo molte fatiche e contrasti del beatissimo Gerarca tutta l'opera dei muri, come desiderava, fu completa e consegnata, si accinse a sciogliere multiformi ed innumerevoli azioni di grazie a Dio onnipotente, il quale si era degnato esaudire e satisfare le sue quotidiane preghiere per la nuova edificazione dei muri.

Imperocchè quanta e quale cura o studio, ed insieme sollecitudine il pio e lodevole Pastore, finchè ferveva il lavoro, giorno e notte addimostrasse, niuna lingua di mortale è valevole a brevemente narrare; e posciachè niente altro operava, dopo i debiti uffizii del sacro ministero, tranne ciò che si è superiormente discorso, per verità, nè il freddo, nè il buffo dei venti, o della pioggia, od il perturbamento, fosse grande o piccolo, dell'aria, ebbero tale potenza da renderlo pigro all'andare, di giorno in giorno, in modo qualunque. Ma ora quì, ora là per le diverse fabbriche dei muri, vigile e sollecito trascorreva, affinchè il nostro onnipossente Redentore decretato avesse affrettatamente coronare di felice successo il suo buon proposito e desiderio con la pia intercessione degli Apostoli Pietro e Paolo.

Quando alla perfine compiute ed insieme perfezionate, come abbiamo di sovente riferito, le opere tutte della nuova città, il beatissimo Papa, in tutto e per tutto sempremai commendabile, (2) ac-

(1) Allora parve a tutti che dalle singole città, e da tutte le masse pubbliche e dai monasteri ec. Alla costruzione dei muri, le città del pontificio dominio, e le masse, e i monasteri somministrarono lavoratori, per l'opera dei quali le spese diminuissero, e si conducesse l'impresa ad un esito più pronto.

(2) Acciocchè la predetta città, la quale dal nome proprio del suo fondatore Leonina si chiamava ec. Questa nuova cinta di muri, fu detta Città Leonina. Qui descrive il Bibliotecario tutto il rito col quale il Santissimo Papa volle, in certa guisa, consacrare la nuova città, e munirla del presidio dei Santi e degli Angioli. Esso con tutto il clero, a piedi nudi, circuì l'intoro ambito dei muri, l'asperse d'acqua lustrale, e recitò apposite preghiere alle tre porte della città. Si conosce dal contesto che chi scrisse queste cose fu testimone oculare.

ciocchè la predetta città, la quale dal nome proprio del suo fondatore si chiamava LEONINA, perpetuamente durasse ferma e rafforzata, comandò con immensa divozione di animo ed allegrezza di cuore che insieme con lui tutti del paro, i Vescovi e i Sacerdoti abitanti la città, e tutti gli ordini dei cherici della santa, cattolica e apostolica Romana Chiesa, dopo le litanie ed il cantato salterio, con inni e cantici spirituali, per tutto l' ambito dei muri, a piedi nudi e asperso il capo di cenere attorno girassero; e tra le altre cose impose, dai Cardinali Vescovi si preparasse acqua benedetta, affinchè, fra la salmodia delle orazioni, al loro passaggio procurassero sul muro in ogni modo l'acqua stessa aspergere, all'oggetto di santificarlo; i quali, come da lui fu ordinato, così umilmente eseguirono.

Lo stesso venerabile Pontefice, di sua bocca, sul medesimo muro scioglieva tre orazioni con molte lagrime e sospiri, supplicando e chiedendo che la sopradetta città si conservasse in futuro coll'ajuto di Cristo e di tutti i Santi; e col presidio degli Angeli secura ed imperterrita durasse da ogni scontro di nemici. La prima orazione pertanto esso recitava sopra la porta che prospetta San Pellegrino, e della quale il fine ed il principio è tale:

O Signore che al tuo Apostolo Pietro, consegnate le chiavi del regno celeste, conferisti il potere di legare e di sciogliere, concedi che coll' ajuto dell' intercessione di lui siamo liberati dai nodi dei peccati nostri, e fa che questa città che abbiamo, te assistente, dalle fondamenta eretta, rimanga in perpetuo secura dall' ira tua, e che sopra i suoi nemici, a cagione dei quali fu costruita, riporti sempre nuovi e molteplici trionfi.

Lo stesso pietoso Papa una seconda orazione pronunciava sopra la posterla (1), da dove in maravigliosa maniera torreggia il castello che si chiama di Sant'Angelo: e di questa orazione ecco il testo:

O Signore che dallo stesso esordio del mondo ti degnasti dai nemici custodire e conservare questa santa cattolica ed apostolica Romana chiesa, benevolo ci libera dallo stigma della nostra iniquità, e questa città che al tuo santo nome col favore dei tuoi Apostoli Pietro e Paolo, per la prima volta abbiamo dedicato, permetti che

(1). DA DOVE IN MARAVIGLIOSA MANIERA TORREGGIA IL CASTELLO. Augusto avea edificato un insigne mausoleo alla riva del Tevere dentro Roma, nel quale fossero deposti i corpi degl' Imperatori o delle Imperatrici che in seguito fossero mancati ai vivi. Adriano imperatore volle imitare la munificenza di Augusto erigendo un altro mausoleo molto più ampio e magnifico nell' opposta parte del Tevere a suo sepolcro, che fu detto *mole Adriana*. Il Cardinale Baronio nelle note al Martirologio Romano, sotto il giorno 29 settembre, racconta che Leone IV. fortificasse questa mole a tutela della nuova città, e che la trasformasse in castello che oggi ancora *si chiama Castello Sant'Angelo*, in cui onore fu dedicato.

incolume sempre ed imperterrita rimanga da ogni insidia de' nemici, per etc.

Una terza orazione cantava poi (1) sopra l'altra posterla che guarda verso la scuola dei Sassoni, la quale, dalla loro denominazione, si appella *porta dei Sassoni;* e questa terza orazione era così concepita:

Concedi, te ne preghiamo, onnipotente e misericordioso Iddio, che noi ad alta voce e dal profondo del cuore invocanti, intercedente il beato Pietro tuo apostolo, conseguiamo l'indulgenza della tua pietà, e per questa città che io tuo servo Leone IV vescovo, te ajutatore, con nuova opera ho dedicato e che dal mio nome si chiama Leonina, *comanda che sempre illesa rimanga e sicura, come dalla clemenza della tua maestà incessantemente imploriamo. Pel Signor nostro* etc.

Per la qual cosa l'anno secondo del suo Pontificato, la prefata città trasse il suo iniziamento, e nel sesto anno dalla sua consecrazione, la città in ogni sua parte fu completa. In quella pertanto la pace e la letizia fu massima in tutti i cherici e nei magnati. Compiuta adunque questa città, il Presule si rammaricava che il popolo non accorresse gran fatto ad abitarla. Avvenne intanto nel medesimo tempo che il popolo dei Corsi aveva, per timore della gente degli Agaritani abbandonato le sue città, le sue terre, i suoi possedimenti. A questo popolo, con supremo gaudio, il sommo Presule donava questa città, e di dovizie molte l'arricchiva, e molti possedimenti gli assegnava.

Nella quale città, giusta la promessa, in suo pensiero, a Dio votata, sia ai Romani, sia ai cittadini di diverse nazioni, il giorno della somma solennità largheggiava una sontuosa distribuzione. Quinci con tutti i sacerdoti, come si è sopra narrato, e con tutti i magnati dei Romani, movendo verso la chiesa del beato apostolo Pietro con orazioni e divine salmodie, onorificamente pontificava la messa per la salute del popolo, l'incolumità e saldezza perpetua della città.

Celebrati (2) impertanto questi sacri uffizii, tutti i Nobili Romani, con molteplici doni, non solamente in oro ed argento, ma eziandio con serici pallii, onorava ed arricchiva; ed in quel giorno,

(1) Sopra l'altra posterla che guarda verso la scuola dei Sassoni. Queste tre porte della città Leonina oggi si chiamano in diverso modo: 1. quella di San Pellegrino si chiama *porta Angelica*: 2. quella al Castello Sant'Angelo, *porta Castello*: 3. quella alla Scuola dei Sassoni, *porta Cavalleggieri*.

(2) Celebrati impertanto questi sacri uffizii, tutti i nobili romani con molteplici doni, non solamente in oro ed argento, ma eziandio in serici pallii onorava ed arricchiva. Siccome i Romani Imperatori in segno di pubblica letizia distribuivano al popolo donativi in vino ed oglio, così il Santissimo Leone fece distribuzioni ai Romani e agli esteri, ed elargì specialmente a tutti i Nobili di Roma più speciosi regali in oro, argento, e seriche vestimenta

vale a dire il 27 di Giugno, l'antivigilia dei beatissimi apostoli Pietro e Paolo, immensa fu l'allegrezza di ognuno, e per tutta la Romana città infiniti gaudii ed innumerevoli esultazioni furono solenneggiati. Il perchè è più degno e conveniente che per un tanto Presule e tale pastore, di tutto cuore e con puro animo l'onnipossente Signore incessantemente imploriamo, (col mezzo del quale una sì mirabile ed onestissima intrapresa, col visibile soccorso celeste, con celere esecuzione compinta, *per la salute di tutti i cristiani* conosciamo condotta a termine) nelle nostre preghiere, onde avvenga che quaggiù una lunghissima vita godere, e di là in compagnia di tutti i Santi, meriti perpetuamente possedere gli eterni premii in ricompensa degli innnmerevoli suoi certami e fatiche.



LXXXVI.

II.

RIVELAZIONE DI S. BRIGIDA

alla quale divinamente si mostra la Città Leonina, come destinata a residenza del Pontefice, che più amerà la sua Chiesa, e dei suoi consiglieri (1).

Alle origini storiche della città Leonina, raccontate da un testimone presente, e che accompagnava Leone IV, facciamo seguire un documento che si riferisce alla profetata destinazione di quella città, fino dal secolo XIV. Per i cattolici rigorosamente credenti esso sarà rispettabile anche come cosa religiosa: per i non cattolici o meno credenti esso sarà un monumento storico che mostra come quella città, fondata da un Papa, fosse considerata fino da quel tempo quale residenza pontificia nel solo interesse della libertà religiosa.

« Vidi in Roma, a palatio Papae prope S. Petrum usque ad Ca-
« strum S. Angeli; et a Castro usque ad domum S. Spiritus, et
« usque ad ipsam Ecclesiam S. Petri, quasi quod esset planicies; et
« ipsam planiciem circuibat firmissimus murus, diversaque habita-
« cula erant circa ipsum murum. Tunc audivi vocem dicentem — Papa
« ille qui sponsam suam ea dilectione diliget, qua ego et amici mei
« dileximus eam, possidebit hunc locum cum assessoribus suis, ut
« *liberius quietiusque* advocare possit Consiliarios suos — ».

(*Traduzione*)

« Vidi in Roma dal Palazzo del Papa presso San Pietro fino a

(1) I seguenti documenti sono tratti dal volume delle Rivelazioni di S. Brigida, delle quali si fecero almeno quattro edizioni nel secolo decimoquinto. Nella Biblioteca Magliabechiana di Firenze esistono quasi tutte le edizioni romane. Noi ci siamo serviti della edizione di Monaco 1680, come quella che ha le maggiori testimonianze e notizie. Eccone il titolo:

REVELATIONES COELESTES *Seraphicae matris* S. BIRGITTAE *Svecae, sponsae Christi praelectae, ordinis sponsi sui SS. Salvatoris fundatricis; Olim ab Eminentissimo Domino Joanne Cardinale de Turrecremata recognitae et approbatae. A reverendissimo Consalvo Duranto episcopo Feretrano insigni tractatu* DE VISIONIBUS, REVELATIONIBUS, APPARITIONIBUS, ECSTASI, ET RAPTU, *ac plurimis notis eruditissime illustratae; nunc demum* JUXTA EXEMPLARIA ROMANA *recens impressae, plurimis mendis purgatae, vita et miraculis eiusdem Sanctae Matris, ac filiae divae Catharinae, primae ordinis Abbatissae, et aliis ornatae; denique quadruplici Biblico, Theologico, concionatorio, ac verbali copiosissimo indice auctae.* — OPUS PLANE DIVINUM, *omnique statu Ecclesiae, sed in primis sacris oratoribus perquam utile. Opera* F. SIMONIS HÖRMANN *Bavari, ordinis S. Salvatoris et S. Bir-*

Castel S. Angelo; e da quel Castello fino al fabbricato di Santo Spirito, e di là alla Chiesa di San Pietro, come una pianura, circondata da fortissimo muro: e quivi intorno erano varie abitazioni. Udii allora una voce che mi diceva: *Quel Papa che amerà la sua sposa di quell' amore, di che io e i miei amici l' amammo,* POSSEDERÀ QUESTO LUOGO CON I SUOI COOPERATORI, *per potervi con più libertà e serenità convocare i suoi consiglieri.* »

Il cardinale Torrecremata, nell'apologia che fece delle rivelazioni di Santa Brigida, premette a questa le seguenti parole:

« Videbat Sponsa visionem quod a Castro S. Angeli ad S. Pe-
« trum in Roma erant habitacula multa circumdata muro: et Chri-
« stus declarat illam *(visionem)* dicens, quod ille Sanctus Papa qui
« spiritualiter et ferventer dilexerit Ecclesiam, habitabit ibi cum
« Cardinalibus et Consiliariis suis. »

(Traduzione)

« Vedeva la Santa Sposa una visione, cioè lo spazio da Castel Sant' Angelo a San Pietro, cosperso di abitazione circondato di mura; e Gesù Cristo stesso dichiara quella visione, dicendo che *quel Santo Papa che con spirito e con fervore amerà la sua Chiesa,* ABITERÀ QUIVI CON I SUOI CARDINALI e consiglieri ».

---

gittae Prioris et Confessoris generalis in Altominster — Monachii 1680, sumptibus Jo. Wagneri ec. Tipis Sebastiani Rauch. *Lib. VI cap. 74.*

(Traduzione)

RIVELAZIONI CELESTI della serafica madre santa BRIGIDA di Svezia, sposa di Cristo elettissima, fondatrice dell' ordine del suo sposo, il santissimo Salvatore, già riconosciute ed approvate dall' Eminentissimo Signore Giovanni Cardinale di Torrecremata. Dal reverendissimo Consalvo Duranti vescovo Feretrano nell' insigne trattato DELLE VISIONI, RIVELAZIONI, APPARIZIONI, ESTASI E RATTI, e di moltissime note eruditissimamente illustrate, ora finalmente SECONDO GLI ESEMPLARI ROMANI di recente stampate, da moltissime mende espurgate, adorne della vita e miracoli della medesima Santa Madre e della figliuola Santa Caterina prima abbadessa dell' ordine e d' altre: da ultimo accresciute da quadruplice indice Biblico, Teologico, Oratorio e Verbale coplosissimo. LAVORO AFFATTO DIVINO. e ad ogni stato della Chiesa, ma precipuamente ai sacri oratori utilissimo. Opera di F. SIMONE HÖRMANN Bavaro, dell' ordine del santissimo Salvatore e di Santa Brigida, Priore e Confessore generale in Altominster. — Monaco 1680, a spese di Giovanni Wagner etc. *coi Tipi di Sebastiano Rauch.* Libro VI, capo 74.

Testimonianze per le quali i Concilii, e la Santa Sede dichiarano che le rivelazioni di Santa Brigida sono di ispirazione divina.

PRAEMONITA AD LECTOREM *pag. secunda.*

« GREGORIUS XI. *anno Domini* 1377, cum *S. Birgittae Revelatio-*
» *nes* tribus Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, et quatuor sapientissimis
» Theologis examinandas, exponendasque tradidisset, nonnisi ex eorum
» judicio eas probavit. Ipsorum vere judicium id fuit: TOTUM *quod*
» *in eis continetur, et* VERITATE CONSPICUUM *esse et* SANCTITATE PLE-
» NUM, *perlucidum atque perfectum.* Deinde vero Urbanus VI, Gre-
» gorii successor, non quod inanem aut diminutam senserit discus-
» sionem a Gregorio factam, aut quae fecit inania aut deminuta pu-
» taverit (sed quia, inquit Turrecremata, et natura Processus seu
» debitae consequutionis Canonizationis propter Commissarios, qui-
» bus ad integrum constare debuit, ac decuit primordialiter de ge-
» stis et vita S. Birgittae, rite sic exegit ut fieret) anno sequenti
» 1378 iterum examinari jussit; et post novum atque exactissi-
» mum per quinque Cardinales, septem Theologos et Jurisperitos
» earumdem Revelationum factum examen, ipsas his verbis proba-
» vit: AUTENTICAS ET VERITATE PLENAS, ET A DEI SPIRITU VERACI-
» TER TRADITAS, *et ad utilitatem legentium et audientium pro saluber-*
» *rimo fidelium dogmate in Dei Ecclesia perpetuum cum devotione et*
» *reverentia studiosius observandas esse.* — HYPPOLITUS MARRAC-
» CIUS ».

(Traduzione)

PREAVVISI AL LETTORE, pagina seconda.

« GREGORIO XI l'anno del Signore 1377, avendo trasmesse, per essere esaminate ed esposte, le Rivelazioni di Santa Brigida a tre Cardinali della Romana Chiesa, ed a quattro sapientissimi Teologi, non le approvò che dietro il loro giudizio. Il giudizio dei medesimi fu il seguente: TUTTO *che in esse si contiene essere per* VERITA' COSPICUO, PIENO DI SANTITA', *lucidissimo e perfetto.* Indi poi Urbano VI successore di Gregorio, non già perchè avvisasse inane e diminnita d'autorità la discussione fatta da Gregorio, od inane pensasse e d'autorità scemato ciò che esso fece (ma perchè, dice il Torrecremata, la natura del Processo, ossia del dovuto conseguimento della Canonizzazione pel Commissarii, ai quali dovette e convenne constasse primordiaimente intorno alle gesta e alla vita di Santa Brigida, a ragione ordinò che tanto venisse fatto) l'anno seguente 1378 volle che di nuovo si esaminassero, e dopo il nuovo esattissimo esame fatto da cinque Cardinali, sette Teologi e Giurisperiti, delle medesime Rivelazioni, le approvò con queste parole:

essere quelle AUTENTICHE E PIENE DI VERITA' E VERACEMENTE DETTATE DALLO SPIRITO DI DIO *e pel vantaggio dei lettori e degli uditori, pel saluberrimo dogma dei fedeli, con devozione e riverenza doversi il più studiosamente che sia possibile rispettare.* »

IPPOLITO MARRACCIO.

Ex BULLA *Canonizationis S. Birgittae,* BONIFACII PAPAE IX.

« Quibus quidem sanctis et absque intermissione continuatis operibus haec generosa vidua *per gratiam Spiritus Sancti* promeruit multis eorum cogitationes et affectiones intimas, et gesta secretissima propalare, *et* VISIONES *et* REVELATIONES *varias videre et audire.* AC SPIRITU PROPHETICO MULTA PRAEDICERE, quorum nonnulla effectu completa fuere, prout haec et alia in ejus Revelationum volumine plenissime describuntur. »

(Traduzione)

Dalla BOLLA di Canonizzazione di Santa Brigida di PAPA BONIFACIO NONO

« Per le quali opere sante e senza interrompimento continuate, questa generosa vedova, *per la grazia dello Spirito Santo* meritò propalare a molti i loro pensieri ed intime affezioni e gesta segretissime, e VEDERE e ASCOLTARE VISIONI e RIVELAZIONI VARIE. E con PROFETICO SPIRITO MOLTE COSE PREDIRE, delle quali alcune si avverarono, siccome queste ed altre che nel volume delle Rivelazioni di lei pienissimamente si descrivono. »

EX BULLA *confirmationis* MARTINI V dat. Florentiae Kal. Julii Pontif. anno II.

« Revelationes S. Birgittae jam probatae ac commendatae sunt IN CONSTANTIENSI CONCILIO et ab Urbano VI et Martino V. et tandem AB ECCLESIA modo praedicto susceptae. »

Antonius Corduba lib. X: quaest. 44 in 4 probat.
Sextae conclusionis de Revelat. S. Birgittae.

(Traduzione)

Dalla BOLLA di confermazione di MARTINO V. data in Firenze il 1 Luglio l' anno secondo del suo Pontificato.

« Le Rivelazioni di Santa Brigida, gia approvate e commendate furono nel CONCILIO DI COSTANZA e da Urbano VI e da Martino V. e finalmente dalla CHIESA nel modo predetto ricevute. ».

Antonio Cordova lib. X. quistione 44 in 4 probat.
Della Sesta Conclusione delle Rivelazioni di Santa Brigida.

« Revelationes S. Birgittae Bonifacii IX et Martini V et CONCILIO-
» RUM CONSTANTIENSIS et BASILIENSIS calculo APPROBATAE sunt, EAS-
» QUE OMNI VERITATE CONSPICUAS *et* SANCTITATE PRAECLARAS repe-
» rerunt ».

Alphons. Mendozza Augustinian. in QUODLIBET *quæst. 5.*

(Traduzione)

« Le rivelazioni di Santa Brigida per autorità di Bonifacio IX. e di Martino V. e dei CONCILII DI COSTANZA e DI BASILEA SONO APPROVATE: e questi tutti le trovarono COSPICUE PER OGNI VERITÀ e per SANTITA' PRECLARE. ».

Alfonso Mendozza Agostiniano IN QUODLIBET quest. 5.

« Hujus sanctissimæ foeminae (Birgittae) *Revelationes* delatae pri-
» mum sunt AD CONCILIUM BASILIEN. et *ab eodem commendatae et*
» *probatae ;* iterum *Gregori XI et Urbani VI* jussu recognitae, ac de-
» mum a *Bonifacio IX et Martino V* examini commissae, nunquam
» non laudatae et confirmatae fuerunt ».

Fr. Ferdinandus Quirinus de Solazar in lib. pro Immaculat. Virginis Conceptione cap. 42.

(Traduzione)

« Le rivelazioni di questa santissima donna (Brigida) furono dapprima portate al CONCILIO DI BASILEA e dallo stesso *commendate e approvate;* di nuovo per comando di *Gregorio XI. e di Urbano VI.* furono riconosciute; e finalmente, da Bonifacio IX e Martino V.° ad esame richiamate, non mai furono non lodate e confermate ».

Fr. Ferdinando Quirino de Solazar nel libro in favore dell' Immacolata Concezione della Vergine, capo 42

« Pluries apparuit ei Dominus Jesus et Beata Maria, aliique varii Sancti, et ei multa revelaverunt; quae revelationes conscriptae magno volumine comprehenduntur. In quibus habetur, quomodo Beata Virgo Maria, de conceptione sua sibi dixerit, quod sine peccato originali concepta erat ».

Marianus Florentinus lib. V. cap. II. Chronicorum ordinis Minorum Mss. apud Waddingum.

(Traduzione)

« Più volte le apparve il Signore Gesù, e la Beata Vergine Maria e varii altri Santi, e molte cose le rivelarono; le quali rivelazioni trascritte si contengono in un grande volume. Nelle quali si ha come la Beata Vergine Maria intorno al suo concepimento affermasse che essa fu concepita senza il peccato originale ».

Mariano Fiorentino lib. 5. cap. 2. delle Cronache dell'ordine dei Minori. Mss. presso il Wadding.

III.

BULLA ERECTIONIS CIVITATIS PIAE

PIUS

Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Romanum decet Pontificem, Almam Urbem in qua, iussu Dei, per Vicarium suum Beatum Petrum Apostolorum principem, Sedes Apostolica ad omnium Christifidelium commoditatem ac religionis augmentum immobilis constituta, et copioso, tum eiusdem principis, tum exuberantis illius gloriosi vasis electionis, quo apostoli sui, innumerabiliumque Christi martyrum Sanctissimorum sanguine Domino suo consecrata existit, nimirum ut Ecclesiæ Caput in ea potissimum civitate foret, quæ principatum orbis iampridem sibi vindicasset, et ad quam, tamquam supremam orbis Christiani metropolim, communemque mortalium omnium patriam et altricem, magnus undequaque populi fit concursus; non solum iustitia, pietateque moderari, sed etiam eius Pomerio ad populum ibi quotidie, domino benedicente, non mediocriter augescentem recipiendum, dilatato, novis subinde vicorum, regionumque additamentis ampliare.

Cupientes igitur, vestigiis fœl. rec. *Leonis Papæ IV.* prædecessoris nostri (*qui Suburbium quod* burgum Sancti Petri *vocant, antea per piæ memoriæ Nicolaum III et alios plerosque romanos pontifices* etiam prædecessores nostros, iuxta præfati Principis Apostolorum Basilicam *ad Curialium commoditatem institutam* non mediocriter ornavit et ampliavit, *illudque suo de nomine Civitatem Leoninam appellavit)* inhœrendo; pro ipsius urbis decore et ampliatione *novam apud idem suburbium civitatem construere*, populumque quo libentius ad eam inhabitandam, novisque ædificiis replendam se conferat, et in ea cum omni tranquillitate et commoditate, aerisque salubritate degere possit, paternis favoribus et gratiis invitare; *post varia, quæ in Vaticano, dictaque Leonina Civitate fœliciter opera nostra iampridem consurgere noscuntur ædificia.*

Motuproprio, et ex certa scientia nostra, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, omnipotentis Dei gratia per nos imprimis ad hoc supplicibus votis implorata, ad eius laudem et gloriam; *tractum illum inter vetera Leoninæ Civitatis mœnia, et muros, propugnaculaque ab arce Sancti Angeli ad Palatium Apostolicum per nos nuper excitata interiacentem*, quem etiam, ne eius incolis repentinæ Tyberis inundationes, aerisque intemperies obesse possit, suggesta passim humo, in altum elevari, cloacisque ad sordes elevan-

das aptis locis fulciri mandavimus, *in Civitatem Piam similiter de nomine nostro nuncupandam auctoritate Apostolica* tenore praesentium perpetuo *erigimus et instituimus.*

Et quoniam omne principium ab ipso Deo summo rerum opifice, Civitatumque omnium præside atque custode, necnon beata et gloriosa semperque Virgine Dei genitrice Maria, par est auspicari: Conventum eiusdem Beatæ Mariæ Transpontinae nuncupatæ, ordinis ipsius Sanctae Mariæ de Monte Carmelo, qui in dicta Civitate Leonina olim constructum reperitur, et quem pro fortificatione, struendisque aggeribus Arcis nostrae Sancti Angeli, et alias ad publicam utilitatem dirui et solo aequari expedit: cum suis ecclesia titulo, denominatione, fratribus, et personis, Cappellis, Cappellanis, Altaribus, officiis et beneficiis, nec non cura animarum illi imminente, fonte baptismali, Sanctorumque reliquiis et indulgentiis in ea existentibus, ac *fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, fundationibus, censibus, relictis, et privilegiis universis, ad eamdem Civitatem Piam eisdem auctoritate et tenore transferimus.*

Ita ut dilecti filii Prior, et fratres illius in eadem Civitate Pia similem curam animarum, habitatorumque ibi pro tempore degentium cum omnibus honoribus et oneribus parrochialibus Ecclesiis debitis, solitis et consuetis, habeant et exerceant; dictique habitatores Ecclesiam Conventus translati huiusmodi pro sua parrocchiali nanciscantur et recognoscant, parrochiamque dictae Ecclesiae existant et nuncupentur. Ac iidem Prior, et fratres, omnibus, et singulis gratiis, favoribus, exemptionibus *et libertatibus, privilegiis et indultis, quibus alii dictæ Civitatis Piæ incolæ et abitatores utentur et quomodolibet gaudebunt, similiter uti et gaudere possint.*

Et insuper, ut devotio non solum dictorum incolarum, sed etiam totius populi Romani ad dictam Ecclesiam visitandam et frequentandam augeatur, ultra alias indulgentias et gratias spirituales illi hactenus concessas, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum suorum prædictorum auctoritate confisi.

Universis et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, seu statutis a iure temporibus confitendi propositum habentibus, qui intra decennium proxime futurum annuatim dictam Ecclesiam in singulis Domini nostri Iesu Christi, ac eiusdem gloriosissimæ Virginis Matris festivitatibus, ac etiam qui infra triennium proximum singulis Dominicis diebus antiquam præfatam nondum dirutam, seu post eius demolitionem noviter construendam, Ecclesias prædictas devote visitaverint, et orationem dominicam ac salutationem angelicam ibi ter recitaverint, quoties id fecerint, toties plenariam omnium peccatorum suorum remissionem misericorditer in Domino concedimus, et elargimur in forma Ecclesiæ consueta.

Et insuper pro Conventu, eiusque Ecclesia de novo fundandis et

construendis, aream situmque convenientem arbitrio dilectorum filiorum nobilis viri Gabrii Serbelloni, *dicti Burgi et militum nostrorum prætorianorun præfecti*, nostri secundum carnem fratris consobrini, et Horatii Nari ac Hieronymi de Pichis nobilium romanorum modernorum et pro tempore existentium ipsius Urbis Magistrorum viarum assignari volumus, atque mandamus. Quibus etiam Priori et fratribus pro satisfactione damnorum demolitionis Ecclesiæ bis mille scuta solvi et numerari jussimus. Antiquum autem Conventus et Ecclesiæ præfatorum situm, cum primum dicta Ecclesia diruta fuerit, ex nunc, prout ex tunc prophanamus, et pro area ac propugnaculis dictæ arcis ad prophanos usus reducimus et convertimus.

Vias autem ac domos, Palatia, cæteraque ædificia solita dictæ Civitatis Piæ in planicie æquali, quo ad primum solare ac altitudinem stillicidii grundarum tecti vulgariter nuncupati, frigoris estusque defendendi gratia, eodem pariter arbitrio construi et fabricari; ac ad publicam dictorum incolarum et habitantium utilitatem et refrigerium ex Palatio Apostolico destinatis, vel aliis commodioribus aquis, *fontem in medio dictæ Civitatis excitari; Ludumque literarium* seu *Scholam publicam pro pueris et adolescentibus gratis edocendis* similiter institui et aperiri magistroque et præceptori, qui literis et bonis moribus eos instruat, de honesto salario ex proventibus gabellæ studii Almæ Urbis assumendo, provideri statuimus et ordinamus.

Et ut promptius et alacrius ad ædificandum omnes cuiusvis gradus et conditionis alliciantur et invitentur; quibuscumque personis ecclesiasticis, etiam quacumque dignitate fungentibus, ut pro ea quantitate, qua ibi ædificaverint, de rebus et bonis suis quibuscumque in urbe et alibi ubicumque locorum consistentibus, etiam quæ sub nomine spoliorum Cameræ Apostolicæ debitorum comprehenduntur, ultra ædificia præfata, testari, et alias disponere: necnon ipsis in infirmitate constitutis, ac etiam laicis, ut præfertur, ædificantibus, etiam in Alma Urbe, et Romana Curia præsentibus (dummodo per viginti dies subvixerint) quæcumque venalia dictæ Curiæ officia, etiam per procuratorem pro concurrenti factarum a se fabricarum huiusmodi, resignare ac cedere et resignationes huiusmodi omnino admitti debere, et admissas censeri per simplicem consensum desuper præstandum, ac suum plenarium effectum sortiri; Regularibus vero, ut domos per ipsos in dicta Civitate constructas personis etiam incapacibus, etiam iuxta privilegia montis fidei de Urbe,et quæ dilectis filiis illius Portionariis montistis nuncupatis concessa sunt, similiter concessa sint, et esse intelligantur etiam inter vivos, et causa mortis donare et relinquere, ac alias de illis disponere.

Ecclesiis vero, et locis piis quibuscumque, quæ penes quamcunque idoneam personam, aut ædem sacram, et in quocumque loco pecunias ad effectum illas in emptionem aliorum bonorum stabilium, in evidentem utilitatem convertendi depositas tenent, vel in futurum

tenebunt, illas in domorum in dicta Civitate Pia ædificationem exponere; quæ sic expositæ in evidentem utilitatem ipsarum Ecclesiarum et locorum piorum cessisse, et cedere censeantur:

Ac laicis, etiam coniugatis, et clericis in ipsa Civitate Pia ædificantibus, quod pensiones super beneficiorum ecclesiasticorum fructibus, redditibus et proventibus sibi assignatas ad ratam decem scutorum pro quolibet centenario per eos in fabricando pro tempore expenso recipere, retinere et percipere, ac illas in quasvis personas etiam in mortis articulo, et prout eorumdem sanctorum Petri et Pauli, ac Pii nuncupati milites, iuxta privilegia per nos et prædecessores nostros sibi concessa, formamque eis traditam, etiam absque consensu, dicta beneficia obtinentium desuper habendo, pariformiter transferre. Ita quod privilegia eadem sic ædificantibns laicis, etiam clericis, etiam Prælatis et religiosis concessa, et communicata censeantur.

Impudicæ vero, quas CURIALES *vulgus appellat et aliæ inhonestæ mulieres, quæ in dicta Civitate Pia adminus pro scutis quingentis ædificaverint, tam de suis ædificiis huiusmodi, quam aliis earum bonis, quomodocumque, etiam ex turpi quæstu acquisitis et* ACQUIDENDIS, *similiter testari et disponere libere et licite valeant; nec tales mulieres testatæ, vel ab intestato decedentes, aliquam partem Monasterio Convertitarum de Urbe, iuxta dispositionem Leonis X ac recolendæ memoriæ Clementis VII et Pauli III Romanorum Pontificum etiam prædecessorum nostrorum et eorum privilegia debita relinquere teneantur, sed dicta earum bona libere et integraliter tam ex testamento, quam ab intestato ad earum hæredes pervenire debeant.*

Quodque domus et ædificia quæcumque per quosvis in dicta Civitate Pia pro tempore constructa, *ex quocumque crimine et delicto* praeterquam hæresis et læsæ maiestatis *confiscari non possint, ad instar privilegiorum montis fidei; sed eorum dominis et successoribus suis, perinde ac si delicta non commisissent, perpetuo, firma et illesa remanere debeant,* eisdem anctoritate et tenore, perpetuo concedimus et indulgemus.

Et præterea tales impudicas mulieres a solutione SOLITI MERETRICUM TRIBUTI *prorsus absolvimus et liberamus.*

Cæterum ne in ipsa Civitate Pia ædificare volentes a fundorum dominis nllo modo retrahantur, etiam perpetuo statuimus et ordinamus, quod intra annum a data præsentium computandum, in quovis Civitatis Piæ loco ædificare volentibus, domini fundi, si ipsi ædificare noluerint, seu se ædificare velle dicentes, nisi infra trimestre ædificare cœperint, fundum huiusmodi pro annuo censu perpetuo ad rationem nnius iulii pro qualibet canna dare et locare teneantur, et ad id compelli possint et debeant; ipsique conductores, sive censuarii a solutione primi semestris omnino liberi et exempti sint et esse intelligantur. Quodque tam fundorum domini, quam conductores et censuari infra sex menses a data præsentium a die locationis

respective computandos, fabricas huiusmodi omnino inchoare, et in fundo centum cannarum, conductores mille, fundi vero domini quingentorum scutorum summas in fabricam exponere, et ita proportionabiliter ædificare volentes, tam domini soli, quam conductores, pro situs quantitate et ad ratam huiusmodi fabricare teneantur.

Conductores autem præfati, eorumque hæredes et successores, quandocumque sibi placuerit, eosdem fundos, etiam ad Ecclesias, Hospitalia, vel alia quæcumque loca pia quomodolibet pertinentes, iuxta facultates sanctæ memoriæ Sixti IV et Alexandri VI et Leonis X etiam romanorum pontificum prædecessorum nostrorum, aucta decima parte census, affrancare et se ab huiusmodi censu liberare, ac totaliter eximere valeant.

Præterea qui in Civitate Pia ædificaverint in venditionibus viridariorum, vinearum, et terrenorum in partibus Transtyberim existentium, quoquomodo pro tempore faciendis, aliis, qui in dicta Civitate Pia non ædificaverint, etiam si vicini rerum, bonorum venalium huiusmodi existant, omnino, arbitrio tamen præfato, præferri possint et debeant; prout et quemadmodum si ius congrui seu prothomiseos ratione vicinitatis, communiones, vel alias quomodocumque haberent, in quibus etiam qui prius ædificaverit, cæteris præferatur.

Porro dictam Civitatem Piam, postquam constructa et ædificata fuerit, etiam ex nunc prout ex tunc, regimini, administrationi, gubernio et jurisditioni eiusdem moderni et pro tempore existentis præfecti, ad instar ipsius Civitatis Leoninae, æque principaliter et sine aliqua differentia subiicimus; eamdemque omnibus et singulis privilegiis, honoribus, favoribus, gratiis et facultatibus, NECNON STATUTIS ET CONSUETUDINIBUS, QUIBUS DICTA CIVITAS LEONINA UTITUR, POTITUR ET GAUDET, *uti, potiri et gaudere similiter æque principaliter posse, dictumque præfectum pro tempore existentem* UTRIUSQUE CIVITATIS, LEONINÆ VIDELICET, ATQUE PIAE CAPITANEUM, SEU PRAEFECTUM *principaliter denominari et describi debere volumus.*

Dilecto filio Vitellotio Sanctæ Mariæ in via lata Diacono Cardinali Vitellio nuncupato, moderno et pro tempore existenti Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario, necnon eisdem modernis et pro tempore existentibus præfecto et viarum magistris; motuproprio et ex certa scientia districte præcipiendo mandantes, quatenus ipsi, vel duo ant unus eorum per se, vel alium seu alios, præsentes literas, et in eis contenta quæcumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte alicuius prædictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac conductoribus, et ædificantibus, eorumque hæredibus et successoribus, ac omnibus et singulis aliis supra nominatis in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes literas, et omnia in eis contenta ab omnibus, etiam sub pœnis eorum arbitrio imponendis et applicandis, firmiter et inviolabiliter observari, illasque debitæ executioni demandari procurent. Nos enim illis et

eorum cuilibet omnia et singula præmissa faciendi et exequendi, et quæ in eis dubia inciderint, declarandi et interpretandi, ac tempus et tempora in præmissis prorogandi et moderandi, cæteraque in his et circa ea necessaria et opportuna gerendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et potestatem concedimus per præsentes.

Necnon omnia et singula præmissa valida ed efficacia existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari, ac singulis supradictis suffragari; sicque in omnibus et singulis præmissis per Camerarium præfatum et dilectos filios dictæ Cameræ præsidentes et clericos, ac quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ipsius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere, ac quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter attemptari contigerit, irritum et inane decernimus.

Non obstantibus præmissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Cameræ urbis et Basilicæ prædictorum et aliarum Ecclesiarum, ac monasteriorum et ordinum quorumque. Necnon quibusvis aliis iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis apostolicis, illis eorumque superioribus, magistratibus ac etiam dilectis filiis populo romano sub quibusvis tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis ac irritantibus et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, etiam per nos, etiam consistorialiter et alias quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis. Quibus omnibus etiamsi pro sufficienti illorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa (non autem per clausulas generales idem importantes) mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus pro sufficienter insertis et expressis habentes; illis alias in suo robore permansuris; hac vice dumtaxat specialiter et expresse pari motu derogamus; cæterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ erectionis, institutionis, translationis, elargitionis, prophanationis, reductionis, conversionis, ordinationis, concessionis, absolutionis, liberationis, subiectionis, mandati, præcepti, indulti, statuti, decreti, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno sexto.

CAE. GLORIERIUS.
H. CUMIN.

Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, indictione octava, die vero quinta decembris, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Pii Divina Providentia Papæ IV anno sexto. Retroscriptæ literæ apostolicæ affixæ et publicatæ fuerunt ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Palatii apostolici, Basilicæ Lateranensis, in acie Campi Floræ, necnon ad valvas Cancellariæ Apostolicæ, dimissis ibidem in omnibus et singulis sopradictis locis respective, præsentium retroscriptarum literarum copiis (ut moris est) affixis, per nos Bernardinum Andreutium et Iulium Parinum, prælibati Sanctissimi D. N. PP. et Sanctæ Apostolicæ Sedis Cursores.

PHILIBERTUS CHAPUIS *Magister Cursorum.*

(Traduzione)

Bolla di Pio IV sopra l'erezione della Città Pia.

PIO VESCOVO, Servo dei servi del Signore,
a perpetua memoria.

È decoroso pel Romano Pontefice che l'alma Roma, alla quale, (per disposizione di Dio coll'opera del suo Vicario S. Pietro Principe degli Apostoli, a comodo di tutti i fedeli, e ad incremento della religione fu costituita immutabilmente la Sede apostolica, e col sangue copioso così dello stesso Principe, come di quell'esuberante glorioso vaso di elezione, col quale e con quello di infiniti martiri, fu consacrata al Signore, e ciò perchè il capo della Chiesa fosse in quella città che era stata capitale del Mondo, e quindi la metropoli del cristianesimo, e l'altrice comune di tutti i mortali) si concorre da ogni parte, sia non solo con giustizia e con pietà governata, ma ampliata nel suo pomerio, per accoglier vi, in nuovi vichi e regioni aggiunte, il popolo che con la benedizione del Signore va crescendo ogni giorno.

Desiderosi adunque, calcando le orme *di Leone Papa IV.* di felice memoria, nostro predecessore, il quale non mediocremente abbelliva ed ampliava *il suburbio, chiamato* Borgo di San Pietro, *tempo innanzi da Niccolò III. di pia memoria e da altri parecchi romani pontefici* essi pure nostri predecessori presso la Basilica del prefato Principe degli Apostoli instituita *a comodo della Curia,* e quello *dal suo nome intitolava Città Leonina;* desiderosi, dicevamo, per il

decoro e l'ampliamento della stessa Città *di costrurne una nuova presso il medesimo suburbio*, e d'invitare, con paterni favori e grazie, il popolo, acciocchè più volonteroso si rechi ad inabitarla ed a riempirla di novelli edifizii, e possa in essa albergare con tutta tranquillità e comodo e salubrità d' aria *oltre i varii edifizii che si conoscono lunga pezza fa, per opera nostra felicemente elevarsi nel Vaticano e nella detta Città Leonina*:

Di Motuproprio e di nostra certa scienza e di apostolica pienezza di podestà, implorata da noi anzitutto con supplici voti la grazia di Dio onnipossente, a lode e gloria di lui, per autorità Apostolica, a tenore delle presenti lettere, erigiamo in perpetuo ed istituiamo *in Città, Pia similmente da appellarsi dal nome nostro, tutto il tratto frapposto tra le vecchie mura della Città Leonina e i muri e fortilizii dalla rocca di Sant'Angiolo al Palazzo Apostolico da noi poco fa eretti*, tratto che poi ancora abbiamo ordinato che fosse difeso con dighe di terra, elevate, e folcito con cloache per trasportare le immondezze in acconci luoghi, affinchè le repentine innondazioni del Tevere e l' intemperie dell' aria non potessero nuocere a' suoi abitatori.

E poichè ogni principio vuolsi auspicare dallo stesso Dio, sommo artefice di ogni cosa, e di tutte le Città preside e custode, come pure dalla beata Vergine Maria di Dio genitrice, *colla stessa autorità e tenore trasferiamo nella medesima Città Pia*, il Convento della stessa Beata Maria denominata Traspontina, dell' ordine della medesima Santa Maria di Monte Carmelo, il quale si trova anticamente costrutto nella detta Città Leonina e cui torna espediente distruggere ed agguagliare al suolo per le fortificazioni e terrapieni da costruirsi pel nostro Castello di Sant'Angelo ed altre opere di pubblica utilità colla sua chiesa, titolo, denominazione, fratelli e persone, Cappelle, Cappellani, Altari, uffizii e benefizii e la cura d'anime, a quella spettanti, fonte battesimale, reliquie di Santi ed indulgenze in essa esistenti, e frutti, redditi, proventi, diritti, fondazioni, censi, rendite e privilegi tutti.

Così che i diletti figliuoli, il Priore e fratelli di lui abbiano ed esercitino nella medesima Città Pia simile cura delle anime e delle persone quivi a tempo dimoranti con tutti gli onori ed oneri parrocchiali, alle Chiese dovuti, soliti e consueti; ed i predetti abitatori conseguano e riconoscano per propria parrocchiale la Chiesa del Convento per tal modo trasferito ed esistano e si denominino dalla parrocchia di detta Chiesa. Ed i medesimi Priore e fratelli *similmente possano usare e godere di tutte e singole grazie, favori, esenzioni e libertà, privilegi* ed indulti dei quali tutti gli altri abitatori della detta Città Pia useranno ed in qual vogliasi modo godranno.

Ed inoltre, acciocchè la divozione non solo dei detti abitatori, ma puranche di tutto il popolo Romano, per visitare e frequentare la detta Chiesa si accresca, alle altre indulgenze e grazie spi-

rituali oltre quelle sin quì concesse, appoggiati alla misericordia di Dio onnipotente ed all'autorità dei predetti beati Pietro e Paolo suoi apostoli;

A tutti e singoli i Cristiani dell'uno e dell'altro sesso veracemente pentiti e confessati, ovvero aventi il proposito di confessarsi nei tempi legittimamente stabiliti i quali fra il decennio prossimamente venturo in ogni festività del Signor nostro Gesù Cristo e della gloriosissima di lui Madre Vergine ed anche queglino che nel triennio prossimo nei giorni di ogni domenica visiteranno devotamente la detta Chiesa, vuoi l'antica prefata non ancora distrutta, vuoi la nuovamente da costruirsi dopo la demolizione di quella, e quivi reciteranno l'orazione domenicale e l'angelica salutazione per tre volte, misericordiosamente nel Signore concediamo ed elargiamo nella forma consueta della Chiesa la remissione di tutti i loro peccati tante volte plenaria, quante ciò faranno.

E di più vogliamo ed ordiniamo che l'area ed il sito conveniente pel Convento e sua Chiesa da fondarsi e costruirsi di nuovo venga assegnato ad arbitrio dei diletti figliuoli, il nobil uomo Gabrio Serbelloni *prefetto del detto Borgo e dei nostri militi pretoriani*, nostro Cugino secondo la carne, ed Orazio Naro e Girolamo Pichi nobili romani moderni, e temporanei Magistrati stradali della stessa città. Ai quali altresì Priore e fratelli abbiamo comandato sieno sborsati e numerati due mila scudi, in rifacimento dei danni per la demolizione della Chiesa. Appena che la detta Chiesa sarà abbattuta, sin d'ora come sino da allora dichiariamo profanato l'antico sito dei prefati Convento e Chiesa, e lo riduciamo e convertiamo in area e propugnacoli del detto Castello ad usi profani.

Decretiamo ed ordiniamo poi che le vie e le case, i Palagi, e tutti gli altri soliti edifizii della detta Città Pia in piano eguale in quanto al primo solare ed all'altezza dello stillicidio delle gronde, chiamate volgarmente tettoie, per difendersi dal freddo e dal calore, sieno costruiti e fabbricati parimenti col medesimo arbitrio; e che a pubblica utilità e refrigerio degli abitanti, dalle acque destinate al Palazzo Apostolico, o da altre più facili, *sia eretta una fontana nel bel mezzo di detta Città; che sia similmente instituito ed aperto un Ginnasio, o Scuola pubblica, per istruire gratuitamente i fanciulli e giovanetti*; e che al maestro e precettore, il quale li istruisca nelle lettere e nei buoni costumi, sia provveduto con onesto salario da ritrarsi dai proventi di gabella dello Studio dell'Alma Città.

Ed acciocchè tutti, di qualsiasi grado e condizione, allettati sieno ed invitati ad edificare più prontamente e più alacremente; è fatta fàcoltà di testare ed altramente disporre, per tanta quantità per quanta abbiano ivi edificato, delle cose e dei beni loro di qualsiasi natura in città ed altrove dovunque esistenti, di quelli eziandio che si comprendono sotto il nome di spoglie

della Camera Apostolica, oltre i prefati edifizii, a tutte le persone ecclesiastiche, anco rivestite di qualunque dignità; così pure agli stessi caduti infermi, e parimenti ai laici, come abbiamo detto, edificanti, anche nell'Alma Città presenti e nella Romana Curia (purchè abbiano sopravissuto per venti giorni) è permesso rescindere e cedere qualunque venale ufficio di detta Curia, anche per procuratore, per l'ammontare delle fabbriche per tal guisa da essi innalzate; e di tal sorta retrocessioni dovranno essere onninamente ammesse, ed essere ritenute ammesse pel semplice consenso da prestarsi come sopra, e che avrà a sortire il suo pieno effetto; ai Regolari poi sarà fatta licenza di donare e lasciare, od altrimente disporne, sia tra vivi, sia per causa di morte, le case da essi costrutte in detta Città alle persone eziandio incapaci, anche giusta i privilegi del monto di fede della Città, e che furono concessi ai diletti figliuoli i Porzionarii chiamati montisti, e che vogliamo sieno pure, e s' intendano a quelli concessi.

Alle Chiese poi ed ai luoghi pii quali siano, che presso qualunque persona idonea, o sacro edifizio, ed in qualunque luogo tengono od in avvenire terranno in deposito denari all' effetto di convertirli, con evidente utilità, nella compra di altri beni stabili, sarà lecito impiegarli nella edificazione di case in detta Città Pia; e questi per tal modo impiegati dovranno stimarsi essere ceduti e cedere in evidente utilità delle stesse Chiese e luoghi pii.

Ai laici poi, anche coniugati, ed ai chierici i quali in essa Città Pia alzeranno edifizii, sarà permesso ricevere, ritenere e percepire le pensioni loro assegnate sui frutti, rendite o proventi dei benefizii ecclesiastici sino alla rata di dieci parti per ogni centinaio da essi speso temporaneamente in quelle fabbriche; ed in egual maniera trasmettere tali pensioni in qual vogliasi persona, anche in punto di morte, ed in conformità dei modi che si usano coi militi appellati dai medesimi santi Pietro e Paolo e Pio, giusta i privilegi da noi e nostri predecessori loro concessi, e la formula ad essi consegnata, anche senza il consenso richiesto dei possessori di detti benefizii. Così si ritengano concessi e comunicati i medesimi privilegi ad ogni altro simile edificatore, laico, anco chierico, anco Prelato e religioso.

Le donne poi impudiche che il volgo appella DELLA CURIA *e le altre meretrici comuni, le quali avranno edificato in detta Città Pia pel valore di cinquecento scudi per lo meno, tanto dei loro edifizii di tal sorta, quanto di altri loro beni, in qualsiasi modo acquistati e da acquistarsi* COL TURPE GUADAGNO, *possano similmente testare e disporre liberamente e lecitamente ; nè tali donne, venendo a morire, abbiano fatto, o no, testamento, sieno obbligate a lasciare alcuna parte che sarebbe dovuta al Monastero delle Convertite, giusta la disposizione di Leone X, e Clemente VII, di veneranda memoria e Paolo III, Romani Pontefici nostri predecessori, ed i loro privilegi; ma i detti beni*

di esse possano liberamente ed integralmente pervenire ai loro eredi, sia per testamento, sia per intestato.

E che le case e gli edifizii quali sieno, e da qualvogliasi costrutti temporaneamente in detta Città Pia, per qualsiasi crimine e delitto, ECCETTO DI LESA MAESTÀ, *non possano essere confiscati, a mò dei privilegi del monte della fede; ma colla stessa autorità e tenore in perpetuo concediamo ed indulgiamo che debbano rimanere per sempre fermi ed illesi pei loro padroni e successori, come se quei delitti non avessero unquemai commessi.*

Ed inoltre tali impudiche donne dal pagamento DEL SOLITO TRIBUTO DELLE MERETRICI *affatto assolviamo e liberiamo.*

Del resto affinchè chi voglia edificare in essa Città Pia, non sia per veruna maniera ritratto dai padroni dei fondi, pure in perpetuo decretiamo e ordiniamo che fra un anno, da computarsi dalla data delle presenti lettere, a chi voglia edificare in qualunque luogo della Città Pia, i padroni del fondo, se essi non vogliano edificare, e dicendo di volere edificare, non vi abbiano posto mano in fra un trimestre, sieno tenuti a dare ed allogare il fondo di tal sorta per annuo censo perpetuo in ragione di un giulio per ogni pertica, ed a ciò possano e deggiano essere costretti; e gli stessi conduttori ossia censuatarii, siano, ed essere s' intendano pienamente liberi ed esenti dal pagamento del primo semestre. E che tanto i padroni del fondo, quanto i conduttori e censuarii, nello spazio di sei mesi da computarsi rispettivamente dalla data delle presenti, al giorno della locazione, siano obbligati totalmente ad incominciare le fabbriche menzionate ed in un fondo di cento canne assegnare in fabbriche le somme di mille scudi per parte dei conduttori, e di cinquecento per parte dei padroni del fondo; e così in proporzione chi voglia edificare sì i soli padroni, e sì i conduttori, siano tenuti a fabbricare conforme alla quantità del sito ed a siffatta rata.

I prefati conduttori poi, ed i loro eredi e successori, ogni qual volta loro piacerà, saranno autorizzati ad affrancare i fondi medesimi, spettassero pure in qualunque modo a Chiese, Spedali ed altri qualsiansi luoghi pii, secondo le facoltà della santa memoria di Sisto IV, ed Alessandro VI e Leone X, tutti Romani Pontefici, predecessori nostri; e varranno a liberarsi da siffatto censo ed esimerseno totalmente, aumentandone la decima parte.

Quelli inoltre, i quali edificheranno nella Città Pia, nelle vendite dei giardini, dei vigneti e dei terreni esistenti nelle parti transteverine, da farsi in qualsiasi modo, possano e debbano essere preferiti affatto, tuttavia col prefato arbitrio, a quelli che nella detta Città Pia non edificassero, anche se esistessero vicini di sostanze, di beni venali di tal fatta, come e qualmente se avessero il diritto del congruo, ossia *protomiseo* in ragione della propinquità, comu-

nione, od in altro modo qualunque, nelle quali eose sia sempre a tutti gli altri preferito chi fu il primo ad edificare.

In appresso sottomettiamo la detta Città Pia, dopo che sarà costrutta ed edificata, sino da adesso come in allora, al regime, all' amministrazione, governo e giurisdizione del medesimo moderno e temporaneo prefetto a somiglianza della stessa Città Leonina, del pari principalmente e senza alcuna differenza; e vogliamo che la medesima possa similmente e precipuamente usare, possedere e fruire di tutti e singoli privilegi, onori, favori, grazie e facoltà, come pure STATUTI E CONSUETUDINI DI CUI LA DETTA CITTA' LEONINA USA, È IN POSSESSO E FRUISCE; *e che il detto prefetto temporaneo,* DELL' UNA E DELL' ALTRA CITTA' LEONINA, CIOÈ PIA DEBBA PRINCIPALMENTE *denominarsi e descriversi* CAPITANO OSSIA PREFETTO.

Al diletto figlio Vitellozzo Vitelli, Cardinal diacono di Santa Maria in Via Lata, moderno ed attuale Camerlengo temporaneo della Santa Romana Chiesa, eome pure ai medesimi moderni e temporanei attuali prefetto e magistrati delle vie, di motuproprio o di certa scienza, distintamente imponendo, comandiamo che in quanto essi, o due od uno di loro per sè o col mezzo d'altri, pubblicando solennemente le presenti lettere ed ogni cosa in esse contenuta, dove e quando ne sorgesse l'uopo, e quante volte per parte di qualcuno dei predetti fossero ricercati, ed ai conduttori ed edificatori, e loro eredi e successori, ed a tutti e singoli gli altri nelle premesse sopra nominati, veglianti al presidio di efficace difesa, le facciano coll' autorità nostra, fermamente e inviolabilmente osservare anche sotto pene da imporsi e applicare a loro arbitrio, e procurino che quelle sieno mandate alla dovuta esecuzione. Perocchè Noi collo presenti concediamo piena, libera ed illimitata facoltà e podestà a queglino ed a qualunque altro di loro, di fare ed eseguire tutte e singole le premesse cose, e di dichiarare e interpretare quanto in esse cadesse in dubbio, e di prorogare e moderare il tempo o i tempi nelle premesse fissati, e di complere tutte le altre cose in esso e circa esse necessarie ed opportune.

E dichiariamo che tutte e singole cose premesse sono valide ed efficaci, e che hanno a sortire i loro pieni e integrali effetti ed essere inviolabilmente osservate, e dai singoli sopradetti suffragate; e per tal guisa deliberiamo doversi indicare e definire in tutte e singole premesse dal prefato Camerlengo e diletti figliuoli di detta Camera presidenti e cherici e giudici e commissarii di qualsivogliasi autorità insigniti, uditori eziandio delle eause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della stessa Santa Romana Chiesa, tolta ad essi ed a qualsiasi di loro qualunque facoltà e autorità di giudicare e interpretare diversamente; e tutto ciò che si potesso in contrario attentare scientemente od ignorantemente da

chiunque con qualvogliasi autorità intorno a queste cose, essere irrito e non avvenuto.

Nulla ostanti le premesse o qualsiasi costituzione e ordinazione apostolica e della Camera della cittá e Basilica predetta, e delle altre Chiese e monasteri ed ordini di ogni regola. Nonostante pure ogni altro statuto e consuetudine con giuramento c con apostolica confermazione od altra forza qualunque corroborati; non ostante i privilegi, gl' indulti e le apostoliche lettere, a quelli e ai loro superiori indiritte, come pure ai magistrati ed ai diletti figliuoli, al popolo romano sotto qualsiasi tenore e forme, e con qualsiasi derogazione anche di derogazioni, ed altre più efficaci e insolite clausole persino irritanti, ed altri decreti in genere od in ispecie, di moto e scienza simili, e di pienezza d' apostolica podestà, anche da noi, anche concistorialmente ed altre in modo qualunque concesse ed anco più volte approvate e rinnovate, ed alle quali tutte cose per derogare sufficientemente, si dovrebbe usare riguardo a quelle, ed a tutti i loro tenori, una menzione speciale, specifica, individua (ma non mai por clausole generali che valessero lo stesso) ovvero sia altra qualvogliasi espressione, o riserbare a ciò alcun' altra ricercata forma; ritenendo cosiffatti tenori come per sufficientemente inserti ed espressi, quasi fossero parola per parola inscriti nelle presenti lettere; a quelli che altre volte avrebbero dovuto rimanere in tutto il proprio vigore questa sola volta specialmente ed espressamente con pari motnproprio deroghiamo, checchè ne sia di ogni altro in contrario.

A niuno adunque sia affatto lecito alteraro o temerariamento contraddire a questa pagina della nostra erezione, instituzione, traslazione, elargizione, profanazione, ridnzione, conversione, ordinazione, concessione, assoluziono, liberazione, soggezione, mandato, precetto, indulto, statuto, decreto, volontà e deroga. Che se qualcuno a ciò presumesse attentare, sappia che incorrerebbe nella indignazione di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo, apostoli suoi.

Dato in Roma presso San Marco l'anno 1565 della Incarnazione del Signore, il 23 Agosto, l'anno sesto del nostro Pontificato.

C. Gloriero

A. Cumin.

L'anno della Natività del Signôre millesimo, cinquecentesimo sessagesimo quinto, indizione ottava, il quinto giorno di Dicembre, l'anno sesto del Pontificato del santissimo Padre e Signor nostro in Cristo, Pio Papa IV, per divina Provvidenza. Le retroscritte lettere apostoliche furono affisse e pubblicate alle porte della Basilica del Principe dogli Apostoli in città, del Palazzo apostolico, della

Basilica Lateranense, nella piazza di Campo di Fiore come anche alle porte della Cancelleria Apostolica, lasciate quivi ed affisse in tutti e singoli i luoghi rispettivamente le copie delle presenti lettere retroscritte (come si suole) per noi Bernardino Andreuzio e Giulio Parino, Cursori del prelibato Santissimo Signor Nostro Papa Pio e della Santa Sede Apostolica.

Filiberto Chapuis
Capo Cursore.

DOCUMENTI NAPOLEONICI.

SULLA CHIESA E SUL PAPATO.



LETTERE E DOCUMENTI

TRATTI DALLE CORRISPONDENZE

DI NAPOLEONE PRIMO.

(Vol. 3. pag. 15.)

Al Direttorio esecutivo

Palmanuova, 1 Maggio 1797

Ricevo in questo momento le notizie della Repubblica cispadana. *Le elezioni sono state molto cattive per l' influenza dei preti. Dei Cardinali e dei vescovi sono venuti apposta da Roma* per dirigere la scelta delle popolazioni; si avvedono che la loro salute dipende dall' ascendente che avranno nel corpo legislativo.

La Repubblica cispadana, come la Lombardia, ha bisogno di un governo provvisorio per tre, o quattro anni; duranti i quali *si cercherà di diminuire l' influenza dei preti: senza di che nulla si sarà fatto dando a questi popoli la libertà. Nei villaggi essi dettano le liste, e contribuiscono alle elezioni.* Ma, in obbedienza ai vostri ordini ed ai trattati, comincierò dal riunire in un governo provvisorio la Lombardia, e la Cispadana. Dopo ciò io prenderò le misure che si concilino coi loro costumi, *per diminuire il potere dei preti, ed illuminare le opinioni.*

BONAPARTE.

(Vol. 3. pag. 24.)

Al Vescovo di Como

Milano, 6 Maggio 1797.

Ho ricevuto le lettere che mi avete scritte e le due stampe. Ho visto con dispiacere la divisa che *uno zelo malinteso di patriottismo* vi ha fatto porre al disotto delle stampe. *I Ministri della religione, devono*, come voi molto opportunamente osservate, *emanciparsi dagli affari civili*, ma devono sempre aver la tinta del loro carattere, che secondo lo spirito dell'evangelo debbe essere *pacifico, tollerante, conciliante.* Potete persuadervi che continuando a profes-

sare questi principii, la Repubblica francese non soffrirà che sia recato alcun disturbo al culto della religione, ed alla pace de' suoi ministri.

Gettate l' acqua, non l' olio, sulle passioni degli uomini, dissipate i pregiudizi, e combattete con zelo i falsi preti, che hanno degradato la religione, rendendola l' istrumento dei potenti e dei re. La morale dell' evangelo è quella dell' uguaglianza; e quindi è la più favorevole al regime repubblicano, che sarà d' ora innanzi il governo della patria vostra.

BONAPARTE

(Vol. 3. pag. 65.)

Al Direttorio esecutivo

Mombello, 26 Maggio 1797.

Il Papa continua a star male. Vi prego di mandarmi dei nuovi poteri presso il Conclave onde possa, nel caso, fornirne il ministro; e di dar cenno della condotta da tenersi in circostanza così delicata. *Noi abbiamo il diritto di escludere un cardinale; questa esclusione deve cadere sul cardinale Albani, se avesse delle probabilità.*

BONAPARTE

(Vol. 3. pag. 218.)

NOTA rimessa al Ministro di Sua Santità.

Milano, 3 Agosto 1797.

All' epoca del trattato di Tolentino i plenipotenziarii di Sua Santità e quelli francesi previddero il momento nel quale sarebbe stato possibile di ravvicinare la Santa Sede e la Francia, e, nel quale il Papa ed il Governo francese potrebbero reciprocamente impiegare la loro preponderanza, per consolidare la tranquillità interna e concorrere alla soddisfazione comune dei due diversi Stati.

Questo è il momento propizio per porre in esecuzione la grande opera, nella quale la saggezza, la politica, e la vera religione debbon avere si gran parte.

Il Governo francese ha promesso di riaprire le chiese del culto cattolico, apostolico, romano, e di *accordare a questa religione tolleranza e protezione.*

Quando i preti profittassero di questo primo atto del Governo francese *nel vero spirito del Vangelo,* e concorressero alla tranquillità pubblica, predicando le vere massime di carità che sono il fondamento della religione del Vangelo, allora non metterò più in dubbio che essi non ottengano una protezione più speciale, e che questo sarebbe un felice principio verso il fine tanto desiderato.

Quando poi i preti si conducessero del tutto oppostamente, essi verrebbero di nuovo perseguitati e cacciati.

Il Papa come capo dei fedeli, e centro comune della fede, può avere una grande influenza sulla condotta che terranno i preti. Forse penserà esser degno di sua saviezza, della più santa fra le religioni, di emanare una bolla, o ordinazione che *comandi ai preti di predicare la obbedienza al Governo*, e di operare tutto quanto è in loro potere per consolidare la Costituzione stabilita. Se questa bolla è concepita in termini precisi e convenevoli al gran fine cui è diretta, sarà un gran passo verso il bene, e molto vantaggioso alla prosperità della religione.

Dopo questa prima operazione sarebbe utile di conoscere le misure che possano prendersi per riconciliare i preti costituzionali con i preti non costituzionali, e finalmente le misure che potrebbe proporre la Corte di Roma per togliere tutti *gli ostacoli che possano ricondurre ai principii della religione la maggioranza del popolo francese.*

Prego il Sig. Ministro di S. S. di volere comunicare queste idee al Papa, e di farmi conoscere al più presto possibile la sua risposta.

Il desiderio di essere utile alla religione è uno dei principali motivi che mi ha fatto dettare la presente Nota. *La semplice e pura teologia del Vangelo, la saviezza, la politica e l'esperienza del Papa, possono,* se sono esclusivamente ascoltate, *avere dei resultati felici per la cristianità* e per la gloria personale di S. S. che conosce i sentimenti particolari d'affezione ch'io gli tributo.

BONAPARTE

(Vol. 7. pag. 199.)

Al cittadino Giuseppe Bonaparte

Parigi, 20 Luglio 1801.

Desidero che proseguiate le vostre conferenze col cardinal Consalvi, e gli altri vostri colleghi:

1. Per accomodare tutto ciò che è relativo ai costituzionali, o *fare in modo che i vescovi costituzionali siano eligibili come gli altri;*

2. *Stabilire la redazione della Bolla.* Desidererei che tal Bolla fosse pubblicata in Francia al più presto possibile *per devenir subito alle nomine degli arcivescovadi e vescovadi.* Vorrei che fosse pubblicata a Parigi nel 15 agosto. Per tal giorno *tutte le mie nomine saranno fatte,* sicchè i nuovi vescovi entreranno in funzione nei primi del mese fruttidoro.

Fate sentire come io metta dell'importanza perché questo affare si disbrighi celeremente, perchè riunendosi il Corpo legislativo per il mese frimajo, desidero che siano allora sanzionate.

BONAPARTE

CX.

(Vol. 7. pag. 375.)

A Sua Santità il Papa
Santissimo Padre. Parigi, 2 Febbrajo 1802.

Mi affretto a far sapere a V. S. che gli affari della Repubblica Cisalpina sono accomodati. Col primo articolo è stato riconosciuto che la religione Cattolica, Apostolica, Romana è la religione dello Stato. *Una legge organica regolerà tutte le relazioni dei Vescovi e delle loro Chiese.* Sono stato contento della deputazione del Clero che si trovava a Lione. Prego V. S. di accordare al Cardinal Caprara i poteri necessarii per definire i beni ed i limiti delle Diocesi; ma *colla raccomandazione d'accomodar le cose per il meglio* e cambiando il meno possibile quanto esiste.

Spero che V. S. vorrà onorare la Cisalpina e la sua antica diocesi conservandone la direzione.

Desidero di conoscere, al ritorno del mio aiutante di campo, che la S. V. è soddisfatta di quanto si è fatto per riordinare gli affari ecclesiastici in Italia.

Arrivo a Parigi *e porrò in fine l'ultima mano sugli affari della Chiesa di Francia.*

BONAPARTE

(Vol. 7. pag. 432.)

Al Cardinale Caprara, Legato *a latere*
Parigi, 9 Aprile 1802.

Le virtù apostoliche che vi distinguono mi fanno rallegrare di vedervi depositario di una così grande influenza sulle coscienze.

Voi attingerete dal Vangelo le regole della vostra condotta e contribuirete assaissimo ad estinguere gli odii ed a raffermare l'unione di così vasto impero. Il popolo francese applaudirà *alla scelta fatta di voi da me, d'accordo con S. S.* Il resultato della vostra missione sarà un nuovo trionfo per la Religione cristiana che in tutti i secoli ha fatto del bene agli uomini.

BONAPARTE

(Vol. 7. pag. 433.)

Al Cittadino Chaptal
Parigi, 9 Aprile 1802.

Il primo Console m'incarica di farvi sapere le disposizioni da darsi ai Prefetti nei dipartimenti dov'è un capo Vescovile per concorrere alle misure prese a riguardo dei culti. L'antico Vescovato, se è ancora nelle mani della nazione e se il fabbricato non è troppo vasto per l'attuale stato dei Vescovati, deve essere subito restituito ai Vescovi.

Così deve farsi delle Chiese che erano prima Cattedrali.

Se gli edifici sono in rovina devono essere restaurati:

Se sono stati venduti o sono troppo vasti, i Prefetti si concerteranno con i direttori del registro, per porre a disposizione dei Vescovi una casa conveniente. Le spese di locazione saranno fatte a conto del Comune, e se le rendite ne sono insufficienti, a spese del Dipartimento.

In caso di vendita della Cattedrale o di un deperimento senza rimedio, *i Prefetti designeranno per Cattedrale la Principale Chiesa della città nella quale il Vescovo risiede.*

Avranno cura che siano tolte le iscrizioni sì interne che esterne che non sono ecclesiastiche.

I Prefetti avranno cura che non si stampi alcuna discussione e che nessun sermone abbia luogo fra gli ecclesiastici, contrario al Concordato. Non permetteranno che, prima dell' arrivo del Vescovo nominato, sia pubblicato alcun editto o fatta alcuna innovazione. I Prefetti faranno sapere ai differenti preti che non si comportassero secondo il loro dovere, che il Governo ha deciso di *esser severo a loro riguardo* e di ritenerli nei giusti limiti.

Per ordine del Primo Console.

(Vol. 7. pag. 515.)

A Sua Santità il Papa

Parigi, 8 Luglio 1802.

Ho letto con la più grande attenzione la lettera di Vostra Santità. È per sempre più consolidare la religione in Francia che io ho proposto di nominare sette cardinali fra i vescovi. Rinnuovo la preghiera, e spero sempre che V. S. non voglia che il clero che Ella ha formato sia privo di posto nel Sacro Collegio. *Mi sembra necessaria la nomina almeno di quattro cardinali scelti fra i vescovi del clero francese.* Monsignor Bayane potrà essere il quinto, e così sarà completo il numero delle vacanze; nè alcuna potenza vorrà rimproverare a V. S. di aver fatto in un occasione così importante quanto Ella crede che dovesse fare per il bene della Chiesa, tanto più *che sono quindici anni che non si nominano dei Cardinali francesi.*

Del resto l'interesse che pongo in questa circostanza alla nomina dei Cardinali deve far chiaro a V. S. il mio desiderio di veder prosperare la religione in Europa. Quanto io posso assicurare a V. S. è che io non vedo alcun inconveniente in questa nomina, mentre ve ne sarebbe *se il Governo non permettesse d'ora innanzi ai membri del clero francese d'addivenire cardinali.*

Quanto ai mezzi, V. S. sa che, *non trattandosi di cosa di dogma, vi sono cento maniere d'intendersi.* BONAPARTE

CXII.

(Vol. 7. pag. 540.)

Al Cittadino Portalis consigliere di Stato incaricato degli affari dei culti.

Parigi, 29 Giugno 1802.

Ditemi quando credete che tutti i Curati saranno nominati.
Fate conoscere con una circolare quanto è urgente che i vescovi presentino il lavoro al Governo, *perchè i curati possano essere installati e provvisti.*

Vorrei che tutti i Vescovi avessero terminato il loro lavoro al primo brumajo, perchè al primo frimaio, od al primo nevoso, *i curati, dopo l'approvazione del Governo, fossero alle cure.*

Vorrei che *tutti i Vescovi al 25 fruttidoro avessero inviate le nomine dei vicari generali, e dei capitoli*, e sapere *se i consigli generali dei dipartimenti hanno provveduto alla esistenza dei vicari generali e dei capitoli, essendo mia intenzione di supplirvi se non l'hanno fatto.* Prevenite i Vescovi che *desidero in genere che i curati siano presi fra quei sacerdoti che sono in Francia dal primo vendemiatore anno* IX. Fate pur loro sapere che *darò ai grandi vicari un atto per il quale siano riconosciuti dai loro soggetti, e dall' autorità civile.*

BONAPARTE

(Vol. 7. pag. 556.)

A Sua Santità il Papa

Parigi, 4 Agosto 1802

Ho ricevuta la lettera di V. S. del 21 Luglio. La ringrazio che abbia voluto accondiscendere alla mia domanda: è mio divisamento di accordare al Cardinal Bayane una pensione, come se fosse stato nominato a mia istanza.

È importantissimo che V. S. nomini subito il Gran Maestro di Malta; il ritardar la nomina darebbe pretesto al Re di Napoli di ritener Malta, ed agl' Inglesi di non uscirne.

Non è di utile alla santa sede, ed alla Francia il nominare un napolitano; *ciò raffermerebbe le pretensioni del Re di Napoli di sovranità sull'isola, dritto che diverrebbe pericoloso, tenendovi egli una guarnigione da un anno.* Si potrebbe nominare un *suddito della santa Sede*, od un Bavarese, o qualcuno dell'Italia superiore. Il commendator Caprara sarebbe al caso.

Per l'interesse della religione nella Repubblica italiana sarebbe bene che V. S. desse al Card. Legato poteri necessari di concludere o *firmare il concordato.*

Ho considerato le osservazioni del cardinale,e gli ho fatto presentare un progetto vantaggiosissimo per la Santa Sede, ma sul quale sono state fatte molte difficoltà a Milano, quindi è il meglio di definir la cosa sollecitamente.

Avendo saputo che i Barbareschi inquietano assai il commercio di Civitavecchia, ho ordinato che si armino a Tolone due Bricks, dei quali farò dono a V. S. perchè se ne giovi a cacciare da Civitavecchia i pirati; è necessario che V. S. formi l' equipaggio. Il Segretario di Stato mi farà conoscere l' epoca in cui potrà riceverli a Civitavecchia.

Bonaparte

(Vol. 7. pag. 531.)

Al Capo di Divisione incaricato per *interim* del portafoglio degli affari esteri.

Parigi, 25 Luglio 1802

Le sei potenze cattoliche, cittadino Ministro, che nominavano dei cardinali erano: *l' Imperatore d' Alemagna, la Francia, la Repubblica di Venezia, la Polonia, ed il Portogallo.*

La Repubblica di Venezia e la Polonia non esistono più: non vi sono adunque che quattro potenze. Vi sono sei posti vacanti di Cardinale; il Papa potrebbe accordarne tre ai Vescovi del nuovo clero francese, e nelle prossime vacanze nominarne altri due, così i cinque cappelli che la Francia desidera, si sarebbero ottenuti, ed il Papa sarebbesi tratto d' impaccio.

Fate conoscere questo mezzo termine al cittadino Cacault, onde gli sia di norma in caso che il Papa ne fosse imbarazzato daddovero, e non per finzione.

Bonaparte

(Vol. 7, pag. 531.)

Al cittadino Portalis, Consigliere di Stato, incaricato degli affari del culto.

Parigi 25 Luglio 1802.

Desidero una relazione sopra il curato Montalussau, che il Vescovo ha nominato alla principale parrocchia di Angers togliendone un antico prete costituzionale che vi era da 40 *anni,* e godeva la fiducia de' suoi parrocchiani.

Questa lagnanza ed altre molte di tal genere m'inducono a dimandarvi COME ACCADE CHE I VESCOVI SI PERMETTANO DI NOMINARE I CURATI SENZA IL PLACITO DEL GOVERNO, *cosa contraria all' articolo 10 del concordato. So che per tutto i Vescovi nominano i grandi Vicari ed i curati senza approvazione.* Bonaparte

CXIV.

(Vol. 7. pag, 536.)

OSSERVAZIONI

sulle deliberazioni della Consulta di Stato intorno al Concordato della Santa Sede.

Parigi, 27 Luglio 1802

Il Ministro delle relazioni estere scriverà alla Consulta per farle conoscere le seguenti osservazioni e ne invocherà nuove deliberazioni. La Consulta deve conoscere che *la Corte di Roma desidera di guadagnar tempo, e che non ha volontà di firmare il concordato*; che se alle difficoltà attuali se ne aggiungono delle nuove, non si finirà mai, mentre è importante di tutto terminare prontamente.

La Consulta vorrobbe che l'articolo 2. fosse omesso del tutto, o che fosse concepito in modo da riserbare al Governo la facoltà di sopprimere al bisogno qualche piccolo vescovado. Essa fa notare che è difficile conservarli tutti senza sopraccarico della nazione.

Sopprimere le diocesi, senza verun concorso del Papa è cosa contraria alla religione. Ma ciò non impedisce che nel quadro da unirsi al concordato si sopprimano quei vescovadi che si crede inutile di conservare.

La Consulta osserva fare una nuova circoscrizione delle diocesi in modo che *nessun Vescovo straniero avesse giurisdizione nel territorio della Repubblica*, e che nessun Vescovo francese estendesse la sua al di là del territorio.

Ciò non è secondo l'interesse della Repubblica, perchè una parte dell' Elvezia è nella giurisdizione dei vescovadi italiani, e perchè tali frontiere non essendo fissate dalla natura, è inutile di dar loro l' importanza che vi ha messa la Francia che, contornata dai Pirenei e dal mare, non vuole oltrepassarle.

La Consulta propone che all'articolo 3 invece di dire: *il Papa conferirà l' istituzione canonica secondo le forme stabilite*, si dica: il Papa conferirà l' istituzione *seguendo le forme canoniche*. Fine di questo è di *far cessare l' obbligo dei Vescovi di andare a Roma per ricevere la consacrazione.*

Tale redazione non sarebbe cattiva, ma non pare che si debba ora dare una grande importanza al viaggio dei vescovi a Roma. Ciò dispiacerebbe a Roma perchè il Regno di Napoli pretendo ad ugual privilegio. *Noi non abbiamo a temere che i nostri Vescovi, andando a Roma, ne addivengano entusiasti.* Dunque è meglio non parlarne. Roma non accorderebbe che se ne to-

gliesse il testo, e noi non consentiremmo a conservarlo; agiremo come se fosse soppresso.

Nel 4. articolo la Consulta vorrebbe che gli ecclesiastici del 2.° ordine dessero un giuramento pari a quello che sono obbligati a fare in Francia. Osserva che è tanto più necessario assicurarsi di questi ecclesiastici in quanto sono, più dei vescovi, al contatto dei popoli.

Adottato senza difficoltà.

Sembra alla Consulta che l' articolo 5.° come è concepito noccia agl' interessi, ai dritti, alla dignità della Repubblica in quanto statuisce che *i beni* che sono addetti *etc. non potranno esere alienati nè subire alcun cambiamento che d' accordo con Sua Santità*. Propone di dire semplicemente, giusta l' articolo 127 della Costituzione; « questi beni saranno intangibili ».

Se la Consulta persiste in tale opinione, può essere adottatata; ma io persisto nell'opinione che *vi può essere circostanza nella quale i beni ecclesiastici debbano vendersi e allora non bisogna ciò rendere impossibile.*

La Consulta nota sull'articolo 6, che fra gli ordini religiosi che attualmente servono all' istruzione publica, od agli spedali, ve ne ha di quelli, che lo fanno per istituto, ed altri solo per caso. Supponendo adunque che solo i primi debbano esser mantenuti vorrebbo che ciò fosse meglio esplicato nell' articolo.

Tutto l'articolo è mal concepito. Primieramente non vi è questione di ciò ch' esiste. Tutto il soppresso è soppresso. Il concordato dice solo di lasciare esistere gli ordini utili. La legge sarà applicata come la Consulta l' intende.

La Consulta aggiunge su di questo articolo che probabilmente non s'intenda che tutti i religiosi usciti dai loro conventi siano obbligati a rientrarvi e dimorarvi, che ve ne sono di quelli che hanno preso un convenlente stato nel mondo, e degli altri resisi

indegni di abitare quelle case, altri infine che si sono maritati ed hanno figliuoli: propone che invece di dire: *i religiosi appartenenti agli altri ordini dovranno restare*, si dica: *potranno restare.*

Fa anco notare che molti conventi essendo venduti dai precedenti governi, quelli rimasti non basteranno se tutti i religiosi indistintamente vi debbono ritornare.

La Consulta osserva sull'articolo 7 che vi è qualche dipartimento dove non esistono più conventi di religiosi, ed ove sarebbe difficile stabilirne dei nuovi. Essa propone quindi che l'articolo sia concepito in modo che si riferisca solo a quei dipartimenti dove tali conventi si sono conservati.

Approvato. Si dirà: sarà conservato un certo tal numero di conventi di religiosi.

La Consulta rimarca all' articolo 9 che l' Imperatore non avendo alcun dritto su di alcune parti della Repubblica Italiana, questo articolo non esatto potrebbe dar luogo a delle difficoltà; sembra che si preverrebbero tutte aggiungendo le parole, *ne' suoi stati d'Italia.*

Infine la Consulta propone come cosa utile e conveniente d'inserire nella convenzione qualche articolo, *qualche frase che paresse riconoscere e confermare la cessione delle tre legazioni in favore della Repubblica italiana.*

È inutile che il Papa dica di rinunciare alle tre legazioni, dacchè vi è il trattato di Tolentino che lo afferma. *Il Papa riconoscendo la Repubblica italiana, la riconosce tale qual è al punto del riconoscimento, ma sarebbe impossibile ed inutile volere dal Papa ch' egli si spiegasse su tale oggetto*, e siccome per noi è

del massimo interesse di stabilire subito un concordato *bisogna togliere alle trattative tutto ciò che può mandarle in lungo.* Negoziare non è far ciò che si vuole. Il giorno che si firmerà il concordato sarà un giorno auguroso, ed un nuovo trionfo per la Repubblica; è quindi necessario d'affrettarlo.

BONAPARTE

(Vol. 8. pag. 100.)

Decreto.

Saint-Cloud, 18 Novembre 1802.

Articolo 1. I curati di quelle città, delle quali il Sindaco è nominato dal primo Console, sono curati di prima classe.

Art. 2. In ogni anno *sulla dimanda dei Vescovi il primo Console passerà dalla seconda alla prima classe i curati che si saranno distinti* per il loro zelo, la loro pietà, e le virtù proprie del loro stato.

Art. 3. Gli assegni ecclesiastici si pagheranno ogni trimestre. Il primo giorno di ogni trimestre *il Consigliere di Stato incaricato degli affari del culto rimetterà lo stato dei curati* che esistevano al primo giorno del trimestre precedente.

Questo stato presenterà l'ammontare del loro assegno, quello della pensione di cui godono, della quale si farà deduzione sull'assegno.

Questa deduzione avrà luogo dal primo vendemmiatore futuro. Ne andranno esenti gli assegni dei curati settuagenarii.

Art. 4. Il ministro del pubblico tesoro farà dimanda dei fondi al consiglio generale delle finanze al 15 del mese, di maniera che i fondi siano dati in modo che, alla scadenza di ogni trimestre, il pagatore delle diverse spese in ogni dipartimento ne effettui il pagamento.

Art. 5. Il pagatore delle spese diverse porterà il soldo secondo lo stato fatto dai vescovi; il deconto ne sarà fatto dalla prefettura con visto del Prefetto.

Art. 6. *Ogni curato dovrà avere una lettera del Consigliere di Stato incaricato degli affari del culto, che farà conoscere che il Governo ha approvata la sua nomina fatta dal vescovo* e fissata la data della decorrenza dell'assegno.

Art. 7. *Il tesoriere del governo sarà incaricato del pagamento degli assegni ecclesiastici* delle diocesi di Parigi, di Versailles e di Meaux.

Art. 8. I ministri del Tesoro e dell' Interno, ed il Consigliere di stato incaricato dei culti sono incaricati dell' esecuzione di questo decreto.

BONAPARTE

(Vol. 8. pag. 318.)

Al cardinal Consalvi 17 Maggio 1803.

Ho ricevuta la vostra lettera dei 31 Gennaio.

Vi ringrazio dei sentimenti che mi esprime.

Desidero delle occasioni nelle quali possa provarvi la mia stima particolare. I vostri buoni consigli ed i vostri talenti sono utili alla Chiesa; *io non posso che lodarmi della direzione che date alla cancelleria di Roma.* Voi potete contare sulla mia assistenza ed il Santo Padre mi troverà sempre fedele e zelante figlio della Chiesa disposto a quanto può contribuire alla sua prosperità.

BONAPARTE

(Vol. 8, pag. 369.)

Al Signor Portalis

Saint-Cloud, 21 Maggio 1804.

La situazione dei sacerdoti nel dipartimento delle Deux-Sèvres richiama la mia sollecitudine. Questa parte della Diocesi di Poitiers è quella che procede più male delle altre. Vi sarà tempo prima che sia fatto il Vescovo. *Voi incaricherete un altro Vescovo dell' amministrazione di questa diocesi,* per esempio quello di Meaux. Gli accorderete l' autorità necessaria, ed egli userà tutti i mezzi del suo stato per fortificare le persone di buona fede, ricondurre i traviati o *far punire e tremare i malvagi.* BONAPARTE

(Vol. 8. pag. 528)

Al cittadino Marescalchi ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana.

La Malmaison, 25 Settembre 1803.

Approvo la redazione dell'articolo 2. nella seguente maniera:

Art. 2. *Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinanze, regolamenti infino ad ora emanati dalla Repubblica italiana in materia di Religione.*

Art. 7. Si consente che gli amministratori degli ospedali, che erano per lo passato ecclesiastici, siano per metà laici e per metà ecclesiastici, ma *dovranno essere nominati dal Presidente della Repubblica su presentazione fattane dal Vescovo.*

Art. 8. Bisogna spiegar bene che i *Vescovi non potranno nominare i curati ed immetterli al possesso senza l' approvazione preventiva del Governo.*

Vi autorizzo a firmare queste modificazioni.

BONAPARTE

(Vol. 8. pag. 92.)

Al cittadino Portalis incaricato degli affari dei culti.
Dieppe, 11 Novembre 1802.

Sono assai dispiacente dei torbidi successi a Carcassona per la cattiva condotta tennta da alcuni vescovi. Non avete significato ai Prefetti che *io non permetto alcun cambiamento neppure provvisorio?* Se voi ne avete dato ordine, perchè non mi proponete la destituzione dei prefetti che contravvengono ad istruzioni così positive?

Preparatemi su ciò una relazione per il mio arrivo.

Io non capisco come il cardinal Caprara abbia potuto imporre una nuova dichiarazione ai preti costituzionali, *esigendo da essi la formula di rientrare nella chiesa.* Voi troverete qui accluso sull' oggetto, *un rapporto di un capo legione della gendarmeria.* Desidero che su ciò abbiate una spiegazione col cardinal Caprara.

In questa stessa diocesi si desiderano più preti costituzionali di quelli che vi sono. Qualunque sia l' abbandono in cui si vuol lasciarli, *hanno per loro la maggioranza dell' opinione.*

BONAPARTE

(Vol. 9. pag. 339.)

A Sua Santità il Papa.
Saint-Cloud, 22 Aprile 1804

Ringrazio V. S. del cappello cardinalizio conferito all' arcivescovo di Bologna.

Per uscire dall' imbarazzo nel quale mi pongono le osservazioni di Vostra Santità sugli affari di Milauo *ho preso la risoluzione di richiamare direttamente tutto ciò che è relativo al concordato della Repubblica Italiana,* ed ho ordinato che l' incaricato di questi affari si porti a Parigi. Vedrò di terminarli col cardinale-legato. Prego quindi V. S. di dargli i poteri necessarii all' effetto; Ella sa come io mi compiaccia a far cosa che Le sia gradevole.

Ringrazio V. S. delle cose amorevoli che mi dice sull'arrivo di mia madre in Roma. Il clima di Parigi è troppo umido e freddo per Lei.......

BONAPARTE

(Vol. 10. pag. 23.)

Al Sig. Fouché, ministro della polizia generale.
Luxembourg, 9 ottobre 1804.

Vedo con dispiacere che molti giornali parlano con rabbia con-

tro i filosofi, e gli attaccano in massa, come certi scrittori gridano contro i preti. Vorrei che faceste in modo che i fogli periodici evitino tutto ciò che può tendere a risvegliare gli odj dei partiti, poichè tutti hanno ugualmente contribuito a turbare la pubblica tranquillità.

Si possono discutere le differenti opinioni, le differenti teorie, senza scattare in ingiurie contro tutti i filosofi. Questo avvertimento deve esser dato specialmente al *Mercurio*, che ha più virulenza e fiele dei scritti di Marat, e degli altri scrittori di quel tempo; per essi almeno vi era la scusa che era un mezzo di far progredire la nazione. *Preverrete i compilatori del* MERCURIO, *e del Giornale dei* DÉBATS *che io non voglio che il nome dei Gesuiti sia pronunciato, e che di tutto ciò che concerne questa società non si parli nei giornali. Io non permetterò mai il loro ritorno in Francia, la Spagna non vuol saperne di loro, l' Italia neppure. Adunque tenete fermo, e fate sapere ai prefetti che veglino che il moto che si vuol destare per il ripristinamento dei gesuiti non abbia neppure a cominciare.*

NAPOLEONE.

(Vol. 10. pag, 449.)

Al Signor Champagny

Milano, 27 Maggio 1805.

Ho letto attentamente la memoria di Moreau de Saint-Méry sul clero. Gli farete sapere che il primo dovere è di rispettare i costumi dei popoli. Se i costumi degli abitanti dello stato di Parma hanno in gran pregio l'illuminazione dell'interno delle chiese ed il frequentarle di notte, non vi ha ragione per impedirlo, senza che si credano vessati nelle loro abitudini. Proibite ad ogni individuo non ecclesiastico di portarne l'abito. *Un diacono minore di 22 o 23 anni non deve vestire l'abito clericale. Si deve togliere l'immunità alle chiese, la giurisdizione ai vescovi, i sbirri e le prigioni, quando l' avessero. Presentatemi su tali oggetti dei decreti.*

NAPOLEONE.

(Vol. 11. pag. 495.)

Al Cardinal Fesch

Schoenbrunn, 22 Decembre 1805.

Mio Cugino. Vi aveva già detto che al menomo pericolo abbandonaste Roma per ritirarvi a Bologna. Voi non siete in armonia col cardinal Consalvi; desidero che vi riconciliate con lui, o che mi facciate sapere le ragioni che avete di non fidarvene, e *la persona che può sostituirlo nell' officio.*

CXXI.

Disapprovo i passi da voi fatti presso i Russi e gl'Inglesi per sapere se la vostra legazione sarebbe stata sicura. Bisogna aver poco tatto per supporre che io vi avrei lasciato esposto alle loro vessazioni. Vi reitero l'ordine di ritirarvi a Bologna.

NAPOLEONE.

(Vol. 11. pag. 528.)

Al cardinal Fesch

Monaco, 7 Gennajo 1806.

Il Papa mi ha scritto, in data del 3 Novembre, la lettera la più ridicola, e la più insensata; quelle persone mi credevano morto. Ho occupato la piazza d'Ancona perchè, malgrado le vostre rimostranze, non era stata posta in istato di difesa, e perchè era impossibile di difenderla, checchè vi si fosse fatto. Fate lor conoscere che io non sopporterò tante beffe, e che non voglio che rimangano a Roma i ministri di Russia e di Sardegna. Dacchè quegl' imbecilli non credono sconveniente che un protestante possa occupare il trono di Francia, io manderò loro un ambasciadore protestante. Dite a Consalvi che se ama la sua patria *deve lasciare il ministero, o che faccia quanto dimando;* che sono religioso ma non bacchettone; *che Costantino ha separato il civile dal militare, e che io pure posso nominare un senatore perchè governi in mio nome a Roma. Non conviene di parlare di religione a coloro che hanno chiamato i Russi, respinto Malta,* e che vogliono scacciare il mio ministro; *sono essi che prostituiscono la religione.* Vi è stato mai esempio di un nuncio apostolico in Russia? Dite a Consalvi, *dite allo stesso Papa, che se eglino scacceranno il mio ministro, verrò da me a ristabilirvelo.* Ma dunque con tali persone si dovrà sempre adoperare la forza? *Essi lasciano perire la religione in Alemagna, non volendo concludere un concordato, e la lasciano deperire in Baviera, ed in Italia, e diventano oggetto di riso alle corti, ed ai popoli.* Ho dato loro dei consigli che non hanno voluto ascoltare. Essi credono adunque che i Russi, gl' Inglesi, i Napolitani avrebbero rispettato la neutralità del Papa! Per il Papa io sono Carlo Magno, avendo riunita la corona di Francia a quella di Lombardia, e perchè il mio imperio confina coll' Oriente. Quindi *desidero che egli regoli meco la sua condotta* SOTTO QUESTO ASPETTO. Io nulla cambierò alle apparenze, se il Papa si condurrà bene; *se diversamente, lo ridurrò ad esser solamente vescovo di Roma.* Si lagnano che ho fatto le cose di Roma senza il loro intervento. Era forse d'uopo attendere, perchè accadesse quanto è in Alemagna, dove non hanno più luogo solennità, sacramenti, religione? Dite loro che se non la finiscono, io li additerò all'Europa come degli egoisti, e che *riordinerò le cose ecclesiastiche dell'Alemagna d'accordo con l'arcicancelliere, e senza di loro. Nulla vi è di più irragionevole della corte di Roma.*

NAPOLEONE.

CXXII.

(Vol. 11. pag. 562.)

Al cardinal Fesch

Parigi, 30 Gennajo 1806.

Mio cugino, trovo molto piccole e puerili le vostre osservazioni sul cardinal Ruffo. *Voi state a Roma come una donna*, ed avete avuto torto a consigliare il cardinale a venire a Parigi. *Non v'immischiate in ciò che non intendete.*

Fate prendere possesso del palazzo di Venezia a Roma. Ho scritto al Principe Giuseppe di darvi man forte, se è necessario. Non date ascolto a quanto se ne dirà. Questo palazzo è compreso nelle dipendenze dello Stato di Venezia. *Fate prendere possesso in nome del Re d'Italia.*

NAPOLEONE

(Vol. 12. pag. 36.)

Nota per il Ministro del culto

Addimostrando la necessità di consacrare alcune epoche solenni si farà pur conoscere quella di diminuire le feste, che distraggono il popolo dal lavoro. Si propongano due feste.

Per il 15 Agosto quella di S. Napoleone, che festeggierà ad un tempo la nascita dell'Imperatore, e la ratifica del concordato: vi si aggiungerà un rendimento di grazie per la prosperità dell'Impero; si continuerà a fare la solita processione, cui si darà un carattere cha possa cancellare gli antichi ricordi.

NAPOLEONE

(Vol. 12. pag 60.)

Al Principe Eugenio.

Mio figlio ditemi la vostra opinione sulle sostituzioni da farsi nei Vescovadi vacanti. *Bisognerà nominare dei preti che mi siano affezionati, e non dei vecchi cardinali che al momento degli eventi non ci seconderebbero.*

NAPOLEONE

(Vol. 12. pag. 212.)

Al Principe Eugenio

Mio figlio, il decreto snlla pubblicazione del concordato nel Veneto risponde ad ogni questione. Frattanto *prendete delle sicurezze sui beni ecclesiastici dei preti*, *ponendoli sotto sequestro.*

NAPOLEONE

CXXIII.

(Vol 12 pag. 395.)

Alla Principessa Elisa

Saint-Cloud, 24 Maggio 1806.

Il breve del Papa non avrà valore sino che rimarrà secreto nelle vostre mani. Non perdete tempo, *riunite tutti i beni dei conventi al demanio. Incaricate il mio ministro di portarsi dall'arcivescovo:* gli dirà che io so quanto si opera; che io farò pubblicare nel principato di Lucca il concordato di Francia, non già quello del regno d'Italia, e che *non solo si prenderà possesso dei beni dei frati ma anco di quelli del clero secolare*, cui si assegnerà una pensione. Se non vi sarà spontanea arrendevolezza, *al menomo disordine farò inoltrare una divisione francese. Non domandate giuramento dai preti Non v'immischiate di alcun dogma. Impadronitevi dei beni dei frati, questa è la cosa principale, del resto lasciate correre*. Fate agire il mio ministro segretamente, ed a vostra volontà. *Scrivo all' Arcivescovo; mandategli la lettera per mezzo del mio ministro.*

Rispondete al Papa in vostro nome la seguente lettera.

« A Sua Santità il Papa.

« Santissimo Padre, ho ricevuta la lettera di Vostra Santità. La ho mandata all'Imperatore mio augusto fratello e sovrano. Io prego la vostra Santità di porsi d'intesa con lui. Non s'appartiene a me di notare quante cose vi siano contrarie all'autorità de' principi nel breve della Santità Vostra. Tutto ciò che vi ha di spirituale è soggetto alla Santità Vostra, ma Ella *non vorrà attaccare il temporale. Io la supplico a non far atti che possano provocare la sedizione e la rivolta fra i miei sudditi. Tale esempio Ella non lo troverà nella vita di nostro Signor Gesù Cristo, nè in quella dei Santi Apostoli;* se accadessero disordini nel mio stato e fosse sparso del sangue, l'amore paterno di Vostra Santita se ne rattristerebbe. *La Chiesa predica la pace e non la guerra, la sommissione, e non la ribellione*. Obbedisco ai decreti dei mio Imperatore, ed obbedirò a quanto mi ordinerà. Vostra Santità s'indirizzi a lui, e non dubiti de' miei rispettosi sensi.... »

NAPOLEONE

Lettera all' Arcivescovo di Lucca

Monsignore, ho preso conoscenza del breve di Sua Santità. Mi sembra che si vogliano destare dei torbidi nel principato di Lucca ed invitare i popoli ad ammutinarsi contro l'autorità legittima. Lo stato di Lucca è sotto la mia immediata protezione. Massa e Carrara sono soggette al concordato, e le leggi della nostra santa religione, che sottopongono gli abitanti al concordato non possono fare che il principato di Lucca non vi sia ugualmente sottoposto. Monsignore l' Arcivescovo; degl' insensati nemici della vostra patria vogliono seminare il torbido e la dissenzione, ma ricordatevi che *la nostra religione vuole che si obbedisca ai Sovrani, che la ribellione,*

è il più grande dei delitti, e che la rivoluzione e lo spirito di vertigine che conducesse la popolazione a degli eccessi ricadrebbero sopra quelli che avessero sconosciuto il dovere del proprio stato; questo primo principio è consacrato dalla condotta costante del nostro Salvatore e del Santi Apostoli. *Perchè la corte di Roma, se ha delle rimostranze da fare, non s'indirizza a me?* Io lo ripeto, *il clero secolare è necessario per amministrare i sacramenti istituiti da nostro Signore.* I frati sono troppi, *la loro soppressione è divenuta necessaria al bene dello Stato*, nel quale possiedono troppo spazio di terre. Ciò che io ho fatto pel mio regno d'Italia, per Genova, per Venezia, deve esser fatto per Lucca. Io so apprezzare la vostra virtù, mi aspetto dalla vostra saviezza che non diate ascolto alla voce degl' intriganti, che vorrebbero suscitare disordini nella vostra patria, e che in questa circostanza voi sarete il primo a dar l'esempio dell' obbedienza. Se accadesse diversamente mi costringereste a mandare a Lucca una divisione francese ed a riunire questo principato al mio regno d'Italia, a trattarlo come paese di conquista, a richiamarne mia sorella, ed a stabilirvi non il mio concordato d'Italia, ma quello di Francia.

Il principe di Lucca non si rifiuterà ad adoperare tutti quei mezzi che possono conciliare i principj generali del mio impero con il rispetto dovuto alla Santa Sede, *ma anco la Santa Sede deve rispettare l'autorità stabilita da Dio.* Il Papa deve, come i più santi prelati, andar di concerto con i principi della cristianità, nè deve lasciarsi sedurre dagl' intrighi degli eretici, e degl' Inglesi, e sconoscere il bene che io ho fatto alla religione, *prendendosi il compito di opporsi a tutte le mie vedute.* Io so che il Santo Padre è un sant' uomo; egli vuole il bene, ma è attorniato da uomini che amano di sparger sangue, e pei quali le sedizioni, e le sventure della nostra patria sarebbero uno spettacolo gradito. Oh gl' insensati! essi non vogliono accorgersi che il sangue ricadrebbe sopra di loro. *Monsignore, conducetevi in modo di non meritare alcun rimprovero da mia parte.*

NAPOLEONE.

(Vol. 12. pag. 430.)

Al Signor Portalis.

Saint-Cloud, 26 Maggio 1806.

Vi mando un progetto di decreto per il clero d'Italia. Vi prego di redigermelo in termini acconci, e di rimandarmelo.

NAPOLEONE.

Vol. 42. pag. 481.

(Al Re di Napoli.)

La corte di Roma è addivenuta pazza del tutto. Essa rifiuta di riconoscervi; io non so qual trattato voglia fare con me. Crede

che io non possa avere un grande rispetto per l'autorità temporale del Papa, e reprimere le pretensioni del potere temporale? *Essa dimentica che San Luigi, di esemplare pietà, fu sempre in guerra col Papa,* e che Carlo Quinto, che era un principe cristianissimo *tenne assediata Roma per lungo tempo e se ne impadronì,* e s' impadronì di quasi tutto lo Stato Romano.

NAPOLEONE.

(Vol. 12. pag. 375,)

Al Cardinal Fesch

Saint-Cloud, 16 Maggio 1806.

Mio cugino, vi ho richiamato da Roma, perchè *non è più della mia dignità che restiate in una corte sì malcondotta,* e che si sforza di contrariarmi, talchè presto o tardi sarò obbligato a punirnela. Potrete restare a Roma per tutto il tempo che giudicherete conveniente, e lasciare la cura degli affari ad Alquier. Visitate il Papa, e ditegli che la nota del cardinale Consalvi mi ha molto indignato, che quest' uomo, o *per bestialità, o per tradimento, vuol prendere lo stato temporale della Santa Sede; e vi riuscirà.*

Ho fatto un trattato con l' Elettore arcicancelliere, in forza del quale siete nominato suo coadiutore.

È ancora un secreto, ma prima di un mese sarà un affar finito. Sarete così chiamato ad una nuova carriera, perchè *la dignità di Primate di Germania vi mette a capo del Collegio degli elettori.*

Se rimarrete a Roma lasciate fare ad Alquier le parti odiose, e restate neutrale. Io non voglio impadronirmi dei stati temporali del Papa, ma voglio soddisfazione della minaccia, fattami ad Austerlitz *di cacciare il mio ministro da Roma.*

NAPOLEONE.

(Vol. 13. pag. 4.)

Al Sig. Portalis ministro dei culti.

Saint-Cloud, 26 Luglio 1806

È mia volontà ordinare subito i nuovi seminari metropolitani, mancando questi, ogni vescovo ne fa a suo modo, ed il numero n'è scarso. L' educazione degli ecclesiastici chiamati a surrogare i vecchi preti, consecrati ora al culto, deve richiamare tutta la mia attenzione. *Desidero che i seminari metropolitani siano ordinati in grande, e che formino 9 grandi scuole di teologia* che, se saranno inutili per i seminari diocesani, domineranno almeno sopra di essi e dirigeranno l' istruzione che vi sarà data. In una relazione che mi presenterete mercoledì mi farete conoscere il numero dei sacer-

doti necessari al culto, il numero necessario a surrogarli in ogni anno, ed il numero degli allievi dei seminari. La relazione dovrà stamparsi.

In essa *esporrete la necessità di avere de' preti istruiti, ed affezionati; i mali prodotti dalla cattiva teologia, e le controversie su tal materia.* Voi ne dedurrete la necessità di una istruzione saggia ed uniforme. *Vi fonderete*, nel chiarirne le ragioni, *sui principii della chiesa gallicana.*

Anco il catechismo deve esser subito pubblicato, e distribuito prima del 10 di Agosto; desidero che mercoledì me ne presentiate il primo esemplare.

NAPOLEONE.

(Vol. 13. pag. 56.)

Al Principe Eugenio.

Saint-Cloud, 7 Agosto 1806.

Mio figlio: eccovi una copia del catechismo adottato in tutta la Francia; sarebbe un gran bene lo si adottasse in Italia, se ciò può farsi senza inconvenienti; ma queste sono materie delicate sulle quali bisogna esser circospetto. Sentitene il ministro dei culti. Miglior cosa sarebbe che qualche vescovo lo pubblicasse nella sua diocesi come catechismo diocesano, *ma in ciò bisogna adoperare molta prudenza e segretezza.*

NAPOLEONE.

(Vol. 15. pag. 63.)

Al Principe Eugenio.

Finkenstein, 12 Aprile 1807.

Rispondete al Papa che darete degli ordini i più severi, perchè il general Tisson abbia tutti i riguardi dovuti a Sua Santità, ed ai suoi delegati. Profittate dell'occasione per dimostrargli che sarebbe urgente di terminare le discussioni relative ai Vescovadi d'Italia, dando le investiture ai Vescovi. Direte che ne sono informato, e che sapete che ho detto « *Il Papa adunque non vuole che io abbia più vescovi in Italia. Sia pure. Se ciò è servire alla religione, cosa dovranno fare coloro che la vogliono distruggere?* « Che l'interesse che voi avete per il Papa vi fa desiderare che egli non mi renda scontento su questo punto; che per le insinuazioni dei malevoli non si omette alcuna occasione di farmi dispetto; che io avea della stima pel Papa, ma che tale condotta modifica i miei sentimenti, e in tutto ciò non solo vi è errore, ma ne va del bene della religione.

Scrivete al general Tisson di non fare lucri illeciti; non lo permetterei, e di condursi con decoro. *Lasciate al suo posto il generale Tisson; i preti non sono mai contenti di nessuno.*

NAPOLEONE.

CXXVII.

(Vol. 15. pag. 243.)

Al Principe Eugenio.

Finkenstein, 18 Maggio 1807.

. . . . , ...

Ho letto la vostra lettera al Papa; mi è sembrata molto forte; ma io dubito che porti alcun resultato, perchè *tali persone sono oltre ogni credere inette.*

NAPOLEONE

(Vol. 15. pag. 506.)

Al signor Champagny, rispondete al cardinal legato una nota concepita presso a poco nei seguenti termini:

« Il sottoscritto, ministro delle Relazioni estere, ha posto sotto gli occhi di Sua Maestà l'Imperatore le felicitazioni del cardinal Caprara. Sua Maestà non dubita della verità dei sentimenti ch'egli esprime, sentimenti personali a Sua Santità, ma non ai suoi consiglieri, ed ai suoi ministri. Il Nunzio apostolico a Vienna ha dato continue prove della sua malvolenza contro la Francia. Notizie di disastri giungono al Nunzio da Roma, ed egli le diffonde. Questo uomo è d'un' incapacità tale che pochi uomini nel corpo diplomatico sono più ignoranti ed idioti di lui. Sua Maestà si è giovata delle sue vittorie per far trionfare e dominare la religione cattolica in Polonia, e per sottrarla, anco nel centro del luteranismo, la Sassonia, dal giogo dei protestanti. S. Maestà spera che il Papa vorrà finalmente porre un termine alle discussioni dispiacevoli, e ridicole di pochi pretazzoli malevoli ed ignoranti, che oggi governano Roma; per tal modo Sua Santità darà prova della sincerità de' suoi sentimenti, ed adempirà al primo de' suoi doveri sulla terra, di contribuire cioè al bene della religione ed alla tranquillità de' suoi Stati. A malgrado della Santa Sede, ed a dispetto delle false misure che vuol prendere, il bene della religione è stato operato in Italia. In Alemagna *la religione si è perduta perchè si è creduto meglio fidarsi ai protestanti che ai vescovi.* Direzione sì falsa si è presa *per la profonda ignoranza che pare oggi il carattere distintivo dei ministri di Roma.* A Sua Maestà dispiace di vedere molti prelati, come l'Eminenza vostra, ed altri molti non godere di alcuna estimazione presso *Sua Santità, che accorda la sua confidenza ad uomini senza talento e ciechi per passioni.*

« *Del resto questi malevoli ministri risponderanno avanti a Dio, e forse davanti agli uomini, dei mali che avranno causato ai popoli sfortunati, e sì mal governati dallo Stato romano.*

« In seguito dello stesso sistema di malvolenza, che anima la corte di Roma, il reame di Napoli è del pari agitato e la città di Roma

piena di nemici della Francia. La sicurezza delle truppe napolitane esige pertanto che si provveda. È necessario adunque che il Papa dia delle garanzie *cacciando da Roma tutti gli stranieri, ed i nemici della Francia*, e che lo Stato d'Italia e di Napoli siano messi al sicuro da qualunque sinistro evento, *riunendo ad uno dei due reami la Marca d'Ancona, il ducato d'Urbino e di Camerino. Dopo aver tolto allo Stato romano tre provincie, si vuol torgli le altre tre;* ma l'interesse di Stato e la sicurezza lo esigono, *se il Papa si rimane in questa irritazione ed ostilità*, SEGUENDO I CONSIGLI CHE IL DEMONIO SUGGERISCE ALL'ANTONELLI, *al di Pietro, al Litta, al Carafa, ed agli altri.* Questo attenuamento della corte di Roma diventa necessario se continua a tenere la stessa condotta, *ed il Santo Padre ne sarà responsabile avanti i sovrani e la Chiesa.* Del resto *le popolazioni non avranno che a guadagnarvi perchè sono malmenate, e mal governate.*

« Quanto alla scelta del cardinal Litta, Sua Maestà mi ha incaricato di dirvi che non la gradisce, ch'essa prova quanto il Papa sia ingannato, e le poco pacifiche disposizioni della corte di Roma; che *il Litta è uomo senza religione, ch'egli è stato colui che ha fatto entrare gli eretici nell'ordine di Malta* ».

Nella compilazione adopererete termini più scorrevoli, e concilianti, in modo da addolcire, e non indebolire i sentimenti.

NAPOLEONE.

(Vol. 15. pag. 561.)

Al signor Champagny.

Saint-Cloud, 31 Agosto 1807.

Scrivete al signor Alquier ch'egli deve avere appreso dai vostri dispacci che io mi rifiuto di ricevere il Litta; che la sua ultima lettera del 19 Agosto mi fa vedere *quanto poco si possa fidare sulla corte di Roma;* perchè non è suo pensiero il dare pieni poteri al suo inviato per terminare le contestazioni, mentre è mia determinazione di finirla in un modo od in un altro colla corte di Roma. Tali discussioni sono di due nature: prima, *temporale;* l'Imperatore se ne farà ragione colle sue armi: seconda, *gli affari spirituali, come Re d'Italia, e protettore della Confederazione del Reno:* l'Imperatore *si appellerà ad un concilio contro l'inettezza e la mala fede della corte di Roma,* e per ordinare le cose dell'Italia e dell'Alemagna. Per quanto riguarda lo spirituale della Francia, non avvi luogo a discussione con Roma. Se alla corte di Roma non si prende qualche misura di accomodamento, o se non si danno pieni poteri al legato per definir tutto, *è mia ferma volontà farmi ragione da per me stesso.* Reiterate l'ordine al signor Alquier di tornare a Parigi, essendo inutile la sua presenza a Roma, dove può lasciare un incaricato d'affari.

NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 16.)

Al signor Champagny, Ministro dell' Estero

Parigi, 14 Marzo 1808.

Bisogna disapprovare il mio incaricato di affari a Roma di tutto il moto che si dà per combinare delle trattative. Scrivetegli che si rimanga tranquillo, e di rispondere a qualunque proposta gli si faccia che egli ve ne scriverà, e non faccia alcun passo. *Egli conosce molto poco i preti se non sa che tutte quelle confidenze, tutte quelle conversazioni misteriose sono del loro carattere, e che non sono che astuzie.* Raccomandategli di limitarsi a secondare il General Miollis per impedire che non si mettano senza ragione nuove imposte a carico del popolo.

NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 223.)

NOTA sopra una Bolla riguardante il Vescovato di Piacenza

Torino, 28 Decembre 1807.

Rinviata al signor Bigot Préameneul per farne rapporto al Consiglio di Stato che deve rigettare tal Bolla come un attentato ai diritti regii e come irriverente e mancante di riguardi ai sovrani temporali, e racchiudente delle pretensioni contrarie alla libertà della Chiesa Gallicana di cui la diocesi di Parma fa parte, e alle disposizioni del Concordato. Questa risposta sarà spedita al mio ministro a Roma. È mia intenzione che il decreto, che redigerà il consiglio, sia concepito in termini decisi e moderati e faccia osservare quanto vi ha di dissennato nello stabilire questo potere temporale estraneo allo Stato. Il ministro segretario di Stato farà un decreto con il quale lo Stato di Parma è riunito alla Chiesa Gallicana.

Nei considerandi del decreto si potrà dire, che gli abusi del potere Papale si fanno sentire dappertutto: che in Germania come pure nella Svizzera le *false misure della Corte di Roma producono la decadenza della religione, che ovunque esse sono causa di discordie.* Che gli stati della Monarchia francese si tengano in guardia contro tali abusi, conservandosi fermi nei principj dei nostri padri e nelle libertà della Chiesa Gallicana, di cui questa diocesi di Parma fa parte.

NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 262.)

Al signor Champagny, Ministro dell'Estero. Parigi.

Parigi, 22 Gennajo 1808.

Il 25 Gennajo l' esercito francese sarà a Perugia; il 3 febbrajo

sarà a Roma. La staffetta partendo il 23 arriverà a Roma il 1 febbrajo e porterà così i vostri ordini al signor Alquier due giorni innanzi all' arrivo delle truppe. Dovete far conoscere al sig. Alquier che il general Miollis che comanda le mie truppe, e che fa le viste d' indirizzarsi a Napoli, si fermerà a Roma ed occuperà il Castel S. Angelo; che questo generale prenderà il titolo di comandante della divisione d' osservazione dell'Adriatico. Egli non si mescolerà di cosa alcuna, farà prigioniero il console di Re Ferdinando, ed i briganti napolitani che trovano rifugio nei sobborghi di Roma. Che gli venga fornito il soldo, e l' alloggio, e che le truppe papali vengano poste sotto i suoi ordini.

Quando il signor Alquier saprà che le truppe sono alle porte di Roma, egli presenterà al segretario di Stato una nota concepita ne' seguenti termini:

« 1. Il sottoscritto ministro di S. M. l' Imperatore de' Francesi, Re d' Italia, è incaricato di far conoscere a Sua Eminenza il Cardinale segretario di Stato le disposizioni che Sua Maestà ha creduto di prendere per assicurare la retroguardia dell' esercito suo di Napoli, e le comunicazioni che deve questo avere con quello d' Italia. Sua Maestà ha ordinato che tutti i briganti napoletani che, lordi di sangue francese, hanno fino ad ora trovato asilo nello Stato romano, e negli stessi sobborghi della città di Roma, siano presi prigioni e ricondotti a Napoli per sottoporli al giudizio delle Commissioni militari. 2. Che le congrega dei sudditi ribelli napoletani, che si tiene a Roma, sia disciolta, che tali individui siano obbligati a tornar subito a Napoli per esser ivi a disposizione del loro sovrano. *Quanto ai Cardinali*, Sua Maestà si lusinga che *Sua Santità ordinerà loro d' essere i primi a dare il buon esempio dell'obbedienza,* portandosi a Napoli dentro quarantott' ore, *per ivi prestar giuramento al loro sovrano:* se fosse altrimenti, Sua Maestà dovrebbe prestar fede a chi li accusa di essere gl' istigatori, e i protettori dei briganti napolitani coperti di ogni delitto; ed ai suoi occhi sarebberò essi responsabili d' una condotta così contraria all' onore, ed ai doveri loro, *ai principj dell'Evangelo;* ed in tal caso Sua Maestà si troverebbe costretta a dare ordini non confacienti ai riguardi che desidererebbe avere al loro carattere. Sua Maestà ha ordinato del pari che tutti gli agenti della regina Carolina, refugiati a Roma a condur trame ed intrighi, siano imprigionati, come ancora tutti gli agenti dell' Inghilterra, che da quella città turbano la tranquillità d' Italia. Il General Miollis, comandante la divisione di osservazione dell'Adriatico, incaricato da Sua Maestà di dare aiuto per l' esecuzione di tali misure, ha ordine di recarsi a Roma, dove rimarrà sino a che la città sia purgata da tutti gl' inimici della Francia. In tale circostanza il sottoscritto desidera che il governo romano prenda misure perchè la minaccia dei briganti, dalla sua debolezza tollerati, di commettere degli eccessi contro gli ospedali, non abbia effetto, e perchè le truppe del General Miollis

siano ricevute come truppe amiche. Sua Eminenza è troppo intelligente per non conoscere le conseguenze che potrebbero venire da una condotta diversa da quella indicata. Subito che sarà stata consegnata questa nota, il sig. Alquier disporrà perchè tutto sia preparato in Castel Sant'Angelo per ricevere le truppe. Sarà bene che il signor Alquier conosca le intenzioni dell' Imperatore in tutta la loro estensione. L' Imperatore non cerca un aumento di territorio per i suoi Stati d' Italia, e niente vuol togliere al Papa, ma pretende che il Papa sia d' accordo col suo sistema, e vuole esercitare ne' suoi Stati quella stessa influenza che esercita a Napoli, in Spagna, in Baviera, e negli Stati della Federazione. *Se la Corte di Roma, per il suo solito accecamento, commette delle imprudenze perderà per sempre gli Stati temporali.* La condotta del Papa deciderà delle misure da prendersi ».

Il sig. Alquier si opporrà alla circolazione di qualunque stampa, od atto, che il governo romano pubblicasse contrari alla Francia, e ne renderà responsabili la polizia ed i librai di Roma. Gli agenti della regina Carolina, gli agenti inglesi, ed i briganti saranno subito imprigionati; si obbligheranno i Napoletani che non hanno prestato giuramento al Re, i cardinali napolitani e gli altri preti del paese a ritornar subito a Napoli. Il sig. Alquier non mancherà di lagnarsi in conversazione dell' indegna condotta di alcuni cardinali, e soprattutto della condotta dei cardinali vescovi di Capri e Siracusa, che tanta passione e tanto interesse addimostrano per i nostri nemici. Egli deve far chiamare il governatore di Roma ed il capo della polizia e renderli responsabili di ogni menomo insulto fatto ad un francese, pena la testa. Scriverete in cifra il seguente paragrafo del dispaccio al signor Alquier:

« È intenzione dell' Imperatore di assuefare, con questa nota e con tali misure, il popolo Romano e le truppe francesi a vivere insieme: perchè, se la corte di Roma continua a mostrarsi così dissennata, cessa insensibilmente d' esistere come potenza temporale, senza che alcuno se ne accorga ».

Del resto è bene che tutto passi tranquillamente, che il sig. Alquier dia una festa agli officiali francesi, alla quale inviterà le principali dame di Roma; che presenti gli officiali al Papa, per il quale, raccomanderete, che si abbiano i più grandi riguardi. È soprattutto essenziale di non dargli guardia francese, e che nessuna truppa si avvicini al palazzo dove abita. Il signor Alquier gli farà d'altronde conoscere che tutto può conciliarsi, e che tutto si è operato per arrivare a quel resultato che egli per la sua debolezza non potrebbe ottenere. Provvederà perchè le gazzette parlino senza ostentazione dell' entrata dei Francesi, e nel senso della nota, anzi la nota istessa, potrà esservi inserita se lo si creda senza inconveniente. Il governo romano potrà fare un proclama al popolo per annunciargli che il Castel Sant'Angelo è occupato delle truppe francesi per proteggere la retroguardia dell'esercito di Napoli. Ma se sia possibile, farà meglio di non scriver nulla.

CXXXII.

Abbenchè io desideri di evitare il rumore e lasciar le cose *in statu quo*, pure sono deciso a farne, ed altamente, *quando il Papa si permettesse la pubblicazione di qualche Bolla;* ed immediatamente verrebbe in luce un decreto che *casserebbe la donazione di Carlo Magno e riunirebbe gli Stati della Chiesa al regno d'Italia, producendo le prove dei mali che la sovranità di Roma ha fatto alla religione, e facendogli sentire il contrasto di Gesù Cristo moriente su d'una croce, con il suo successore che si fa Re.*

È essenziale che si studi a rendere impossibile qualunque comunicazione di Roma colla Sicilia e la Sardegna.

NAPOLEONE.

(Vol. 16 pag. 411.)

Ad Eugenio Napoleone, Vice-re d'Italia.

Parigi, 11 Marzo 1808.

Mio figlio, Ricevo la vostra lettera del 6 Marzo colle lettere di Roma. Vi ho già detto come sia necessario che i Cardinali Napoletani, e quelli sudditi a me come Imperatore o Re d'Italia, toscani parmigiani, genovesi, piemontesi, devono ricevere ordine di partire subito da Roma, e di ritornare nella loro patria.

Si dice che il Papa voglia mettere delle nuove imposte; ecco la condotta che deve tenere il General Miollis: egli deve dichiarare che non soffrirà alcun aumento d'imposte; deve domandare anco la soppressione del contributo straordinario, imposto da qualche anno. Deve inoltre dichiarare che, se si persiste ad imporre nuove imposte, bisogna riunire gli stati delle diverse provincie per render conto in tale assemblea dello stato delle contribuzioni esistenti e dell'impiego delle finanze, che non si adoperano se non ad ordinare la rivoluzione nel paese, ed a stipendiare i Cardinali napolitani che si ribellano contro i sovrani legittimi; e *che il popolo romano non pagherà più niente, insino a che il Papa non cessi dalla ribellione temporale che fa contro l'Imperatore.*

NAPOLEONE

(Vol. 16. pag. 427.)

Ad Eugenio Napoleone, Vice-re d'Italia.

Parigi, 20 Marzo 1808.

Mio figlio, Vi spedisco una lettera del Re di Napoli relativa ai cardinali napolitani. Do ordine che il cardinal Ruffo, che ha già comandato in Calabria sia inviato a Parigi e che il cardinale Ruffo di Scilla, arcivescovo di Napoli sia inviato a Bologna, e così ancora due altri, di cui il re di Napoli crede pericolosa la presenza a Napoli. Desidero che tutte le truppe del Papa vadano ad Ancona, e che il generale Lomarois ve le riunisca e le tratti bene.

Voi dovete far conosce al general Miollis che non vi è transazione possibile con la corte di Roma, e poichè il Papa non ha alcuna temperanza, e gli ordini del general Miollis sono disprezzati, *il general Miollis deve impadronirsi del governo temporale.* D' ora innanzi i battaglioni debbono traversare il Vaticano. La parata deve farsi sulla piazza grande, *senza curarsi se il Papa vi abita.* Le truppe francesi devono montare la guardia alle porte del palazzo del Papa come le truppe italiane, e le truppe del Papa devono essere tutte riunite ad Ancona. Se il Papa facesse nella Quaresima qualche cerimonia religiosa, non bisogna fargli attorno nessuna dimostrazione di pompa. Il general Miollis prenderà il titolo di generale comandante le truppe nello stato di Roma, invece di quello che oggi ritiene. *L' ordine del giorno, in cui si dice che i preti come le donne non devono comandare ai soldati, sia publicato nei giornali d'Italia.* È convenevole ancora che il general Miollis faccia compilare un giornale che porti delle notizie per dare una direzione allo spirito pubblico. *Egli non debbe aver riguardo alle rappresentanze dell' incaricato di affari di Spagna, dovrà prendersene giuoco.* Vi ho già ordinato di riunire tutte le informazioni delle quattro Legazioni per ordinarvi delle Prefetture, Sotto Prefetture, giudicature di pace, e fare le vostre scelte dei prefetti, di modo che in quarantotto ore, dopo che io vi avrò scritto, questo lavoro sia terminato, e gl' individui nominati.

A dirvi il vero per finire gli affari di Roma, vorrei far passare la quaresima. Vi ho già detto essere mia intenzione che i cardinali italiani, toscani, genovesi, francesi, fossero rimandati alle case loro, vi ho detto del pari che il general Miollis non deve permettere che s'imponga alcuna nuova contribuzione. NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 463.)

Al Sig. Champagny, Ministro degli affari esteri.

Saint-Cloud, 1. Aprile 1808

Voi rimetterete nel 3 Aprile la seguente nota al cardinal Caprara: farete sapere al Ministro dei culti che non riconosco più il cardinal Caprara come Legato, e farete che tutti gl' impiegati della legazione romana, che non sono miei sudditi, prima di tre giorni lascino la Francia; se sono sudditi del mio regno d' Italia vadano a Milano. Quanto al cardinal Caprara ne scrivo al Sig. Aldini.

Nota:

« Il sottoscritto ha rassegnato a S. M. l'Imperatore e Re la nota del cardinal Caprara in data 2 Marzo, ed è stato incaricato della risposta seguente.

« *Sua Maestà non sa riconoscere il principio che i preti non siano sudditi del sovrano nel dominio del quale sono nati.*

« Quanto alla seconda questione, il *sine qua non* dell'Imperatore è che tutta l' Italia, Roma, Napoli, Milano facciano una lega offensiva

e difensiva per allontanare il disordine della guerra dalla penisola. Se il Papa si rifiuta, con ciò dichiara guerra all'Imperatore. Il primo risultato della guerra è la conquista, il primo risultato della conquista, è il cambiamento di governo. Conseguenza di tutto ciò sarà che l'Imperatore sarà in guerra con Roma, che egli ne farà facilmente la conquista, che ne cambierà il governo, e che ne stabilirà un altro che faccia causa comune con i regni d'Italia, e di Napoli, contro i nemici comuni. *Ciò non sminuirà i dritti spirituali del Papa; egli sarà vescovo di Roma come i suoi predecessori negli otto primi secoli, e sotto Carlo Magno.* Ciò non per tanto sarà questo un soggetto di dolore, ed il primo a sentirlo sarà l'Imperatore, nel vedere la sciocca vanità, l'ostinazione, e l'ignoranza distruggere l'opere del genio, della politica, e del sapere.

« Nel momento stesso che il sottoscritto riceve l'ordine di dare questa risposta a vostra Eminenza, gli era stata rimessa la sua nota del 30 Marzo. Tal nota ha un duplice oggetto.

Il primo si è la cessazione dei poteri di Vostra Eminenza, ch'ella contro l'uso e le forme ordinarie notifica alla vigilia della settimana santa, circostanze che spiegano abbastanza lo spirito caritatevole e tutto evangelico del Santo Padre. Ciò non monta: Sua Maestà non riconosce più Vostra Eminenza come Legato. *La Chiesa gallicana rientra fin d'ora nell'integrità della sua dottrina. Più istruita e più religiosa della Chiesa di Roma, essa non ne ha bisogno.*

Il secondo oggetto della nota di Vostra Eminenza è la domanda dei passaporti come ambasciatore. Ella li troverà qui uniti. Questa formale domanda di passaporti suppone la risoluzione della sua Corte di sostener la guerra contro la Francia. Noi siamo dunque in guerra, e Sua Maestà ne ha dati gli ordini conseguenti. *Sua Santità sarà contenta. Ella avrà la soddisfazione di dichiarare la guerra durante la settimana santa; i fulmini del Vaticano saranno più formidabili. Sua Maestà li teme meno che quelli di Castel S. Angelo. Chi maledice i re, è maledetto da Dio.* »

NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 472.)

Al Sig. De Talleyrand

Saint-Cloud, 19 Giugno 1806

Signor Principe di Benevento, fate conoscere al Sig. Alquier che egli deve considerare il Papa sotto il punto di veduta temporale e spirituale. Come principe temporale egli fa parte della mia confederazione, lo voglia o nò. S' egli si concilia con me gli lascerò la sovranità de' suoi stati attuali; se non condiscende, m'impadronirò di tutte le sue coste. *Per la parte spirituale gli si deve far conoscere che se non si rimuovono le difficoltà che esistono intorno al regno d'Italia, stabilirò in quel regno il concordato fran-*

cese; che la nostra religione essendo vera, e non di convenzione, tutto ciò che può salvare in Francia, salva pure in Italia, e quello che non può salvare in quel paese non salva in questo. Il Papa adopera dei cattivi cavilli quando si oppone.

Del resto io non dico altro.

NAPOLEONE.

(Vol. 16. pag. 477.)

Ad Eugenio Napoleone, Vice-re d'Italia, Milano.

Bordeaux, 6 Aprile 1808.

. . . .

La gioia del Papa per l' arrivo del suo corriere a Parigi è ridicola, come tutto ciò che si fa a Roma; colà fanno vedere che la Corte di Roma è composta di cattiva gente; fortunatamente essi non hanno alcun potere. Il corriere porta un ordine al Cardinal Legato di domandare i suoi passaporti cosa che gli ho subito accordata, perchè non ho bisogno di lui. *È impossibile di perdere più bestialmente questi Stati temporali,* che il genio e la politica di tanti papi avevano formati. *Qual tristo effetto produce il collocamento d'uno sciocco sul trono!* Vi rimando i vostri decreti, da cui vedrete che vi ho incaricato delle prime nomine. Nominate degli uomini che conoscano l'amministrazione, *che abbiano del carattere, e che siano assuefatti a litigare coi preti.*

NAPOLEONE.

Vol. 16, pag. 497.)

Al Sig. Portalis, Ministro dei culti.

Datemi contezza del *Giornale dei Curati.* Vi hanno lagnanze contro codesto foglio. Pare che abbia un maligno spirito e sia contrario alle libertà della Chiesa gallicana, ed alle massime di Bossuet. Qual è dunque questo strano fanatismo che tende a distruggere la dottrina dei nostri padri? Ci si vuol rendere ultramontani. *Non rimane che a predicare che il Papa ha diritto di porre l'interdetto su de' sovrani temporali.* I principj della Chiesa gallicana, e le parole di Bossuet, conservate con tanta cura dal nostro clero come dottrine apostoliche, non sono elleno che i *Vescovi ricevono immediatamente da Gesù Cristo la loro istituzione, e la loro autorità?* Come il giornale dei curati può opporsi?

NAPOLEONE.

(Vol. 17 pag. 161.)

Al Sig. Bigot de Préameneu, Ministro dei culti. Parigi.

Bayonne, 12 Maggio 1808.

Ho ricevuta la vostra lettera del 4 del mese. Non avvi incon-

veniente a fare una lettera circolàre ai Vescovi per far loro conoscere che la missione del Legato ha avuto fine; che d'ora innanzi rientrano nella pienezza della loro autorità apostolica; e che, quanto alla loro corrispondenza con Roma per le Bolle, *i nuovi vescovi debbono far passare le loro dimande per mezzo del signor Multedo, direttore delle poste a Roma.* Voi dovete scrivere al Sig. Multedo che *tutti i dispacci della Corte di Roma siano indirizzati al Consigliere di Stato, direttore generale delle poste,* che le trasmetterà ai singoli cui sono diretti. Scriverete al direttore generale che deve assicurarsi che tali corrispondenze non racchiudano cosa contraria al bene dello stato.

Quanto all' autorizzazione di ricorrere a Roma per altre cose che le Bolle, è un oggetto contenzioso. I vescovi hanno tal facoltà per l'anno, possono prendersela per sempre. Molti Vescovi di Francia avevano conservato questi dritti, altri gli hanno ceduti alla Corte di Roma. Dopo le leggi, come quella del Concordato, io intendo che tutti i Vescovi siano istituiti nella pienezza dei loro poteri, talchè *per concedere delle dispense non abbiano bisogno della Corte di Roma.* È necessario di fare su ciò una memoria, e studiar bene la questione. Ciò che mi preme è che tre o quattro cattivi soggetti, che sono in Roma, non esercitino influenza sulle coscienze; fare conoscere ai Vescovi che la missione del Legato è terminata, e che essi rientrano nè loro diritti, far passare le domande dei nuovi vescovi per il mezzo del Sig. Multedo, ed ordine agli stessi di far pervenire tutte le corrispondenze al direttore generale delle poste; infine fare una relazione su ciò che sia bene di fare per porre i miei popoli al coperto dagl' intrighi e dalle cattive disposizioni della Corte di Roma.

NAPOLEONE.

(Vol. 18. pag. 7.)

Al Sig. Bigot de Préameneu, Ministro dei culti. Parigi.
Saint-Cloud, 22 Ottobre 1808

Date ordine il più positivo all' agente di Roma di non scrivere ai Vescovi di Francia *senza mandare le lettere aperte al Ministro dei culti,* per mezzo del quale dovranno riceverle.

NAPOLEONE

(Vol. 18. pag. 24.)

Risposta dell' Imperatore alla Deputazione di tre nuovi dipartimenti d'Italia.

Gradisco i sentimenti che mi esprimete a nome de' miei popoli del Musone, del Metauro, e del Tronto. Sono soddisfatto di vedervi

felici nella vostra nuova situazione. Sono stato testimonio dei vizi della vostra antica amministrazione. *Gli ecclesiastici devono restringersi nel regolare le cose del cielo.* La teologia che apprendono nei loro anni giovanili suggerisce loro regole sicure per il governo spirituale, ma non per quello degli eserciti e dell'amministrazione.

I concilii hanno stabilito che i preti non togliessero moglie perchè le cure della famiglia non li allontanassero da quelle spirituali, a cui debbono esclusivamente dedicarsi.

La decadenza dell' Italia origina dal momento che gli ecclesiastici hanno preso a loro il regime delle finanze, della polizia, delle truppe.

Dopo grandi rivoluzioni ho rialzati gli altari in Francia, ed in Italia. Ho loro aggiunto nuovo splendore in alcune terre dell'Alemagna e della Polonia. Io constantemente ne proteggerò i ministri.

Ho a lodarmi del mio clero di Francia e d' Italia. Ei sà che i troni emanano da Dio, e che il delitto più grande ai suoi occhi, e che fa più male agli uomini, è di mancare al rispetto e all'amore che si deve ai sovrani. Io faccio un caso particolare del vostro vescovo di Urbino. Questo prelato, animato d' una vera fede, ha con indignazione rigettati i consigli, e sfidato le minacce di chi vuol confondere gli affari del cielo, sempre immutabili, con quelli della terra, che si modificano a seconda delle circostanze, della forza, della politica.

Io saprò far rispettare in Francia ed in Italia i dritti delle nazioni e della mia corona, e reprimere chi volesse giovarsi della influenza spirituale per turbare i miei popoli e predicar loro il disordine e la ribellione. La mia corona di ferro è integra ed indipendente, come la mia corona di Francia, ed *io non voglio che alcuna soggezione ne alteri l' indipendenza.*

NAPOLEONE

(Vol. 18. pag. 85.)

A Giovacchino Napoleone, Re delle due Sicilie. Napoli.

Aranda, 27 Giugno 1808.

. . . .

Io non posso, nella mia qualità di garante della costituzione, consentire a modificare il codice Napoleone.

È adottato in tutto il regno d'Italia, l'ha Firenze, l'avrà Roma fra poco, e *bisogna che i preti cessino dal carezzare i pregiudizi*, e trattino solo dei loro affari . . . .

. . . .

NAPOLEONE

CXXXVIII.

(Vol. 18. pag. 271.)

Nota pel Conte Maret, Ministro Segretario di Stato. Parigi.
Parigi, 17. Febbraio 1809

Il Sig. Maret rimetterà il presente ordine ad una commissione composta del ministro di stato Regnaud, e dei consiglieri di stato Treilhard e Portalis, per farmene domani una relazione al Consiglio di Stato.

1. Debbono i Vescovi stampare degli editti ad ogni occasione senza scopo, ed in proposito delle *uova della quaresima* scrutinare *la politica dello Stato?*

2. Debbono i Vescovi esigere imposte in Francia, ed abusare della credulità, e della confidenza dei popoli, per *vender loro*, a denaro sonante, *le dispense per mangiare di grasso?*

3. Debbono i Vescovi profittarsi degli scrupoli che fanno nascere nelle coscienze, per *tassare a loro profitto le dispense*, e far uscire dallo Stato il denaro per inviarlo a Roma?

4. Debbono essi *porre all' incanto i posti nella Chiesa*, in guisa che il popolo non possa entrarvi? Le seggiole debbono esser tassate, *e poste a mercato* come allo spettacolo?

Questa commissione compilerà un progetto di decreto, per reprimere tali abusi, e mi sarà presentato domani al Consiglio di stato. È mia intenzione che nessun' altra autorità, fuori di quella della legge, possa imporre contribuzioni, e specialmente delle contribuzioni messe sulle coscienze, tanto reali, quanto quelle imposte su di una base territoriale.

È mia intenzione che l' entrata nelle chiese sia gratuita: ogni suddito ha lo stesso diritto che si possano avere delle dispense *senza spesa* per usare i cibi magri e grassi; che si possano avere dispense per i matrimonii *senza pagare*, e che per essere sicuri dell' effetto di tali misure sia sottoposto alla sorveglianza delle fabbricerie e de' Prefetti tutto ciò che i Francesi pagheranno a titolo di elemosina; infine che non possano farsi degli editti *se non provocati dal Ministro dei culti*, e niuno possa publicarli senza l'approvazione di detto ministro. Chi mancherà a tali misure ne sarà responsabile.

NAPOLEONE.

(Vol. 19. pag. 439.)

A Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie. Napoli.
Parigi, 5 Aprile 1809.

Ho dato ordine che si finiscano gli affari di Roma e che si distrugga questo focolare d' insurrezione. Sono state trovate delle *corrispondenze fra la Corte di Roma e gl' Inglesi*, che provano che il

Papa adopera la sua influenza per agitare gl'Italiani. Al ricevere questa lettera spedite delle colonne alla frontiera per poscia condurle colla rapidità del fulmine sopra Roma. Do lo stesso ordine in Toscana. Desidero che Saliceti rimanga a Roma per consigliare Miollis, che deve ordinare un nuovo governo. Voi potete assicurare che il Papa resterà vescovo, e non si occuperà più di negozi temporali.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 15.)

Nota per il conte di Champagny Ministro degli affari esteri. Vienna.

Schoenbrünn, 17 Maggio 1809.

È intenzione dell'Imperatore che il 5, od il 10 giugno, si comunichino al Senato una relazione del Ministro degli affari esteri, con i decreti di Sua Maestà che si spediscono, e che riguardano gli Stati del Papa. Sua Maestà desidera che si svolgano nella relazione le ragioni poste nei *considerandi,* che da essa sia chiaro che quando Carlo Magno fece i Papi sovrani temporali, volle che rimanessero *vassalli dell'Impero;* e che oggi essi, ben lungi dal riconoscersi vassalli dell'Impero, neanco vogliono esserne parte: che Carlo Magno, nella sua generosità verso i Papi, ebbe per fine il bene della cristianità, e che essi oggi pretendono far lega con i Protestanti, ed i nemici del nome cristiano; che il minore inconveniente che proviene da tali disposizioni è di vedere il capo della religione cattolica in trattative coi Protestanti, mentre secondo le leggi della Chiesa dovrebbe allontanarsi da loro e scomunicarli. (Vi ha su ciò una preghiera che si recita a Roma).

Gli eserciti francesi sono a Napoli e nell'Alta Italia, e sono divisi dallo Stato del Papa. Il primo pensiero di Sua Maestà fu quello di lasciare al Papa un potere temporale, come avea fatto Carlo Magno, dimandandogli di contrarre, come sovrano, un' alleanza offensiva e difensiva col regno di Napoli e col regno d'Italia, nell' interesse della penisola. Il Papa si rifiutò. Allora si rendeva necessario di rassegnarsi a veder gl' Inglesi porsi fra l' esercito francese di Napoli e quello d' Italia, tagliandone le comunicazioni, e tenere il centro dei loro complotti a *Roma:* e questa città *addivenire l'asilo dei briganti, suscitati o vomitati nel territorio napolitano* dai nemici di Sua Maestà. Di qninci la necessità dell' occupazione militare di Roma.

Questa misura indispensabile destò i reclami senza fine del capo della religione e le sue ostilità permanenti contro il principe più potente della cristianità. Il Papa, non come capo della religione, ma come sovrano, si lagnava delle misure di prudenza prese da una nazione cattolica; e non corse guari di tempo che si vide il potere spirituale, per i consigli de' nemici della Chiesa romana, sostenere l' autorità temporale. Da ciò si derivò una sorgente d' inquietezze ed i germi di dissenzioni nell'interno stesso dei vasti Stati di Sua Maestà.

Per dir breve, su queste discussioni sì contrarie al bene della religione e dell' Impero, Sua Maestà non ha altri mezzi che revocare la donazione di Carlo Magno, e di ridurre i Papi quali devono essere; mettendo il potere spirituale al coperto di quelle passioni, cui soggiace il potere temporale. Gesù Cristo, della progenie di David, non volle esser re. Non v' ha dottore o storico di buona fede, che non confessi che il potere temporale dei Papi è stato funesto alla religione. Delle agitazioni che hanno sì a lungo turbata la Francia, la causa non fu già il potere spirituale, ma il potere temporale di Roma. L'abuso del potere di Roma è stato la causa della separazione delle grandi nazioni dalla Chiesa. Quando Giulio II. mandava le sue truppe per tagliare la ritirata a Carlo VIII, ciò non faceva nell' interesse del *Papa Pontefice,* ma del *Papa sovrano.* Da questa *confusione dei due poteri,* dall' *appoggio che reciprocamente si danno a consumare le loro mutue usurpazioni,* nacque la necessità pei nostri antichi di stabilire le libertà della Chiesa Gallicana; e ne nasce oggi quella della *separazione dei due poteri.*

Nel secolo passato, il mezzo spesso adoperato per far fare senno ai Papi, fu l' occupare Avignone. Gl' interessi della Chiesa, che dovrebbero essere immutabili ed indipendenti da qualunque umana considerazione, si vedevano in Roma sempre negletti per considerazioni d' interessi temporali. Il Papa, come capo della cristianità, deve avere dappertutto nel mondo cristiano un' uguale influenza, e tale influenza debbe modificarsi a seconda delle circostanze e della politica degli Stati. Alcun interesse temporale non debbe sacrificare l' interesse spirituale; ma ciò è impossibile quando il Papa pontefice ha un interesse a questo contrario. *Il mio regno non è di questo mondo,* ha detto il Cristo, e con questa dottrina ha condannato ogni mescolanza degl' interessi della religione e delle affezioni mondane.

L' interesse della religione e quello dei popoli di Francia, dell'Alemagna, e dell' Italia vogliono che Sua Maestà *ponga termine a questa ridicola potenza temporale,* debole resto delle esagerazioni di Gregorio VII etc. che pretendeva di *regnare sui re, dispensare le corone,* ed avere la direzione degli affari della terra e del cielo. Sia pure che mentre non siedono i concilii, i Papi abbiano la direzione delle cose della Chiesa, purchè non attentino alle libertà gallicane; ma essi non debbono immischiarsi nè degli eserciti, nè della polizia degli Stati. Se essi sono i successori del Cristo, non possono esercitare altro imperio che quello che s' ebbero da lui, ed il suo regno non era di questo mondo.

Se Sua Maestà non fa quanto è in suo solo potere, lascerà all'Europa la semenza delle discussioni, e delle discordie. La posterità laudandola di aver restaurato il culto e rialzato gli altari, la biasimerà di aver lasciato l' Impero, vale a dire la grande maggioranza della cristianità, esposta all' influenza di questa *bizzarra mescolanza, contraria alla religione ed alla tranquillità dell'Impero.* Quest' ostacolo

non può esser vinto che scevrando l'autorità temporale dalla spirituale, e dichiarando che gli Stati del Papa fanno parte dell'Impero francese.

15219. DECRETO.

Napoleone, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno etc.

Considerando che quando Carlo Magno, Imperatore dei Francesi e nostro Augusto predecessore, fece donazione di parecchie Contee ai Vescovi di Roma, non le donò loro che a titolo di feudi, e per il bene dei suoi Stati, e che malgrado questa donazione, Roma non cessò di far parte del suo impero;

Che dopo questo mescolamento di un potere spirituale con una autorità temporale, è stato esso, come lo è ancora, una sorgente di discussioni ed ha condotto troppo spesso i Pontefici ad impiegare l'influenza dell'uno per sostenere le pretensioni dell'altro;

Che anche gl'interessi spirituali, e gli affari del cielo, i quali sono immutabili, si sono trovati mescolati agli affari terreni, che per la loro natura cangiano a seconda delle circostanze e la politica dei tempi;

Che tutto quanto abbiamo proposto per conciliare la sicurezza dei nostri eserciti, la tranquillità ed il benessere dei nostri popoli, la dignità e l'integrità del nostro Impero, con le pretensioni temporali dei Papi, non ha potuto realizzarsi;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli Stati del Papa sono riuniti all'Impero francese.

Art. 2. La città di Roma, così celebre per le tante memorie delle quali è ripiena, e prima sede della Cristianità, è dichiarata città imperiale e libera.

Il Governo e l'Amministrazione di detta città saranno regolate da uno *statuto speciale*.

Art. 3. Gli avanzi dei monumenti inalzati dai Romani saranno mantenuti e conservati a spese del nostro tesoro.

Art. 4. Il debito pubblico è costituito debito imperiale.

Art. 5. Le terre e i possedimenti del Papa, saranno aumentati fino alla concorrenza di una rendita netta, annua, di *due milioni*.

Art. 6. Le terre e possedimenti del Papa compreso ancora i suoi palazzi, andranno esenti da ogni imposizione, giurisdizione e visita, e godranno *d'immunità particolari*.

Art. 7. Il 1 Giugno dell'anno corrente, una Consulta straordinaria prenderà, in nostro nome, possesso degli Stati del Papa, e adotterà le necessarie disposizioni, perchè il regime costituzionale sia instituito, e possa avere vigore per il 1 Gennaio 1810.

Dato, dal nostro Campo Imperiale di Vienna, li 17 Maggio 1809. NAPOLEONE.

Dalla minuta Arch. dell'Impero.
(Corr. di Nap. tomo 19. pag. 15 e seg.)

CXLII.

15220. DECRETO.

Campo Imperiale di Vienna, 17 Maggio 1809.

Napoleone Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno etc.

Noi, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Consulta straordinaria, creata col nostro decreto di quest'oggi per gli Stati romani, sarà organizzata e composta nel modo seguente, cioè:

Il generale di divisione Miollis, governatore generale, presidente; il signor Saliceti, ministro del Re di Napoli; i Sigg. De Gerando, Jeanet e del Pozzo, referendarii nel nostro Consiglio di Stato; e Balbe, auditore del nostro Consiglio di Stato, segretario.

Art. 2. La Consulta straordinaria è incaricata di prendere possesso degli Stati del Papa in nome Nostro, e di compiere le operazioni preparatorie per l'amministrazione del Paese, in modo che il passaggio dall'ordine attuale al regime costituzionale abbia luogo senza urto, e che sia provveduto a tutti gl'interessi.

Art. 3. Saranno prese delle determinazioni, nel più breve tempo possibile, per l'esecuzione degli articoli 3, 4, 5, e 6 del nostro decreto di oggi.

Art. 4. La Consulta straordinaria corrisponderà col nostro Ministro delle finanze.

Art. 5. Il Nostro Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

NAPOLEONE.

Dalla Minuta. Arch. dell'Impe ro.
(Corr. di Nap. tomo 19. pag. 16 e seg.)

15221. — Al Conte Gaudin, Ministro delle Finanze, a Parigi.
Schoenbrünn, 17 Maggio 1809.

Voi riceverete due decreti per la presa di possesso, l'organizzazione e l'Amministrazione degli Stati del Papa. Questi decreti dovranno essere tenuti secreti a Parigi.

Fate partire immediatamente per Roma i membri della Consulta straordinaria. Date loro per istruzione che evitino tutto quanto ha disgustato in Toscana, e che si conducano in modo, che il passaggio dall'antico ordine di cose al nuovo, abbia luogo senza scosse e con regolarità. Che provvedano ad ogni interesse e senza suscitare collisioni. La Consulta principierà dal dividere il territorio in dipartimenti. Non ve ne siano più di tre o quattro. La Consulta nominerà provvisoriamente i Prefetti, i consiglieri di Prefettura, i membri dei consigli generali, i comandanti di dipartimento e della gondarmeria, la quale sarà organizzata dal generale Radet. Le quattro compagnie di gendarmeria, che debbono essere state formate a Piacenza e delle quali il ministro della guerra vi farà conoscere la stanza, e la situazione, si reche-

ranno immediatamente a Roma per formarne i quadri. Si formeranno tante compagnie quanti sono i dipartimenti. In quanto alla città di Roma, la Consulta nominerà un senato di sessanta membri, trenta dei quali scelti fra i Principi e le famiglie di primo ordine, e trenta fra gli altri cittadini più distinti. Questo senato formerà il corpo municipale; sarà incaricato della pulizia etc. Raccomanderete che si usi verso il Papa rispetto e riguardo. Gli si lasceranno i suoi mobili, i suoi quadri, i suoi gioielli, i palazzi che vorrà ritenere, ed i beni ch'ei sceglierà. Ma del resto *non si tollererà nessuna opposizione*. È mia intenzione di non prender nulla, per il tesoro, di quanto appartiene a Roma. Essa godrà di tutte le imposizioni che pesano sugli abitanti. Vi avrò un palazzo, il quale farà parte della mia lista civile e che deve essere convenevolmente dotato. In quanto al contributo dei dipartimenti, è mia intenzione di non seguirvi il sistema francese; non vi si farà nessun cangiamento per quest'anno; ma si potranno proporre, per l'anno seguente, le modificazioni che vanno d'accordo con le abitudini del paese. In oggi la contribuzione fondiaria rende poco; ed il *macinato* o diritto di macinazione, no è il principale prodotto. Quantunque questa imposizione sia contraria ai principii che noi pratichiamo in Francia, pure si lascerà sussistere. Non si aumenterà la contribuzione fondiaria. È mia intenzione che i popoli provino piuttosto diminuzioni che aumenti di pesi. Il Codice civile sarà messo in vigore, sia al 1. di Luglio o al 1. d'Agosto, secondo che la Consulta lo giudicherà possibile. I tribunali saranno organizzati senza ritardo. Roma avrà una Corte d'Appello. La marina di Civitavecchia e d'Ostia sarà organizzata secondo il rapporto che farà il ministro della marina. Quando questo sarà compiuto, cioè nel corrente Giugno, v'intenderete con il Ministro della Guerra sulla organizzazione dell'artiglieria, del genio, e di tutto quello che concerne il militare.

NAPOLEONE.

Dalla Minuta. Arch, dell'Impero.
(Corr. di Nap. 1. tomo 19. pag. 17. e seg.)

15384 — A Giovacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, a Napoli

Schoenbrünn, 19 Giugno 1809.

. . . .

Vi ho fatto conoscere ch'era mia intenzione che gli affari di Roma fossero condotti vivamente, e che non si abbia riguardo a nessuna specie di resistenza. *Nessun asilo deve essere rispettato*, se non si sottomette al mio decreto; e per nessun pretesto si deve soffrire resistenza. Se il Papa, contrariamente allo spirito del suo stato e dell'Evagelo, predica la rivolta e vuol servirsi dell'immu-

nità della sua casa, per farvi stampare delle circolari, *si deve arrestare*. Il tempo di simili scene è passato. Filippo il Bello fece arrestare Bonifacio, e Carlo V tenne lungamente prigione Clemente VII; quantunque questi avessero fatto assai meno. Un prete che predica alle potenze temporali la discordia e la guerra invece della pace, abusa del suo carattere.

NAPOLEONE

Dalla minuta Arch. dell' Imp.
(Corr. di Nap. 1. tom. 19. Pag. 138).

N. B. Napoleone Primo dimenticò di avere scritto la presente lettera, quando più tardi biasimò Gioacchino Murat dell'arresto di Pio VII e lo fece in qualche modo responsabile di quell'atto innanzi alla posterità.

A. GENNARELLI.

(Vol. 19. pag. 125.)

A Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie.

Schoenbrünn, 17 Giugno 1809.

Voi avrete visto dai miei decreti che io ho fatto molto bene al Papa, ma a condizione che stia tranquillo. Se egli vuol fare una *riunione di raggiratori, come il Cardinal Pacca,* non bisogna sopportarlo, ed agire a Roma *come io agirei contro il cardinale Arcivescovo di Parigi*. Ho voluto darvi questa spiegazione. Si deve parlar chiaro al Papa, e non soffrire alcuna contestazione. *Le commissioni militari devono far giustizia dei frati* e degli agenti che commettessero eccessi.

Una delle prime misure della Consulta debbe essere il *sopprimere l'inquisizione*.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 137.)

Al Generale Conte Miollis, Governatore generale, Presidente della Consulta, Roma.

Schoenbrünn, 19 Giugno 1809.

Io vi ho confidato la cura di mantenere la tranquillità nei miei Stati di Roma. *Voi non dovete soffrire alcun ostacolo.* Voi dovete tradurre innanzi ad una commissione militare ogni persona che s'attenti di commettere un atto contrario alla sicurezza dell'esercito. *Voi dovete far imprigionare, anco nel palazzo del Papa, chiunque farà trame contro la tranquillità pubblica,* e la sicurezza de' miei soldati. Un prete abusa del suo carattere e merita minore indul-

genza di un altro, quando predica la guerra e la disobbedienza al potere temporale, e *quando sacrifica lo spirituale agli interessi di questo mondo che l'Evangelio dice non appartenergli.*

NAPOLEONE.

(Vol. 19. pag. 165.)

Al Conte Fouché, Ministro della Polizia generale a Parigi.

Schoenbrünn, 18 Luglio 1809.

Ricevo ad un tempo le due lettere che vi rimetto del General Miollis ed una terza della Granduchessa. Io sono dispiacente che sia stato incarcerato il Papa; *è stata una grande stoltezza.* Era necessario imprigionare il Cardinal Pacca e *lasciare a Roma il Papa tranquillo* Ma ora non v'ha rimedio; *quel che è fatto è fatto.*

Io non so che cosa abbia fatto il Principe Borghese, ma è mia intenzione che il Papa non entri in Francia. Se egli è ancora lungo la riviera di Genova, il miglior luogo ove collocarlo sarebbe Savona. Havvi colà una spaziosa casa ove potrebbe dimorare assai convenientemente sino a che si sappia a qual partito appigliarsi. Io non m'oppongo, purchè la sua pazzia abbia fine, che venga rinviato a Roma. Se egli è entrato in Francia fatelo ritornare indietro sopra Savona e San Remo: fate sorvegliare le corrispondenze.

Quanto al Cardinal Pacca, fatelo rinchiudere a Fenestrelle e fategli riconoscere che se vi sarà un francese assassinato per l'effetto delle sue istituzioni, egli sarà il primo che pagherà colla sua testa.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 309.)

Al Conte Fouché, Ministro della Polizia generale, a Parigi.

Schoenbrünn, 6 Agosto 1809.

Signor Fouché, avrei desiderato che non si fosse arrestato in Roma che il Cardinale Pacca, e che vi si fosse lasciato il Papa. Avrei desiderato, poichè non lo si è lasciato a Genova, che lo si fosse condotto a Savona; ma giacchè egli è a Grenoble, io mi troverei imbarazzato se voi lo aveste fatto ripartire per Savona; val meglio tenerlo a Grenoble, dacchè vi è: altrimenti sembrerebbe che si voglia prender giuoco di questo vecchio. Io non ho autorizzato il cardinal Fesch a mandare alcuno appresso a Sua Santità; soltanto ho fatto conoscere al ministro dei culti che lo desidererei che il Cardinale Maury ed altri prelati scrivessero al Papa, per sapere quello che vuole, e gli facessero intendere che, se egli rinuncia al Concordato, io lo reputerei da mia parte come non avvenuto. Quanto al Cardinale Pacca,

supponga che lo avrete mandato a Fenestrelle, e che gli avrete proibito di comunicare con alcuno. Io faccio gran differenza fra il Papa e lui, sia per cagione della sua qualità, sia per le sue virtù morali.

Il Papa è un uomo buono, ma ignorante e fanatizzato. Il Cardinale Pacca è un uomo istruito, mà un furbo, nemico della Francia, e che non merita alcun riguardo. Così, tosto che saprò dove si trova il Papa, prenderò delle misure definitive; bene inteso che, se voi l'aveste fatto partire di già per Savona, non bisogna farlo ritornare indietro.

NAPOLEONE.

(Vol. 19. pag. 474.)

Al Principe Cammillo Borghese, Governatore Generale del Dipartimento al di là delle Alpi, a Torino.

Schoenbrünn, 14 Settembre 1809.

Mio Cugino, io vedo con piacere che il *Papa dia delle benedizioni* e si comporti bene a Savona. Vi ho scritto d'inviargli Salmatoris e di non trascurare niente di quello che può esser grato alla vita di questo vecchio. *Non voglio che sembri ch'ei sia in prigione.* La guardia che si dà al Papa deve avere l'apparenza di una *guardia d'onore.* Desidero ancora che abbia a suo capo un ufficiale generale. Voi potreste inviarvi il Generale Cesare Berthier, che adempirà alle funzioni di governatore della Casa del Papa. Avrà sotto suoi ordini il comandante della gendarmeria, che avrà alloggio al di fuori. Potrete ancora mandarvi un ciamberlano e uno dei vostri aiutanti di campo, per complimentare il Papa ed informarsi di Lui, onde nulla gli manchi.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 477.)

Al Conte Gaudin, Ministro delle Finanze.

Parigi, 19 Settembre 1809.

Ricevo una vostra lettera del giorno 8. Voi avrete ricevuto il mio decreto che ordina che siano messi a disposizione del ministro dei culti 200,000 franchi per provvedere a tutte *le spese della casa dei Papa*, al *mantenimento dei Cardinali, e dei generali d'ordine che ho fatto venire a Parigi.* Siccome lo stato romano potrebbe ritardare a versare le somme necessarie, il ministro del pubblico tesoro può anticipare 2 o 300,000 franchi perchè il Papa non manchi di nulla, e per il trattamento dei prelati, giusta il conto che mi renderà il ministro dei culti, e gli ordini che da lui saranno dati.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 518.)

Al Conte Gaudin, Ministro delle finanze. Parigi.

Schoenbrünn, 29 Settembre 1809.

Ho ricevuta la vostra relazione del giorno 12 sul partito da prendersi intorno ai frati dello stato-romano. Ecco il mio pensiero, tanto per Roma che per la Toscana, il Piemonte e Parma. *Sopprimere senza distinzione tutti i frati*, ordinare che dalla data della pubblicazione del decreto *debbano abbandonare l'abito, ed il convento, tutti*, tanto i mendicanti, quanto quelli dedicati alla pubblica istruzione, o qualunque altra denominazione si abbiano, di guisa che *in Italia ed in Francia non rimanga un frate*. È necessario vendere le loro case, ed i loro beni, e lasciare solo quelli del *Monte Cenisio*, del *Monte Ginevra*, del *Monte San Bernardo*, della *Certosa di Firenze*, o di qualche altro posto privilegiato.

Preparatemi un progetto di decreto su queste basi per la Toscana, per Parma, pel Piemonte, onde io possa prendere tali misure ad un tempo coll' ultimo lavoro che farò a Parigi. Questa è la decisione della questione.

Io non voglio più vedere abiti di frati e di convento. Qualunque tardanza gioverebbe alla loro restaurazione. *Se non si distruggono d' un sol colpo, queste ridicole istituzioni si vedranno rinascere.* Io non vorrei che tornàssero alle loro case, ma bisognerebbe porli nelle cure, nei capitoli, nelle collegiate, di modo che tutti fossero *occupati in funzioni ecclesiastiche*

Questo rivolgimento deve aver luogo dopo il mio ultimo lavoro a Parigi, dopo la pace, quando avrò delle buone guarnigioni a Firenze, a Parma, a Roma ; insino a quel tempo non debbe farsene niente. Solamente la Consulta, in via di polizia, può rinviare in Francia, in Alemagna e a Napoli i frati forestieri, e purgare Roma, non in guisa di una misura generale, ma particolare. Io credo che null'altro sia da farsi che prendere delle precauzioni per sorvegliarli, ed aspettare il momento della pace.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 546.)

Al Conte Bigot de Préameneu, Ministro dei culti. Parigi.

Schoenbrünn, 3 Ottobre 1809.

Desidero che facciate fare due opere accurate che saranno rivedute da voi: l' una sulla grande discussione che ebbe luogo all' occasione del Concordato di Leone X. sotto Francesco I. e sotto il ministero del cancelliere Duprat. In quest'opera devono essere delle citazioni che contengano le frasi originali degli storici, le richieste delle università, i discorsi delle persone al servizio del Re, le rimostranze del Parlamento, *e tutto ciò che fu detto in quella importante epoca contro la corte di Roma, ed in favore dell' indipen-*

denza della chiesa gallicana. Desidero che di tutti questi documenti sia fatta una raccolta in un volume che avrà per titolo ISTORIA DELLE GUERRE DE' PAPI CONTRO LA POTENZA PREPONDERANTE IN ITALIA E SPECIALMENTE IN FRANCIA.

L' idea primordiale dell' opera debb' essere che i Papi sono stati ostili ad ogni potenza che preponderasse in Italia, che in tal caso si valevano delle armi spirituali a sostegno del potere temporale e che di quinci provenivano disordini inapprezzabili nella Chiesa, che i Papi non hanno preso parte alle guerre che con vedute temporali e per procacciare delle sovranità ai loro nepoti. Quest' opera debbe essere scritta da un autore che tenendosi sempre nei giusti principj della religione, rigorosamente distingua il limite temporale dallo spirituale.

NAPOLEONE

(Vol. 19. pag. 560.)

Al Cardinal Fesch, Arcivescovo di Lione.

Schoenbrünn, 8 Ottobre 1809.

Ho ricevuta la vostra lettera del 30 Settembre. Io non pongo in paragone gli affari spirituali coi temporali. Se le missioni straniere giudicano loro profittevole la protezione dell' Inghilterra, io la vedrò con piacere, perchè questa nazione è più al caso di proteggere la loro santa impresa. Che pongano quindi da banda ogni considerazione di patria terrena per avere solo quella della patria celeste.

Quanto alle missioni nell'interno, mi è stato addimostrato come arrecassero del male. Il mio clero secolare è d'altronde assai ben ordinato *da non aver bisogno di tali energumeni, de' quali non conosco i principj.*

Gl' interessi de' miei popoli sono la mia più cara occupazione; e mi hanno fatto prendere la risoluzione di bandire dalle mie provincie queste *missioni ambulanti,* tanto più che ne'miei stati, che si sono allargati per soccorso della Provvidenza divina, vi sono delle chiese che hanno diverse opinioni ne' loro rapporti con l' autorità spirituale; e che una parte dei missionari, allevati a Roma nei principj antigallicani, non apprendono i loro doveri che nelle *lezioni d' orgoglio, e nelle massime di usurpazione della Corte di Roma.* La mia volontà è irremovibile, ed il mio clero debbe conformarvisi. Io non divido il timore che mi fate intravedere, perchè è dovere del mio clero l' obbedirmi; e perchè lo Spirito Santo l' abbandonerebbe il giorno che mi ricusasse la sua obbedienza.

NAPOLEONE.

(Vol. 20. pag. 36.)

Allocuzione ai Deputati degli stati Romani.

Palazzo delle Tuileries, 16 Novembre 1809.

Signori Deputati dei dipartimenti di Roma, il mio spirito è pieno dei ricordi dei vostri antenati. La prima volta che io passerò le Alpi, io mi tratterrò alquanti giorni nella città vostra. Gl'Imperatori francesi miei predecessori staccarono dall' impero le vostre terre e le concessero in feudo ai vostri Vescovi. Però ora il benessere dei miei popoli non ammette più alcuno smembramento. La Francia e l'Italia devono avere un solo sistema. D'altronde voi avete bisogno di una mano possente. Provo singolare soddisfazione ad essere vostro benefattore. Ma io non voglio che si faccia alcun cambiamento alla religione dei nostri padri; figlio primogenito della Chiesa, io non voglio uscire dal suo seno. *Gesù Cristo non giudicò necessaria per San Pietro una sovranità temporale.* La vostra sede, che è la prima della cristianità, lo sarà sempre. Il vostro vescovo è il capo spirituale della Chiesa, come io ne sono l' Imperatore. Io rendo a Dio ciò che è Dio, ed a Cesare ciò che è di Cesare.

Napoleone.

(Vol. 20. pag 45.)

A Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie.

Parigi, 23 Novembre 1809.

Io sono tanto sorpreso quanto sdegnato che i cardinali non siano stati a farvi visita. *Date loro ordine di lasciar Roma entro 24 ore e di portarsi a Parigi.* Essi hanno il doppio torto di non essersi presentati all' arrivo vostro in Roma a Voi Re, e governatore in mio nome.

Direte che voglio fare in Roma una Corte brillante, e che spenderà più di quella del Papa.

Credo di avervi scritto che siete padrone di venire a Parigi colla regina, quando lo vorrete, e lo stimerete prudente.

Napoleone

(Vol. 20. pag. 115.)

Quesiti al Comitato dei Vescovi

Parigi, 11 Gennaio 1810.

PRIMA SERIE

Il governo della Chiesa è arbitrario?

Può il Papa, per motivi temporali, rifiutare il suo intervento nelle cose spirituali?

La corte di Roma da più tempo si è ristretta in un piccolo novero di famiglie: gli affari della chiesa vi sono esaminati e trattati da pochi prelati e teologi, venuti dai piccoli paesi dei dintorni di Roma, che non sono in grado di vedere i grandi interessi della Chiesa universale, nè di farne buon giudizio.

In questo stato di cose sarebbe spediente convocare un concilio?

Non sarebbe bene che il concistoro, o consiglio particolare del Papa, fosse composto di prelati di tutte le nazioni, perchè potesse meglio dar lumi a Sua Santità?

Supponendo che non vi sia una necessità riconosciuta di far dei cambiamenti nell'organizzazione attuale, l'Imperatore non riunisce egli in sè stesso i diritti che avevano i Re di Francia, i duchi di Brabante, gli altri sovrani dei Paesi Bassi, il Re di Sardegna, i Duchi di Toscana, sì per la nomina dei Cardinali che per qualunque altra prerogativa?

Seconda Serie

Casi particolari alla Francia.

Sua Maestà l'Imperatore od i suoi ministri hanno infranto il Concordato?

Lo stato del Clero di Francia ha in genere migliorato o peggiorato dopo il Concordato?

Se il Governo francese non ha violato il Concordato, può il Papa arbitrariamente rifiutare la consacrazione degli Arcivescovi e Vescovi nominati e perdere in Francia la religione come in Alemagna, dove da dieci anni non esistono più Vescovi?

Il Governo francese non avendo violato il Concordato e rifiutandosi il Papa di eseguirlo, è intenzione di S. M. di tenerlo per abrogato: in tal caso che deve farsi per il bene della religione?

Terza Serie

S. M. l'imperatore che può a giusto titolo considerarsi come il cristiano più potente nel rango supremo al quale la provvidenza lo ha innalzato, sentirebbe rimordergli la coscienza se non prestasse ascolto ai lamenti delle Chiese d'Alemagna per l'abbandono nel quale il Papa le lascia da dieci anni. S. M. prega il Papa di ristabilirvi l'ordine. L'Arcivescovo *Principe primate* gli fa delle insistenze a questo riguardo. Se il Papa continua, *per ragioni temporali o per sentimenti di odio*, a lasciar queste Chiese nello Stato di perdizione e d'abbandono, S. M. desidera come sovrano dell'Alemagna, come erede di Carlomagno, quale Imperatore d'Occidente, come figlio primogenito della Chiesa, sapere qual condotta si debba

tenere per ristabilire il beneficio della religione presso i popoli Alemanni.

È necessario devenire ad una nuova circoscrizione dei Vescovati sì nella Toscana che nelle altre provincie: se il Papa si rifiuta a tale riordinamento, che cosa dovrà fare S. M. per regolarizzare le Diocesi?

La bolla di scomunica del 10 Giugno 1809 essendo contraria alla carità cristiana ed all'indipendenza ed all'onore del trono, qual partito si dovrà prendere perchè in tempi di commozione e di calamità i Papi non si lascino andare a tali eccessi di potere?

ESTRATTO dalle risposte dei Vescovi Francesi all'Imperatore Napoleone 1.° sulle conseguenze della occupazione di Roma.

DOMANDA.

Se il governo franceso non ha violato il Concordato, il Papa può arbitrariamente rifiutare l'istituzione agli arcivescovi e vescovi nominati, o perdere la religione in Francia, come l'ha perduta in Alemagna, che, da dieci anni in poi, è senza vescovi?

RISPOSTA.

Il Concordato è un contratto sinallagmatico tra il capo dello Stato e il capo della Chiesa, pel quale ciascuno di essi s'obbliga verso l'altro. È anche un pubblico trattato che essenzialmente interessa la nazione francese e la Chiesa cattolica. Mediante questo trattato, ciascuna delle auguste parti contraenti acquista dei diritti e s'impone degli obblighi. Il concordato assicura a S. Maestà il diritto di nominare agli arcivescovati e vescovati, diritto che esercitavano nei tempi andati i re di Francia, in virtù del Concordato stabilito tra Leone X. e Francesco I., ed insieme riserva al Papa il diritto d'accordare l'istituzione canonica agli Arcivescovi e Vescovi nominati da S. Maestà secondo le forme stabilite, relativamente alla Francia, prima del cambiamento del governo.

(Articolo IV del concordato).

. . . .

In una circostanza in cui la Chiesa di Francia è in periglio, alcuni vescovi consultati dall'imperatore, che ne è protettore, mancherebbero al profondo rispetto di cui essi sono penetrati per la dignità suprema, e per la sacra persona del capo della Chiesa universale, discutendo questi motivi, e ponendo sotto gli occhi dell'impe-

ratore riflessioni che non oserebbero proporre a S. S. stessa, se fossero stati ammessi all'onore di poter seco lei conferire?

I motivi citati dal S. Padre nella sua lettera riduconsi a tre.

1. Il primo si basa sulle innovazioni religiose introdotte in Francia dopo il Concordato, contro le quali, dice il Papa, noi abbiamo così spesso e sempre inutilmente reclamato.

S. Santità non entra in alcun particolare su tali innovazioni di cui si lagna. Per parte nostra non ne conosciamo alcuna, che possa essere riguardata come grave lesione fatta al Concordato.

. . . .

2. Un secondo motivo di rifiuto delle bolle citato dal Papa, nella sua lettera al Cardinal Caprara, è fondato sopra avvenimenti e sopra provvedimenti politici che non ci sono abbastanza noti, e che non ci appartiene di giudicare.

L'evento principale è il decreto del 1809, portante la riunione dello Stato romano *all' Impero francese. Questo motivo è egli canonico? è egli basato sui principii e sullo spirito della religione?*

La religione c'insegna a non confondere l'ordine spirituale e l'ordine temporale. *La giurisdizione che esercita il Papa, di diritto divino, su tutta la Chiesa, è puramente spirituale. È la sola che il Principe degli apostoli ha ricevuto da Gesù Cristo, è la sola che egli ha potuto trasmettere ai suoi successori. Per i Papi la sovranità temporale non è che un accessorio estraneo al loro ministero.* La prima ha incominciato con la Chiesa, e durerà tanto, quanto la Chiesa, vale a dire, tanto, quanto il mondo. L'altra è un'*umana istituzione:* essa non è punto compresa fra le promesse che Gesù Cristo ha fatto a S. Pietro ed ai suoi successori: *essa può esser tolta, siccome fu loro data, dagli uomini e dagli eventi.* È nella potenza spirituale che risiede la verace grandezza dei sommi Pontefici. Che il Papa sia sovrano, o che non lo sia, la sua autorità nella Chiesa universale, di cui è capo, e le sue relazioni con le Chiese particolari devono essere sempre le stesse. Qualunque sia la sua situazione politica, egli conserva tutti i poteri inerenti alla prima sede della cristianità: ma questi poteri, egli non li ha ricevuti che per vantaggio dei fedeli e del governo della Chiesa. Vogliamo sperare che S. Santità degnerebbesi porre un termine al rifiuto che fa di esercitarli, se fosse convinta, come noi che vediamo le cose da vicino, che quel rifiuto non può riuscire che assai dannoso per la Chiesa.

Se potessimo supporre che si consideri l'invasione di Roma come un sufficiente motivo per rifiutare l'istituzione canonica ai vescovi recentemente nominati, le seguenti considerazioni scioglierebbero facilmente la difficoltà.

Il rifiuto delle bolle, così motivato, non potrebbe avere qualche peso nella discussione attuale, se non quando si supponesse che questa invasione fosse una violazione del Concordato.

Il Concordato non ha stipulato cosa alcuna circa agli interessi politici della Santa Sede. L'Imperatore non vi tratta col Papa, che come col capo della Chiesa. Tanto che la giurisdizione spirituale del Papa sulla Chiesa di Francia è riconosciuta e rispettata, i legami che avvicinano la Chiesa di Francia alla Cattedra di Pietro, nel centro dell'unità, non sono punto rallentati, e il Concordato sussiste nella sua integrità.

Il Concordato non garantiva al Papa il possesso dello stato romano: *l'occupazione di Roma* non è adunque una violazione del Concordato. *È un affare politico* che esce dall' ordine delle cose regolate dal Concordato, un affare puramente temporale che non deve avere alcuna influenza sugli affari spirituali, *a meno che non si voglia confondere ciò che il Vangelo e tutta la tradizione dei primi secoli della Chiesa c' insegnano a separare.*

Nella sua lettera al cardinal Caprara, il Papa riconosce questa distinzione tra il temporale e lo spirituale: ma egli aggiunge che non può sacrificare la difesa del patrimonio della Chiesa, senza mancare ai suoi doveri e rendersi spergiuro.

Noi non diciamo che il papa fosse obbligato di sacrificare la difesa del patrimonio della Chiesa. Nella sua qualità di sovrano temporale, aveva, come tutti i sovrani, il diritto incontrastabile di difendere i suoi possedimenti. Egli poteva, come essi, impiegare a quest' effetto i mezzi politici che la provvidenza aveva posto in suo potere, o fare reclami in proposito: ma il suo dovere non consisteva nel farli valere: la legge della necessità l'avrebbe assolto agli occhi della Chiesa e della posterità . . . .

. . . .

Difatti, *che v' è di comune fra gl' interessi temporali del papa, e i bisogni spirituali della Chiesa di Francia?* Se l' Imperatore avesse richiesto dai novelli Vescovi nominati qualche dichiarazione qualche passo contrario alla fede cattolica, od all' autorità della Santa Sede, il Papa sarebbe in diritto di non ammetterli alla sua communione, e di rifiutar loro l' istituzione canonica: ma si tratta di tutt' altro. L' imperatore ha nel modo più solenne dichiarato che egli nulla voleva innovare nella religione e la domanda fatta in suo nome delle bolle d'istituzione prova chiaramente che egli vuole attenersi all' esecuzione del Concordato, e conservare alla Santa Sede tutta la sua prerogativa spirituale. Il Papa non è adunque autorizzato a non eseguire il Concordato. È forse per vantaggio particlare dell' Imperatore che venne concluso il Concordato? Non è anzi pe vantaggio della religione cattolica, minacciata allora da una totae estinzione in tutta la repubblica francese? *Il capo della Chiesa vorrebe forse subordinare, sacrificare gli interessi della religione e la salute delle anime ad interessi temporali?*

Allorquando Roma fu presa d'assalto e saccheggiata dalle truppe

di Carlo Quinto, che si sarebbe pensato di Clemente VII. se per vendicarsi di quel principe, avesse dichiarato che egli abbandonava tutte le Chiese della monarchia austriaca? Pio VII, che ha sì gloriamente concorso al ristabilimento della religione cattolica, vorrebbe esporsi a distruggere la sua propria opera? (1)

(Vol, 20. pag. 122.)

RAPPORTO

della Commissione dei Consiglieri di Stato

Sire

Le risposte date da un Comitato di alcuni Vescovi a più quesiti loro indirizzati da V. M. sono state per ordine vostro sottoposte all' esame di una commissione composta del Principe arcicancelliere, del Ministro de' Culti, dei ministri di Stato Regnaud de Saint-Jean d'Angély, Treilhard e del Sig. Guieu maestro delle dimande.

Questa commissione è incaricata di presentare a V. M. le sue osservazioni su questo lavoro e di farle specialmente conoscere se desso sia conforme alla dottrina del Clero, dei parlamenti e delle Università di Francia.

La Commissione ha dovuto principalmente far osservazione sui quesiti che hanno rapporto con questa dottrina. Per amore di giustizia dichiara che le risposte del comitato dei Vescovi sono conformi a tali principii, ma la Commissione non può nello stesso tempo tacere che lo sviluppo che precede tali risposte non è sempre abbastanza completo e che non vi si trova quella precisione e quella fermezza colla quale sino ad ora i Vescovi francesi hanno esposte e difese le massime e la libertà della Chiesa Gallicana.

V. M. ha domandato se il governo della Chiesa è dispotico: i Vescovi hanno risposto che non lo è; che il Papa ha una primazia d' autorità e di giurisdizione, che ogni vescovo ha il dritto di governar la propria Chiosa, ma rimanendo subordinato alla Cattedra Pontificia che è il centro dell' unità.

Si sarebbe desiderato che il comitato dei Vescovi avesse dato sul potere proprio all' episcopato, un qualche maggiore sviluppo. Sotto grandissimi rapporti, nel governo della sua diocesi un Vescovo è indipendente dal Papa, e questa è una delle principali ragioni per le quali il governo degli stati della Chiesa non è dispotico.

(1) De Pradt. I quattro concordati, seguiti dalle considerazioni sul governo della Chiesa in generale, e sulla Chiesa di Francia in particolare, dopo il 1851 = Tom. III. pag. 375, e seg.

È pure conveniente di distinguere l' autorità della Chiesa in ciò che puramente è spirituale e l' autorità che le proviene dai Sovrani che possono modificarla ed anco toglierla.

In risposta ad un altro quesito al comitato dei Vescovi è detto che l' autorità del Papa è necessaria per i concilii generali.

Gli otto primi concilii ecumenici, che racchiudono tutta la dottrina della Chiesa, furono convocati dagli imperatori d'Oriente.

Nel tempo dello Scisma i concilii furono convocati senza l' autorità del Papa e fu in essi dichiarato che rappresentavano la Chiesa universale.

Quanto alla sanzione dei decreti dei concilii data dai Papi, è nota la regola usata ne' sèguenti termini dal concilio di Costanza: —«Il Santo sinodo di Costanza decreta che il sinodo, legittimamente adunato in nome dello Spirito Santo, componente il Concilio generale e rappresentante la Chiesa cattolica militante, ha il suo potere immediatamente da Dio; che qualunque fedele, di qualunque condizione, stato e dignità, fosse anche il Papa, che ostinatamente si rifiuterà di obbedire alle ordinanze, disposizioni, statuti e precetti di questo Santo concilio o di ogni altro concilio generale legittimamente adunato sarà sottoposto a penitenza e punizione o quando fia d' uopo si potrà contro lui agire per vie di diritto ».

Del pari sono consimili la disposizione del concilio di Basilea e la Pramniatica Sanzione del 1438.

La presenza del Papa non è necessaria perchè un concilio sia legittimo. Ve ne sono molti esempi. Se fosse altrimenti Papi sarebbero al di sopra dei concilii generali, che dipenderebbero da loro, cosa che non è mai avvenuta.

Vostra Maestà ha dimandato per l' istituzione canonica dei vescovi, cosa debba farsi per il bene della religione nel caso che, il Governo non avendo violato il Concordato, il Papa si rifiutasse ad eseguirlo.

I vescovi dichiarano che il Concordato non è stato violato da Vostra Maestà, nè dai suoi ministri, essi descrivono le variazioni che hanno avuto luogo nelle elezioni, e le istituzioni dei vescovi, ma non espongono lucidamente quale fosse su tal punto lo stato delle cose all'epoca del Concordato, o quale poscia è stata la dottrina costante della Chiesa gallicana.

Uno degli oggetti della Prammatica Sanzione del 1438 fu quello di far cessare le usurpazioni dei Papi sui diritti dei Metropolitani, de' loro suffraganei e dei Concilii provinciali relativi all'istituzione ecònomica dei Vescovi.

Col Concordato del 1515 la nomina fu riserbata a' Re di Francia e l' istituzione al Papa. Ma ogni volta che l'istituzione Pontificia ha incontrato degli ostacoli sia per un illegittimo rifiuto, sia per altra causa, la Chiesa di Francia sempre e senza variazione ha sostenuto

che questa istituzioue doveva esser fatta dai metropolitani e loro suffraganei secondo i principi riconosciuti ed in vigore nel 1515.

I Portoghesi, avendo scosso il giogo degli Spagnoli favoriti da Urbano VIII., il Papa ed i suoi successori rifiutarono le bolle d'istituzione dei Vescovi: quindi il Portogallo nel 1650 si trovò senza Vescovi. Il Clero di Francia allora adunato, richiesto d'un parere, rispose che l'istituzione canonica do' Vescovi nominati poteva farsi anche dai Vescovi fuori di Portogallo e fece al Papa delle vive rimostranze.

In occasione di discutere i diritti di regalia, avendo il Papa ricusato le bolle al Vescovo di Pamiers, l'assemblea del Clero nominò una commissione che nel suo rapporto dichiarò che si poteva ritornare nello stato anteriore al Concordato, e che il nominato dal Re poteva essere provveduto e consacrato dal metropolitano.

Le proposizioni stabilite da questa istessa assemblea del Clero nel 1682, essendo spiaciute a Roma le bolle d'istituzione furono ricusate a quel dell' assemblea che furono poscia nominati Vescovi.

Essa proclamò i suoi principii, e dal canto suo il parlamento nel 27 Settembre 1688 fece un decreto che autorizzò l'appello del procuratore generale al concilio universale.

Il tutto fu terminato con delle trattative.

Nel 1718 avendo Clemente XI rifiutato l'istituzione a molti Vescovi, per causa della Bolla *Unigenitus*, il reggente nominò una commissione del consiglio per consultare con dei teologi, e dei canonisti. Le opinioni furono unanimi nell'approvare che le istituzioni potevano farsi dai metropolitani.

La Commissione avrebbe desiderato di veder esposti più chiaramente questi fatti e qnesti principii. Forse sarebbe migliore avviso radunare un maggior nnmero di vescovi per averne una più solenne dimostrazione.

Da ultimo, riguardo alla Bolla del Papa del 10 Giugno 1809, che ha dato occasione a Vostra Maestà di dimandare qual partito fosse espediente perchè, in tempo di turbolenzo o di calamità, il Papa non commettesse tali abusi di potere, la risposta è stata precisa. Il comitato dei vescovi dichiara che l'antica e costante dottrina della Chiesa di Francia esenta i Sovrani nell'esercizio dei poteri temporali dalla giurisdizione del Papa, e della Chiesa universale, che la Bolla di scomunica del 10 Giugno è un abuso di potere, che non pareva potesse accadere dopo che la sana critica ha scoperto la falsità delle decretali dalle quali qualche Papa ha voluto trarre la sua autorità.

La condotta del Papa è apertamente condannata da qnesta risposta. La Commissione non ha potuto fare a meno di far conoscere la propria indignazione per l'abuso di potere adoperato per sollevare i sudditi contro i sovrani, e riaccendere, se fosse possibile, le guerre civili.

Ma fortunatamente contro imprese sì colpevoli vi è una guarentigia nel progresso delle cognizioni, e gli stessi più affezionati al cattolicismo sanno che, seguendo i precetti della santa religione cattolica, tutti i ministri di qualunque ordine siano, debbono dare il buon esempio del rispetto e della fedeltà al Sovrano. Tale è, o Sire, il riassunto delle osservazioni che la vostra Commissione ha creduto importante di porre sotto gli occhi di V. M.

(Vol. 20. pag. 125.)

Al Sig. De Champagny, Duca del Cadore, ministro degli affari esteri. Parigi.

Parigi, 14 Gennaio 1810.

I primi tre fogli del vostro rapporto stanno bene, non è così del resto. I primi tre fogli provano che il potere spirituale ed il temporale devono essere separati. Compite quanto è necessario per addimostrarlo. Nella seconda parte provate che il Papa si è posto in guerra contro me, ed insistete nelle prove. Si è rifiutato di chiùdere i porti agl'Inglesi, e d' entrare nella lega di difesa dell'Italia Ha richiamato da Parigi il Cardinal Caprara, e per il primo ha rotto le amichevoli relazioni; da ciò ne deriva la guerra, la conquista dei suoi stati; il primo effetto della conquista è che io addivengo padrone di cambiarne il governo. In terzo luogo provate che la sovranità del Papa in Italia è incompatibile colla dignità dell' Impero, e che gl' interessi della Francia e dell' Italia addimandano che l' Italia faccia parte del grande Impero, e proponetemene la riunione. Conchiuderete col parlare della Bolla di scomunica dimostrando non esser permesso di valersi di tali armi negli attuali momenti perchè ne verrebbero dei torbidi e delle debolezze. Non credo che si debbano far stampare le mie lettere, nè quelle del Papa: si potrà pubblicare qualche nota dei ministri e dei Segretari di stato e qualche progetto di trattati. Il semplice rapporto con un quindici documenti basterà. Vorrei che il progetto di senatus-consulto che deve far seguito al vostro rapporto fosse presentato venerdì prossimo al consiglio privato.

Napoleone.

(Vol. 20, pag, 127.)

Al Conte Bigot di Préameneu, ministro dei culti a Parigi.

Parigi, 15 Gennajo 1810.

Scrivete al Presidente della Consulta a Roma di mandarvi l' anello del pescatore, i sigilli del santo Padre, gli ornamenti della tiara, e tutto ciò che poteva servire al Papa nelle cerimonie, e ogni qual volta si presenterà qualcuno che si annunci aver dal Papa dei poteri per le cose spirituali lo faccia partire per Parigi.

Napoleone

CLVIII.

(Vol. 20. pag. 169.)

NOTA.

Bisogna finirla cogli affari di Roma. Gli affari temporali saranno terminati appena sarà pubblicato il *Senatus consulto*: forse prontamente nel corso della settimana prossima; il consiglio privato si riunirà Martedì, il Senato giovedì, il *Senatus consulto* sarà pronunciato lunedì.

Il *Senatus consulto* potrà esser concepito nei termini del progetto qui aggiunto

Osservazione. — Un *Senatus consulto* di questa natura farà conoscere al Papa che tutto è finito. Nella settimana seguente la pubblicazione del *Senatus consulto* farò partire due Vescovi con una mia lettera al Papa in questi termini.

« Santo Padre, mando appresso di V. Santità i Vescovi etc. per farle conoscere il mio desiderio d' accordi. Non voglio che V. S. abbia alcun dubbio circa i miei principii e la mia volontà. *V. S. ha scordato i principii della giustizia e della carità* quando ha risposto con una Bolla che scomunica parte dei miei sudditi: *Gesù Cristo venne a far sacrificio della sua vita sulla terra per benedire e rafforzare i troni, non per distruggerli.* Ma questa scomunica è venuta fuori per sorpresa fatta a V. S. da uomini profondamente cattivi; me ne appello alla Chiesa, alla S. V stessa meglio informata. *Io disprezzo questa scomunica* e non la considero che come opera della malvagità e dei nemici della religione. È fondata sopra false asserzioni; non solamente non ho trascurato di eseguire il Concordato, che anzi lo sempre migliorata di giorno in giorno la situazione del Culto Cattolico e benedico sempre al Dio dei nostri padri perchè mi ha scelto a ristabilire il suo culto ed i suoi altari, e farlo onorare in Francia, in Italia, in Alemagna e in Polonia. V. S. adduce ragioni temporali per giustificare questa scomunica: debbo qui farle conoscere quanto ne penso. Nel riabilitare il culto in Francia ho voluto rendere ai miei popoli la vera religione e l' influenza salutare del suo capo spirituale, *e non ristabilire le intollerabili pretensioni di Gregorio VII.* Io ho creduto di dare ai miei popoli un primo pastore *e non assoggettarli ad un sovrano straniero.* Il mio trono viene da Dio e io non ne rendo conto che a Lui solo. Riconosco la potenza spirituale di V. S. ma noi siamo determinati a non sottometterci ad un sovrano che avesse a governare *un territorio, degli uomini, e delle cose temporali.* Se V. S. vuol conservare quest' influenza temporale e mescolarsi degli affari del mondo, *se ella si crede il Re dei Re*, noi gli opporremo il Vangelo, lo riconosceremo nemico della Religione e ne faremo appello ad un concilio generale. Se al contrario Vostra Santità non cerca che il retaggio di Cristo e di S. Pietro, se si contenta della direzione delle anime, se è inspirata dalla verità del Vangelo, se predica l'unione, i principii della morale e della carità, noi siamo pronti a riconciliarci con lei. Se, come Gesù Cristo, V. S. pensa che il suo regno

non è di questo mondo, *se non ha altre considerazioni che quelle di un altra vita*, noi riconosceremo la sua autorità spirituale, l'appoggeremo con tutta la forza del nostro scettro perchè la riguarderemo come il più fermo sostegno del nostro trono e della prosperità dei nostri popoli.

« Noi non parliamo a V. S. un linguaggio dubbioso ed insidioso: la religione è una cosa chiara. *Gesù Cristo ed i suoi Apostoli l'hanno predicata sui tetti perchè fosse conosciuta da tutti.* Volete voi esser Papa, Vicario di Cristo e Successore di S. Pietro? Sia: ma non posso riconoscere alcuna sua influenza temporale. La triplice tiara è una mostruosa produzione d'orgoglio e d'ambizione contraria del tutto all'umiltà di un Vicario di Cristo. Le passioni irascibili di quelli che attorniano V. S. avrebbero fatto molto male se Dio non mi avesse data la calma e la conoscenza dei sublimi principii della nostra religione. *Nè la Francia nè l'Italia riconosceranno mai l'influenza di un sovrano straniero,* ma riconosceranno sempre l'autorità salutare del Vicario di Gesù Cristo come loro primo pastore avente solo diritto sulle anime, come S. Pietro ed i primi pontefici che fondarono la Religione. *Ho in esecrazione i principii dei Giulii, dei Bonifacii, dei Gregorii;* furono causa che la metà del mondo cristiano si separasse dalla religione Cattolica ed eglino ora *rendono conto a Dio di quanto la lor folle ambizione ha operato, e della dannazione cui tante anime ha spinto quell'ambizione.* Sta a V. S. lo scegliere: io, e la Francia abbiamo scelto. Noi vogliamo la religione di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Bernardo, fondata sui principii della Chiesa Gallicana. Noi riconosciamo il principio e l'utilità dell'unità e dell'influenza della Cattedra di S. Pietro, pietra angolare sulla quale Gesù Cristo ha permesso che fosse fondata la sua Chiesa. Noi vi riceveremo in trionfo e vi abbraccieremo. Ma se voi siete dominato dall'orgoglio o dal lusso del mondo non pensate che il nostro trono debba servirvi di sgabello e che dobbiamo mettere la nostra Corona sotto la polvere dei vostri piedi. *Noi vi considereremo opera del Demonio, reso malvagio dall'orgoglio e dagli interessi mondani, nemico della religione,* del nostro trono, dei nostri popoli. LA VOSTRA INFLUENZA È POTENTE, IL VOSTRO IMPERO È GRANDE QUANDO VI RIMANETE ENTRO I LIMITI SEGNATI DA GESÙ CRISTO; ma la vostra potenza diventa ridicola e disprezzabile quando voi volete procedere, attorniato come i potenti della terra, circondato di orgoglio, di minaccie, e di forze. *Voi siete nulla, quando il vostro impero è di questo mondo, voi siete tutto quando non è di questo mondo.* Roma frattanto fa parte del mio imperio, che forma i cinque sesti della cristianità. Avrete abbastanza cure ed occupazioni quando vorrete restringervi agli affari spirituali, ed alla direzione delle anime. Io ho la missione di governare l'Occidente, non ve ne mischiate; se Vostra Santità si fosse unicamente occupata della salute delle anime, la Chiesa d'Alemagna non si troverebbe

nell'attuale disordine e sfacelo. È da molto tempo che i Papi s'impacciano di quanto loro non appartiene, trasandando i veri interessi della Chiesa. *Vi riconosco per mio capo spirituale, ma io sono il vostro Imperatore.* »

I Vescovi che andranno al Papa avranno le seguenti istruzioni In tutto e per tutto il *Senatus consulto.*

Quinci innanzi *i Papi dovranno prestarmi giuramento, come lo prestavano a Carlomagno, ed ai suoi predecessori.* Non saranno istallati che dopo la mia approvazione, come erano confermati dagl'Imperatori di Costantinopoli, ma io non esigo cosa alcuna dal Papa attuale; non gli dimando alcun giuramento, o *neppure che riconosca la riunione di Roma alla Francia; non ne ho bisogno.* Una donazione fatta in un tempo di barbarie, e sostenuta dall'ignoranza, è sorrettizia. Se il Papa frattanto vuole andare a Roma, allora deve riconoscere la riunione; se egli non si cura di andarvi, io non gli parlerò di tale riunione. Il principale scopo dei negoziati deve essere d'impegnarlo a scegliere il suo domicilio in Francia. Così saranno in me solo il potere e le ricchezze necessarie a sovvenire ai bisogni della Chiesa. In caso si riuscisse a farlo venire in Francia, vorrei metterlo a Reims.

NAPOLEONE.

(Vol. 20. pag 172.)

Al Conte Bigot de Préameneu.

Parigi, 2 Febbraio 1810.

Fate venire in posta a Parigi il signor Martorelli, archivista generale; indirizzatelo al sig. Daunou mio archivista. *Date ordine che tutti gli archivi del Vaticano, della Dateria, della Penitenzieria, e gli altri, sotto qualunque titolo, siano trasportati a Parigi* sotto buona e sicura scorta; che a tale effetto si faccia partire da Roma un convoglio di cento vetture in ogni settimana; queste vetture deporranno a Susa gli archivi e torneranno a Roma per prendere gli altri. Il signor Daunou avrà un agente a Susa che sarà incaricato di trasportarli agli archivi di Parigi.

È mia intenzione di far venire a Parigi tutta la Penitenzieria. Se non vi fossero che quindici persone, le farete venire sino a Fontainebleau; mi farete un rapporto sopra ogni individuo, e si vedrà d'alloggiarli a Parigi. Vorrei far venire a Parigi non solo gli ornamenti pontificali, ma ancora la tiara, e gli altri giojelli che il Papa adopera nelle cerimonie. Fra gli altri vi è una tiara che ho data al Papa, e che non si deve lasciare a Roma.

Intendetevela col Ministro dell'interno, perchè la casa Soubise sia approntata per ricevere questa immensa quantità di carte.

NAPOLEONE.

(Vol. 20. pag. 222.)

Esposizione dei motivi del *Senatus consulto* sulla riunione degli Stati di Roma all'Impero.

Parigi, 17 Febbrajo 1810.

Signori Senatori, il *Senatus consulto* che vi presentiamo compirà uno dei più importanti atti politici della grande epoca in cui viviamo.

Riunisce gli Stati di Roma alla Francia.

Pone una *linea determinata fra gl' interessi politici ed i religiosi.*

Assicura *l' esistenza temporale, decorosa ed indipendente del Capo della Chiesa.*

Brevemente v' indicherò i motivi che hanno indotto Sua Maestà a risoluzioni così importanti. Il loro svolgersi appartiene alla Storia.

Esporrò sommariamente quanto ha resa necessaria, con successiva gradazione, l'occupazione del littorale romano, e di uno dei suoi porti, quanto ha determinato l' invasione del territorio, e reso indispensabile l' impadronirsi del governo e dell' amministrazione, ed ha spinto alla conquista.

Venendo al dovere di ordinare l'uso della conquista, farò conoscere la necessità della riunione.

Dirò infine delle conseguenze dell' una e dell' altra, delle loro conseguenze per l' Impero, per la Chiesa e per il suo Primo Pontefice.

PRIMA PARTE.

Tutti gli amici della morale, della religione e dell'ordine rammentano l'epoca, in cui le pietre disperse del Santuario furono riunite sotto di una mano riparatrice, e nella quale l' edificio augusto della religione ricomparve in seno alla Francia rigenerata.

Allora e di poi, in nome dell' Eterno, il Papa benedisse al Monarca potente, che avea rialzato gli altari, e rinnovò l' antica alleanza della Francia e della Chiesa.

Egli non vi è stato fedele ; eppure in mancanza di gratitudine, la prudenza e la giustizia ve lo consigliavano.

Se fosse stato solamente Pontefice, non avrebbe spergiurato; ma egli era sovrano di uno Stato importante per la sua posizione geografica meglio che per l'ampiezza sua e per la sua importanza assoluta.

Nel 1805 allorquando l' Inghilterra scaricò sulla Germania la tempesta che stava per piombare su di lei; allorquando gli eserciti Austro-Russi minacciavano dalla parte del Reno la Francia, le armate inglesi la minacciavano nei suoi porti dell'Adriatico, del littorale romano, ed Ancona più di ogni altro e la sua cittadella erano senza difesa, i loro emissarii aprivano il continente ai più accaniti nemici della Francia e consegnavano momentaneamente le porte d'Italia agli Inglesi. I loro progetti non sfuggirono punto all' Imperatore. Il

Papa ne fu istruito dal ministro di Francia; svelandogli il pericolo, gli se ne indicò i rimedii, cioè di provvedere alla difesa delle coste, all'armamento della cittadella d'Ancona.

Il pontefice non ne aveva volontà, e dichiarò di non avere mezzi per ciò; egli offrì alla Francia, per garanzia, di restare neutrale. Neutralità! come dire che essa possa esistere con la perfidia solita a violarla o senza la forza che la fa rispettare! Lo Stato di Roma è Stato neutro come la perfida Napoli, come Copenaghen che è stata incendiata.

L'Imperatore se ne accorse, e cedette alla necessità. Vincendo sul Danubio, volle assicurare le comunicazioni della sua armata che occupava Taranto, garantire l'Italia contro gli sbarchi degli Inglesi, premunirsi contro l'incerta fede del Gabinetto Napolitano: Ancona e la sua fortezza furono occupate. Tuttavolta i Francesi rispettarono il Governo Romano ristringendosi a misure puramente difensive, esercitando solo la sorveglianza sopra il nemico, e non l'autorità sugli alleati. Tali erano gli ordini dell'Imperatore e tale fu la condotta dei generali e delle truppe.

Giustificata così da prima per sì gravi motivi questa misura, lo fù meglio per la condotta della Corte di Napoli. Essa accolse le flotte nemiche e queste flotte alla prima chiamata della perfidia, al primo grido di speranza sbarcarono delle truppe, che imbarcarono di nuovo al primo consiglio dello spavento, al primo rumore della vittoria.

A questa nuova prova di stringente necessità per l'Imperatore di mettersi in sulla difesa, di garantire la sua armata, di salvare l'Italia, i consigli di Sua Santità avrebbero dovuto cedere nelle loro pretese, far tacere i loro pregiudizii e cessar dai richiami. Ma essi, sia per accecamento, sia per ostinazione o nemicizia, vi perdurarono. Il regno di Napoli era conquistato e la Francia vendicata; la corte di Roma manteneva la stessa attitudine e lo stesso linguaggio.

Si spinse più innanzi.

Un ministro inglese, vergogna della sua terra, aveva trovato asilo a Roma; vi ordiva complotti, stipendiava briganti, tramava perfidie, pagava assassini, e Roma proteggeva il traditore ed i suoi adepti; Roma lasciava che il soffio corrompitore avvelenasse il suo Gabinetto; Roma tradiva ed alterava i segreti della corrispondenza del suo augusto alleato: Roma divenuta teatro di diffamazione, officina di libelli, asilo di briganti, Roma aveva affidato la polizia ad un miserabile degno di tale impiego in tali momenti, all'assassino di Duphort!

E Roma, quando un ramo della dinastia Napoleonica ebbe per la vittoria lo scettro di Napoli e delle due Sicilie, fè mostra di non vedere in questo avvenimento nel secolo XIX che l'occasione di rinnovare su quegli Stati le pretensioni de'Gregorii e de'Leoni, ed osò parlare ancora de' suoi dritti sopra i Reami.

Ma questo assurdo ed impudente linguaggio non lo indirizzò già

il Papa come Gregorio VII ai degeneri ed avviliti figli di Carlomagno ma ad un suo successore potente e glorioso, Napoleone: tenne per mezzo dei suoi ministri il linguaggio della moderazione sconosciuta, della giustizia conculcata, della dignità offesa, della potenza oltraggiata. Domandò al Papa una garanzia contro la neutralità abusata dai suoi nemici del continente, e gli offrì a tal prezzo con sincera benevolenza l'obblio per lo passato, la sicurezza per l'avvenire. A questo linguaggio fermo e giusto il Gabinetto di Roma s'allarmò, mandò deputazioni, fece negoziati, ingannò: dipoi richiamando il suo legato stancò la pazienza, eccitò l'indignazione e venne la volta della giustizia.

Il Governo Pontificio frattanto veniva meno in preda al disordine che avea promosso. In mancanza di soldati armò il fanatismo, distribuì dei scapolari invece di fucili, distribuì dei libelli invece di manifesti. Si sfracelava nell'anarchia e cessava per la sua incuria. Il ministro francese dovette allontanarsi.

Il tempo era maturo. Le aquile imperiali ripresero possesso del loro antico territorio: il dominio di Carlomagno ricadde ad un erede più degno. Roma ritornò all'Imperatore.

SECONDA PARTE.

Che farà Napoleone di quest'antico patrimonio dei Cesari?

L'istoria lo addita, la politica lo consiglia, il genio lo determina: l'Imperatore riparerà ai danni della debolezza, riunirà le parti da gran tempo separate dell'Impero d'Occidente, regnerà sul Tevere e sulla Senna.

Farà di Roma, già capoluogo di un piccolo Stato, una delle capitali del grande impero.

Da troppo tempo i pregiudizii religiosi i più funesti hanno fatto tacere interessi politici più sacri; da troppo tempo i Sovrani di Roma si sono armati contro ogni potenza che loro crescesse vicina; da troppo lungo tempo hanno successivamente armato le une contro le altre tutte le nazioni, Venezia e Genova, Napoli e Milano, la Germania e la Francia. D'ora innanzi le parole *la politica della Corte di Roma,* siano cancellate dal linguaggio della Diplomazia europea: che il ristretto interesse d'un sovrano, che aveva un territorio senza esercito, dei porti senza vascelli, una potenza senza appoggio, una neutralità senza garanzia, si fonde nel grande interesse della Penisola unito egli stesso all'interesse più vasto dell'Impero Francese, all'interesse più universale del continente Europeo.

Questo è quanto l'Imperatore vi propone oggi di decidere.

TERZA PARTE.

Cessando di essere sovrano, e spogliandosi di ogni sovranità temporale, Sua Santità conserva sempre la potenza rispettata del primo

Pontefice cristiano. *L'autorità rimasta al successore di S. Pietro non sarà più soggetta agli abusi che una troppo lunga confusione ha resi sì frequenti e sì deplorabili. Il potere del pontefice non verrà a soccorso del potere del principe.* Le massime professate da tutte le chiese, stabilite dai concilii i più rispettati, praticate dai monarchi i più religiosi, riprenderanno il loro ascendente.

Le labbra del capo dei pastori di Gesù Cristo non si apriranno più per maledire. Egli revocherà gli anatemi pronunciati dai Gregorii, dai Bonifaci, dai Paoli e dai Giulii, riprovati ad un tempo dalla giustizia, dalla ragione e dalla carità, e che in secoli d'ignoranza hanno cagionato tanti delitti e disavventure, e che in tempo più illuminato non destano che indignazione o pietà; che da Enrico ottavo ad Elisabetta, da Enrico quarto a Napoleone, non hanno cagionato che scandalo; e che più volte non hanno fatto che male alla stessa mano che li avea scagliati. Egli tornerà al vero spirito del Vangelo che ordina la sottomissione alle autorità temporali; professerà con tutte le chiese dell'Impero le massime del clero di Francia, dettate da Bossuet, il cuore del quale fu ad un tempo francese e cristiano, e che difese con uguale coraggio ed eloquenza i diritti della religione e dei sovrani.

Un tal ravvedimento è degno delle virtù e della pietà del Santo Padre, che con tanta efficacia ha invocato i doni e la protezione dell' Eterno sul Monarca caro ai francesi, sul vincitore dell' Europa che ristabilì la Chiesa di Francia, sul difensore della religione.

QUARTA PARTE.

A questo titolo augusto Sua Maestà darà la maggiore importanza, e giustificherà d'esserne degno coll' impiego della sua potenza, coll' estensione della sua munificenza, e col largheggiare dei suoi benefici.

Il Santo Padre d'ora innanzi secondo l'ultimo titolo del Senato consulto avrà delle rendite in benifondi, che siano sufficienti alla dignità del suo posto nella Chiesa, ed anco ai bisogni della sua carità.

Le spese del Sacro Collegio, e quelle della Propaganda saranno a carico dell' Impero, e la generosità di Sua Maestà è arra che vi sarà provveduto splendidamente. Così l'Imperatore concilia l'esecuzione dei consigli necessarii di una saggia politica con l'ispirazione di una generosa pietà: egli rende securi i diritti della sua corona e del suo popolo, soddisfa ai bisogni della religione e de' suoi ministri, ne adempie ai doveri, e previene tutti i desiderii.

QUINTA PARTE.

Egli previene i voti ancora di questa città celebre, ove vivono tanti ricordi diversi, che fu sede di tante glorie e teatro di tanti mali.

Certo essa teme di discendere dalla sua morale posizione, ovo nelle sue illusioni si credeva ancora di esser locata. Ma certo essa salirà più in alto che non lo sia mai stata dopo l'ultimo dei Cesari. Sarà la sorella della città cara a Napoleone. Egli nei primi giorni della sua gloria s'astenne dall'entrarvi quale vincitore, si riserba di comparirvi come padre; egli vuole che in quelle mura un'altra volta la corona di Carlomagno torni a posare sulla sua testa. Vuole che l'erede di tale corona abbia il titolo di Re di Roma, che un principe vi tenga una corte imperiale, vi eserciti un potere protettore, vi spanda benefici, e ridesti lo splendore delle arti.

Tali saranno, o Signori, i risultati dell'atto che vi è presentato, le saggie disposizioni del quale assicurano la forza dell'Impero, l'indipendenza dei troni, il rispetto dei sovrani, l'autorità della Chiesa, la gloria della religione.

(Vol. 20. pag. 227.)

SENATUS-CONSULTO

Palazzo delle Tuilcries, 17 Febbraio 1810.

TITOLO PRIMO

Della riunione degli Stati di Roma all'Impero.

Art. 1. Lo stato di Roma è riunito all'Impero francese, e ne fa parte integrale.

Art. 2. Formerà due dipartimenti, di Roma e del Trasimeno.

Art. 3. Quello di Roma avrà 7 deputati al Corpo legislativo, 4 quello del Trasimeno.

Art. 4. Il dipartimento di Roma sarà posto nella prima serie, quello del Trasimeno nella seconda.

Art. 5. Sarà stabilita una senatoreria nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno.

Art. 6. La città di Roma è la seconda dell'Impero. *Il Maire* di Roma è presente al giuramento dell'Imperatore al suo innalzamento al trono. Egli avrà luogo con le deputazioni di Roma in ogni occasione immediatamente dopo *il maire* e le deputazioni di Parigi.

Art. 7. Il principe imperiale porta il titolo e riceve gli onori di Re di Roma.

Art. 8. Vi sarà a Roma un principe del sangue, o un grande dignitario dell'Impero, che terrà la corte dell'Imperatore.

Art. 9. I beni, che formeranno la dote della corona imperiale secondo il Senatus-consulto del 30 Gennaio ultimo, saranno ordinati da un Senatus-consulto speciale.

Art. 10. Dopo esser stati coronati nella Chiesa di nostra Donna a Parigi, gl'Imperatori s'incoroneranno a Roma nella chiesa di San Pietro prima che spiri il decimo anno del loro regno.

CLXVI.

Art. 11. La città di Roma godrà dei privilegi e delle immunità che saranno concesse dall'Imperatore Napoleone.

TITOLO SECONDO

Dell'indipendenza del trono imperiale da ogni autorità terrena

Art. 12. Qualunque sovranità straniera è incompatibile coll'esercizio di qualunque autorità spirituale nell'interno dell'Impero.

Art. 13. Nella loro esaltazione al Pontificato i Papi giureranno di non infirmare le quattro proposizioni della Chiesa gallicana, stabilite dall'assemblea del Clero nel 1682.

Art. 14. Le quattro proposizioni della Chiesa gallicana sono dichiarate comuni a tutte le Chiese cattoliche dell'Impero.

TITOLO TERZO

Dell'esistenza temporale dei Papi.

Art. 15. Saranno disposti per i Papi dei palazzi in quei luoghi dell'Impero dove vorranno risiedere. Ve ne sarà necessariamente uno a Roma, uno a Parigi.

Art. 16. Due milioni di rendita, e dei beni rurali liberi d'imposte, e posti nelle diverse parti dell'Impero, saranno assegnati al Papa.

Art. 17. Le spese del sacro Collegio e della Propaganda sono dichiarate imperiali.

Art. 18. Il presente Senatus-cousulto organico sarà per nuncio inviato all'Imperatore.

(Vol. 20. pag: 236).

Al Conte Bigot de Préameneu, Ministro de' culti Parigi.

Berg-op-Zoom, 9 Maggio 1810.

Riceverete un decreto col quale ordino che per il 15 Giugno tutti gli ordini religiosi dei dipartimenti di Roma e del Trasimeno siano soppressi.

Suppongo che avrete già dato ordine perchè: 1. tutti gli ecclesiastici di Francia, d'Italia, di Napoli, di Alemagna, d'Irlanda, d'Inghilterra, di Danimarca, d'Olanda siano rimandati ai loro paesi; 2. perchè tutti gl'individui che non hanno gli ordini sacri cessino di portare l'abito ecclesiastico, e lo si conservi solo ne' seminari.

Ho dato ordine perche tre colonne si portino una da Bologna a Perugia, l'altra da . . . . ad Ancona, e l'altra da Firenze ad Arezzo. Questi 7 od 8000 uomini saranno a disposizione del General Miollis che prontamente li traslocherà ove la tranquillità pubblica venga turbata.

Suppongo che a quest'ora tutti i preti avranno prestato il giuramento, o senza esitazione saranno stati inviati per la strada di

Francia: che tutti i vescovi, i vicari, i canonici avranno giurato, o saranno sulla via di Francia: che dei beni dei canonici, dei capitoli, dei vescovi, che non hanno giurato, sia stato preso possesso dal registro. Quanto ai vescovi bisogna non solo prender possesso dei loro beni ecclesiastici ma pure dei patrimoniali.

Compilate un decreto presso a poco nei seguenti termini, che io firmerò appena sarà conosciuto il numero dei vescovi che non hanno giurato.

Considerando, che nell'Impero vi sono dei vescovadi che hanno un milione di abitanti, mentre che nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno, che non hanno che 700,000 abitanti, vi sono trenta vescovadi; che questa sproporzione enorme e questa moltiplicità di vescovadi sono contrarie alle leggi dell' Impero ed incompatibili con l'ordine e la gerarchia ecclesiastica; che il maggior numero di tali vescovadi sono vacanti per dimissione, morte o ribellione, Noi abbiamo decretato e decretiamo gli articoli seguenti.

Titolo 1. *Dei Vescovadi.*

Il tale e tale vescovado è soppresso, o riunito, ed il tale e tale capitolo è soppresso. Non sarà conservata che una sola cattedrale, composta di tanti membri; lo stesso dei seminari.

Non rimarrà a Roma che il numero tale di parrocchie, le tali sono conservate. (Venti parrocchje mi sembrano bastanti).

Titolo 2. *Delle parrocchie.*

Ugualmente farete la circoscrizione di venti delle principali città, di guisa che quelle che hanno una popolazione inferiore a 5000 abitanti non abbiano che un curato, ed in quelle superiori a 5000 anime vi sia un curato ogni quattro o cinque mila abitanti. Fate questo decreto al più presto possibile, perchè possa firmarlo al mio arrivo a Parigi, e possa giungere a Roma prima del 15 Giugno, onde i colpi si succedano senza interruzione.

Se altre disposizioni sono necessarie proponetemele, perchè, decorso Giugno, i dipartimenti di Roma siano ordinati come il resto della Francia negli affari ecclesiastici.

Progetto di decreto

Considerando che uno dei vantaggi del nostro Impero è sovra tutto l'uniformità delle leggi, della legislazione, dell' amministrazione, delle finanze, e volendo ridurre a tale uniformità le parti del nostro Impero che non vi sono ancora soggette.

Noi abbiamo decretato etc.

Art. 1. Tutti i conventi dei religiosi e delle religiose sono soppressi nei dipartimenti del Taro, e così anco sono soppressi i conventi dei mendicanti. Le pensioni saranno fissate secondo che è stato fatto nel resto dell' Impero.

Art. 2. Lo stesso avrà luogo nei dipartimenti di Genova, Montenotte e degli Appennini.

Art. 3. Sarà conservato un sol convento a Piacenza, uno a Parma, uno a Genova, uno a Savona, avendo cura di scegliere il meglio situato, ed il più bello, per servire ai bisogni publici.

Art. 4. I religiosi soppressi andranno nella parrocchia dove sono nati, per assistere il curato nelle funzioni ecclesiastiche; in guisa che dopo la pubblicazione di questo decreto, non vi sarà più alcun religioso di nessun ordine nei dipartimenti al di là delle Alpi, eccetto i due conventi serbati in Piemonte, i quattro che rimangono in forza di questo decreto, e gli altri quattro dei dipartimenti di Roma e del Trasimeno. Tale eccezione è effetto dell' intenzione che abbiamo d'istituire qualche altro convento nell' Impero per i bisogni pubblici.

NAPOLEONE.

(Vol. 20. pag. 242.)

DECRETO

Palazzo delle Tuileries, 25 Febbraio 1810.

L'editto di Luigi XIV. sulla dichiarazione fatta dal Clero di Francia dei suoi sentimenti intorno all' autorità ecclesiastica, pubblicato nel Marzo del 1682. registrato al Parlamento il 23 del detto mese ed anno, è dichiarato legge generale dell'Impero.

TENORE DEL DECRETO

Luigi, per la grazia di Dio Re di Francia e di Navarra, a tutti i presenti e futuri salute. Benchè l' indipendenza della nostra corona da ogni altro potere che da Dio sia una verità certa, e incontestabile e ferma sulle parole di Gesù Cristo, pure abbiamo ricevuto con piacere la dichiarazione che i deputati del clero di Francia, riunito con nostro permesso nella nostra buona città di Parigi, ci hanno presentata, e che contiene le loro opinioni riguardo all'autorità ecclesiastica, ed abbiamo tanto più volentieri ascoltata la supplica che i detti deputati ci hanno fatta di far pubblica tale dichiarazione nel nostro reame, in quanto che essendo fatta da un'assemblea composta di tante persone tutte del pari stimabili per le loro virtù e per la loro dottrina, e che con tanto zelo s' occupano di quanto può essere vantaggioso alla Chiesa, ed al nostro servigio, e che la sapienza e la moderazione, colle quali hanno spiegato le opinioni che su tale soggetto debbono professarsi, può molto contribuire a raffermare i nostri sudditi in quel rispetto che debbono come noi rendere all' autorità che Dio ha dato alla Chiesa, ed a togliere nello stesso tempo ai ministri della pretesa religione riformata il pretesto che prendono dai libri di alcuni autori per rendere

odioso il potere legittimo del capo visibile della Chiesa, e del centro dell'unità ecclesiastica.

A queste cause, e ad altre buone e grandi considerazioni che a ciò ci spingono, dopo aver fatto esaminare la detta dichiarazione al nostro consiglio, Noi col nostro presente editto perpetuo ed irrevocabile, abbiamo detto statuito, ed ordinato, diciamo, statuimo, ordiniamo, e vogliamo, e ci piace che la detta dichiarazione dei sentimenti del clero sul potere ecclesiastico, sigillata col sigillo della nostra cancelleria sia registrata in tutte le corti dei nostri parlamenti, baliaggi, senescalcie, università, e facoltà di teologia e di dritto canonico del nostro reame, pacsi, terre, e signorie soggette alla nostra obbedienza.

I. È proibito a tutti i nostri sudditi, ed ai stranieri che sono nel nostro regno, secolari, e regolari di qualunque ordine, congregazione, o società, d' insegnare nelle loro case collegi e seminari, o di scrivere alcun che contrario alla dottrina in essa dichiarazione contenuta.

II. Ordiniamo, che quelli che saranno d' ora innanzi scelti ad insegnare la teologia in ogni collegio di ogni università, siano essi regolari e secolari, sottoscriveranno la detta dichiarazione alle cancellerie delle facoltà teologiche prima di esercitare tale funzione nelle case secolari o regolari; che si sottoporranno ad insegnare la dottrina che vi è spiegata, e che i sindaci delle facoltà di teologia presenteranno agli ordinari dei luoghi, ai procuratori generali copia delle dette sommissioni, firmate dai cancellieri delle dette facoltà.

III. Che in tutti i collegi e case delle dette università, dove saranno più professori o secolari o regolari, uno di essi sarà incaricato in ogni anno d' insegnare la mentovata dichiarazione; e nei collegi, nei quali non sarà che un professore, sarà obbligato d'insegnarla in uno dei tre anni consecutivi.

IV. Ingiungiamo a tutti i Sindaci delle facoltà teologiche di presentare tutti gli anni, prima dell' apertura delle lezioni, agli arcivescovi delle città, nelle quali si trovano, ed inviare ai nostri procuratori generali i nomi dei professori che saranno incaricati d'insegnare la detta dottrina, ed ai detti professori di rappresentare ai detti prelati ed ai nostri generali gli scritti che detteranno ai loro scolari, quando verrà loro ordinato di farlo.

V. Vogliamo che nessun baccelliere secolare o regolare possa d' ora innanzi ottenere il licenziato in teologia o diritto canonico, nè esser ricevuto dottore che dopo di avere in una sua tesi sostenuta la detta dottrina, ed egli farà ciò constare a chi ha diritto di conferire tali gradi nelle università.

VI. Esortiamo nondimeno ed ingiungiamo a tutti gli arcivescovi e vescovi del nostro reame, paesi, terre, e signorie soggette alla nostra obbedienza di usare della loro autorità per fare insegnare nella loro diocesi la dottrina contenuta nella detta dichiarazione fatta dai detti deputati del clero.

VII. Ordiniamo ai decani e sindaci delle facoltà teologiche di curare l'esecuzione delle presenti, sotto pena di rispondere in proprio e privato nome.

Parigi, in Parlamento, 23 Marzo 1682.

Dichiarazione del Clero

Più porsone si sforzano di distruggere i decreti della Chiesa gallicana, e le sue libertà, che i nostri antichi hanno sostenuto con tanto zelo, e di scuotere i loro fondamenti che sono basati sui sacri canoni e sulle tradizioni dei Padri: altri sotto pretesto di difenderli si ardiscono di scalzare il primato di S. Pietro, e de' pontefici romani suoi successori, istituito da Gesù Cristo, d'impedire che loro si tributi quell'obbedienza che tutto il mondo loro deve, e di diminuire la Maestà della Santa Sede Apostolica, rispettabile a tutte le nazioni, fra le quali s'insegna la vera fede, e si conserva la sua unità. Gli eretici dal canto loro in ogni guisa si adoperano per far comparire questo potere, che mantiene la pace della Chiesa, insopportabile ai re ed ai popoli, e si valgono di questo artificio per separare le anime semplici dalla comunione della Chiesa. Volendo adunque rimediare a tali inconvenienti, noi arcivescovi, e vescovi adunati a Parigi per ordine del Re, con gli altri ecclesiastici deputati, rappresentanti la Chiesa gallicana, abbiamo giudicato conveniente, dopo matura deliberazione di fare il regolamento e la dichiarazione seguente.

I. Che San Pietro ed i suoi successori vicari di Gesù Cristo e che tutta la Chiesa stessa non hanno ricevuto da Dio potere che sulle cose spirituali, e che concernono la salute, e non sulle cose temporali e civili; Gesù Cristo stesso insegnandoci che il suo regno non è di questo mondo, ed in un altro punto che si deve rendere a Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è Dio. E così questo precetto dell' apostolo Paolo non può essere alterato e smosso, che ogni persona sia sottomessa alle potestà superiori, perchè non v'è potestà che non venga da Dio, e che Egli è che ordina quelle che sono sulla terra. Chi dunque si oppone alla potestà resiste all'ordine di Dio. Noi dichiariamo in conseguenza, che i re ed i sovrani non sono sottoposti ad alcun potere ecclesiastico, per ordine di Dio, nelle cose temporali; che non possono essere deposti nè direttamente nè indirettamente per l'autorità dei capi della Chiesa; che i loro sudditi non possono essere dispensati dalla sottomissione e dall'obbedienza che loro debbono, od assolti dal giuramento di fedeltà, e che questa dottrina necessaria per la tranquillità pubblica, e non meno vantaggiosa alla Chiesa che allo Stato, deve essere inviolabilmente osservata, come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei Santi Padri, ed agli esempi dei Santi.

II. Che la pienezza del potere, che la Santa Sede Apostolica ed

i successori di S. Pietro vicari di Gesù Cristo, hanno sulle cose spirituali è tale, che tuttavia i decreti del santo concilio eucumenico di Costanza, contenuti nella quarta e quinta seduta, ed approvati dalla Santa Sede Apostolica, confermati dalla pratica di tutta la Chiesa, e dei pontefici romani, ed osservati in ogni tempo religiosamente dalla Chiesa Gallicana hanno forza e virtù, e che la Chiesa di Francia non approva l'opinione di quelli che vogliono infirmare tali decreti, dicendo che la loro autorità non è ben certa, che non sono approvati, e che non riguardano che il tempo dello scisma.

III. Che è necessario regolare l'uso e la potenza apostolica, seguendo i canoni fatti dallo spirito di Dio; e consacrati dal rispetto generale di tutto il mondo; che le regole, i costumi, le costituzioni ricevute nel regno e nella Chiesa Gallicana debbono avere la loro forza e virtù, e gli usi de' nostri padri rimanere fermi; che lo stesso deve essere della grandezza della Santa Sede Apostolica, e che le leggi ed i costumi stabiliti di consenso di questa rispettabile sede e delle chiese sussistono invariabili.

IV. Che benchè il Papa abbia la parte principale in questioni di fede, e che i suoi decreti riguardino tutte le chiese, ed ogni chiesa in particolare, pure il suo giudizio non è irreformabile, a meno che non vi acceda il consenso della chiesa.

Noi abbiamo ordinato d'inviare a tutte le chiese di Francia, ed ai Vescovi che le reggono per autorità dello Spirito Santo, queste massime che abbiamo ricevuto dai nostri padri, affinchè tutti diciamo una cosa, ci manteniamo ne' stessi sentimenti e che seguiamo tutti la stessa dottrina.

(Vol. 20. pag. 286.)

Al Conte Bigot de Préameneu.

Compiègne, 10 Aprile 1810.

Ricevo il vostro rapporto sul Clero di Roma. Presentatemi un progetto. 1. Per soprimere i religiosi e dar loro le pensioni. 2. Per costringere i Vescovi ed i canonici al giuramento d'obbedienza voluto dal Concordato. 3. Per riunire i Vescovati e le Parrocchie e diminuirne il numero. Questo lavoro, adottato che sia, servirà di norma. Si principierà dal decretare le disposizioni relative al giuramento e quindi le altre. Bisognerebbe presentarmi simili disposizioni per la Toscana, ove saranno eseguite a grado a grado a fine di sopprimere i conventi e di diminuire i Vescovati e le Parrocchie. Fin da oggi si potrebbe decretare, che i vescovati di Portosanto e di Rufino siano riuniti a quello di Roma. Bisogna ordinare a Monsignor Severoli, vescovo di Viterbo, di ritornare alla sua diocesi, o sequestrargli le rendite fino a che non vi fa ritorno.

NAPOLEONE.

CLXXII.

(Vol. 20. pag. 342.)

Al Conte di Préameneu, Ministro dei culti. Parigi.

Middelburg, 11 Maggio 1810.

È mia volontà che il general Miollis non accordi ad alcun ecclesiastico straniero il permesso di restare a Roma, e che tutte le misure siano prese per ordinare i due dipartimenti come gli altri della Francia.

Sono persuaso che non vi è bisogno di truppe a Roma; frattanto ho mandato 12,000 uomini in tre colonne, e ne manderò 100,000 se saranno necessarii. Bisogna che al 1. Luglio tutto nei dipartimenti romani sia fatto come a Parigi. Io non sono lontano dall' impadronirmi dei beni ecclesiastici secolari, per dotarne i preti, come in Francia, ed anco meglio. Scrivete a Roma per conoscere l' ammontare dei beni ecclesiastici secolari. Dovendo essere soppressa la decima, come in Francia ed in Piemonte, vi sarà una considerevole diminuzione di rendite; è necessario sapere cosa resterà.

NAPOLEONE.

(Vol. 20. pag. 416.)

Al Conte Bigot de Préameneu. Parigi.

Saint-Cloud, 16 Giugno 1810.

Ricevo il progetto di soppressione dei vescovadi. La diocesi, della quale il cardinale Antonelli è titolare deve essere soppressa, come lo deve essere quella del Nunzio del Papa a Vienna; per le altre bisogna attendere informazioni. Il considerando del decreto debbe essere nel modo seguente. Considerando, che la popolazione dei due dipartimenti del Trasimeno e di Roma è di 800,000 anime; che tale è il termine medio della popolazione delle nostre diocesi di Francia, e che frattanto esistono 35 diocesi nei due detti dipartimenti; che il resultato della moltiplicità delle diocesi è, che il paese si trova oberato, o colle rendite in gran parte possedute da prelati superflui, od inutili; considerando, che 19 di tali vescovadi si sono posti fuori della nostra protezione, rifiutandoci il dovuto giuramento, abbiamo decretato etc.

L' art. 1. porterà la soppressione di questi diciannove vescovadi, e la loro riunione ai vescovadi rimasti.

L' art. 2. porterà la soppressione e la riunione degli altri.

Un articolo porterà, che quelli fra i Vescovi rimasti che avranno meno di 20,000 franchi di rendita riceveranno un supplemento dal nostro tesoro. Voi avrete cura di mettere un articolo che annunci, che i beni dei conventi, capitoli, abbazie, etc. soppressi sono riuniti al demanio; che il registro ne prenderà possesso senza indugio, e ne percepirà le rendite a partire dal 1. Luglio 1811.

NAPOLEONE.

CLXXIII.

(Vol. 20. pag. 425.)

Al Conte Bigot de Préameneu. Parigi.

Saint-Cloud, 23 Giugno 1810.

Non vi è inconveniente a ritardare di un mese la prestazione del giuramento dei curati; ma è necessario partire dal principio, che *io voglio il giuramento senza restrizione e senza modificazione.*

Napoleone.







INDICE DI DOCUMENTI

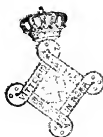
LETTERE E DOCUMENTI VARII

RELATIVI ALLE RELAZIONI DELLA S. SEDE COL GRANDUCATO DI TOSCANA SULLE RIFORME RELIGIOSE. 1826 = 1851

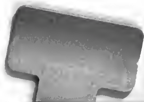
ESTRATTI PER LA MASSIMA PARTE DALL'ARCHIVIO SEGRETO DI LEOPOLDO II.

DOCUMENTI STORICI SULLA CITTA' LEONINA

DOCUMENTI NAPOLEONICI SULLA CHIESA E SUL PAPATO







1218.

della